



BIBLIOTECA CIVICA

Capodistria

№ 35-B-18

9066

IL DVELLO  
DEL MVTIO  
IVSTINOPO-  
LITANO,

Con le risposte Caualleresche.

DI NUOVO DALL'AVTTORE  
*riueduto, con la giunta delle postille in margine,  
& vna tauola di tutte le cose notabili.*



IN VENETIA,

*Appresso la Compagnia de gli Uniti.*

M. D LXXXV (1585)

8656

ALPHEUS  
DELMARTO  
JASTINOPOL  
LITANO

OFFICE OF THE  
DIRECTOR  
OF THE  
BUREAU OF  
THE  
POST OFFICE  
DEPARTMENT

8656

9906

VENETIA

Compartimento di Venezia

M D LXX VI

ALLO ILLVSTRISS.  
SIG. DON EMANVEL  
FILIBERTO PRENCIPE  
DI PIEMONTE.



*Hieronimo Mutio Iustinopolitano.*

**C**onsiderando io molte volte fra me stesso i diuersi studij, & le varie operationi de' mortali, quanto piu con diritta occhio quelle vengo esaminando, tanto piu chiaramente a me par di comprendere, che due principalmente siano quelle cose, dalle quali regolata esser si vegga la vita humana: & queste altre non sono, che temenza di vergogna, & desiderio di honore: dallequali l'vna affrenando, & l'altra sospingendo gli animi nostri, si fattamente gli gouernano, che di altro morso, ne di altro sprone non par che si sentano bauer alcun bisogno. Ilche cosi essere manifestamente potrà apparire a chiunque vorrà andar discorrendo per le molte maniere del viuer tenute da ogni sesso & da ogni età, & per tutte le arti meccaniche, & liberali. Ne solo questo, che detto ho,

potrà egli vedere, ma scorgerà ancora, che quanto ciascuno è di piu gentile spirito, tanto a questi due affetti piu si sente essere sottoposto: & che essi non solamente nelle humane creature, ma fra gli animali bruti si fanno ancor sentire, & maggiormente in quelli, che piu sono di generoso cuore. Ma si come fra ogni terrestre animante l'huomo sopra tutti gli altri nobilissimo piu si troua a tali passioni essere soggetto, cosi fra gli huomini non veggo conditione alcuna di persona, laquale piu si mostri di vergogna timorosa, ne di honore desiderosa, di coloro, iquali fra Cauallieri honorati cercano di douer essere degnamente annouerati. Conciosia cosa, che essi per guardar si dall'vna, & per fare dell'altra acquisto, non che altro, ma la persona, & la vita non rifiutano di spendere, & di gittare. Et questo si puo apertamente vedere in quelle querele, che tutto di nascono fra loro; lequali con tutto che assai souente siano leggierrissime, pur nondimeno con prontissimi animi corrono a diffinirle con armata mano: & a ciò fare con tanta pompa, & con tanta festa si conducono, che mostra bene, che essi a gran felicità si attribuiscono, che a loro sia venuta opportunità di mostrare quanto siano bramosi di honore. Ma percioche gli intelletti nostri dalla graue, & tenebrosa somma de'terreni corpi oppressi, & adombrati, non potendosi alla eccellenza della lor natura inalzare, malageuolmente possono ancora discernere la verità delle cose, speße volte adiuene, che da falsa apparenza ingannati quello abbracciamo per buono, che è da fuggire, & quella

come

come mala cosa schifiamo che doueremo con ogni nostra affettione seguitare. Et ciò si come nelle altre cose, così nella distinzione delle opere vergognose dalle honorate ci suole ancora interuenire; che i Cavalieri più da volgare opinione tirati, che da giudicio di ragione consigliati prendono l'arme a tale hora, che perauentura non meno sarebbe lodeuole il lasciarle. Ilche hauendo io veduto, & tuttauia vedendo la molta licenza, & il poco ordine che intorno à gli abbattimenti si serua, ho voluto, quanto è in me, porger mano à coloro, iquali per la via dell'honore caualleresco desiderano di caminare, per vedere se io con alcun modo in su la diritta strada gli potessi ritornare. Et percioche questa materia da due maniere di persone è communalmente trattata, cioè da Cavalieri, & da Dottori: de' quali gli vni da quelle cose, che per sola esperienza apprendono, vsano di pigliare il lor gouerno: & gli altri secondo quel solo, che trouano nelle loro carte, dicono il lor parere; io della dottrina di questi, & della esperienza di quelli mi sono affaticato di fare vna nuoua mescolanza; alla quale hauendo ancora aggiunto il condimento delle mie inuestigazioni, & di altri miei studij, spero che ella habbia ad esser tale, che perauentura potrà aggradire à chi non haurà il gusto troppo fastidioso. Or percioche à prendere questa honoreuole fatica non picciolo sprone mi è stato (Ilust. Principe) l'hauere io veduto quanto il gentilissimo animo vostro fosse desideroso, che io alcuna cosa scriuessi in questo soggetto (che nel tempo, nel quale io mandato

dal mio Signor Marchese à Nizza di Prouenza à  
seruire il Signor Duca vostro padre, & voi, non vna  
sola volta da voi imposto mi fu, che douendoui io  
mandare delle mie scritte, ve ne mandassi in ma-  
teria di Duello) Per tal cagione già vi appresentai  
io, & hora ho publicati questi miei libri, giudican-  
do che le cose scritte in soggetto di honore ad hono-  
rato Prencipe ottimamente si conuengono. Et qual  
piu honurato doueuà io poter trouare, che voi nato  
di lignaggio chiarissimo, vera progenie di eccellentis-  
simi Prencipi, di Serenissimi Re, & di sacratissimi  
Imperadori; & che in età ancor puerile comincia-  
ste à dar manifesti segnali di chiarissima virtù? Io  
& da quelli infino allhora, quasi da odoratissimi fio-  
ri concepetti speranza di preciosissimi frutti: & poi  
di giorno in giorno mi sono andato auuedendo, che con  
le opere vi andate tuttauia faticando per vincere  
quella opemione, laquale sapete che si ha al mondo  
honoratissima di voi: Ilche fin ad hora uè si bene  
suceduta, che in vna così-Caualleresca corte, come  
è quella, nella quale voi vi uete, sete in pochissimo  
tempo diuenuto vno specchio di valore, & de gentili  
costumi. La onde ne è seguito, che hauendoui Car-  
lo Quinto Imperadore Gloriosissimo costituito Capi-  
tano de' Cavalieri della sua corte, & di parte ancho-  
ra dello esercito suo, per commune consentimento è  
giudicato, che voi à quei gradi aggiungete maggiore  
honore, che da quelli non riceuete. Come à Prenci-  
pe honoratissimo; adunque ritorno io ad appresentarui  
questi miei libri di materie di honore, con ferma spe-  
ranza

ranza, che si come hora scriuo a voi delle cose, che à  
valorosi Canalieri si appartengono, così ( se al super-  
no Signore piacerà di concedermi tanto di vita ) scri-  
uerò ancora à Canalieri i notabili esempj del vostro  
valore .



I CAPI DI QUELLE COSE, CHE IN  
questi libri si contengono.

NEL PRIMO LIBRO.

m	Èlla origine de' Duelli.	8
m	Regola dell'attore, & del reo.	10
	Per qual cagione il mentito sia l'attore, & quale sia la natura delle mentite.	11
	Delle maniere delle mentite.	12
	Delle mentite certe.	14
	Delle mentite conditionali.	15
	Delle mentite generali.	16
	Delle mentite spetiali.	17
	Delle mentite sciocché.	18
	Se ad ingiuriato nel cospetto di alcun Principe basta rispondere in presenza di Cavalieri privati.	21
	Conclusione dell'attore & del reo, & del ritorcimento delle mentite.	22
	Delle ingiurie compensate, o raddoppiate.	23
	Che per le mentite non si dee incontanente correre al- le arme.	25
	Della forma de' cartelli.	26
	Del mandare i cartelli.	27
	Del mandare i campi.	28
	Del numero de' campi, & della suspitione.	29
	Che dopo la disfida non è lecito offenderli i Cavalieri se non nello steccato.	30.
	Quando altri richiede altrui per offesa fattagli da ter- za persona.	30
	In caso che nasca disputa sopra la querela, o sopra la p- sona del richieditore, quello, che si habbia a fare.	31
	Se il suddito dee obedir al suo Signore, che gli vieti il tombattere.	32
	Come debbiano i Cavalieri prender le querele per combatte r legittimamente.	34
	Conclusione del primo libro.	36

Della ingiuria, & del carico.	38
Quanta sia la uergogna di chi fa ingiuria altrui con soperchiarìa, o in altro modo malamente.	41
Che non sopra ogni mentita si dee concedere abbattimento.	42
In quali casi per le leggi Longobarde, & altre siano stati conceduti, & vietati gli abbattimenti.	43
Per quali ragioni si debbiano poter concedere abbattimenti.	46
Dell'ufficio de' Signori intorno alle querele.	46
Della forma delle parenti de' campi.	48
Che fra padrini non hanno da nascer querele.	50
De maleficij, & incanti.	52
Che non si debbia combatter senza arme da difesa.	53
Della election delle arme.	54
Del dì della battaglia.	57
Delle cose, che ne gli steccati occorrono.	57
Chi fa motto de' circostanti allo steccato dee esser castigato.	59
Se denegando, o interrompendo il Signor del campo la battaglia, ella si habbia pure a perseguitare.	59
Se i Cavalieri ne gli steccati pentir si possono di combattere.	60
Se i Cavalieri nello steccato possono muter querele.	62.
Di quelli che non rispondono, o al campo non compariscono.	62
Quando si alleghino impedimenti del non comparire al campo come si habbia a fare.	63
In quanti modi vincere si possano le battaglie.	64
Cose, che succedono alle vittorie de' gli steccati.	66
Della diuersità dell'antico, & del moderno costume intorno a vini.	67
Della giustitia che hanno a fare i Signori.	68
Conclusione del secondo libro.	69

<b>C</b> hi non dee esser riceuuto alla proua delle arme. carte.	73
Se i bastardi possono muouer Duello.	73
De'vinti, & delle restitution di honore.	74
Se vn vinto, & poi vincitore possa altrui richiedere.	75
Che dopò la disfida per nuoua occasion si puo ricusar di venire à battaglia.	76
Chi non puo essere a battaglia richiesto.	77
Delle disaguaglianze de' nobili, & prima de' Signori.	78
Delle disaguaglianze de' nobili priuari.	81
Con quali persone debbia il Cavaliero entrare, & con quali non entrare in battaglia.	82
Di chiamare alla macchia.	81
Del dare i campioni.	86
Se fra Re si debbia venire à battaglia per querela di sta- to.	89
Delle sodisfazioni, che tra Cavalieri dar si debbono.	92
Che non si dee andare appresso alle opinioni del vul- go.	93
Delle sodisfazioni in generale.	94
Delle sodisfazioni per le ingiurie de' fatti.	95
Della contraddittione di alcune volgari opinioni in ma- terie di sodisfattione.	96
Delle sodisfazioni da dar si per le ingiurie de' fatti.	97
Delle sodisfazioni da dar si per ingiurie di parole.	98
Che il dare altrui sodisfattione nõ è cosa vergognosa.	100.
Che le arme con ragione si debbono adoperare.	101
Conclusion dell' opera con vna breue repetitione det- te cose dette ne' tre libri.	103

Il fine della Tauola de' Capitoli.

# TAVOLA DI TUTTE LE

## COSE NOTABILI, CHE SI

contengono nell'opera, oue la lettera

a, significa la prima facciata, e'l

b, la seconda.

<b>A</b> Buso di Duello.	25.b, 41.b, 47.b, 51.a, 113.a, 115.a
Abuso di Napoli.	85.b
Vbusi non pregiudicano altrui.	189.a
Abusi non si debbono seguitare.	208.b
Abuso di chi da pareri.	145
Adulterio.	34.b
Aere.	37.a
Affrontare.	173
Alettorio.	52.b
Alciato corretto.	214.b
Scritti suoi.	124.b
Angioli guardiani nostri.	91.a
Appellatione da sentenze di Duelli.	199.b, 200.a

## A R M E.

Le arme con ragione si debbono gouernare.	101.a, b
Arme honoreuoli.	56.a
Elettione di arme.	54.b, 116.b
Si eleggono secondo la dispositione del corpo.	55.a, b
Arme nuoue.	56.a, b
Non si dee combattere senza arme da difesa.	53.a, b, 54.a, b
Il combattere senza arme da difesa, onde habbia hauuto origine.	86.a
Appresentatione di arme allo steccato.	54.a
In quelle non si dee usare inganno.	55.a, 116.a
Il reo non dee dar all'attore arme che l'impediscono se esso non è impedito.	56.b, 116.b
Gli impedimenti delle arme non hanno da offendere.	58.a, 116.b
Quali siano quell'arme, che armino egualmente.	56.a, b
Cadendo l'arme nello steccato che si ha da fare.	57.b

Chi

## TAVOLA DEL DVELLO

Chi propone la via dell'arme, si pregiudica nella election di quelle.	26. 132. 155. 139. 140
Arme, & arnesi del vinto sono del vincitore.	66. a
Arme nobilitano.	81. b
Come nobilitano.	81. b
Arme portamento barbaro.	102. a
Arrendersi per prigione.	65. a
Astiage Re de' Medici.	61. b
Affalto fatto senza altra offesa non merita abbattimento.	188. a, b
<b>A T T O R E.</b>	
Dell'attore & del Reo.	10. a, 22
Attore in ingiuria di fatti, & di parole.	10. a
L'ingiuriato de' fatti, perche è attore.	12. b
Attore è illegittimamente mentito.	10. b, 11. b
Perche è attore il mentito.	12. a
La repulsa della ingiuria fa che altri diuenga attore.	10. a, 11. b
Chi primo scriue se sia attore.	10. b
Se il mentito per offesa che egli poi feccia chi lo ha mentito sia attore.	114. b, 115. a, b,
Attore con electione di arme.	26. b, 143. a
L'attore primo si ha da muouere in istecceato.	58. a
Obligatione di attori.	77. a
Audace.	36. a
Auttorità.	142. b
Auttorità di Prencipi.	75. a, 123. b
<b>B</b> ando. Che adoperi il bando che si fa allo steccato.	83. b
Bastardi se possano muouer Duello.	73. a
Bastardi honorati.	73. a
Bordello di Napoli.	68. a
Briga.	171. b, 172. a
<b>C</b> ampi. Al reo s'appartiene la electione de' campi.	28. b
Termine di mandar campi.	28. b
Numero de' campi.	29. a, b
Come conceder si debbiano da' Signori.	39. a, 41. a

DEL MVTIO.

Forma delle patenti de' campi.	48.a
Se altri sotto falsa relatione impetrasse patenti de' campi che si douerebbe fare.	60.a,b
Legge di mandare i campi.	177.b,178.a,193.a,194.b
Campo violato per ammonimento fatta di fuori.	160.b
Campione a cui dare si appartenga.	86.b,87.a,b,88.a,b,89.a
Giuramento di campioni.	87.a
Campioni dati da persone priuate.	88.b,89.a
Chi è offeso ha da eleggere il campione.	89.a
Capitolationi de' Padrini.	57.b,58.a,65.b
Chi a quella manca è traditore.	57.b
Capitoli dell'ordine de' Cavalieri di S. Michiele.	141.b
Capitani di fanti,& di caualli.	82.b
Cartelli come si debbiano scriuere.	26.a
Del mandare i cartelli.	27.b
I cartelli sono i libelli cauallereschi.	187.b
Forma di cartello da mandare a chi non vuol venire a resolutione.	279.a
Come vn cartello è affisso così tutto è appresentato alla parte contraria.	146.a
Dopò mandati i cartelli di disfida non debbono offenderli i Cavalieri se non nello steccato.	30.a
Carico.	38.b,39.
Carico senza ingiuria.	39.b
Carico con ingiuria.	38.b,39.
Il carico offende anche la compagnia.	156.a
Carico,& punitione.	221.a
Casi da Duello nella legge Longobarda.	45.b,44.a,b,45.a
Casi da Duello.	45.a
Casi da Duello quali douerebbono essere.	46.a
Caso d'un campo violato per l'ammanitione fatta di fuori ad vno de combattenti.	160.b
Caso di mentite,& di proposta d'arme.	134.b
Caso di querela di molti capi.	128.b,131.a
Caso di chi non si conduce al campo.	175.a
Caso	

## TAVOLA

Caso di due che dicono hauer tratto va falso;	181.b
Caso d'un'offerta di spada.	183.a
Caso di chi tiene il nimico in suo podere.	65.a,b
Caso di offesa di bastone.	213.a
Caso di mentite.	203.b, 217.a
Caso di mentite applicate, & vitiose.	117.b
Caso doue non è querela da combattere.	137.a
Caso doue si esamina vna sentenza dell'Impe.	121.b
Caso doue si esamina vna patēte del Re di Frācia.	140.a
Caso di restitutione di honore.	120.a, 124.a
Caso di mentita generale, conditionale, & di chi nega hauer detto male.	136.a, 152.a
Caso di offesa di fatti.	143.b
Caso di mentite contra mentite.	145.b, 153.a
Caso di tre mentite.	148.b
Caso di querela presa col superiore.	142.b
Caso di dar mentita & fuggire.	156.a
Caso di chi con vna offesa ha offeso molti & non vuol combattere se la querela non è rimessa in uno.	158.b
Caso di mēta, & schiaffo, ferire & fuggire.	166.a, 171.a
Caso di attore, & di reo senza querele di arme.	180.a
Caso di querela non ispecificata, d'ordine caualleresco non seruato, & di reculatione di giudicio, & di appellatione.	186.a
Caso di nobiltà & di egualità per pace.	201.b
Caso di ginoco, di mēta, & di disfida per pace.	205.b
Caso d'offesa di fatti per pace.	210.b
Caso di bastonate per pace.	211.b
Caso di soperchiarìa per pace.	210.b
Caso di accusa, & di disdetta per pace.	214.a
Caso di debito, & di mentita, & di bastonata. Et de finir di dietro, & fuggire per pace.	215.a
Caso di dietro, & fuggire per pace.	217.a
Caso di risentimento col superiore.	219.a
Caualleria à che fine è ordinata.	108.a, 211.b
Sua dignità.	167.a
Caualleria e pregio nō di cōditione, ma di valore.	83.a
Caualleria è grado honorato.	84.a

T A V O L A

Cauallieri, & loro officio.	54. a, 61. a, 93. a, 209. b, 211. b, 212. a
Cauallieri siano amanti di verità.	38. a
I Cauallieri senza ragione si gouernano.	38. b
Da chi si debbano guardare.	41.
Mal Caualliero,	212. a
Caualliere male accorto.	24. a
Cauallieri sono i Re, & gli Imperadori,	79. b, 167. a, 21. b
Stilo di Cauallieri in partirsi di casa come hanno querela.	64. a, 176. a
Risposta non caualleresca.	119. a
Atto non caualleresco.	171. a
Caualli a tutto transito si possono ferire.	57. b
Che dopò la disfida per nuoua cagione si può ricusar la battaglia.	76. b
Che i Signori non debbono interrompere gli abbattimenti ne gli steccati, ne negargli hauendogli conceduti.	59. b, 60. a
Che facendo contra questo ordine possono essere a battaglia richiesti.	59. b
Cherici non entrano in Duello.	77. b
Chi tocca palo, o corda, o esce con vn membro è prigione, &c.	57. b
Chi esce dello steccato è prigione.	57. b, 65. a
Chi fa motto de' circostanti allo steccato dee esser castigato.	58. a
Chi nõ dee esser riceuuto alla proua delle arme.	71. b
Chi vna volta è vinto, per vincere vn'altra volta non ricouira l'honore.	75. b
Chi è vinto ne gli steccati è infame.	65. b
Chi non può essere a battaglia ricercato.	77. b
Chi offende senza cagione è piu fiera che huomo.	109. a
Chi fa atto brutto è dishonorato.	40. b, 41. a
Chi con mali modi offende altrui fa vergogna a se, & da carico nõ si rileua.	40. b, 41. a, b, 42. a, 170. a, b, 171. a
Chi offende l'auuersario dopo la disfida è mancatore di fede.	58. a
Chi prima si ha da muouere in isteccato.	58. a
Chi	



TAVOLA DEL DVELLO.

Chi è vinto in istecceto ha da pagar le spese, & la taglia .	66.a
Chi è chiamato ad vscire non dee cercare scusa se si sente obligatione.	206.b
Cielo.	37.a
Ciuil proceder diuerso dal militare.	22.b
Ciuil giudicio tentato.	123.144.
Ciuii gradi di persone.	201.a
Come si debbia dire che altri sia in potere altrui.	173.b, 174.a
Come si debbiano prendere le querele.	34.a, b
Confidenti.	164.a
Confession tacita.	200.b
Libera, & espressa.	214.b
Contestation di querela.	201.a
Conte.	204.b
Contratti come si habbiano a stabilire.	184.b
Contumaci ordine da proceder contra loro.	62.b
Consiglio nelle battaglie non val meno che la forza.	154.a
Cose, che succedono alle vittorie de gli steccati.	66.a b
Creation, & bellezza del mondo.	34.a, b
E L chiamare alla macchia.	84.b
Diauolo padre di menzogna.	38
Di della battaglia.	57.a
Se si possa prolungare.	57.a
Di quelli che non rispondono, o al campo non compariscono.	62.b
Difendere.	72.a
Disaguaglianze di nobili Signori.	78 b, 79.a, b, 80.a, b,
Disaguaglianze di nobili e priuati.	81.a
Disaguaglianze di soldati.	82.a
Disaguaglianze per cagion di querela.	80.b
Disdirsi in isteccato.	65.a
Disdirsi si dee chi ha torto.	93.100.
Dishonorato è chi dishonoratamente procede.	109.b
Disgradar si douerebbono i Cauallieri che fanno dishonoreuoli risentimenti.	174.b, 175.a

DEL MVTIO.

Dipintura di Cavalieri.	73.a
Dignità ecclesiastica libera da Duello chi la consegua Ice.	77.b, 64.b
Dio Signor degli eserciti.	197.a
Dottori dānati sopra la materia dell'Attore, & del reo. 10.b	
Sopra le mentite conditionali.	15.b
Sopra la materia delle ingiurie compensate, & raddop- piate.	25.a
Nell'argomentar delle disfide militari antiche a' mo- derna duelli.	32.b
Che dicono la volontà del Prencipe far legge, 123.b, 125. a, b	
Contradditione di dottori,	91.b
Due psona si cōsiderano in chi ha maestrato.	210.a
Due dishonorati escono di steccato.	61.b
Due contra vno.	163.b

D V E L L O.

Il duello non è lecito.	8.a, 70.a
È odioso, & ingiusto.	70.a
Diffinition di Duello.	8.b
Origine di Duello.	8.b
I duelli sono giudicij.	159.b
Sono dati in difetto di giudice, & di pruoue.	221.b
Il duello è regolato dalla ragione.	108.a
Il duello non è ordinato per vendetta, ma piu giu- stification di vero.	40.b, 113.b
A duello nō si viene se non p graui cagioni.	188.a, b
Non era in vso appresso Romani.	9
Duello degli Horatij, di Coruino, & di Torquato.	8.b
Duello di David.	8.b
Duello di Turno, & di Enea.	9.a
Duelli fatti in Ispagna sotto Scipione.	9.a
Duelli de gladiatori.	9.a
Duelli antichi militari di due maniere.	32.b
Longobardi auctori del Duello in Italia.	9.a
Forma del loro duello.	9.a, 67.a
Donde sia la forma del duello moderno.	9.b

TAVOLA DEL DUELLO

- Il duello nõ fu instituito p' cagion di honore. 169. b  
 A cui fine fu instituito. 113. b, 138. a, 169. b  
 Ne duelli lo stilo delle arme si ha da seguirare. 131. b  
 Leggi di duello a tutto transito. 57. b  
 Duello non si ha da far, doue è pruoua ciuile. 47. a  
 115. b, 181. 182. a, 144. a  
 Duello nõ si da doue è tentata pruoua ciuile. 47. a, 12. a  
 Duello non si ha da far per ogni mentita. 42. b  
 Casi di duello nelle legi Longobarde. 43. b, 44. a, b, 25. a  
 Casi di duello di Federigo Imperadore. 45. a  
 Casi da non conceder duello nelle leggi Longobarde. 45. a, b  
 Casi da poter conceder duello. 46. a, 114. a, b, 123. a  
 Senza inditij non si dee conceder duello. 47. a  
 Che i Signori non debbono interrompere lo abbattimento, ne negarlo poi che lo hanno conceduto. Et che ciò facendo possono essere a battaglia richiesti. 59. b, 60. a  
 Che i Signori non debbono far statuti contra il Duello. 33. b, 110. b  
 Età da Duello.  
 Diuersità dall'antico al moderno costume intotno a vinti nello steccato. 67. a  
 Diuersità, & comparatione del duello, & dal giudicio ciuile. 132. a, 159. b  
 Leggi di duello di Re & di Imperadori. 113. b  
**E** Cettione di querela, o di persona. 31. a  
**E**cclesiastica dignità libera altrui da duello. 77. b, 64. b  
 Election di arme & di campi del Reo. 18. b  
 Election di arme. 34. b  
 Regola di elegerle secondo la dispositione del corpo. 55. a  
 Election d'arme cauillofa. 27. b  
 Election de' campi che dee far l'attore quando il Reo non accetta. 194. a  
 Error giustificato. 168. a  
 Esempij catiui non si debbono permettere. 165. a

<b>F</b> AR male.	214.a
Tre maniere di mal fare.	211
Fatti & parole.	184.b
Figliuoli de condannati per infami.	75.a
Forche a gli steccati.	67.b
Forma di cartelli.	26.a, 127.b, 125.a, 179.a
Forma di mentite conditionali.	15
Forma di accetar patenti di campo in caso, che l'auer- fario non l'accetti.	179.194.195.
Forte chi	36.a
Francesco Maria Duca di Urbino.	21.b
Prode ne gli steccati.	164.a
Fuggire di steccato. 65.a	Furore, 85.b
Gentilhuomini.	202.b, 204.b
Gentilhuomo del Signore.	212.a
Giorno della battaglia.	57.a
Se si può prolungare.	57.a
Giudicio caualleresco, & ciuile.	132.a
Giudicio da proporsi nelle difficoltà, che nascono in- torno le querele.	31.a, b, 192.b, 193.a
Giudici di Duelli.	197.a
Giustitia, & vergogna mādate in terra da Gioe	102.b
Gioco differenza per giuoco.	220.b
Giuramento da prender intorno le querele.	47.b
Di calamità.	47.b
Se la querela si possa ciuilmente prouare, o se sia stata tentata di prouare.	47.b
Se la querela che si espone è la vera.	48.a
Di Maleficij, & di incanti.	52
Gladiatori.	9.a
Gradi di dignità.	79.b
Gradi ciuili di persone.	201.a
Guetre come, & perche si fanno.	90.b
<b>H</b> Onore.	32.a
In che consista.	126.b, 167.a, b, 175.b
L'honor dell'huomo è in lui.	217
Nò è sottoposto a humane leggi.	110.b, 132.a, 176.a, b
Legge di honore.	175.b

TAVOLA DEL DVELLO

- Per querela di honore non si ha da guardare a patria, a Signore ne ad altro. 32.a, b, 33.a, b, 175.b, 176.a
- Chi ha obligation di honore non ha da procurar macstrati. 64.a
- Honor mal gouernato da Cauallieri. 107.a, 108.b, 109.b, 110.a
- Honorato gentilhuomo
- Honorato procedere. 108.b
- Dishonorato procedere. 11.a
- Honoreuolmente vuol parlar del nemico. 27.a
- Honoreuoli vogliono essere risentimenti.
- Vedi risentimenti.
- I mancamenti & nõ le sentenze dishonorano. 123.b
- Homicidio. 35.b
- Huomo formato alla imagine di Dio. 37.b
- Nato per far beneficio all'huomo. 102.a
- Animal communicabile. 101.b
- Tre maniere di huomini. 94.a
- Huomini da bene. 216.a
- Huomini da Dio fatti senza arme. 101.b
- Huomini mutati in bestie. 92.b
- Huomini di guerra procedono alcuna uolta da fiere. 189.b
- Le bestie meglio si gouernano. 85.b
- Huomo d'arme 82.a Humana malitia. 94.a
- I**gnoranza cagione delle sconueneuolezze de' Duelli. 70.b
- Imperadore è Caualliero. 31.b, 79.b, 167.a
- Impedimento giusto. 29.a, 64.a
- Incaricato. 39.b
- Chi incaricato si sente dee guardarsi da fattioni pericolose. 33.a
- Iuditij necessarij al Duello. 31.a, 47.a, 114.b, 192.a
- Infami 71.b. Inganno sia lontano dal Caualliero. 55.a
- Doue si possa vsare inganno. 164.a
- Inganno per cagion di pace. 208.b
- Ingiuria. 12.b, 39.b
- Cõ carico, & sèza. 39.b, 40.a, 95.a, 145.a, 212.b, 216.a

Compensata & raddoppiata.	23. b, 24. a, 25. a
Répulsata, & compensata.	24
L'ingiuria è di chi la fa.	41. a
Chi offende altrui con mal' modo fa vergogna a se stesso.	41. a, 215. b
Offesa fatta con mal modo non iscarica l'incaricato	41. b, 42. a, 215. a
Ogni ingiuria di parole si ritorce p vna volta.	13. a
Ingiurie di fatti si possono sodisfar con parole.	95. b, 96. a, b, 97. a, 216. a
Ingiuria fatta a padri offende i figliuoli.	89. a
Meglio è patir che fare ingiuria.	107. b
L'ingiuriato di fatti perche è attore.	12. b
Se alle ingiurie dette in presenza di Prencipi si dee risponder con mentita.	20. b
Se l'ingiuriato presente Prencipe puo dar mentita presente Cavalieri priuati.	21. a
Ritorcimento di ingiurie.	13. a, 24. b
Institutione di Prencipati.	29. b, 60. a
Intentione giustificata.	168. b
Italiani barbaramente si gouernano.	70. b
Legge che cosa è.	125. b
Legge di honore.	Vedi Honore.
Lettere lodate.	78. a
Letterati non entrano in Duello.	77. b, 78. a, b
Lingua è da esser congiunta con la mente.	37. b
Longobardi auctori di duello in Italia.	9. b
Forma de' loro duelli.	9. a, b, 67
Luigi Gonzaga.	92. a
Luoghi doue si puo hauer rispetto.	169. a
Macchia del chiamare alla macchia.	84. b
Macstrato a tempo, & in vita.	81. a
Magnanimo	53. a, b
Magnanimità.	53. a, 212. a
Mal fare.	214. a
Mal Cavaliero.	Vedi far male.
Malamente.	111. a
Malie, & incanti.	95. a
	51. b, 52. a

## TAVOLA DEL DUELLO

Mancar della parola.		110.a
Mancini.		55.a
Mantenere.	27.a	Mare. 37.a
<b>M E N T I T E.</b>		
Difficile è la lor materia.		14.a
Mentita è macchia di infamia.		106.b
Maniere di mentite.		14.a
Mentite certe.		14.b
Conditionali.	15.a; 138.b; 139.a; 157.a	
Come si ha da rispondere a mēite cōditionali.	15.b	
Mentite generali.	16.a, b; 17.a, b; 138.a, b	
Son pericolose da esser ritorte.	16.b; 135.a, b	
Mentita certa, & generale.		14
Mentite spetiali.	14.b; 16.b; 17.b; 134.b	
Mentite certe & ispetiali.		15.a
Mentite scioche.		18.b
Multiplicatione di mentite.		128.a
Mentita souerehia.		40.a
Mentite impertinente.		158.a
Mentita in assenza.		156.b
Affermatua.		148.a
Non affermata.		147.a, b
Auanti che altri parli.		18.b; 128.a
Mentita che da commodità al dicitor della ingiuria di pentirsene.		18.b; 81.b
Sopra la volontà.		18.b
Data a chi nega hauer detto male di altrui.	19.a; 139.a; 147.b; 148.a	
Mentita da repulsar con una altra mentita.	13.a; 19.a; 22.a, b; 23.a; 139.a; 147.b; 148.	
Mentita sopra parole conditionali.		19.b
Sopra la negatione, & sopra l'affermatione.	22.a, b; 23.a	
Forme di uerse di mentite.	12.b; 13.a; 147.a; 148.b	
Mentita sopra la interrogatione.		19.b
Mentita senza soggetto.		19.b
Legittima.		18.a; 22.a
Mēita è ogni negatiō fatta in risposta di ingiurie.	13.a	
		Mentita

Mentita è repulsa di ingiuria.	13. a, 22. a, 147. a, b, 148. a, b, 122. a,
Mentite date in presenza de' superiori.	20. b, 122. a
Mentite date con mali modi	19. b
Come si ha da rispondere alle mentite.	15. b, 20. a, 27. b, 28. a,
L'ordinario di dar mentite,	182. a
Se in presenza de' Principi si dee risponder con mentita.	20. b
Se l'ingiuriato in presenza di Principe puo dar mentita in hospetto di Cavalieri privati.	21. a
Non ogni mentita obliga a combattere.	28. b, 42. b, 43. a, 45. b, 113. b, 114. a, 206. a, b
La mentita non indure abbattimento, ma la cagione, per laquale ella è data.	43. a, b, 45.
Il combatter per mentite donde habbia origiue.	86. a,
Mentito.	205. a
Il mentito è attore.	10. b, 11. b, 137. b
Il mentito perche è attore,	12. a, b, 42. b
Renocation di mentita.	99. a
Mentir quanto sia brutto.	38. a
Milone.	152. a
Militar ptoceder diuerso dal Ciuile.	
Morire in istecato.	65. a
Mutation delle cose.	104. a
<b>N</b> Apoli Abusi di Napoli.	85. a
Bordello di Napoli.	85. a
Negationi, che fanno, & che repulsano ingiuria	
13. a, b,	
Nobiltà.	158. b
Vera nobiltà.	79. a
Nobiltà è mutabile.	203. a
Virtù, & fortuna hanno forza nella nobiltà.	203. b
Nobiltà di arme.	81. a
Nobili.	82. a, 102. a, b
Loro officio.	103. a
Nobili Signori.	78. 79. 80



TAVOLA DEL DVELLO

Gradi delle loro dignità.	79.b
Nobili priuati. 81.a, b, 82.a, b, 102.a, b, 103.a, b, 104.a	
Nobili presuntuosi.	84.a
<b>O</b> bligacion di attori.	77.a
Obligacione de' Signori co' soggetti.	88.a
Offerte non possono essere alterate dalla parte contraria.	184.a
Offerta di vscire.	105. 106. 107
Offerta di combattere.	152.a
Offesa è nome larghissimo.	188.b
Offesa dissimulata.	192.a
Offesa semplice.	217.b
Offese come si habbiano a considerare.	94.b, 95.b
Officio de' Signori intorno alle querele.	18.a, 10.b, 21.a, 25.b, 29.b, 33.b, 40.b, 42.a, 43.a, 46.a, 47.a, b, 48.a, b, 49.a, 51.a, 52.b, 54.a, 60.a, b, 62.a, 68.a, b, 69.a, b, 71.a, 72.b, 110.a, 111.a, b, 116.b, 117.a, 134.a, 61.a,
Officio di Cavalieri.	18. 93. 115
Officio di huomo da bene, & di Cavaliero.	170.b
Officio di chi ha fatto cosa trista.	218.b
Officio di chi ha da dar pareri.	131.b, 145.b
Operationi di tre maniere.	211.b
Opinion volgari dannate.	92.b, 93.a
Contradition di due opinion volgari.	96.b, 97.a
Ordine di proceder contra i contumaci.	61.b
<b>P</b> ace come si debbia trattare perche habbia a durare.	94.b
Nelle paci chi debbia rimanere aggrauato.	65.a, 109.a, 211.a
Abusi in trattamenti di pace.	108.a
Il trattar delle paci è cosa difficilissima.	209.a
Ingannar si debbono coloro fra quali si tratta pace.	208.b, 209.b
Esempio di trattar pace cõ officioso inganno.	210.a
Opinion volgare contraria a tutte le paci.	209.b
Forma di pace.	95.a, 98.b, 99.a, b, 130.a, b, 110.a, 211.a, 213.a, b, 216.b
Padrini.	50.b

DEL MUTIO.

Tra padrini non ha da seguitar querela.	50.a,b
Pagando le spese, si puo richiamare, a battaglia.	60.a
Pagar le spese, & taglia puo esser costretto chi è uinto in istteccato.	66.a
Parole bastano a sodisfare ingiurie de' fatti .	95.b
96.a,b	
Parole di reintegration di honore.	110.b, 121.a
Parole, & fatti.	184.b
Parer conditionato.	140.a, 142.a
Paris.	201.b, 204.b, 205.a
Paris dannato.	58.b
Parroni,	50.b
Patenti di campo, che operino.	163.a
Vedi campi.	
Pena de' vinti ne' duelli.	67.a,b
Pene di delitti militari.	167.a
Perche sia dishonorato chi perde in istteccato.	67.b
Perdonare è cosa da generoso.	96.a, 111.a, 118.a
Il domandar perdono.	95.a
Persona del vinto è del vincitore.	66.a
Et poi de' gli heredi.	66.b
Posseffor legittimo.	164.b
Prencipi vedi Signori.	
A Prencipi quando si dee obedire .	176.b
Loro institutione.	29.b, 90.a
Giuramenti di Prencipi col popolo.	88.a
Loro autorità.	74.b, 123.b
Prencipi veri.	90.a
Legittimi.	126.a
Qual Prencipe possa l'altro richiedere.	88.a
Dannati dopo morte.	126.a
Prigion per forza.	65.a
Prigion donato non dee esser taglieggiato.	66.b
A prigion riscattato non si dee accrescer taglia	66.a
A cui si possa donare.	66.b
Prigion lasciato sotto la fede quando non sia obligato a tornare.	66.b
Chi libera il suo Signore di gran pericolo dee esser li- berato.	66.b
Primo a scriuere se sia attore .	20.b

## TAVOLA DEL DVELLO

- Primo a muouerfi in ifteccato. 58.a
- Proceder ciuile, & militare. 221.b
- Prouare. 27.a Pruoua ciuile certa. 25.b
- Proue non pregiudiciali alla parte contraria. 144.a
- Publicatione di cartelli & notificatione. 27.b
- Publicatione impertinente. 28.a
- Pulfio. 9.a Punitiõne, & carico. 211.a
- Punte di spada per difefa. 56.a
- Puntiglio del compagno. 86.a
- Q** Vale fia il rifpetto che fi debbia hauere a'luoghi. 169.a
- Quali perfone debbiano, & quali poffano effer rifiutate a duello. 82.b, 83.a, b, 84.a
- Quando altri è offefo da terza perfona. 30.b, 169.a
- Quando altri non rifponde, o al campo non comparifce che fi debbia fare. 62.b
- Quando fi allegano impedimenti del non camparire al campo. 63.b
- Quando fi poffano dipingere i Cavalieri. 63.a
- Quanta fia la vergogna di chi efce perditor dello fteccato. 67.b
- Querela che cofa fia. 171.b
- Le querele fi hanno da fpecificare, 14.b, 16.b, 26.a, 134.b, 137.a, 139.b, 178.b, 188.a, b, 189.a, b, 190.a, b, 191.a, b,
- La querela certa è da prendere & non la incerta. 30.b
- La quere'la vuole effer femplice, & non di molti capi. 25.a, 133.b, 145.a
- Nelle querele doue nafcono eccezioni che fi habbia a fare. 31.a, b
- Come prender fi debbiano legitimamente. 34.35.36.
- Querela di adulterio. 34.b
- Di tradimento. 35.a, Di homicidio. 35.b
- Le querele come fi habbiano da confiderare da' Signori de' campi. 25.a
- Confideratione di querele. 108.b, 122.b, 172.a
- Querela tentata di iouar ciuilmente non merita piu pruoua di arme. 47.a, 144.a
- Querela

DEL MUTIO.

- Querela che ciuilmente si puo prouare non merita  
abbattimento. 47.a, 115.b, 181.a, 182.a
- Le querele uogliono esser di cause greui. 188.a,  
b, 189.a,
- Format querela sopra l'altrui pensiero, & intentione  
è cosa vana, & pericolosa. 118.a, 134.b
- Risposta da tal querela. 135.a
- Querela di arme non si puo prender con officiale per  
opera fatta per cagion dell'officio, ma si per altra co-  
sa. 150.a, b
- Querela di soldati di eserciti nimici. 33.a
- Due forme di querele combattibili. 200.a, b
- Querele si dee giudicar se meritino duello. 46.b
- Si hanno da esprimerle nelle patenti. 48.b
- Querela, & briga. 171.b, 172.b
- Forma di querela per offesa di fatti. 143.b
- Querela seconda da combattere. 77.a
- Querela presa per altrui. 89.a
- Querela di due capi diuersi. 144.b
- Per querela di mancamento di fede il Signor com-  
batte col suddito. 87.b, 88.a
- Per vna querela non si ha da combatter piu di vna  
volta. 160.a
- Q Metello Numidico. 40.a
- R Agione gouernatrice dell'huomo. 101.a,  
107.b
- Cose militari insegnate dalla ragione. 107.b  
108.a
- Ragione regolatrice del duello. 108.a
- Ragioni del vincitore sopra il vinto. 66.a, b
- Re i Re sono Cauallieri. 21.b, 79.b, 167.a
- Re possono essere allegati sospetti. 19.b
- Debbono combatter per li sudditi. 89.b, 90.a, b,  
91.a, b, 92.a
- Se un Re possa combatter con l'Imperadore. 80.a, b,  
91.b, 92.a
- Vedi Signori.
- Religiosi non entrano in duello. 196.b, 97.a
- Remis-

## TAVOLA DEL DVELLO

Remissione	216.b
Quando si ha da fare, & da non fare.	96.a
Reo. vedi attore. Suoi vantaggi.	54.b
Pur che non sia vinto è vincitore.	54.b, 64.b
Anche non combattendo puo vincere.	56.b
A lui dee pregiudicar la tardità dell'appresentare, & del farrallietare le arme nuoue.	59.b
Repulsa, e ritorcimèto d'ingiuria sono differenti.	24.b
Restitutio di honore.	74.b, 120.a, b, 121.a, 123.a, b, 124.a
Richieditor non vincendo perde.	64.b, 74.a
Riformatione di Duello.	112.b
Risentimento honoreuole, & dishonoreuole.	109.a
Comparatione di risentimenti.	173.a, b
Vogliono esser fatti così honoratamente come sono state fatte le offese.	20.a, b, 141.b, 127.a, 146.a, 157.a, 169.b, 70.a, b, 215.a
Risentimèto da fare in p'senza di Signore.	20.b, 127.a
Risentimenti che si fanno in luoghi di rispetto.	169.a
Risentimento di percossa sopra mentita.	41.b
Rispetto di luoghi, & di Principi.	20.b, 127.a
Ritorcimento vedi repulsa.	
Ritorcimento d'ingiurie.	13.a, b
Ruffiani auctori di Regole di Duello.	86.a
Sanesi dannati.	164.a, b, 198.a, b, 199.a, b
Se il suddito è obligato a obedire al Signore che gli uieti il combattere.	32.a, b, 33.a, b, 133.b, 175.b, 176.a, b
Se i Cavalieri nello itteccato pentir si possono di combattere.	60.b
Se possono mutar querele.	61.b
Se vn Cavalier hauendo querela diuentasse Signore.	64.a, 77.a
Se il vincitore puo habilitare il vinto a combattere con altrui.	74.a
Se vn vinto, & poi vincitore possa altrui richiedere a battaglia.	75.b
Se chi è primo a scriuere sia attore.	20.b
Sentenze giuste, & ingiuste.	126.b
In	

DEL MVTIO.

In sentenza giusta giudice ingiusto.	126.b
Sentenza dello Imperadore esaminata.	122.a
Signori Vedi officio de' Signori.	
Sono dannati del lor procedere intorno a duelli.	39.a,
43.a, 47.b, 48.a, 49.a, 68.a, 70.b, 110.	
Non sono offeruanti di honore.	21.b
Non possono esser richiesti a battaglia per giuditio che facciano de' duelli.	49.b
Quando possono essere a battaglia richiesti.	59 b
Debbano giudicare intorno alle querele.	59.b
Non debbono fare statuti, ne comandamenti contra i duelli.	33.b, 119 b, 111.a, 134.a
Hanno da entrare in duello per li sudditi.	89.b
90.a, b, 91 a, b, 91.a	
Quando hauno da cōbatter personalmente con per- sone priuate.	87.b, 88.a
I Signori ordinati per li popoli, & non i popoli per li Signori.	90.a
Signori, traditori, & tiranni.	38.a, 90.b
Signori veri quali siano,	102.a
I Signori hāno due angeli boni che li guardano.	91.a

SODISFATIONE.

Che dar si debbono sodisfattione.	91.a, b, 93.a, b
Che si debbono dar confessando il uero.	97.b, 213.b
Delle sodisfattioni in generale.	94.b, 95.a
Per ingiurie de' fatti.	95.a, b, 96.a, b, 212.b, 212.a
118.a, 213.a	
Per ingiurie di parole.	98.b, 99.a, b, 213.b
Di che si debbia domandar sodisfattione.	212.b
Sodisfattione honesta.	217.b
Soperchiararia.	20.a, b, 28.a, 127.a, 149.a
A soperchiararia è lecito rispondere con soperchiararia.	
170.a, 216.a	Sostenere. 272
Spada,	25.b, 26.a, 102.b
Come si debbia vsare.	115.b
Arma di giustitia, & di fortezza.	211.b
Spada sola.	53.b, 54.a
Specificatione di querele.	Pruoua dubbiofa. 25.b
Vedi querele.	

TAVOLA DEL DVELLO DEL MV.

Stilo di arme.	131.b
Suspetto di soperchiarìa.	28.a
S V S P I T I O N E.	
Se vn Re possa essere allegato suspetto,	26.b
Suspetto sopra vna offerta di vn Re.	177.a
Chi è allegato suspetto dee soprasedere di passare auanti.	29.b, 197.b, 198.a, b
<b>T</b> aglia dee pagar il vinto nello steccato.	66.a
Per accrescer altri di conditione non gli accresce taglia	66.a
Temerità.	212.a, 168.b
Tempo dopò la offesa.	171.a
Tempo, che ha da seruire il vinto per liberarsi.	66.a
Termino di sei mesi.	28.a, 193.b, 194.a, 195.b
Terea.	37.b
Testimonij quando hanno da far duello.	181.a
Tiranni.	88.a, 90.b, 87.a
Tradimento.	35.a, 164.b
Tre sono le maniere delle operationi.	182.a
Tre maniere di male operare.	212.a
Tristamente.	95.a, 217.b, 218.a
<b>V</b> alore.	85.b
Valoroso.	36.a, 211.b
Vano	154.a, b
Vanamente,	155.a
Vantaggi del reo.	54.b
Vareno.	9.a
Vendetta.	40.b, 110.b
Vergogna è di chi vergognosamente adopera.	41.a
215.b, 217.b	
Vergogna cò la giustitia madata da Giouc i terra.	102. b
Verità non si ha da negare.	100.a
Violenza lontana dal duello.	55.a, 116.a
Violation di campo.	164.a, b
Viltà de' mali risentimenti,	110.a
Vite di poco pregio.	85.a
Virtù, non contrariano l'una all'altra.	112.a

IL FINE.

LIBRO PRIMO  
DELLE RISPOSTE

Caualleresche del Mutio

Iustinopolitano.



Della origine de' Duelli. Cap. I.



*L* Materia del Duello da diuersi diuersamente infino ad hora è stata trattata: che quale nè ha scritto delle opere in generale, & quale ha fatto de' consigli in querele particolari: & quanti per adietro hanno scritto in questo soggetto, non cen'ha veruno, il quale nel principio de' suoi volumi non si sia fatigato per dimostrare con molte ragioni, che il venire alla pruoua delle battaglie priuate è cosa dalle leggi Imperiali non approuata, & dalle Christiane dannata. Ilche si come io confesso esser vero, così mia intètion non è di spendere hora molte parole in dimostrarlo, che quãdo io sperassi, per disputare copiosamente in questa sentenza, di poter persuadere a' Cauallieri che essi a gli abbattimenti douessero dare il bando, a que-

sta

Il Duello  
nõ è lecito.



sta sola impresa volgerci lo stilo, senza entrare a parlar di alcuna regola di quelli: ma conoscendo che quanto io intorno a ciò tentassi di adoperare, sarebbe fatica perduta, non mi voglio hora senza speranza di fare alcun profitto mettere à parlare contra quello, di che mio intendimento è di douer ragionare. Nè intorno al nome del Duello mi stenderò io con molta scrittura in dimostrare quale fosse appresso gli antichi Latinila significazione di questa voce: ma solamente dirò che quello, che noi hora chiamiamo Duello, & delquale io in questi libri di parlare intendo, non è altro che vna battaglia fatta da corpo a corpo per pruoua della verità. Non dico fatta piu da due, che da piu persone; percioche anche piu di due conducere si possono in cotal pruoua; che & due, & tre per parte, e piu ancora possono prender querela, & sopra quella in vno steccato venire ad abbattimento. Hor

Origine di Duello, *donde habbiano hauuto origine i Duelli, per volerlo io inuestigare non andrò ricercando nè la historia de gli Horatij, nè de' Coruini, nè de' Torquati; Nè*

Horatij *gli abbattimenti scritti da gli antichi Poeti fra Cavalieri de gli eserciti nimici. Nè reciterò la battaglia di David con Golia, nè altra cosa simigliante, percioche que'tali esempij a me sembra, che sotto questo titolo mal si possano riporre, conciosiacosa che*

Torquati, David, *quelle battaglie le piu non erano per querele speciali, che hauessero fra se coloro, che combatteuano nè a duel fine le faceuano, alquale si fanno hoggi gli abbattimenti nè li steccati; & se pur alcuna somiglianza*

Diffinition  
di Duello,

Origine di  
Duello,

Horatij  
Coruini.

Torquati,  
David.

miglìaza in quelle di queste, si truoua, si come appres-  
 so Homero in quella di Menelao con Alexandro, & Menelao  
Enca.  
 appresso Virgilio in quella di Enea con Turno, per es-  
 sere fra loro stata la quistione delle mogliere; pur la lo-  
 ro principale intentione non par che fosse di venire à  
 quegli abbattimenti per le loro particolari querele,  
 ma dopo molta guerra, di prendere essi il carico di ter-  
 minare le battaglie di amèdue gli eserciti. Questo nõ Duelli di  
Spagna.  
 uoglio tacer io, che se sotto il nome del nostro Duello  
 possono venire dirittamente esempi di alcuna antica  
 historia, quelle battaglie ci douranno esser riceuute, le  
 quali sotto Sciopione furono fatte in Hispagna ne' gi-  
 uochi da lui fatti per le esequie del padre, & del zio,  
 doue per uia di disfide si uenne a diuerse battaglie: &  
 fra le altre essendo fra due cugini nata contesa per ca-  
 gion di alcuna giuriditione, si condussero alla difinitio-  
 ne della spada. Ma cotali esempi sono nelle historie  
 radissimi; & quello, che cerchiamo noi è, donde que-  
 sto costume di combattere per querele particolari in  
 Italia sia venuto; il quale sappiamo che sotto la signo-  
 ria de' gli antichi Romani non era in alcuna consuetu-  
 dine. Anzi per differenza di honore si legge appresso Romani.  
 Cesare, che Pulsio & Varano si sfidarono a douer Pulsio &  
Varano.  
Gladiatori.  
 mostrare contra le nemiche genti il lor ualore. Ne  
 qui de' gladiatori si conuiene far mentione; che lascia-  
 mo hora stare che quello era nome uergognoso, là  
 doue hora le persone infami da gli stecchati debbo-  
 no essere ributtate, ma quelle loro battaglie non en-  
 trano nella diffinitione, che noi habbiamo data al  
 Duello. Coloro ueramète, i quali a questi abbattimèti

Longobardi. *in Italia diedero introduzione, furono i Longobardi, si come ageuol cosa è comprendere per le loro leggi. Et Aliprando vno de' loro Re in vna sua legge fa fede, che questo era loro antico costume. Essi dunque combatteuano per alcuni casi spetiali nelle lor leggi conceduti, & espressi: & combatteuano dauanti i loro legittimi giudici, & secondo che erano perdenti, cosi erano dannati dalla giustitia, si come anchora nelle loro leggi si troua esserne fatta menzione. & noi di questi casi nel secondo libro piu chiaramente trattaremo a conueneuol luogo. Et combatteuano coloro non da Cauallieri, ma per ordinario con i scudi, et cō bastoni (eccetto che per querela de infidelità) si come manifestamente si dichiara nel libro secondo della Longobarda, alla legge trētesima, del titolo cinquātesimoquinto. di che non par che la principal loro intentione fosse il rispetto dell' honore; ne che i uinti per qualunque cagione rimanessero ne infami, ne prigioni del uincitore. Ma poscia procedendo il tempo di mano in mano tra dal costume de' Longobardi, & dall' arte della guerra, & dalle regule, che hanno formate, o approuate le corti, il Duello a tal segno è peruenu- to, che non ci ha cosi honorata persona, ne priuata ne publica, che non habbia per cosa honoreuole il saperne ben ragionare: o che non degni di mettere in scrittura il suo parere. Là onde noi come ad honorata impresa hauendoui posto mano, ne andremo di parte in parte scriuendo secondo che piu giudiche remo esser necessario, & opportuno, parlandone pu- re come in soggetto di honore.*

Duello nō  
per hono-  
re.

Il duello  
noitro.

## Regola dell'attore &amp; del reo. Cap. II.

**P**Er entrare a ragionar delle cose al Duello appartenenti, poi che a quello si viene per lo mezo della disfida, questo principalmente mi par che sia da inuestigare, quale debbia essere colui, a chi il richiedere si appartenga. Et percioche questo capo variamente da gli scrittori è stato trattato, volendosi da loro regular questa parte con l'ordine delle questioni civili, sapendo io che in cose di cavalleria alle leggi civili si ha da ricorrere, in caso che stilo d'arme non ci habbia, & non altramente, dal costume de' cavallieri la legge prendendo, cercherò di dargli quella, che per me si pctrà più spedita, & più chiara determinatione. Et dico che due sono le maniere delle ingiurie. L'una di parole, & l'altra di fatti: & che di ingiurie di parole lo ingiuriante è l'attore, & di quelle di fatti l'attore è lo ingiuriato. Come per cagion di esempio di ingiuria di parole; Antonio dice à Lucio, che egli è traditore; Lucio risponde, che egli mente. Ad Antonio tocca di prouare il detto suo: & cosi a lui s'appartiene di richiedere Lucio alla battaglia. La ingiuria veramente de' fatti è tale. Antonio dà vna bastonata a Lucio, Lucio a uolersene rifettare bisogna che dica, che colui ha fatto malamente, o altre parole di tal significato, & ciò dicendo, Antonio le risponde con la mentita; & cosi anche nelle ingiurie de' fatti la querela pure con

Attore &  
reo.

## D E L D V E L L O

Il mentito  
è attore.

le parole si contesta: & à Lucio ne rimane il doman-  
dare Antonio alla battaglia. Et in summa tutto que-  
sto trattato si risolve, che colui, il qual legittimamente  
è stato mentito, habbia ad essere attore, & con que-  
sta uia si recidono tutti que' casi, i quali possono al-  
trui parere piu malageuoli a determinare. Ma perciò  
che non ci m'ancano de' dottori, i quali questa sentēza  
non solamente dannano, ma ancora con ignominiose  
parole biasimano coloro, che così tengono, non mi par  
di douere questa parte con silentio trapassare. Et dico  
primieramente, ch'io desidero maggior prudentia in  
loro, che si usurpano titolo di prudenti, da che non  
contenti di dire la loro opinione, si indycono a dir uil-  
lania a cauallieri, & a Prencipi, che sentono diuer-  
samente da loro. Et per uenire a quello, che da loro  
si dice, e propongono contra questa regola la legge  
di Federigo Imperatore, per la quale chi di homi-  
cidio fosse condannato, dicendo hauerlo fatto difen-  
dendosi, sarebbe attore. Et non intendono, che  
anche questo caso sotto la regola nostra si compren-  
de, conciosia cosa che se colui, il quale ha l'altro accu-  
sato di homicidio, non è egli l'attore, è percioche non  
si ha da combattere sopra la querela mossa da lui,  
ma sopra quella, che propone l'accusato; la quale  
proponendo egli de diuene accusatore, opponendo  
al morto, che lo habbia assalito: & a chi il morto  
difende, si appartiene di ributtar quella accusa, &  
puo dir che colui mente; & così colui, che legitti-  
mamente uiene ad essere mentito, rimane attore.  
Et quando l'accusato di homicidio, quello potesse ne-  
gare,

Dottori di  
nati.

32 2011A

63

gare, a lui sarebbe lecito di rispondere all' accusatore con la mentita, per laqual al mentito medesimamente toccherebbe il carico del prouare. A questo aggiungono, che se altri dirà a me, che io sia traditore, & io gli risponda che mente, colui non sarà perciò richieditore infìn' che non mi richiede; Ilche puo forse altrui parere ingenosamente detto: me io non so che si uogliono per quelle parole significare, ilche sia contra la regola data di sopra. So che chi non richiede, non è richieditore; ma dico bene, che a colui di richieder me s' appartiene, & non a me di richieder lui: & che consequentemente il mentito douerà essere attore: & non richiedendomi egli, o il detto suo non prouando uero, per mal caualiero hauerà da esser reputato. Dicono ancora pur per abbattere la nostra regola, che se altri dirà, che io sia traditore, & io dica, che egli mente, & che io gliel uoglio con le arme prouare, che in tal caso sarà l' attore io, & non il mentito: & io se risponder uoleffi, come ad vna si nuoua allegatione si conuerrebbe, direi, che quando il mentito replicasse, il prouare non tocca a te, ma a me, che io ho da mantenerti con l' arme, che tu sei traditore, & tu da difendere che non sei tale, in tal caso ad altrui che al mentito non si douerebbe dare il carico del prouare. Ma percioche a me sembra che questo non sia modo di scriuere, ne con dignità, ne con grauità, lasciando queste cosi lieui contese, dico che io parlo del diritto, & ordinato procedere de' caualieri: che se altri si uorrà preiudicare a se stesso, & non uorrà seruare ne stilo, ne legge, io a lui non scriuo questa

regola; ne so se essi, che vogliono dar nuouî ordini alla caualleria, fanno limitar le formule de tribunali ciuili in maniera, che qual vorrà se stesso preiudicare, non possa vscir fuori del termine prescritto. Posso io mostrare altrui il buon camino, & perche egli a boschi si trasuuj, o vada ne fossi a traboccare, non si douerà perciò dire, che la strada da me mostratagli sia men che buona. Per costume di honorati caualieri a qualunque di parole offeso basta rispondere con la mentita, senza multiplicare in ciancie, ne di voler prouare, ne di far mentioni di arme, ne di campî. Et chi questo ordine seruerà, trouarà esser verissimo quello, che io di sopra ho detto: cioè che il legittimamente mentito sempre douerà essere attore. Ne voglio io andare rispondendo a tutti que' particolari, che da dottori a questo proposito si disputano, per non esser tedioso col souerchio parlare, & per non esserne alcuno di maggior peso, che qual si sia di quelli, a quali ho risposto; douendosi massimamente da' caualieri tenere per ferma conclusione quello che da me è stato detto delle due maniere delle ingiurie; & per conseguente a quale si appartenga il difendere, & a quale il prouare. Et toccando la proua al mentito, non mi par se non ben fatto, che noi delle mentite habbiamo alquanto a ragionare; percioche conosciuta la loro natura, & le loro maniere, piu ageuolmente sopra la quistione dell'attore, & del reo si potrà determinare.

Il mentito  
è attore.

Per qual cagione il mentito sia attore:  
 & qual sia la natura delle men-  
 tite. Cap. III.

**A** Molti puo parere strana cosa, donde questo sia, che per dire altri altrui ladro, o traditore, o quale altra parola è piu tenuta ingiuriosa, egli non gli fa carico tale, che con mentita non se ne possa scaricare: ma come ci è data vna mentita, non ci ha piu parola, che da quel carico ci possa solleuare. Et ad alcuno pare, che à cui è detta la maggior villania, quegli douerebbe essere attore, & non a cui è detta la minore: & chiara cosa è, che maggiore eccesso il fare un tradimento; che il mentire, essendo massimamente nel tradimento la menzogna anchora compresa: di che sarebbe conseguente, che non il mentito, ma colui, che traditore fosse chiamato, douesse essere il richieditore. Per tanto è da sapere, che la cosa è stata ben cosi ordinata; che le leggi non tanto al peso delle parole hanno voluto hauer riguardo, quanto hanno mirato di prouedere, che non lo ingiuriato, ma colui che fa la ingiuria debbia sentire il carico del prouare; che primieramente si presume ciascuno esser buono, se non si proua in contrario: & perciò parlando altri di altrui contra quello, che di ragione si presume, ragioneuol cosa è, che gli prouoni il detto suo. Poi se à dicatori delle ingiurie la proua non toccasse, la porta uerrebbe ad essere aperta a mille false accuse, dalle quali gli

Il mentito  
 per che è  
 attore.



L'ingiuria-  
to di fatti è  
attore.

huomini pur si guardano per la mal ageuolezza del prouare. Qui mi potrebbe alcuno rispondere. Se a gli ingiurianti si rich'ede essere attori, donde è che nel le ingiurie de fatti non a colui, che fa, ma a cui uien fatta la ingiuria, si conuien di prendere la pruoua? Et a questo rispondo io, che perche io dia bastonate altrui, se ben l'offendo, non per ciò gli appongo mancamento di cosa, della quale pruoua si habbia a ricercare: ma egli volendo dare biasimo a me, ch'io habbia tristamente adoperato, ha da mantenere le sue parole. Et hanno i lettori da notare, che & di sopra, & nel presente capitolo, & in altri luoghi io vso questa parola ingiuria nel suo larghissimo significato per ogni offesa, o carico di fatti, & di parole: & parlo de gli abbattimenti secondo la hodierna vsanza, che della propria significatione di questa uoce ci riserbiamo a douerne parlar nel secondo libro: doue ancor trattaremo quali siano le ingiurie cosi di parole, come di fatti, che meritino, & che non meritino abbattimento. & in questo primo libro lo scriuere nostro uon molto si dilunga dalla volgare consuetudine. Et per tornare alle mentite dico, che non per forza di ingiuria, che in quelle sia, il mentito è attore, ma per cioche col negare l'altrui detto si da repulsa alle ingiurie, & si opera, che chi altrui accusa di alcuna colpa, ha da mostrare che colui di quella sia colpeuole. Et per cioche ne' giudicij or dinarij, cosi al tribunal ciuile, come al criminale. ogni negatione, con la quale al tri risponda, o dicendo che l'auuersario menta, o che non dica il uero, o che non sia uero quello, che egli di-

Ingiuria.

Natura del  
la mentita.

Forme di  
mentite.

ce, fa che colui, che nega, viene ad essere il reo, non altrimenti nel giudicio caualleresco ogni volta che altri dirà altrui parole ingiuriose, & che lo ingiuriato risponda negando, in qualunque modo che egli neghi, lo ingiuriante ha da essere egli lo attore. Ne da una semplice negatione ad una mentita vi è altra differenza, che del piu, & del meno honesto parlare. Ma per cioche del negare le forme sono diuerse, che negatione sono, Tu menti, Tu non di il uero; Tu di il falso; Tu ti parti dalla uerità; Cioè non è uero: Questa è bugia; La cosa non sta così, & altri tali modi di dire; Si come tutte le negationi sono repulse d'ingiurie rispondendo ad ingiurie, così rispondendo a parole, che non offendano altrui, molte di esse diuentano ingiurie. Che se ragionando io alcuna cosa, come si usa tutto di senza far carico ad alcuno, altri mi risponderà, che io non dica il uero, o che io mi parto dalla uerità, o in alcuna altra così fatta maniera, con questa forma di risposta uerrà a darmi imputatione di bugiardo, & per conseguente a farmi ingiuria. Et dapoi che ogni ingiuria di parole per una uolta puo esser ritorsa, a me sarà lecito con ogni negatione ripulsar quella ingiuria: & la mia negatione seconda hauerà forza di mentita, & la sua prima di ingiuria; & a questo modo egli con carico uerrà a rimanere. Ma se mi sarà risposto, Cioè non è uero, e la uerità sta altrimenti, o in altro cotal modo, questa non sarà parola ingiuriosa, ne mi farà alcun carico; anzi se io replicherò con una di quelle forme, le quali io ho detto che possono diuentare ingiurie, esso

Mentita è negatione

Forme di mentite,

Negationi,

Ingiurie ritorsa.

Mentita repulsa con mentita.

D E L D V E L L O

con vna altra negatione la potrà ributtare, & io alhora col carico me ne uerrò à rimanere. Et la differenza dell'essere vna parola ingiuriosa, & altra no, procede da questo; che il dire, Tu non di il uero, rimprouera altrui che gli parli contra la verità: & così le altre simili maniere: la doue il dir, Ciò non è il vero, & le altre risposte tali, uiene a significare, non che colui dica il falso, ma che possa credere dire il vero, cō tutto che la cosa così non sia; & che egli ne debbia essere male informato; che anche questa è risposta da far senza carico. Ben è vero che in vn caso falla questa regola: che se io dicessi di hauer fatta alcuna cosa, & che altri mi rispondesse, Non è vero, mi farebbe carico, non potendosi dire che io fossi male informato, parlando di quello, che dicessi di hauer fatto io; & perciò questa tal risposta con vna altra negatione si connerrebbe ributtare: & la negation mia sarebbe la repulsa, & quella di colui la ingiuria, saluo se in quel dir mio, che io haueffi fatta cosa veruna, io facessi carico altrui, che in tal caso, Non è il vero, sarebbe repulsa, & io col carico me ne rimarrei. Et da tutto questo discorso si viene in questa conclusione, che se altri si guarderà di offendere altrui col suo parlare, egli in maniera alcuna non potrà esser mentito. Ma & di questa materia si ragionerà anchora al Cap. XI. di questo libro.

Delle maniere delle mentite  
Cap. IIII.

**H** Ora acciocche ogniuno possa delle mentite ha-  
uer chiara contezza, di quelle ci stenderemo  
a ragionare, piu particolarmente dimostrando quan-  
te siano le loro maniere, & come dar si debbiano,  
& come rispondere a ciascuna. Delle mentite a-  
dunque, alcune ne sono certe, & alcune conditio-  
nali; & di quelle, & di queste, altre sono genera-  
li, & altre spetiali, & ne aggiungeremo noi un'al-  
tra spetie ancora di quelle, alle quali daremo nome  
di sciocche, & queste nelle maniere dette di sopra  
si potrebbero forse mescolare: ma pur per piu chia-  
ra dimonstrazione, ne vogliamo noi ancora sepa-  
ratamente parlare. Et prima che ad altro si passi  
da noi, habbiamo da dire, che questa materia di  
mentite è non meno malageuole da trattare, & da  
intendere, che necessaria da essere intesa: perche  
ella potrà perauentura piu noiare, che dilettere al-  
trui. Ne io mi assicuro di potere con lume alcuno di  
parole leuar si fattamente l'oscurità di questo sug-  
getto, che io spero douer fare che ogni condition di  
persone pienamente se possa di tutte le difficoltà chia-  
rire. Et di ciò ho voluto io ammonirne per tempo  
i lettori, acciò non forse la nuoua asprezza di pas-  
sar piu auanti gli spauenti: che dopo questa spi-  
nosa entrata assai piaceuole corso alla loro lettu-  
ra troueranno. Ne dee altrui piu increfcere la fatica

Maniere  
dimentate.

Materia  
difficile.

DEL DVELLO

del leggere, che a me quella dello scriuere, alla quale mi ha indutto desiderio di fare giouamento altrui, facendomi prendere impresa, nella quale, oltra la durezza delle sentenze, per la novità delle cose, che ui si ragionano, mi è conuenuto ancora usare di quelle parole, che usate di leggieri non si trouano da approuati scrittori: il che istimo che debbia esser lecito di fare in tutte le maniere delle scritture, acciò non altri per difetto di lingua si rimanga da esprimere i suoi concetti. Et tanto bastandoci hauer detto per altrui chiarezza, & per iscusaf di noi, alla materia delle mentite ritorneremo: & con quell'ordine, che proposte le habbiamo di capitolo in capitolo partitamente ne tratteremo.

Delle mentite certe. Cap. V.

**L**E mentite certe chiamiamo noi quelle, che sono date sopra parole, le quali si affermi, che altri habbia dette di noi, come se io dicessi, o scriuessi ad alcuno, Tu hai parlato contra l'honor mio; la onde ti dico che hai mentito. Et questa è mentita certa, per affermare io che il tale ha dettomal di me. Vero è che per non esprimersi nel parlare mio la cosa, che è stata detta, la mentita è generale; & perciò non è di valore; che a volere che ella sia legitima, conuien che si dichiariquello, sopra che si intende di darla. Et le mentite, che sopra certe, & espresse parole si danno, sono

Mentita certa & generale.

Specificazione della querela.

sono quelle, che veramente obligano il mentito alla proua, quando egli negar non possa di hauer detto quello di che è stato mentito. Et la forza di questo è tale. Aurelio, tu hai detto di me, che io nel tale atto son mancato di fede al mio Signore; Di che ti rispondo che ne hai mentito. Questa è certa, & ispetiale mentita, & per conseguente legittima: che queste sono le conditioni principalmente necessarie alle legittime mentite. Et questo solo ci basterà di hauerne parlato in questo capitolo, che à pieno ne ragionaremo sotto il titolo delle spetiali, che delle conditionali, & delle generali ci conuiene parlare in prima, per douere hauere appresso di queste piu chiara conoscenza.

Mèntita certa & ispetiale.

### Delle mentite conditionali. Cap. VI.

LE mentite conditionali sono quelle, le quali sotto alcuna conditione si mandano fuori, come sarebbe a dire s'hai detto ch'io sia laero, hai mentito, o hauendo detto, o dicendo ch'io sia mancator di fede al mio Signore hai mentito, menti, & mentirai, che tanto è dire, Hauendo detto, quanto se hai detto: & tanto è, Dicendo quanto se dici, & dirai. Conditional modo di parlare è ancora quell'altro. Quante uolte hai detto ch'io habbia dishonestamente la tua donna tentata, tante hai mentito, che quel dire: Quante volte hai detto la tal cosa, & la cotale di me, tanto hai mentito, altro non si

Forme di mèntite conditionali.

gnifica

I L D V E L L O

gnifica che se vna volta la hai detta, hai mentito vna volta; et se due, due, & se tre uolte l'hai detta, hai mēzito tre volte, & se dieci, dieci. Or queste mentite in cotal modo date, sono molte volte cagioni di molte dispute, delle quali non se ne vede di leggieri il fine; che elle non hanno forza infìn che la conditione non è verificata: & ciò è infìn che non si giustifica, che quelle parole siano state dette: & colui, a cui vien data in voce, o in scrittura vna tal mentita, secondo che egli colpeuole si sente, così puo rispondere; & hauēdo quelle cose dette, puo con parole generali cercare di sfuggirla: & se puo sopra alcuna cosa detta da costui formare nuoua querela, & dare a lui vna mentita certa, non dee rimanersi di farlo. Se veramente non le ha dette, puo o dire di non le hauer dette, & aggiungerui ancora vn'altra mentita, o generale, o conditionalmente detta; Chi dice, che io habbia le tali cose dette, ne mente: o vero. Se tu o altri dice, che io le habbia dette, mente. Benche questo modo di scriuere è un procedere di mentita in mentita, & di conditione in conditione: & in questa guisa in parole moltiplicando, non se ne trabe conclusionē altra, che di hauere i lettori fastiditi, & imbrattati i muri. Non mancano di quegli scrittori, i quali danno per consilio, che alle mentite conditionati, rispondere si debbia, Tu non se proceduto bene, ne secondo il costume de' cauallieri; quando bene procederai, ti risponderò. Nella quale opinione io non concorro; percioche colui potrà replicare, che io mento ch'egli non sia cauallerescamente proceduto; & allegherà molti esempj di cauallieri, che

come si ha da rispondere a mentite conditionali.

Dottori d'anni.

ri, che hanno quella maniera tenuta nello scriuere: & così per non hauer saputo rispondere alla mentita conditionale, hauerò aperta la uia all' auuersario mio di darmene vna certa. Egli bisogna essere bene accorti nelle risposte, massimamente infn che la querela non è in modo contestata, che sia manifesto quale sia l'attore, & quale il reo: altramente per poco auuedimento si cade in molti errori con non suo picciolo disuantage. Et quanto nelle risposte essere accorti si conuiene, tanto auanti che altri si metta a scriuere, & ad auuentar mentite, se egli è di honore desideroso, si ha da giustificare in modo, che non ui habbia bisogno di disputare, se le parole dell'oltraggio siano, o non siano state dette: & chi altramente si regge, mostra di esser si mosso piu leggiermente, che honoratamente.

Delle mentite generali. Cap. VII.

**L**A mētita generale è di due maniere, per rispetto della persona, & per rispetto della ingiuria. Per rispetto della persona è generale la mentita quando non si nomina alcuno, a cui ella si dia; come è a dire, Chi ha detto di me, ch'io habbia fattori-bellione al Signore, ha mentito. Et a questa mentita si tiene da' cauallieri, che persona non sia obligata a rispondere: ilche a me pare che sia ottimamente inteso, conciosiacosa che questo carico potrebbe toccare a molti, potendo molti hauere quelle parole dette, & così uno con molti hauerebbe da cōbattere:  
il che



DEL DVELLO

il che non è conueniente: Ne combattere per vna querela piu di vna uolta si concede; & altri nella spada altrui non rimetterebbe l'honor suo. Senza che potrebbe ancora auuenire che tale prendesse la querela, che intention di colui non fosse stata di dare à lui quella mentita. La onde per cessare tanti disordini è il migliore, che questa tal mentita non sia per legittima approuata. L'altra mentita, laquale habbiamo detto esser generale per rispetto della ingiuria, è tale. Quintilio tu hai detto male di me; o; Tu hai parlato in preiudicio dell'honor mio; & per tãto ti dico, che hai mērito. Questa mentita per non essere data sopra parole, nelle quali si dichiara qual sia quella cosa, che dicendosi sia stato detto male, o parlato in preiudicio dell'honore, e generale: che in molte maniere si puo dir male di altrui, & parlare in praiudicio dell'altrui honore: & potrebbe auuenire, che chi si hauesse altrui tenuto ragionamento in varie materie, lequali colui, di cui fosse stato parlato, si potesse tenere ad onta: & per tanto è necessario di esprimere là cosa donde l'huomo si tiene offeso, accioche altri possa deliberarsi se egli uouole prendere à prouare il suo detto, ò se egli il uouole con l'arme prouare, o pur ciuilmēte. Per queste cagioni adunque non dee essere per legittima riceuuta cotal mentita: & colui che data l'ha, se intende di douer uenire à diffinitione di q̄rele, ha da tornare a scriuere particolarmēte dichiarãdo q̄llo, p̄che egli a douere scriuere s'è mosso; se pur di tornarui à tempo gli sarà conceduto. Et q̄sto dico io, percioche vna cosa fatta mērita nõ solamēte nõ lega ma anchora è molto pericoloso.

Spocifica-  
zione della  
querella.

Mentita ge-  
nerale è pe-  
nicolosa.

pericolosa di essere ritorta; alla qual cosa mi marauigliò, che alcuno infino a questo giorno ( ch'io sappia ) non habbia aperti gli occhi, se non quanto io ( non ha molti anni ) ne diedi un poco di lume. Et il pericolo, ch' io dico è tale, quale formandosi un caso si potrà ageuolmente vedere. Sempronio ha sentito che Sulpitio ha detto di lui, che egli è un' usuraio, & sopra queste parole hauendo intendimento di rispondergli gli scrive. Sulpitio tu hai detto male di me; & per tanto ti dico che hai mentito. Sulpitio che per auentura saprà piu che un solo difetto di Sempronio, gli potrà dire in risposta. Io confessò hauer detto male di te, ma ho detto di quel male, che tu fatto hai: & ho detto, che già commettesti il tal misfatto, & il cotale, & isporrà quali: & con questi producerà le testimonianze de' suoi detti senza far mentione di quel particolare, del qual Sempronio intende di risentirsi. Et soggiungerà, Si che tu menti, che io, dicendo male di te habbia mentito. Qui se ben Sempronio tornando a scriuere dicesse, Io dico che hai mentito dicendo ch'io sia usuraio, non perciò la sua mentita uerrebbe a farlo rimanere reo; conciosia cosa, che patendo eccettione la generalmentita, ella sarebbe bene stata ritorta conoscendosi che in dir male di Sempronio Sulpitio non hauesse mentito. Et dappoi che la prima mentita fosse stata conosciuta falsa, sarebbe da presumere che la seconda ancora in se falsità contenesse; percioche chi una volta è cattiuo, sempre si presume esser cattiuo nel medesimo genere di cattiuità. Et essendo contra Sempronio la presuntione, a lui si richiederebbe essere attore:

## I L D V E L L O

di maniera, che per difetto della generalità della mentita egli uerrebbe a cadere in un cotal preiudicio. Oltre che tale potrebbe essere il mancamento, il quale contra colui fosse stato ciuilmente prouato, che ne come reo, ne come attore non potrebbe entrare in Duello. Conchiudo io adunque, che si per lo poco valore, il quale ha in se la mentita generale, di mettere altrui obligation di proua, come per lo pericolo, che ella porta con se, debbono i cauallieri guardarsene del tutto. Et quando per altro guardare non se ne douessero, si se ne dourebbono guardare per non hauer cagione di multiplicare in iscritture, conuenendosi a caualliere piu lo stringersi alle opere, che lo stendersi delle parole.

### Delle mentite speciali. Cap. VII.

**L**E mentite speciali sono quelle, che sono date a speciali persone, & sopra cose espresse, & particolari, & l'esempio è questo. Siluio tu hai detto ch' il giorno della battaglia di Pavia, io abbandonai le insegne. Di che ti dico che hai mentito. Et questa è quella mentita, la quale di sopra habbiamo chiamata certa, & legittima. Vero è che si uuol uedere prima che così si scrina, di hauere tali prouue, & tali testimonianze del detto, al quale si intende di dar repulsa con la mentita, che altri non possa negarlo; Che se io non haurò le prouue conuenienti, colui mi potrà risponder che io m'èto che egli habbia quelle parole dette; & in

sal

tal caso toccherà a me non il defendere che io non habbia le insegne abbandonate, ma il prouare che colui mi habbia tal biasimo apposto. Se veramente colui non potrà negarlo, non ne rimarrà dubitatione alcuna che a lui il prouare non s'appartenga. Et quando egli pur negasse di hauer detto quelle parole, & ch'io gliel prouasse con legittime testimonianze, uolendo egli appresso prendere il carico di prouare per battaglia, che io haueffi quel mancamento commesso, non si douerebbe perciò uenire ad abbattimento: Che in negando di hauer detto quello, che egli haueffe detto, uerrebbe ad essersi disdetto, & la presention sarebbe che egli fosse bugiardo nella accusa, come nella negatione. Et in quelle querele, doue apparisce falsità manifesta, non debbono permettere i Signori, che ad abbattimento si possa uenire. Ne i cauallieri debbono in tali casi uergognarsi di rifiutare la battaglia, essendo molto piu honoreuole il schifarla con ragione, che il farlesi incontro fuori di ogni douere, & di ogni obligatione. Hor essendo questa, della quale in questo capitolo habbiamo parlato, la uera, & legitima mentita, con questa sola debbono cercare i caualieri di dar repulsa alle ingiurie quando da alcune si sentono offesi; & uolendo essi darla in uoce, o in scrittura: debbono si fattamente chiarirsi delle parole, delle quali si tengono oltraggiati, & in tal maniera fondare la loro intentione, che veruno loro detto non possa essere negato, ne ritorto, se sopra la question dello attore, & del reo non vogliono appresso hauere a disputare.

Officio de  
Signori.  
Officio de  
caualieri.

Mentita  
legitima

Delle mentite sciocche. Cap. IX.

**L** vulgo, intendendo che colui, alquale è data la mentita, perche la eletion delle arme, pur che dica altrui che mente, senza hauer risguardo alcuno al modo del dire, si crede di fare una bella opera. Et di quì è ch'ogni dì dalle bocche del popolo alcuna nuoua schiocchezza si sente riuſcire: Che quale da delle mentite prima che altri fauel-  
 li: Se tu di che io non ſia huomo da bene, tu menti per la gola. Il che è vn mutar l'ordine della natura, che eſſendo la mentita non altro che vna riſpoſta, in queſto modo ſi viene a riſpondere prima che altri habbia parlato. Vero è che altri talhora vſando che alcuno, poniamo caſo, dica di lui che egli è vn ladro, ſuol riſpondere. Se tu di che io ſia ladro, tu menti: la qual mentita uniuersalmente ſi tiene che incontinente faccia carico altrui. Ma la forma di quella, pare a me che ſia tale, che dia commodità al dicator di quelle parole di riſoluerſi bene, ſe vuole continuare in quelle, quaſi dicendo guarda bene ſe uoi affermare quello, che detto hai, che affermando lo intendo di darti mentita: & non ritornando colui a dirlo, per parer mio, quella mentita non è da ſtimare che leghi: che l'huomo dee pure alcuna uolta poter pentirſi, hauendo coſa ueruna detta, o incolera, o con poca conſideratione. Ma per tornare alle mētite ſciocche: Quale anchora con maniera piu da ridere dice. Se tu

M. auanti, che altri parli.

M. che da commodità di pentirſi.

M. ſu la uolontà.

vuoi dire ch'io non sia tuo parimenti; doue non solamente si risponde auanti che altri habbia parlato, ma si da ancora la mentita in su la volontà: che per volere io dire cosa che sia, in fin che io non la dico, non mento, si come per hauer volontà di andare a Roma non si puo dire ch'io vada in fin ch'io non mi metto in camino. Et di queste tali mentite ne habbiamo noi ueduto ancora vsare a de gli huomini non volgari. Ne vie piu legittima di queste è da stimare quell' altra, che è stata alcuna volta vsata; Hauendo detto male di me, hai mentito, & negando di hauerlo detto, menti: Che se io o detto male di te, o puoi prouare, che io l'habbia detto, o nò: Se puo prouarlo, a te si conuien dire: Tu hai detto (sia per essempio) ch'io sono heretico: & dimonstrare, ch'io detto l'habbia, & sopra la esprezza, & particolare iniuria darmi la certa, & ispetiale mentita. Se non puoi prouare ch'io di parole ti habbia ingiuriato, & vuoi intrare in querela meco, a te si richiede di apporre a me, che io habbia detto mal di te: & à me tocca di rispondere, & di dare repulsa al biasimo, che tu mi dai. Et non è cosa conuene uole, che tu voglia imporre a me titolo di maldicente, & occupare il luogo della mia risposta, & della mia repulsa, & fare officio di attore, & volere esser reo. Ma queste sono maniere di scriuere trouate da huomini o troppo ingeniosi, o poco intendenti, & io questa mentita istimo non solamente non essere legittima, ma ancor come ingiuriosa parola douersi potere con vna altra mentita ributtare. Che io il quale mi sentirò non hauere oltraggiato colui,

M. a chine  
 ga hauer  
 detto ma-  
 le.

M. che si  
 puo ritot-  
 cere.

D E L D V E L L O

potrò sicuramente rispondergli che mente ch'io negando di hauer detto male di lui mèta. Et che dirò di quell'altra? che altri incontrando un suo nemico dirà, *Metti mano, ch'io ti mostrerò che sei vn poltrone: & colui risponderà tu menti, & senza altramente mettere mano penserà di hauere fatto un ben gran carico all'aduersario suo; & non intenderà che quel dire, Metti mano ch'io ti prouerò che sei tale, vien a significare, io il ti prouerò se metterai mano: & non mettendosi man, colui non è tenuto di fare piu auanti. Egli s'è ancora veduto che domandando altri altrui alcuna cosa, come sarebbe a dire: Nō hai tu dette le tali parole? Non fosti tu il tale giorno nel cotal luogo? in uece di rispondere si o no, s'è dato per risposta vna mentita: le quali tutte, & delle altre cosi fatte, che ricordarle di vna in vna non è mia intentione, & raccorre sarebbe troppa fatica, elle, dico non uagliano punto piu di quella di colui, che hauendo perduta la cintura, disse che chi gliele haueua tolta, mentiuu: o quella di quell'altro, che hauendo altrui sentito far uento con le parti di dietro, disse, Se tu di a me, tu menti per la gola. Et a queste cose si aggiunge che non meno uane, & sciocche sono quelle altre, delle quali hora darò gli esempj. Io dirò da pari a pari a chi che sia, che egli è un adulatore: & colui non farà altro motto all'hora, ma uno altro giorno con superchiarìa di arme, o di persone mi dirà che io mento: Uno altro sentendosi medesimamente ingiuriare, si starà senza far risposta: & poi da una finestra dirà al dicator della ingiuria che ha mentito; o an-*

M. sopra parole condizionali.

M. sopra interrogazione.

M. senza soggetto.  
M. date cō mal modo.

cora publicherà un cartello con mentite. Queste dico,  
 & le simiglianti non sono di ualore; per cioche date nõ  
 sono cauallerescamente. Ne' biasimi dati altrui in pre  
 senza. & senza soperchiaria, o uantaggio, non si uol  
 cercar uantaggio alle risposte; Ma alle ingiurie, che  
 presentialmente sono dette, presentialmente si uuo-  
 le rispondere; a quelle che dette ci sono di lontano, di  
 lontano possiamo fare risposta: & a quelle, che so-  
 no scritte, ci è lecito di rispondere in iscrittura. Ne  
 bauerò io mai per legittima quella mentita, che sia  
 data con piu uantaggio, che non è stata detta la in-  
 giuria, per cioche rispetto alcuno non mi dee ritenere  
 da rispondere a chi presente mi oltraggia, saluo se co  
 lui non fosse così armato o così accompagnato, che ri-  
 spondendogli io, mi potesse fare soperchiaria; che in  
 tal modo ingiuriandomi, a me non si disdirebbe cerca-  
 re il mio uantaggio. Ben è vero, che se persona alcu-  
 na, hauendo io il modo di fare soperchiaria a lui, mi  
 desse carico d'infamia, io non douerei rimanermi da  
 rispondergli che mente: & sarebbe la mia mentita le-  
 gittima. Ne colui potrebbe allegare, che l'atto mio fos-  
 se stato soperchieuole, douendone la colpa essere da-  
 ta a lui, il qual vedendomi a se superiore, fosse uenuto  
 a farmi oltraggio. Ma fuori di questo caso hanno i  
 cauallieri da offeruare, che le mentite, vogliono esse-  
 re date così, o piu honoratamente, come sono sta-  
 te dette le ingiurie. Che se altri lontano da te ti  
 haurà detto male, & tu di lontano potrai dare  
 la mentita, potrai scriuergli che ha mentito, &  
 in presenza gliele potrai dire. Et se egli haurà

Risentirsi  
come si  
debbia.

Soperchia-  
ria.

Risentimẽ  
ti.



Il primo a  
scrivere

scritto cosa in pregiudicio del tuo honore, & tu scriuendo potrai fargli risposta: & honoratamente farai se a lui presente darai la mentita. Et poi che qui mi è venuta fatta mentione dello scriuere a colui, che lontano ad altrui dice mal di lui; voglio io aggiungere, che io so che da alcuno si suol dire che quale è il primo allo scriuere quegli è l'attore, la qual opinione in maniera alcuna non è d'approuare, che l'attore è colui, il qual muoue la querela, & colui muoue la querela, il quale dice la ingiuria, o sia in voce, o sia in iscrittura, o presente, o lontano: & pur che altri non si faccia pregiudicio col modo dello scriuere, lo scriuere piu primo che secondo, non ha da pregiudicare. Anzi ho io veduto disputarsi fra cauallieri intendenti, & honorati, che essendosi di quà, & di là publicati cartelli non mentite, ogni vno difendeva di essere stato il primo a publicare pretendendosi da loro che quale primo fosse stato a scriuere, fusse in sul vantaggio. Et percioche de le soperchiarie habbiamo parlato, & soperchiarie si fanno non solamente per essere superiori di arme, o di persone, ma per lo rispetto anchora di luoghi priuilegiati, o del cospetto de' Prencipi, doue altrui non è lecito di potersi liberamente risentire, qui mi potrà dire alcuna, che douerò fare io se nel cospetto di alcuno Prencipe mi sarà detta parola di oltraggio? A questo risponderò sempre io, che ne egli douerebbe mancare di ributtarla con mentita: ne il Prencipe douerebbe punto hauerlo a sdegno, che piu dee essere comportato altrui il dar repulsa alle ingiurie, che il farle. Et se egli sostiene che in presenza

Soperchiarie di rispetto.

Risposta in cospetto de' Prencipi. Officio de' Principi intorno a le mentite.

sua io sia offeso, maggiormente dee sostenere che io mi difenda. Vero è che per riuerenza si douerà rispondere con vna di quelle mentite, le quali habbiamo detto, che piu di modestia in se contengono. Et questo aggiungerò, che tanto piu mi terrò esser tenuto à rispondere, quanto se quello, di che mi fiè dato il biasimo, sarà d'interesse di quel Prencipe, dauanti al quale io sarò accusato. Ma io non perscriuo legge ad alcuno: anzi dico la mia opinione la quale chi seguirà sarà honoratamente: a cui non parrà di seguirarla la consuetudine sarà per legge. Ben torno a dire che i Prencipi douerebbono piu patientemente comportare il discarico, che il carico altrui fatto alla loro presenza.

Officio de' Prencipi.

Se ad ingiuriato nel conspetto di alcun Prencipe basta rispondere in presenza di caualieri priuati. Cap. X.

ET percioche del parlare nel conspetto de' Principi ho fatto mentione, mi torna à mente vna dubitatione, la quale suol nascere fra caualieri, et cioè, Se mi perueranno gli orecchi parole dette in biasimo di me fuori della presenza mia dinanzi ad alcun Prencipe, dando io per repulsa di quelle parole mentita dauanti a Gentilhuomini, che titolo di Signoria non habbiano, se dire si potrà che io habbia all'honore mio sodisfatto. Et opinione di molti è che le risposte dar si debbiano in presenza di dignità o eguale, o maggiore di quella, che

le

le parole della ingiuria ha udite. Puo nondimeno, essendo sopra questo dubbio a me accaduto di ricercarne già il giuditio di Francesco Maria Duca d' Urbino; al quale la nostra età, mentre egli uisse, ciede il primo nome nelle leggi de gli abbattimenti, da lui ne riportai cotal risposta. Ne punti dell'honore come altri all'honore ha sodisfatto, così ha sodisfatto al douer suo: & il parer mio è, che benchè le parole dishonoreuoli siano uscite udendole un Prencipe, l'hauere risposto con mentita, che da orecchi di gentilhuomini sia stata raccolta, debbia esser pienissima sodisfattione; & dirò maggiore, che se Prencipe, o Re ne fosse stato testimonio. Et la ragione, che a così douer dire mi muoue è questa, che i Signori sono molte uolte poco offeruanti delle cose, che all'honore s'appartenono, auenga che male adoperino coloro, che per quel che si sia la cagione ad operare contra quello si lasciano trasportare: ma pur così assai souente usano di fare, che tratti dalle bisogne de gli stati non riguardano che si disdica, o che si conuenga: il che de' gentilhuomini non auuiene, iquali altra cosa non hanno, che da loro al pari dell'honore sia haunta cara; là onde io conchiudo in puto di honore essersi al douere pienamete sodisfatto qual hora si è sodisfatto in p'senza di persone, che à quello hanno principalmente risguardo. Tale fu la risposta di quel Signore, & io a quella aggiungerò; Che in materia d'arme i Re, & gli Imperadori altro non sono che gentilhuomini, & caualieri: ne essi medesimi uergognano di chiamarsi di così fatti nomi: & per tanto in opera de caualleria si douerà haue

Francesco  
Maria Duca  
d' Urbino.

Signori non  
offeruanti  
di honore.

Re & Imperadori.

re fatto assai ogni uolta che in presenza di gentiluomini, e di caualieri si haurà fatta la conuenevole risposta.

Conclusione dell'attore, & del reo, &  
del retorcimento delle mentite. Cap. XI.

**E** Per uenire ad un fine di questo trattato di mentite; & per conchiuder la question dell'attore & del reo, poi che di sopra habbiamo determinato che a cui è data la mentita per ripulsa d'ingiuria, colui è attore; Accioche piu chiara contezza se ne possa hauere, habbiamo ben diligentemente da esaminare quali siano le legittime mentite: & per questa esaminatione ricordarci si conuene di quelle cose, che trattando delle loro maniere habbiamo disopra ragionato: & principalmente della propria natura della mentita; la quale è di ributtare la ingiuria, & che quando ella non fa questo officio, essa diuenta ingiuria, & con vn'altra mentita gli si puo dar repulsa, & con questo fondamento dico che la mentita si puo legittimamente dare alcuna uolta sopra la affermatione, & altra sopra la negatione, & auuiene talhora, che sopra la affermatione dar non si puo: et talhora sopra la negatione non ha luogo: & per conseguente & qui, & quiui essendo data, ella puo esse re ritorta. Ne manca ancora che ella in vna medesima querela, & sopra la negatione, & sopra la affermatione si puo dare senza soggiacere a repul-

Mentite legittime.

Natura di mentite.

Mentita repulsa con mentita.

Mentita sopra negatione, & sopra affermatione.

fa di alcuna delli parti. Et qui del detto nostro a mano a mano soggiungeremo gli essempij. La mentita adunque legittimamente data sopra la affermatione è tale, di quale habbiamo di sopra posto piu di una forma: Altri dice di altrui che egli è ribello del suo signore; Colui gli risponde, che mente; & questa mentita non puo essere schifata, per esser data in repulsa del biasimo, che è stato apposto. Ma se io dicessi di alcuno che egli fosse huomo da bene, & che altri sopra queste parole mi desse vna mentita; in questo luogo ella non sarebbe repulsa ma ingiuria, & io potrei dire che colui mentisse ch'io mentissi, & a lui apparterebbe di far la pruoua che colui non fosse huomo da bene, si per la ragion, che ho detta della ingiuria, come ancor percioche di ogniuno si presume che egli sia buono non si prouando il contrario: & che dice che altri non è buono, ha da prouare il mancamento da lui commesso, per lo quale egli huomo da bene non debba esser riputato. Passiamo hora alle mentite, le quali date sopra la negatione o sono legitime, o posso no legittimamente esser ritorte. Se alcuno dicesse di me che in un fatto d'arme in non haueffi fatto il debito mio; & io gli rispondessi con mentita, quella sarebbe legitima risposta; che con quel dire ch'io non haueffi fatto il mio douere, verrebbe appormi adosso, non picciolo carico d'infamia, della quale lecita & conuenuele cosa sarebbe, che io con la mentita scaricare me ne douessi: & essendo qui la mentita ripulsa d'ingiuria, & essendo anchora la preson-tione in fauor mio (che da presumer non è di altrui

M. sopra af-  
firmatio-  
ne.

M. da ritor-  
tore.

M. sopra  
negatione.

se non che egli faccia il suo douere) per ogni rispetto  
 a chi tal biasimo hauesse tentato di darmi si richiede  
 rebbe che egli fosse attore. Ma se altri dicesse di non  
 esser mancato di fede al suo signore, & io gli rispon  
 dessi che mente, dir mi potrebbe egli tu menti ch' io  
 menta, & ragioneuolmente si dourebbe dire che cosi M. da ritor  
 cere.  
 risposto mi hauesse, percioche con quelle parole non  
 facendo colui ingiuria ueruno, ne di alcuno presume  
 re douendosi che egli sia di fede mancato io con la  
 mentita, che gli do, non difendo me, ne altrui di alcu  
 na ingiuria, anzi vengo ad oltraggiar lui: di che egli  
 quella mentita puo legittimamente ritorcere: & io  
 vengo ad essere dirittamente mentito, & per conse  
 guente a rimanere attore. Si resta hora a dimostrare  
 quale sia l' esempio di que' casi, ne' quali in una mede  
 sima querela & sopra la affirmatione, & sopra la  
 negatione si possa dare la mentita che ne da questa,  
 ne da quella parte luogo a repulsa non ui rimanga;  
 Egli è dunque tale. Due cauallieri si conducono allo  
 steccato per combattere; Sono appresentate arme,  
 sopra le quali disputandosi se elle siano, o no siano da  
 rifiutare, la giornata tra passa senza battaglia. Nasce  
 quistione se elle di ragione siano state rifiutate, o no.  
 Chi dice che con ragione si sono potute rifiutare, fa  
 carico a colui, che le ha portate; Chi dice che di ragio  
 ne rifiutare non si doneano, fa carico a chi con quelle  
 combattere non ha voluto; & per tanto facendosi co  
 si con la negatione, come con la affirmatione carico  
 uo all' una, o all' altra parte, cosi sopra le negatione, co  
 me sopra la affirmatione, si puo dar mentita: & non  
 piu

M. sopra af  
 fermatio  
 ne, & so  
 pra nega  
 tionc.

## D E L D V E L L O

*piu sopra la negatione che sopra la affirmatione puo ella esser ritorta, essendo in vna, & in altra maniera data per repulsa, & non per ingiuria. Et tanto ci puo bastare di hauer detto in questo soggetto, che hauendo detto delle maniere delle mentite; Come darle si cò uenga; Et quali ritorcere si possano, quali nò, ci pare di hauere assai a pieno dimostrato, quali habbiano da essere tenute legittime; & legittime conoscendosi si viene consequentemente a conoscere, quale habbia ad essere l'attore. Et cosi (la Dio mercè) ci trouiamo hauere presso che ispedita questa materia non meno malageuole (come di sopra s'è detto) da trattare, & da intendere, che necessaria a douere essere da cauallieri intesa.*

### Delle ingiurie compensate, & raddoppiate. Cap. XII.

**N***Asce ancora vna nuoua questione pure in materia di attore, & di reo: la quale non vogliamo senza alcuna dichiarazione lasciare passare. Et questa è di que' casi, quando dall'una parte si dicono, & dall'altra si rispondono delle parole ingiuriose: & che o le medesime si replicano, o dell'altre si se ne aggiungono: di che fatto ne ho io questo titolo di ingiurie compensate, & raddoppiate. Et per le compensate intendo quando altri replica solamente la ingiuria, che a lui è stata detta, & altra non ue ne aggiunge: si come, Tu se un ladro, Ladro se tu. Et le raddoppiate chiamo quelle, quando altri non contento di ha-*

Ingiurie  
compensa-  
te.  
Ingiurie  
raddoppia-  
te.

uer detto all' aduersario suo la medesima parola di oltraggio, ve ne aggiunge appresso una altra, o delle altre; come se io dicessi altrui, che egli è un falsario; & egli dicesse a me, ch'io sono falsario, & homicida. Sopra questi casi muouono questione gli scrittori di Duello se uì habbia da seguire abbattimento, o no; & seguendone abbattimento, quale habbia a esse re il reo, & quale l'attore. Di che p̄ dimostrar quello, ch'io ne sento, prima che dirne altra parola, mi risoluo che male accorto caualiere sarà colui, il quale sentendosi imporre alcuna macula di infamia, non tanto sarà intento a leuar quella, quanto a uoler con pari, o con maggiore ingiuria maculare l' aduersario suo, che egli douerà con mentita ributtar quella, che a lui sarà stata detta, anzi che o quella medesima replicare, o con altra multiplicare in parole. Et così facendo, due frutti ne verrà egli a conseguire; l'uno, che con la mentita incaricherà il suo nemico di obligatione di attore; l'altro, che si farà conoscere per persona lontana dalle ingiuriose contentioni. Pur quando il caso se guisse in alcuna delle già dette forme, è ancora da uedere come egli si habbi a regolare. Dico dunque che quando altri mi dica traditore, & io dica, Traditore sei tu, non aggiungendo parola, che habbia forza di mentita; abbattimento non ne ha da seguire: & se colui tornasse bene a replicare la medesima ingiuria piu altre uolte tanto ne sarebbe; che di ingiuria vna volta ritorta non si da piu ritorcimento. Ma se si rispondesse; tu menti ch'io sia traditore, che il traditor se tu, non ueggio perche abbattimento nõ ne habbia a

Caualliero  
male accor-  
to.

Ingiuria  
compensa-  
tata.

Ingiuria re-  
pulsata &  
cõpensata.

seguita



seguire: che con queste parole scarico me del carico, che egli mi ha fatto: & do a lui biasimo di traditore. Il che è che io ributto la ingiuria fatta, a me, & dico ingiuria a lui con la repulsa obligandolo alla proua, & se bene egli replicasse, Anzi tu menti tu che io sia il traditore, non perciò si sarebbe scaricato: ma haurebbe risposto a quella ingiuria, la quale io haueffi detta a lui: & per essere la mentita data da me prima in tempo, hauerebbe anche miglior ragione: & a lui si richiederebbe di procurare la uerità del suo detto. Ma se hauendomi chiamato traditore, io gli rispondeffi, il traditore se tu & egli appresso soggiungesse. Tu menti, in questo caso l'attore douerei essere io; per cioche egli non si ferma in su la prima ingiuria, ma risponde a quella, ch'io ho detta a lui; & a me non rimane piu modo da potere obligare lui alla proua, essendo gia con la mentita da lui datami fatto attore. Ne si puo dire, che quella risposta, Traditore se tu, habbia forza tanto di repulsa, quanto di ingiuria, che la repulsa sta nella negatione, & se la negatione non ha forza di mentita, non fa carico: & essendo quella risposta, Traditore, ingiuria, con vna mentita si dee potere legittimamente ributtare: che ancora che vero sia, che vna ingiuria una volta ritorta non patisce piu ritorcimento, è da sapere, che dal ritorcimento alla repulsa ui è differenza assai: che col ritorcimento io dico di te quello, che hai detto di me ma; con la repulsa non do a te biasimo, che tu a me dato hai, ma solamente libero me di quello incaricando te non di biasimo alcuno, ma della obligation della proua. Et

Ritorcime-  
to, & repul-  
sa d'ingiu-  
ria.

ua. Et che quello, che dico così sia; Se altri dirà che io sia un ladro; & che io gli risponda, che mente; questa si dirà ingiuria non ritorta, ma repulsata; & se ad una mentita di quelle, che di sopra habbiamo mostrate, che hanno natura di ingiuria, si darà risposta con una altra mentita, questa si chiamerà ritorcimento. Et questa è resolutione uera, & secondo lo stilo de' cavalieri da douer essere approuata, & seguitata. Et quello che ho detto delle ingiurie compensate, dico ancora delle raddoppiate. Che non dalla multiplicatione delle ingiurie, ma dalle mentite si douerà regolare chi hauerà essere l'attore, hauendo già detto per adietro che non allo ingiuriato, ma allo ingiuriante in quistione di parole la proua delle leggi è statuita. Vero è, che quando ne di quà, ne di là mentita non ui fosse; non senza alcuno carico rimarebbe colui, a chi le ingiurie fossero state dette o prima, o piu molte, o piu graui. Ne è da riceuere per buono quel consiglio, che uiene proposto da alcuno scrittore; che se io dirò altrui traditore, & egli risponda a me ch'io son traditore, ladro, & assassino, io debba soggiungere. Io ti prouarò con le arme, che io non son ne traditore, ne ladro, ne assassino; ma che tu se bene traditore: che pazzia impresa sarebbe la mia potendo con la mentita farmi reo, uolermi farmi attore offerendomi alla proua; oltra che mal procedere sarebbe questo uoler uenire alla diffinitione di tante querele con una sola battaglia, non douendosi concedere abbatimèto insieme per cose diuerse, percioche potendo auuenire che una di quelle fosse uera, & altra falsa, si uerrebbe

Ingiurie  
raddoppia  
te.

Dottori dā  
nati.

Officio de  
Signori.

a combattere insieme con ragione, & fuori di ragione, intorno alla qual cosa debbono bene pensare coloro, i quali formano le querele: & se sono non dirittamente formate, i Signori prima che diano le patenti de' campi, le hanno a far riformare, o almeno a prouedere quando i cauallieri al campo saranno condutti, che i padrini in capitolando diano loro conuenevole forma.

Che per le mentite non si dee correre  
incontanente alle arme

Cap. XII.

**O**R se bene nel ragionamento, ilquale intorno alle mentite fatto habbiamo, da noi è stato cõ chiufo che il mentito habbia ad essere l'attore, non intendiamo perciò, che si intenda che per la mentita si debbia incontanente correre alle arme, per cioche essendo la proua della spada dubbiosa, & la ciuile certa, la ciuile è quella, per la quale ogni persona di honore dee piu cercare di potersi giustificare. Che piu honorato dee essere tenuto colui, il quale con certa proua approua l'honor suo, che quell' altro, il quale con incerta testimonianza si crede di hauere all' honore sodisfatto. Ma io ueggo fra cauallieri introdutta una cotale opinione, che par loro commetter niltà, altra proua tentãdo che quella della spada. Di che quanto si ingãnino coloro, che cosi tengono; altro non dirò al presente, se non che essendo la proua ciuile proua di ragione, & quel-

Ab. hono: D  
ian

Spada pro  
uata ciuile  
Abuso.

Et quella de gli abbattimenti pruoua di forza; et la ragione essendo propria dell'huomo, Et la forza delle fiere, lasciando noi la pruoua civile Et quella delle arme prendendo, lasciamo quella, che si richiede a gli huomini per ricorrere a quella de gli animali bruti. Il che forse non farebbono molte uolte i cauallieri, quando bene intendessero quale sia l'officio loro; Et quando considerauole fossero che cosa non meno caualeresca è sapere ben riporre; che il sapere ben trarre la spada. Doueranno adunque coloro, i quali legittimamente si sentiranno mentiti, se haueranno da pruouare per uia ragione il detto loro, doueranno, dico, per quella mettersi in camino, Et non prendere la strada delle arme se non da necessità costretti, Et in caso che altro mezzo non habbiano da potersi giustificare. Quegli altri ueramente, i quali si sentiranno da non legittima mentita essere offesi, quella potranno ortorcere, o in altro modo leggiadramente riprouare.

Spada.

## Della forma de' cartelli. Cap. XIII.

Occorredo altrui ch' egli habbia da scriuere cartelli, douerà scriuere con quella maggior breuità, che gli sie possibile, formando la querela con certe, proprie, Et semplici parole; Et quella specificando, o sia stata la ingiuria di fatti o di parole, ha da uenire a particolari di quella, bene esprimendo le persone, le cose, i tempi, Et i luoghi, che alla chiarezza di quella si appartengono, accioche altri del-

Specificatio di querela.

la risposta si possa risolvere; che essendo il Duello vn. forma di giudicio, si come ne giudicij ciuili, ne criminali, & nelle attioni delle ingiurie, la particolare specificatione si richiede: non meno è da dire che ella si conenga ne' giudicij cauallereschi, non essendo la loro importāza minore. Et chi sarà attore richiederà l'aduersario a battaglia; chi sarà reo ui aggiungerà à la sua mentita. Et non dee alcuno in tal maniera di scriuere voler mostrare di essere eloquente: & copioso; ma con ignudo, & ischietto parlare ha da stringersi alla conclusione. Et ciò dico io principalmente de' rei i quali co'l soverchio scriuere si sogliono molte volte pregiudicare; percioche non contenti di hauere con la mentita dato repulsa alla ingiuria, propongono che loro siano mandati i campi, & dicono che difenderanno con le arme il detto loro. Le quali cose sono non solamente superflue, ma pericolose: percioche come altri ha data la sua mentita legittima, certa, & spetiale, così incontanente il mentito è fatto attore, & à lui toccando la proua, a lui s'appartiene di eleggere qual nia più gli aggrada da douer prouare il detto suo, o la ciuile, o quella delle arme: & eleggendo l'aduersario mio la proua delle arme, a me ne viene la elettion di q̃lle. Hor se io do la mentita, & appresso propongo la proua delle arme, io entro nella giuriditione di colui, & fo officio di attore: Di che è ragioneuole, che a lui ne rimanga l'officio mio: & poscia, che io eletta ho la proua delle arme, la elettione di q̃lle a lui ne viene a rimanere. Che non è cosa honesta ch'io chiami lui alle arme, et voglia etiãdio la elettio

ne di quello. Et qui ho io da aggiungere ancora un'altra cosa, che con tutto che ordinariamente chi ha la elettione delle arme si intenda essere reo, io direi che ciò douesse cessare in questo caso: che se bene per fare di arme io vengo a preiudicare a me medesimo nella elettione di quelle, perciò la querela si viene a mutare: anzi colui, che mi ha data la accusa di alcuno mancamento, ha pur da prouare il detto suo, & non io da prouare la mia repulsa. Et per tanto diremo che per uigore della ingiuria fatta a me, & da me ributtata, colui habbia pure ad essere attore; & che io per hauere chiamato lui alla uia delle arme, ne perda la elettione. Di che ne seguiria che colui haurà da fare la pruoua della sua intentione con quelle arme, che saranno elette da lui. Et benché souerchio mi paia di ricordarlo, pur per non passar con silentio cosa, che possa venire in consideratione, si douerà ancora hauer risguardo quali parole si usino ogni uolta che si faccia mentione di battaglia che il prouare, & il mantenere si prendono nella medesima significatione, & si appartengono all'attore: là doue il reo non dee proferirsi se non a difendere; & a sostenere, & quando di mantenere, o di prouare facesse proferta, egli ne diuerrebbe senza alcun rimedio incontanente attore: Ne delle risposte, lequali si anno da fare ra catelli, intendo io di douere altro dire, se non che da quello, che di sopra ho scritto delle mentite, le risposte ancora si potranno regolare; & che quando sopra le mentite disputatione non occorra, al mentito altro non rimane se non disporfi

Attor con  
election di  
arme.

Prouare.  
Mantene-  
re.  
Difendere.  
Sostenere.

alla giustificatione, o alla proua, o alla satisfattione della ingiuria, & di questa parte, che nel terzo luogo proposta habbiamo, nel terzo libro ne ragioneremo. Et qui non uoglio io rimanermi de dire, che cosa mollo caualeresca sembra a me che sia in tutte le maniere dello scriuere il parlare honoreuolmente del suo nimico: che cosi il caualiere fa honore a se stesso, mostrando di hauer querela con persona honorata. La doue chi altramente fa, dishonora se medesimo, et si mostra uolontaroso di combattere piu con la penna, che con la spada.

Parlar honoreuolmente.

Del mandare i cartelli. Cap. XV.

Soleuano già i caualieri mandare per sfida un quanto, et cō poche parole se ne speciavano, quando aucano a uenire ad abbattimento; che non era per auentura stimato così grande il uantaggio di esser reo fra loro non usando quella (non so s'io debba dire ingegnosa, o cauilloso) elezione di arme, laquale a nostri tempi si costuma. Da poi uenne la usanza del mandare i cartelli: nel qual modo di procedere occorreua no anchora delle difficoltà, & delle nouità; et spesso uolte con offesa del portatore. Et ultimamente s'è presa la maniera della publicatione: laquale è piu sicura, & piu spedita, et massimamente da poi che i Signori ueduta tanta multiplicatione di querelle, hanno proueduto che ne loro Stati cartelli non si habbiano ad appresentare, il qual modo essendo homai

Elezione di arme cauilloso.

si fattamente introdotto, che da ciascun si vfa, non è  
 necessario di dire intorno a ciò molte parole. Tanto  
 dire che come un cartello è publicato, & fede si ha  
 della publicatione di quello, così dal dì di quella si  
 ha per intimato, e per notificato; ne ui è iscusata ne alle  
 gation d'ignoranza. La onde cō questo mezo è leuata  
 la uia del nascondersi, e tutti quelli altri sfuggimenti,  
 che usare si poteuano quādo duraua il costume d'ap-  
 presentarli. Questo dirò anchora, ilche ho toccato di  
 sopra parlando delle mētite sciocche, che quādo chi  
 che sia mi haurà detta una ingiuria presente, e senza  
 uātaggio di arme, o di persone, se io presente non gli  
 haurò risposto per publicare poi appresso un cartel-  
 lo, con mentite nō mi terrò sodisfatto: che hauēdomi  
 colui senza soperchiara incaricato, ne hauendogli io  
 risposto, & nolēdo di lōtano rissodere, nēgo, a confes-  
 sare di non essere huomo da stare a fronte a fronte cō  
 esso lui, & così con opere consentendo, che egli mi sia  
 superiore, nō so come la scrittura a lui mi possa fare  
 eguale. Et opinione mia è, che tal mentita per legit-  
 tima non debbia essere tenuta. Vero è che se bene io  
 non rispondo incontanente alle parole ingiuriose, non  
 perciò auiso che mi debbia essere desdetto di potere  
 un'altro giorno far risposta a colui, che le mi haurà  
 dette, solo ch'io non mi conduca a farla con alcun uāt-  
 taggio. Et se alcuno sarà talmente stroppiato, o de-  
 bole, che rissondendosi ueggo manifestamente, che l'al-  
 tro senza fatica ne'l potrebbe offendere, a costui do-  
 uerà esser lecito di cercare il uātaggio da potere sicu-  
 ramēte rissodere, & così di tutte le ingiurie, che sono

Publicatio  
ne.Publicatio  
ne imperti-  
nente.Susperto  
di soper-  
chiatia.



Soperchia-  
ria .

dette altrui cō soperchiaria, ancor che dette siano in faccia, chiara cosa è che in iscrittura rispondendo, et per uia di publicatione, legittimamēte ui sarà risposto. Et quando altri con vna altra soperchiaria rispo- desse, legittima sarebbe ancora quella risposta.

Del mandare i campi .

Cap. XVI.

Eletti ò di  
cāpi, & di  
arme.

**P**Er le leggi è stato ordinato in fauore del reo, che a lui così del campo come delle arme si appartenga la elezione; & così si usò già di fare per alcun tempo. Poscia essendo stato conosciuto che il ritrouare de' campi non è minor peso che beneficio, i rei hanno questa fatica lasciata a gli attori, & hora ordinariamente gli attori sono quelli iquali i campi procacciano: ma uolendo nondimeno il reo vsar della ragion sua, quella a lui non dee essere negata, & l'attore douerà non mandare, ma riceuere la patente del campo. Et mandando il campo l'attore, se non lo manderà in termine di sei mesi dal dì che egli attore sarà conosciuto, piu non potrà sforzar l'aduersario suo a battaglia, non essendo piu tenuto colui a rispondergli, che le querele non si debbono mantenere eterne, ne altri ha da hauere altrui immortal obligatione: eccettuato nondimeno quando ui fosse legittimo impedimento. Vero è che per stilo de' caualieri è stato introdotto, che non solamente dopo i sei mesi, ma dopo gli anni ancora accettino le richieste altrui, per non mostrare

Termine  
di sei mesi.

che

che uogliono in alcun modo fuggir la battaglia. Se ueramente il reo uollesse mandare il campo, l'attore per sei mesi douerebbe aspettare: & nõ mandandolo il reo in quello spatio di tempo, mancherebbe grande mēte all'honor suo; ne per tãto douerebbe l'attore in termine di altri sei mesi m̄care in m̄darglieli egli a lui. Et percioche di giusto impedimento ho fatto mē

Impedimēto giusto.

tione, intendo giusto quello, che euidentemente si potrà conoscere, che meriti scusa, come graue infirmità; guerra de la patria, o del suo Signore, essendo la persona sua euidentemente necessaria a quella impresa, o ancor prigionia, della qual dubitare non si possa, che ella da lui sia stata procacciata, o schifare potendola, non habbi uoluto. Delle quali cose ancora in tempo conueniente se ne douerà dar notitia, & farne la legittima scusa, come piu ampiamente tratteremo nel secondo libro.

Del numero de' campi, & delle suspensioni.

Cap. XVI.

**E** Gli è introdotto un tal costume, che si mandano tre patenti di campo: ilche è fatto, accioche altri habbia maggior testimonianza di sicurezze. Ne di quelle pare, che rifiutar si possa di accetarne una saluo (se come già ho detto) il reo uollesse prēdere il carico del m̄darle: nel qual caso haurà da m̄darne egli altretante. Vero è che quãdo altri una sola ne mandasse, et che dà allegar suspensione legitima non

ui fosse; non so come honoreuolmente facesse colui, il  
 quale per non essersi seruato il costume dimandar-  
 ne tre, riceuere non la volesse; & sempre stimerei io  
 che piu hauesse all'honore sodisfatto chi l'una man-  
 data hauesse, che qual le tre hauesse domandate. Il-  
 che tanto maggiormēte dico, quāto ella fosse di mag-  
 gior Signore. Che quando Imperadore, o Re, ò loro  
 Luogotenente, o Capitano generale, o altro grā Prē-  
 cipe concedesse cāpo franco, non ueggo come senza  
 vergogna rifiutar si potesse di andarui, nō ui appare  
 do manifesta suspitione. Et i Re uien tenuto da alcu-  
 no che non possano essere allegati sospetti. La quale  
 quanto sia approbabile sentenza: lascierò giudicar-  
 lo ad altrui; Et percioche con questo mio scriuere nō  
 intendo di acquistare particolar gratia, ne fauore;  
 ma con la penna ho da fare solamente ritratto vero  
 di quello, che ho nell'animo, dico che se i Re non pos-  
 sono essere cattini, sopra loro non dee poter cadere  
 suspitione. Quando i Re, & gli altri Prencipi fossero  
 eletti a Regni & a Prencipati per merito di virtù, si  
 come fu la loro prima institutione, direi che i loro do-  
 uesse hauer luogo questa sentenza; ma essendo quella  
 elettione in successione mutata, e i moderni da gli an-  
 tichi Prencipi i piu di gran lunga degenerati: & leg-  
 gendosi, & iscorgendosi de gli esempj, p liquali si ve-  
 de che molti di coloro, che nelle sedie reali sono cōsti-  
 tuiti, nō seruano legge di fede, ne di virtù, et che han-  
 no i loro appetiti per legge; la mia opinione è che co-  
 me chi che sia allega la suspitione, il signore, quale,  
 et quāto grāde che egli si sia, cōtra cui ella sarà alle-  
 gato,

Suspitione  
 Re allega-  
 to suspet-  
 to.

Institutio-  
 ne di Prin-  
 cipati.

Officio de  
 Principati  
 allegati su  
 spetti.

ato, piu auanti procede non debbia, & che procedēdo tutti quegli atti, che sarà contra l'una, & in fauore dell'altra parte ne questa rileuino, ne quella grauino di cosa veruna, anzi che prouando la cagione della suspicion legittima, quel tal Prencipe per non competente giudice debbia esser giudicato: & che al caualiere non debba pregiudicare, che altri sia ne di corona adornato, ne di mitra coronato. Et questo voglio io aggiungere che sono sicuro che qual Prencipe sarà più uirtuoso, & più innocente, quegli con più quieto animo sosterrà che altri lo allegghi suspecto, & inuiolabilmente seruerà l'ordine, che da me è stato detto: Et quale in contrario si vederà operare, sarà da dire che sia di diuersi costumi, & di diuersa natura da quella, che a uero Prencipe si conuenga. Et che in lui dee ueramente poter cader cagione di legittima suspicion.

Che dopo la d'isfida non è lecito offendersi i caualieri, se non nello  
steccato Cap. XVIII

**D**A poi che altri ha altrui richiesto a battaglia cosi ne al richieditore, ne al richiesto, non è piu lecito in alcun modo offendere il suo aduersario, che quella richiesta obliga i caualieri a caminare per la uia ordinaria. Et ancor che tra loro nascessero delle dispute, & delle liti, ha da seruar questa regola, percioche pendente la questione, cosa alcuna non si ha da inuouare. Et quale

le fra questo tempo all' aduersario suo facesse assalto, per mancare di fede douerebbe esser tenuto, giudicato, & dichiarato: & da altri caualieri per innanzi in altre querele come mal caualiero douerebbe esser ributtato. Et è questa sentenza cosi uniuersalmente approuata: che a me con piu parole non è misliero di douerla piu auanti conformare.

Quando altri altrui richiede per offesa  
fattagli da terza persona.

Cap. XIX.

**S**Vole alcuna volta auuenire, che altri offeso da altrui di parole, o in altro modo farà da vno altro dar ferite, o bastonate all' offendor suo. Et si cerca se'l ferito, o bastonato debba richieder l' auttore, o pur il percussore; alla quale domanda habbiamo pronta la risposta. Che si come le leggi ciuili in simili casi cosi contra l' vno, come contra l' altro procedono, cosi permettendosi in tal caso abbattimento, douerebbe il caualier poter procedere cosi contra l' uno, come contra l' altro di loro. e Vro è che questo si dice, quando certo sia che l' uno habbia indutto, & che l' altro sia stato indutto. Che quando la cosa non fosse piu che manifesta, non douerebbe esser lecito all' ofeso lasciar la querela certa per pigliare la incerta. Et certo essendo che egli è aggrauato da alcuno la dubitatione, o presontione sua non fa che egli sia atto a richiedere altra persona di honore, se prima non si disgraua contra chi gli ha fatta la  
grauet-

La querela  
certa è da  
prendere,  
non la in-  
certa.

grauezza, & risentendosi contra chi lo ha con mano offeso, & vincendolo, chiara cosa è, che disgrauato ne rimane. Ma per uccidere, o vincere colui, che egli hauesse richiesto come auttore principale, non so come fosse riuelato, che quell'altro potrebbe sempre dire che egli per suo particolare interesse lo percosse: & che la pruoua delle arme è pruoua incerta, ma la per cossa à stata certa. Et in tal modo a lui ne rimarebbe sempre quella grauezza. Perche io mi risoluo pur a dire, che il facitor minifesto della offesa, & non l'oculto auttore si dee richiedere: Et questo rafferma ancora quando vi fossero alcuni inditij, che di quelli dubitar si puo che siano falsi, ma dubitar non si puo dello offenditore. Indicij.

In caso, che nasca disputa sopra la querela, o sopra la persona per richieditore quello che si habbia a fare. Cap. XX.

**M**olte volte accade che altri richiede altrui a battaglia, & che il richiesto non accetta la disfida, ma risponde con alcuna eccectione, opponendo che o che egli la querela non intende, o che ella a lui non tocca, o che la persona del richieditore è infame, o ha altro carico, o non è pari di conditione, o altre cose tali. Nel qual caso non è da dire se non, che prima che si passi piu oltre è necessario, che le difficultà nate si chiariscano: & il modo di chiarirle è che i cauallieri di comune concordia si rimettono al giudicio. Eccectioni  
Giuci.

cio di alcun Principe, o di caualieri confidenti eletti  
 da amendue le parti: & secondo che da loro è giudi-  
 cato così la querela si ha da lasciare, o da perseguire.  
 Et quando altri non uolesse accettare il proposto  
 giudicio, la opinione de' caualieri sarebbe di lui, se fos-  
 se attore, che l'opposizioni fattagli giustamēte gli fos-  
 sero state fatte; & se fosse reo, che egli conoscesse ha-  
 uer ingiusta querela da difendere. Et quando l'attore  
 fosse egli colui, che il giudicio rifiutasse, al reo non ri-  
 marrebbe da far altro se non star sene, quando uera-  
 mente il reo schifasse la determinatione, all'attore si  
 apparterebbe di passar piu oltre, che hauendogli mād-  
 date, o notificate le patēti di cāpo, dourebbe tornare  
 a mandargliele, o a notificargliele richiedendolo, che  
 o ne accetti una, o ne mandi tre altre a lui da eleger-  
 ne vna, con protesta che non si risoluendo colui di ac-  
 cettare, o di mādare, esso gli fa intendere che accette-  
 rà, & ha per accettata la tale, specificādo una delle  
 sue patēti, & che inconueniēte termine si trouerà a  
 quel campo per diffinir con arme la querela cō lui, se  
 ni sarā: altramente in cōtumacia procederā alla sua  
 infamia cō quelle clausule; che in tali casi si sogliono  
 usare. Et è questo ordine cauallaresco, et ragionevole:  
 che se un tal modo di procedere nō si fosse trouato, ad  
 ogniū sarebbe lecito, come egli fosse a battaglia ricer-  
 cato, non douere accettare ne battaglia, ne giudicio:  
 & il richieditore sēz a rimedio ne rimarebbe scherni-  
 to. Et q̄sto rimedio è lecito ad usare, quādo il reo fug-  
 ge il giudicio da douerne esser dalle parti eletto di co-  
 mune concordia; so quādo la querela è contestata, &  
 chiara;

Quando il  
 Reo fugge  
 la Battaglia.

chiarane piu cirimane cosa da determinare: che rimanendo articolo da determinare, non si puo obligare altrui ad accettare, ne a mandare patenti di campo, che quelle hanno luogo quando finite le dispute, altro non rimane che il venire alle mani.

Se il suddito dee obedire al suo signore, che gli uieti il combattere. Cap. XXI.

**S**I suol domandare da gli scrittori di questa materia, se essendo alcuno a battaglia ricercato, et uietandoglielo il suo Signore, egli habbia a seguire la disfida, o il comandamento. Intorno alla qual dubitatione i cauallieri sono risoluti, che per li loro Signori vogliono ben mettere la vita ad ogni pericolo, ma l'honore il si uogliono a se stessi conseruare immacolato, & cosi hanno in costume di fare, che come a battaglia sono richiesti, o come intendono, che altri sia per richiederli, o hauendo essi intentione di richiedere altrui, cosi si riducono in parte, doue in potere del Principe loro non sia di farli arrestare: & senza bauer risguardo ne a gratia di Signore, ne a perdita di beni, ne ad esilio di patria, a gli abbattimenti si conducono & chi altramente facesse fra persone, che dell'arme facciano mestiero, sarebbe stimato hauere un gran mancamento comesso, & che degno non fosse di usar fra cauallieri: & quando egli uolesse tentare poi con altrui di prendere nuoua querella, da quella sarebbe legitimamente

Honore.

mente



Dottori d'á  
nati.

mente ributtato. Contra questo stilo per lungo vso cõ  
fermato, & uniuersalmente da cauallieri approua-  
to, non è mestiere che altri a disputar s'affatichi. Ne  
in questo proposito si conuiene allegare l'antica disci-  
plina della guerra, per laquale non era lecito a solda-  
to uscire a combattere con soldato di esercito nemico  
contra il comandamẽto, o senza licẽza del capitano:  
che questo si offerua ancora à nostri dì in quella gui-  
sa, che da gli antichi si vsaua di offeruare; ma i casi  
sono molto diuersi: conciosiacosa che altro è essere in  
uno esercito, doue si habbia obligatione di attẽdere a  
quella spetiale impresa; & altro starsi nella patria  
otioso. Poi grã differẽza è da quelle disfide, che si leg-  
gono nelle antiche historie, a quelle del nostro Duello:  
le quali nõ hauendo hauuto in costume, ne quasi in co-  
gnitione gli antichi Romani nõ hãno potuto dar loro  
ne legge, ne regola alcuna. Appresso gli antichi ca-  
uallieri di due contrarij eserciti, quali a questo propo-  
sito da' dottori sono allegati, a battaglie particolari si  
conduceuano per una di due cagioni: o perche dalle  
parti era rimessa la diffinitione della guerra in alcu-  
ni pochi cauallieri, si come fu fatto ne gli Horatij, &  
ne' Curiatij, & in tal caso il fare electione de' cõbat-  
tẽti s'appartiene a superiori, & non è lecito a ciascu-  
no che uuole il pigliarne la impresa; o uero si faceua-  
no per dimostratione di ualore: di che se ne leggono  
de gli antichi, & se ne ueggono tutto dì de' nuouij  
esempij; & in questa maniera non è veruno ne gli  
eserciti, che habbia piu obligatione uno che uno al-  
tro, facendosi le cotal disfide in generate. Si che in

Duelli anti-  
chi.

questo

questo caso soldato non ha da combattere senza licèza; ne per tal cagione non combattendo carico alcuno gliene rimane, conciosia cosa ch'egli ha da adoperare il ualor suo in quella guerra, non secondo il suo appetito, ma secondo il comandamento di colui, cui egli si è per prezzo, & per fede obligato, non hauendo esso obligatione di interessi particolari. Colui ueramente, il quale ha carico speciale di querela di honore, a quella si tiene hauere tanta obligatione, che molte uolte abbandona l'esercito, la patria, & il natural suo Principe, & Signore. Intorno alla qual cosa, io dirò partitamente quello, che a me ne occorre. Vero è che quando in due nimici eserciti fossero due cauallieri, iquali haueffero l'uno con l'altro querela, non douerebbono ne l'uno richiedere, ne l'altro rispòdere senza l'auttorità de' loro capitani, che senza la loro licèza non è lecito a ueruno di trattare cosa con persona del l'esercito nimico. ma quando l'honore a perseguire la querela gli stringesse, & la licenza hauere non potessero, essi da quella seruitù come piu potessero honestamente allontanandosi, douerebbono metter si per quella uia, per la quale dall'honore fossero inuitati. & ciò dico io tanto maggiormente, quanto altri si sente essere incaricato: percioche, insin che egli da quel carico non s'è deliberato; dee fuggire ogni pericolosa fattione, per non rimanere ancor morendo dishonorato: & dee guardarsi che altro carico non gli sopraruenga, per lo quale colui, colquale egli ha la prima querela, non habbia occasione di ricusare di uenir con lui alla diffinitione. Di che si tiene da cauallieri,

Querela di  
soldati di  
eserciti ne-  
mici.

Chi è inca-  
ricato dee  
guardarsi  
da pericoli.

lieri, che trouandosi alcuno in città assediata, & non potèdo hauere licenza di vscirne, debbia gettarsi dalle mura, per andare a difendere il suo honore. Non uoglio negare che quando si trattasse dello interesse della patria, o del natural Signore; non uì si douesse hauere alcuna consideratione, massimamente quando nella persona di quel tale consistesse buona parte del carico, o de consigli di quella fattione; ma in altri casi per comandamenti, ne per pene non dee caualliero ne mancar di richiedere, ne rimanersi di rispondere, ne schifare di andar alla battaglia. Ne i Signori (per parer mio) douerebbono uolere da loro soggetti cosa, che sia contra il loro honore. Et perciò io non lodo le ordinationi di que' Prencipi, i quali fanogli statuti, che da loro sudditi non si muouano abbattimenti; & che altri anchor che uì sia chiamato, non uì debbia andar; che in questa guisa mettono i cauallieri in necessità o di essere condannati, o di rimanere dishonorati. Là onde per auuentura cosa piu lodeuole sarebbe, se facessero legge, che alcuno non mouesse Duelli senza darne loro notitia: che questo sarebbe honestissimo comandamento: & essi intendendo le querele potrebbero tentare in alcun modo di troncarle, o di assettarle con compositione, & con conueniente sodisfactione: Et quando ciò fare non potessero, se quelle diffinition di arme meritassero, le douerebbono lasciar passare innanzi: & quando no, imporre loro silentio sotto grauissime pene, & castigare i disubidienti con ogni seuerità. Et il medesimo fare ancora quando altri hauendo o malamente, o ingiustamente

Officio de  
Se Signori.

mente offeso altrui, non voleſſe dargli conueniente ſo-  
diſfattione.

Come debbiano i cauallieri prender le que-  
rele per combattere legitimamente.

Cap. XXII.

**S**Ogliono i cauallieri, i quali alcuna querela pren-  
deno a diffinire, prenderla con vna tale intentione,  
che ancor che giuſta ſia la cagione, per la qual  
a combattere ſi inducono, non percio eſſi per la giu-  
ſtitia combattono, ma per odio, et per deſiderio di ven-  
detta, o per altra particolare affettione. Di che mol-  
te volte auuiene che altri, tutto che la ragione ſia  
dalla ſua parte rimane della battaglia perditore.  
Che Dio, il quale vede tutti i piu ri-poſti ſecreti de'  
noſtri cuori, & che de' beni, & de' mali dà le giuſte  
retributioni, punire quella mala intentione; & ſi ri-  
ferba a caſtigare il mal fattore quando lo incom-  
preſibile ſuo giudicio conoſce il tempo douere eſſe-  
re piu opportuno. Che vn'huomo non dee egli preſu-  
mere di douer caſtigare vn altro huomo per fidan-  
za del ſuo valore; concioſiacoa che ( come dice lo  
Scrittore dello Spirito ſanto)

„ Et non ſarà il poſſente liberato

„ Ne la grandezza de le forze ſue.

Ma nel giudicio delle arme ſi dee il caualliero appre-  
ſentare nel coſpetto di Dio come vno iſtrumẽto, il qua-  
le la ſèpiterna ſua Maestà habbia da adoperare in fa-  
re la giuſtitia; & i dimoſtrare il ſuo guidicio. Nò doue

DEL DUELLO

rò io, se altri alla donna mia haurà uoluto far uolent-  
za chiamare colui alla pruoua della spada princi-  
palmente per uendicar me di quella ingiuria. Ne se  
alcuno contra il Prencipe, o contra la patria hauerà  
commesso mancamento, douerò accusarlo, & richie-  
derlo a battaglia per odio, ch'io porti a lui: o per ac-  
quistare la gratia di quel Signore, o per riportarne ho-  
nore. Ne, se alcuno parente, o amico mio sarà stato  
morto, douerò io chiamare a Duello l'ucciditore per  
la amistà, o per lo parentado, ch'io haueffi con colui:  
ma la intention mia douerà esser tale, che quando an-  
cora io non fossi specialmente offeso, ne alcuno affet-  
to, o rispetto particolare a ciò mi inducesse, per amo-  
re di uirtù, & per bene et utile uniuersale, io sarei per  
prendere la medesima querela. Che douerò io in una  
ingiuria particolare hauer dinanzi a gli occhi non la  
persona, che fatta la ha, & non quella, a cui ella è sta-  
ta fatta, ma hauer risguardo quanto un tale atto di-  
spiaccia a Dio, & quanto danno, & quanto male ne  
possa seguitare alla humana generatione. Et sopra  
uno adulterio si cōuerrà prender le armi nō come per  
una speciale persona, ma si hauerà a considerare quā-  
to santo, & quanto religioso sia il nodo del matrimo-  
nio: il quale essendo un legame di legittima compa-  
gnia da Dio instituito, accioche in quello il maschio, et  
la femina non come due, ma come una sola psona hab-  
biano da uiuere in tal congiuntione, che da altro che  
dalla morte non possano essere separati: & accio-  
che per quello il marito, & la moglie ne' figliuo-  
li da loro generati habbiano da riconoscer se stes-

Adulterio.

si, & da uiuere in quelli ancora dopo la uita: & la dignità di quello considerando, & come per lo mezo dell' adulterio la diuina istitutione uenga ad essere uiolata, & la matrimoniale congiuntione separata, & la generatione corrotta, douerà il caualiero non tãto per uendicar se, ne per castigare altrui, quanto per conseruatione di un legame cosi inuiolabile, disporfi a prendere in mano le armi, con ferma speranza che col mezo di quelle Dio: ilquale (come dice Paulo) ha da giudicare gli adulteri, sia per darne seuerissima sentenza. Non altramente se alcuno contra il Prencipe, o contra la patria hauerà tenuto alcun trattato, douerà pensare il caualiero, che i Prencipi sono da Dio stati sopra noi ordinati, accioche come ministri di lui habbiano da reggere & da gouernare noi sua humilissima greggia: & che essendo a Dio gratissime sopra tutte le altre cose le ragunanze de gli buomini, i quali sotto le medesime leggi congregati regolano la loro uita, & i loro costumi, noi dopo Dio obligacione alcuna non habbiamo maggiore ad altrui, che a Luogotenenti di lui, iquali sono i Prencipi nostri, & a quella congregatione de mortali, sotto le cui leggi siamo nati & allenati, lequali sono le patrie nostre. & che maggiore scelerità non puo commettere alcun mortale, che ribellarsi a colui, che da Dio gli è stato dato per retore, o a colui ancora, a cui egli si è obligato per fede, o tradir quella città, alla quale egli per origine, & per le molte congiuntioni ha cotanta obligatione. Et per tanto douerà come publica peste, & non come particolare nimico perseguitare il

 Tradimento  
10.

Homici-  
dio.

Commettitore di così odioso eccesso, alla pruoua delle armi chiamandolo, con certa fede, che Dio, il quale ci raccoglie come figliuoli per fede, habbia da castigare il violatore della publica fede. Il medesimo dico ancora quando altri hauerà alcuno homicidio commesso; & che pruoue civili non ui siano, che a colui, il quale di tal delitto intenderà di accusarlo, & di douerglielo con abbattimento prouare, si richiederà di mettersi auanti la nobiltà della humana creatura, la qual chi con homicidio dissolue, dissolue la piu bella opra, che da noi si vegga essere stata fatta da Dio; & quanto è in lui, dissolue la imagine di Dio, & la sua somiglianza. Et percioche Dio già nella sua santissima legge statui che i micidiali dal suo altare fossero leuati, & alla morte condotti, sapendo il caualliero quanto per tal peccato Dio si senta offeso, potrà chiamare colui a Duello, non per volerlo egli uccidere, ma per farsi ministro di eseguire ladiuina volontà, & il suo santissimo comandamento. Et per non andare per tutte le maniere de mancamenti discorrendo, con gli esempj, che dati habbiamo dell'adulterio, del tradimento, & dell'homicidio potrà il caualliero ancora gouernarsi in qualunq; altra spetie di oltraggio, per lo quale egli intenda di doue rechiamare altrui alla pruoua dello sterco. Et quello, che ho detto dello attore, dico medesimamente del reo, che egli non con altra intentione douerà conducersi alla battaglia che per difendere la innocenza, & l'honore, le quali sono cose, che si come lengiermente si macchiano, così con ogni studio dee cercare ciascuna perso-

na di conseruarle immaculate, & a difesa di quelle non solamente si dee mettere per lo proprio amore di se, & per lo suo interesse particolare, ma con opinione che liberandosi egli da quella particolare ingiuria, & sopra quella la diuina giustitia dimostrandosi, i maluaggi accusatori habbiano ad essere men pròti a douer per innãzi apporre alcuno misfatto a persona, che habbia le mani innocenti, & mondo il cuore. Et con questa intentione doueranno i canaleri, o siano attori, o pur siano rei (sentendosi combattere per la giustitia) prendere le querele & da prouare, & da difendere: che in tal maniera meritaranno di essere veramente tenuti valorosi: percioche (secondo, che dice Cicerone) l'animo, il quale non schifa i pericoli se per suo appetito, & non per comune vtilità è sospinto a quelli, audace anzi che forte douerà essere nominato. Et qual canaliere con tal mente, con quale habbiamo detto si condurrà a battaglia, potrà andare con animo franco, & sicuro che Domenedio, di cui infallibili sono i giudicij, darà la sentenza in fauore di colui, il quale combatterà per la giustitia.

Valoroso.

Audace  
Forte.

Conclusione del primo libro.

Cap. XXIII.

**H**abbiamo fin qui assai pienamente ragionato delle mentite, & dello attore, & del reo, & di alcune altre cosette particolari necessarie a saper-si, & a seruarsì da' canaleri prima ch'essi a gli stec-

E 4 cati



tati si conducano: le quali se diligentemente faranno notate, & messe in opera, io sono sicuro, che men molte occasioni rimaranno a coloro; che si dilettono di disputare. Et intorno alle materie, delle quali habbiamo parlato ci sono ancora non poche cose degne di non poca consideratione: le quali noi a bello studio habbiamo in altra parte rimesse da potere trattare, si come diremo appresso seguitando. Et tanto ci douerà bastare di hauer detto in questo primo libro per parte della proposta materia del Duello.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

LIBRO SECONDO  
 DEL DVELLO DEL  
 Mutio Iustinopolitano.



P R O E M I O.



**H**AVENDO il Creatore di tutte le creature da principio prodotta la massa de' cieli, & della terra, & di quella formata prima i piu nobili intelletti, & appreso il celeste, e da poi questo basso nostro mondo, Si come a quello dato hauea il muouimento delle continue, varie, & contrarie reuolutioni, & ornato d'infiniti lumi, cosi a questo diede diuersi muouimenti; & di molte maniere di animanti lo fece adornare. Che nell'aere collocò da tutte le parti i venti, iquali per quello discorrèdo haueffero a tenerlo esercitato: & ui aggiunse i uaghi angelli, acciò che per quello le pene battendo lo andassero solcando, & con dolcissimi canti lusingandolo lo facessero risonare. Et hauendo il mare intorno alla terra disposto, & per quello seminate, le molte, & belle isolette, che quello disinto tengono, come stelle in cielo sparte, gli

Creatione,  
 e bellezza  
 del modo.  
 Cielo.

Aere.

Mare.

hiedg

Terra.

diede secondo la diuersità delle regioni diuersi corsti, & diuerse alterationi; & volle, che i fiumi andassero i paesi partendo. & inasiando; e che pace non hauessero in fino a tanto che con quello non si mescolauano & quello, & questi riempie di molta varietà di pesci, e di così fatti animali, che di mostri appresso di molti hanno ottenuto il nome. Alla terra veramente hauendo poco, o nullo monimento conceduto, & hauendo quella spesa in pianure,alzata in montagne, & abbassata in valli; e nelle viscere di quella poste le maniere delle gioie, de' metalli, & altre: e quella coronata di piante, vestita di herbe, & ornata di fiori, la fece essere albergo d'innumerabili fiere, e d'altri mansueti animali; & ultimamente accioche qua giù non mancasse chi intentamente contemplando il mirabile suo magistero. a lui ne rendesse gloria, e honore, formò l'huomo all' imagine sua, & alla sua somiglianza: & quello vestì di spoglia terrena, la quale essendogli comune co' brutti, a fin che egli da quelli potesse separarsi. & conseruarsi nella naturale sua nobiltà, à lui diede la ragione, & la fauella; accioche intendendo, e discorrendo potesse i concetti suoi far manifesti. Et si come la celeste parte con la terrestre insieme fanno vna creatura, non altrimenti uolle la diuina sapienza, che congiunta fosse la lingua con la mente, perche essendo essa somma verità, noi la verità celebrando, quella hauesimo continuamēte da honorare. Essendo noi adunq; stati fatti tali, se non vogliamo a Dio, & a noi medesimi essere ribelli, ci dobbiamo cō ogni studio guardare da parlar cosa altra da quella, chi sentiamo nell'a-

Huomo ad  
imagine di  
Dio.

La lingua  
congiunta  
con la mē  
te.

nell'animo. Che come può l'huomo contra se stesso cō mettere maggior mancamento, che da se medesimo se paradosi hauere nella lingua il cōtrario di quello: che egli ha nel cuore? Et quale possiamo noi fare a Dio rebellion maggiore che essendo egli (come detto habbiamo) suprema verità, lui abbandonando cōgiungerci cō l'aduersario suo? del quale è veramente stato scritto,

„ Ch'egli è bugiardo, & padre di menzogna.

Et è fermamente il vitio del mentire vitio così abominuole, che non so quale altro possa esser più pernicioso alla humana generatione: che per non mi stender hora in dirne tutto quello, che dire ne potrei (ilche sarebbe troppo lungo) tanto ne dirò io, che questo solo teua dal mondo la fede, e leua il conforto della humana conuersatione. Il perche essendo la menzogna cosa così brutta, dee chiunque vuole essere veramente huomo, tenere vn così sporco vitio da se lontano: & quanto altri desidera di essere più eccelsso, e più raro fra gli altri huomini riputato, tanto più di tal mancamento dee egli procurare di douere viuere separato. Et come che a ciascuno di fuggire vn tal difetto si appartenga, cioè principalmente è richiesto a coloro, i quali per esercizio di arme, & per opere di cavalleria desiderano di venire gloriosi: che hauendo essi da difendere la giustitia, a quella, & all'officio loro s'oppongono ogni volta che si partono dalla uerità. La onde per fuggire un cotal biasimo, per inuechiata consuetudine da loro è stato introdotto, che a qualhora viene loro apposto che essi mentono) quando per altra via la verità del detto loro non possono

Il diavolo padre di menzogna il mentire quanto è brutto.

Cavalieri siano amanti di uerità

giustificare ) hanno da ributtare quel carico con mano armata. Il che in qual maniera si debbia regolare noi come il meglio habbiamo potuto, nel passato libro ci siamo affaticati di dimostrarlo. Et hora la incominciata materia continuando, di mano in mano tratteremo quali siano quelle queerele, che meritano abbattimento; & quali siano l'arme caualleresche, & appresso di quelle altre cose, che nel cospetto de' Signori, i quali danno i campi franchi, & ne gli steccati, & fuori di quelli o possono interuenire, o a loro possono in alcun modo appartenere. Di che essi haueranno a sapere, che non tanto a cavalieri combattenti, quanto a loro sarà scritto questo secondo libro, & come a cosa che a loro si richiegga deneranno porgerui orecchie con attentione.

Della ingiuria, & d'el carico. Cap. I.

**P**arrà forse strana cosa ad alcuno, che hauendo voi già trattato nel precedente libro assai copiosamente la materia delle mentite, & hauendo detto la loro propria natura essere di ributtar le ingiurie, & essendo le ingiurie prima che le repulse di quelle, parrà dico forse strana cosa che hauendo delle repulse ragionato, hora con ritroso ordine delle ingiurie torniamo a ragionare. Il che ancora che così sia, noi non senza euidentissima cagione habbiamo voluto questa materia a questo libro riserbare. Conciosiacoşa, che iscorgendo in peruerso costume, il quale intorno a

Cauallieri  
senza ragione.

gli abbattimenti uniuersalmente si tiene, doue posso-  
 sta ogni diritta via, & senza alcuna legge offeruare  
 i cauallieri correno alle spade, senza consideratione  
 hauere se quelle querele per via ciuile si passano pro-  
 nuare; o se elle meritino, o non meritino che per quel-  
 le a battaglia si debbia venire: ne sperando noi age-  
 uolmente di potergli dal loro straboccheuole corso ri-  
 uocare, Douendo in questo secondo libro ragionare di  
 quelle cose, le quali co' Signori de' campi, & nella lo-  
 ro presenza si tratteno, habbiamo voluto indugiare a  
 parlare in questo luogo distesamente delle ingiurie,  
 per proporre innanzi a gli occhi di essi Signori la na-  
 tura, & la consideratione di quelle, ricordando loro  
 che ragione veruna non comporta che diano a perso-  
 na alcuna patente di campo, se prima la qualità del-  
 la querela non intendono; & non conoscono, che ella  
 meriti proua di arme; & se non sono giustificati che  
 ella per altra uia non si possa prouare. Et a queste co-  
 se, che dette ho, di una in una è officio loro di riuolger  
 bene l'animo con tutta la intentione; che altramente  
 facendo secondo che ueduto s'è far molte volte, essi  
 non pur non aprono la strada alla uerità, per giustifica-  
 tione della quale il Duello è stato instituito, anzi  
 contra la giustitia operando; de' loro campi fanno  
 beccarie di carne humana. Ma dello officio de' Signo-  
 ri piu distintamente si dirà nel processo dello scriuer  
 nostro, secondo che il soggetto ci porterà la opportu-  
 nità. Et hora la proposta materia seguitando dico, che  
 tutte le querele, le quali nascono fra cauallieri nasce-  
 re sogliono per sentirsi altri ingiuriato, o incari-  
 cato;

Officio de  
 Signori.

Signori dā  
 nati.

**Ingiuria.** cato; & per le bocche de gli huomini si sentono tutto di queste parole: & per auentura pochi sono quelli, che intendano quello, che elle significano, come si richiede. Di che noi diremo incontanente quanto per la loro intelligenza ci pare essere necessario. Ingiuria adū que non è altro, se non cosa fatta fuora di ragione, o, **Carico.** come diciamo noi, a torto: là onde ingiuriato viene a dire quāto offeso a torto: Et carico altro non è, che obligatione di ributtare, ò di prouare, o di riprouare alcuna cosa. Et questa noce è così detta per cioche i giureconsulti dicono che all'attore soprasta il carico del prouare; per che ne seguita che quando udiamo che altri rimani incaricato; altra cosa non habbiamo da intendere se non che egli sia l'attore. Et intorno a queste due voci è da sapere, che alcuna volta altri fa altrui ingiuria, & carico insieme; & altre uolte carico senza ingiuria: et si puo ancor fare ingiuria senza carico. La ingiuria aggiunta al carico è in questa maniera **Incaricato** che a me viene apposto da chi che sia alcuno mancamento, il quale da me non è stato commesso; con questo biasimo colui mi fa ingiuria; in quanto contra tutte le ragioni del mondo cerca di darmi mala fama: & mi fa carico: in quanto mi obliga a douer quella ingiuria ributtare, & rispondere a quelle oltraggiose parole, se uituperato non voglio rimanere: & per tanto io rispōdo con la mentita: & uengo ad iscaricare me, & **Ingiuria cō carico.** a dare carico a lui; il che è lenar me di obligatione, & obligare lui alla proua del suo detto; & cio è a fare che egli diuenga attore. Doue è da notare, che io a lui fo solamente carico, & non ingiuria: per-

percioche ragioneuolmente fo io tale risposta, & gli metto addosso il peso, che pur dianzi ho detto. La ingiuria senza carico è di due maniere; cioè di parole, & di fatti. Di parole, come se altri dicesse altrui, cosa la quale manifesto fosse che ella fosse falsa, & a questa non sarebbe neccessario far risposta: & che il dicitore di quella senza alcuna repulsa per bugiardo, & per falso accusatore sarebbe conosciuto: anzi di parole così vane a me parrebbe, che più honoreuole sarebbe il lasciarle senza risposta; che rispondendo mostrare di farne conto alcuno. Et in ciò lodo la sentenza di Q. Metello Numidico, il quale essendo stato in presenza del popolo Romano di parole lacerato da vno de' Tribuni della plebe, disse che ne per amico lo uoleua, ne uoleua guardarlo come nimico, ne fare alle sue parole risposta, indegnissimo riputandolo che i buoni dicessero di lui bene, & non atto soggetto, del quale ne hauessero a dir male. Et quando pure sopra così false, & vane parole dette per altrui onta, altri si conducesse a dar mentita, ella sarebbe souerchia sì come quella, alla quale abbattimento non si richiederebbe; che dandosi gli abbattimenti per cagione di dichiarazione di verità, poi che la verità è manifesta; nõ si ha da metterla in quistione ne gli steccati. La ingiuria ueramente de fatti senza carico è, quando altri o con souerchiarìa, o in altra guisa malamete la fa, & che chiara cosa è che q̃llo è stato atto tristamente fatto, & da mal caualliero, & questa ingiuria di co io non meno di quella delle parole esser senza carico: percioche se l'ingiuriato richieder uolesse colui che quell'ol-

Ingiuria senza carico.

Q. Metello Numidico

Mentita souerchia.



quell' oltraggio fatto gli hauesse, che potrebbe egli dire di uolergli prouare, se non che colui gli hauesse usata soperchiaria, o che tristamēte hauesse adoperato? Et se già è chiaro che così sia, ( si come già s'è detto) che si richiede piu di uenirne alla proua? Et se altri

**Duelli non ordinati a vendetta.** mi dicesse . Adunque douerò io rimanermene con la ingiuria senza dargli il conueniente castigamento?

**Officio de Signori.** A questo risponderai, che gli sleccati sono stati ordinati per giustificatione di uerità, & non per dare altrui modo di far uendetta, & che le punitiōi delle così fatte ingiurie a Principi di darle si richiede, per mātenerne in pace i loro soggetti. Il che quando essi faceessero, & lo faceessero seueramente, forse men uolte

**Vendette tali quali le offese.** sarebbero le querele, delle quali si ueggono tutto dì impastricciati i muri, & le colonne. Et per tornare alle uendette dico, che chi a quelle pensa, dee cercare

altra uia che quella del Duello & in questa maniera non manca di coloro, i quali dicono, che ad una soperchiaria si conuiene un'altra soperchiaria, & ad uno tradimento uno altro tradimento: ne' quali casi io torrei anzi à difendere chi fatto l'hauesse, che io dessi consiglio che si facesse.

Quanto sia la uergogna di chi fa altrui ingiuria con soperchiaria, o in altro modo malamente. Cap. II.

**I**O sò che a molti, i quali uanno piu presso al corrotto costume, che alla ragione, potrà parer nuouo quanto io ho detto nel cap. precedente; Perche ho da dire

dire ancora tanto auanti, che in vna ingiuria tristamente fatta, non solamente lo ingiuriato non è egli l'incari-  
cato, ma che il facitor della ingiuria con vituperio ne  
rimane; che nelle cose di caualleria non facendo altro  
atto vergognoso, o vile, non si può dire, che egli al de-  
bitto del caualliero sia mancato: & il guardarsi, che  
altri non gli faccia vna soperchiaria, o un tradimen-  
to, a me sembra che sia cosa impossibile; et perciò che  
altrui interuenga cosa dalla quale egli guardare non  
si possa, non dee essere stimato cosa vergognosa. Cosa  
vergognosa, & vituperosa dee ben, essere riputata  
quando l'huomo non si guarda da fare di quelle tristi-  
tie, dalle quali in suo podere è il guardarsene. Io posso  
guardarmi da fare ingiuria altrui, posso guardarmi  
da fare vno atto cattiuo, posso guardarmi da mancar  
di fede: posso guardarmi da fare tradimento, & guar-  
dar potendomene, & non guardandomene, trabocco  
in infamia, & in vitupero tanto grande, quanto non  
è vergogna maggiore di quella che l'huomo si fa a se  
medesimo. La vergogna adunque douerà essere di co-  
lui, che hauerà fatto l'atto brutto, non di colui, ver-  
so ilquale sarà stato fatto. Il che con quell'altro  
argomento ancora si puo confermare; che non pre-  
cedendo altri cauallerescamente; mostra di non esse-  
re ardito di venire di pari a pari a proua con colui,  
cui egli d'assassinare s'affatica. Et di questa mia opinio-  
ne ho io auttori antichi filosofanti, da quali è stato  
detto che la ingiuria non è di colui, a cui ella è fatta,  
ma di chi l'ha fatta. Perche nõ mi rimarrò ancora di  
dire vna altra cosa del mio parere, che in caso di al-

La vergo-  
gna è di  
chi fa l'at-  
to brutto,

Il cauallie-  
ro da che  
si debbia  
guardare.

L'ingiuria  
è di chi la  
fa caso.

tra querela io direi che il facitore della dishonestà in  
 giuria da gli steccati potesse essere legittimamente ri-  
 buttato come colui, che hauesse mancamento com-  
 messo, & che il riceuitore di quella ui douesse ragione-  
 uolmente essere accolto, presupponendo sempre non  
 dimeno che il mancamento dello ingiuriante sia mani-  
 festo. Ne voglio passare in questo luogo un peruer-  
 so costume de nostri tempi, il quale così dalla ragio-  
 ne dee essere dannato, come egli è dal uulgo con molta  
 affettione seguitato. Et questo è che come altri si sen-  
 te essere legittimamente da altrui mentito, così egli  
 per disgranarsi dalla pruoua, cerca di fare vna offe-  
 sa di bastone, o altra malamente, & in qualunque mo-  
 do, per lui si puo a colui, che gli ha data la mentita:  
 & molte volte volge le spalle, & si mette in fuga, ac-  
 cioche l'offeso non se ne possa incontanente risentire;  
 & in tal maniera gli pare di essersi ben ualorosamen-  
 te scaricato: & la opinion volgare istima che così sia  
 & non s'auuede il cieco mondo in quanto errore egli  
 si truoua immerso; & quanto sia falso il giudicio di co-  
 loro, che così tengono. Che primieramente se io per  
 cagion di honore mi conduco a fare alcuno effetto,  
 quello ho da fare honoreuolmente & da caualiero; et  
 non vergognosamente, & da traditore; & credere  
 non debbo che una opera uituperosa mi debbia hono-  
 rare, ne scaricare; anzi ho da essere sicuro che il cari-  
 co fattomi da colui mi rimane adosso, & che io sopra  
 quello cou quella opera biasimeuole mi aggrauo anco-  
 ra di una maggior uergogna. Poi se in uno stecca-  
 to non posso fare cosa piu dannabile che fuggire (si  
 come

Chi fa l'at-  
to brutto e  
dishonora  
to.

Abuso di  
duello.  
percosse so-  
pra menti-  
ta.

Honoreuo-  
le vuole ef-  
fere il risen-  
timento.

come si dirà appresso) come debbo io pensare suggerendo di hauere all'honor sodisfatto? Et perche non si dee tenere da tutto l'ordine di caualleria piu honorato colui dal quale io fuggo, che io il quale fuggo, quantunque io fatto gli habbia ogni graue offesa? che l'offendere altrui non è cosa honoreuole; & fuggire è vergognoso. Per tanto io non dirò mai, che vno dirittamente mentito per hauer fatto vno atto tale, si sia perciò del carico liberato: & che egli non sia obligato a prouare quello, sopra che la mentita gli è stata data: anzi sempre lo hauerò io per attore. Et questa è la sentenza mia fondata sopra le ragioni, le quali detto ho: & le quali mi par che da cauallieri piu si debbiano abbracciare che una opinione di vulgo, della quale non si vede ne legge, ne fondamento di ragione. Et con queste regole douerebbono per mio auiso i Signori, a quali per hauer campo franco si ricorre, esaminar bene le cagioni, per le quali altri intende di venire a Duello. Et torno à dire che concedere non debbono alcune patenti, se prima bene non conoscono la natura delle querele: & se elle abbattimento meritano; & se elle per altra uia prouar si possono, che quella della spada. Ne si dee alcun signore muouere a prieghi di chi che sia a dare abbattimenti non necessarij: percioche oltre la offesa, che si fa à Dio, si fa gran torto altrui, tirando alla battaglia chi a combattere non è obligato: & si fa ingiuria a que' tribunali, dauanti a' quali quelle differenze diffinire si douerebbono, mettendo le mani nella loro giuridittione. Et non con minor baldanza dee altri ricusare di compiacere

Chi cō mal modo offende.

Officio de Signori.

altrui nelle men che honeste domande, che altri a domandare le cose men che honeste si conduca.

Che non sopra ogni mentita si dee concedere abbattimento. Cap. III.

**N**El primo libro habbiamo fatto uno assai lungo ragionamento intorno alle mentite, per mostrare altrui quali debbiano essere legitime giudicare: Et in questo habbiamo parlato della ingiuria, & del carico, dimostrando che il carico sia quello, che per obligatione di honore sforzi altrui a ributtare, o a pruouare, o a riprouare alcuna cosa. Et per quello, che delle mentite, delle ingiurie, & de carichi si è discorso conchiudere si puo, che la mentita legitimamente datta è quella, che fa il carico, per lo quale altri è obligato alla pruoua: & alla pruoua dico io semplicemente, & non alla pruoua delle arme, per cioche (come ho gia detto, & ridetto, & sono per dire, & ridire) in caso, che altra pruoua si possa hauer che quella delle arme, la mentita non solamente non obliga a battaglia, ma ogni caualliero è tenuto lasciando la pruoua della forza, di ricorrere a quella della ragiona. Hora qui ho io da aggiungere che ne anche ogni mentita, della quale non si possa hauere iustificazione per uia ciuile, merita incontanente abbattimento. Che non vorrei che alcuno si desse a credere altrui a douer uenire a Duello, come pare che introdutta ne sia la opinione: la quale

Il mentito  
è attore.

non ad ogni  
mentita si  
richiede  
duello.

le non altronde procedere, se non dalla corrotta usanza, alla quale ha dato origine il poco auuedimento di alcuni primi Signori; quali fuori di ogni legge, fuori d'ogni ragione, e fuori d'ogni diritto stilo di cavalleria da principio a persero gli steccati a persone infami, & senza cagion legittima vaghi di farsi spettatori nelle battaglie de gli huomini, in quella guisa, che altri suol dare a popoli le feste de' tori, o di altre saluatiche fiere, & i successori le maniere de' loro predecessori di mano in mano seguitando, ci trouiamo condotti in tal termine, che comunalmente si tiene, che come altri è mentito, per qualunque cagione egli sia stato mentito, così senza altro rimedio egli sia obligato a leuarsi quella mentita da dosso con la spada. Et a questo disordine, il quale è homai passato tanto auanti, quanto si vede a' Signori, che danno i campi, principalmente si conuiene di prouedere: accioche per quella medesima porta, donde i cavalieri dal diritto camino si sono trasuiati, apparino ritornando a rimettersi in su la smarrita strada. Et per che altri si possa con sano giudicio regolare, dico che la mentita non è quella, che induce abbattimento: ma la cagione, per la quale ella è stata data. Et se al mancamento, del quale altri è incolpato, non si richiede proua d'arme, la mentita non puo altrui obligare a battaglia, Perche alla qualità delle ingiurie, e non alle mentite si ha da riguardare. Io so che ad alcuni parrà nuoua questa opinione: ma quei tali hanno da sapere che piu nuoua è la opinion loro, & la loro usanza. Anzi che antica è la mia, & la loro nuoua; conciossia cosa che legge alcun

Si danno i Signori.

Officio de Signori.

La mentita non induce abbattimento.

na non si truoua, per laquale si dichiari, che altri p' esser mētito debbia all' arme uenire. Ma tutte quelle leggi, per lequali abbattimēti sono stati conceduti, hāno espresse le cagioni spetiali senza fare di mentite alcuna mētione. Et questa è la uera & antica cōsuetudine approuata per le leggi de Longobardi, & per costituzioni d' Imperadori. Et se per le mentite dar si douessero abbattimenti, uana sarebbe stata la fatica prima de' Longobardi, & appresso de gli altri Prencipi che hanno statuiti i casi particolari, per liquali si habbia a combattere, & espressi ancora di quelli, per li quali non debbia esser lecito di uenire in proua d' arme, si come nel seguente capitolo chiaramente intendiamo di uoler mostrare.

In quali casi per leggi Longobarde & altre siano stati conceduti & uietati abbattimenti. Cap. IIII.

**M**olti sono i casi nelle leggi Longobarde espressi, per liquali abbattimento si concede: & noi di uno in uno cercheremo di recitargli.

Così da  
duello.

I. Et percioche i dottori, i quali in materia di Duello hanno scritto, dicono che per quelle si determina che per delitto di Maestà offesa, & per tradimento della patria si debbia combattere, & in questa ordinatione non trouo in alcun luogo per particolar legge chiaramente espressa. Ben dico che se per cagion ueruna si ha da concedere battaglia, per quelle principalmente conceder si dee. Ma quello, che in questo proposito ho ritrouato, è una legge,

legge, della quale queste sono le parole. Se alcuno ha „  
 uerà accusato chi che sia al Re di cosa, che al perico- „  
 lo dell' anima sua s' appartenga, all' accusato sia lecito „  
 di difendersi per battaglia; Et sopra questa legge „  
 diuerse sono le sentenze de' dottori: che altri dicono „  
 quelle parole; Di cosa, che al pericolo dell' anima sua „  
 s' appartenga douersi intendere dell' accusato: & al- „  
 tri dicono del Re: & questa seconda par che sia piu „  
 di approuare, & se bene la chiesa tiene altra opinio- „  
 ne, dicendo che già di sopra è stato dalla legge ordi- „  
 nato di colui, il quale ha pensato, o consigliato con- „  
 tra l' anima del Re, ciò non fa al proposito, che di so- „  
 pra si è parlato, come di diletto prouato, o manifesto, „  
 & qui si tratta della sola accusa. Vero è che in un' „  
 altro luogo si fa mentione de' gli abbattimenti che „  
 si conceduano per infidelità senza altra espressione, „  
 ne altro mi ricorda di hauer letto in quelle leggi, che „  
 faccia per questo caso. Questa è adunque una delle „  
 cagioni, per le quali dir si puo che concedono Duello „  
 le constitutioni Longobarde.

II. Vna altra ne è, Se Donna è incolpata di hauer „  
 tenuto trattato di far morire il marito. Et qui è da no- „  
 tare che per una altra legge si determina che se hu- „  
 mo è accusato di hauere uccisa la moglie innocente, „  
 non perciò si dee uenire ad abbattimento.

III. Caso di battaglia è ancor, Se altri chiama al- „  
 trui cornuto.

IIII. Se alcuno accusa persona, che gli habbia il pa- „  
 dre ucciso di ueleno, o in altro modo furtiuamente.

V. Se a ueruno niene apposto che egli habbia uc- „  
 ciso



DEL DUELLO

cioso colui, con cui egli era in tregua.

V I. Et ancora quando altri sia incolpato di hauere ucciso, e fatto uccidere padre, o madre, o fratello, o sorella, o altro parente per consequire i loro beni.

V I I. Si ha appreso da venire a battaglia se altri darà nome di dishonestà, o di strega a donna libera, che sia in altrui podestà.

V I I I. Se alcuno accuserà persona, che habbia con la sua donna adulterio commesso.

I X. Se dirà hauer trouato che altri alla moglie sua habbia poste le mani nel petto, o nel seno.

X. Et se darà alla moglie sua biasimo d'adulterio.

X I. A queste cose si aggiunge, Se alcuno sarà accusato per incendiario.

X I I. Se altri sarà accusato di giuramento falso.

X I I I. Se sarà detto che veruno habbia fatto furto di prezzo da sei ducati in suso.

X I I I I. Et se a seruo sarà apposto che egli habbia fatto furto, & il suo Signore lo nieghi, al Signor suo si richiederà di difenderlo per battaglia.

X V. Se sarà negato deposito di piu di venti ducati.

X V I. Se il figliuolo negherà il debito del padre morto.

X V I I. Se alcuno sarà detto possessor di mala fede di cosa mobile, o immobile, se per cinque anni la haueua posseduta potrà difenderla per Duello.

X V I I I. Et in caso di contrarie, & pari testimonianze si ha da eleggere vno de' testimonij dell'vna parte, & vn'altro dell'altra; & quei due hanno da combattere.

XIX. Contendendosi ancora di alcuna possessione, & producendo vna parte, o amendue instrumenti. & allegandosi quelli essere falsi, si determina per battaglia.

XX. Et il medesimo si fa in controuersia di chi primo di alcuna possessione sia stato inuestito.

XXI. Et se altri dirà essere stato sforzato a fare alcuno instrumento.

XXII. Et ultimamente se alcun seruo dirà di essere libero. Questi sono i casi, sopra iquali per le leggi Longobarde (che così chiamaremo tutte quelle, le quali in quel volume sono comprese) è determinato, che venir si possa ad abbattimento.

I. Et Federigo Imperatore in vna sua constitutione di mantener la pace, vuole che se alcuno stante la pace hauerà altrui ucciso, essendo manifesto l'homicidio, et allegando colui di hauerlo ucciso difendendosi, possa prouarlo per Duello.

Federigo  
Imperado-  
re.

II. Et lo medesimo statuisce ancora, auuenga che ne ciso non l'habbia, ma farito solamente. Hor da queste tali ordinationi si proua esser vero quello, che noi nel capitolo disopra habbiamo scritto, che ne per ogni parola (come a nostri dì è vsanza di fare) ne per mentite, ma per cagioni dalle leggi espresse, & approuate ad abbattimēto si possa uenire. Uche anche per vn'altra via di contrarie ordinationi intendo di mostrare.

Casi nō da  
duello.

I. Ho detto dauanti che per le leggi Longobarde in caso che al marito sia apposto, che egli habbia la moglie innocente uccisa, non perciò ne ha da seguir Duello.

II. A questo aggiungo che per quelle ancor si dichia-

ra che se seruo, o serua hauerà seruito trenta anni, & che di questo ne sia uera contezza, non possa tentar battaglia per liberarsi.

III. Se alcuno hauerà posseduto beni per ispatio di trenta anni, non possa esser per cagione di quelli chiamato ad abbattimento.

IIII. Et se ad alcuno da suoi parenti uiene apposto che egli sia bastardo, per usurpargli i beni.

V. O se altri dirà che le facultà dell'altrui moglie a lui s'appartengono, non perciò si concede che habbia a combattere. Onde si mostra manifestamente, che non per ogni succello si ha da uenire ad abbattimento, da poi che coloro, iquali hanno gli abbattimenti instituiti, hanno spetialmente espressi casi da douersi per quelli uenire a battaglia; & per altri il combattere hanno uietato. Et queste leggi, per lequali ne' casi proposti il Duello fu uietato, non per altra cagion furono fatte, se non percioche da alcuno douette esser tentato di conducersi per quelli in pruoua di arme. Et a quei buoni Re non parue che quella si conuenisse, & perciò ne fecero quelle ordinationi. Et perche altri hauesse in quei casi data alcuna mentita; non perciò abbattimento ne saria seguito: che si come la mentita è una tal repulsa d'ingiuuria, la qual obliga altrui alla pruoua; ella nondimeno nõ induce obligation di pruoua se la cosa sopra la quale ella è data, non merita di esser prouata. Et così a nostri dì si douerebbe usare; che combatter non si douerebbe se nõ per querele, che ueramente meritassero giudification di arme. Et quali queste possano essere

Mentita.

essere nel seguente capitolo ne dirò quale sia la mia opinione.

Per quali cagioni si debbiano poter concedere abbattimenti. Cap. V.

**H**Abbiamo uiste le leggi di coloro, che del Duello in queste nostre parti furono i primi auttori; dall'ordine delle quali s'è tanto ampliandosi lontana la licenza moderna: che a uolerla restringere in casi particolari sarebbe cosa non che malageuole, ma impossibile. Et per tanto io dirò quello, che a me parrebbe per regola generale che seruar si dovesse sotto due capi tutti gli abbattimenti raccogliendo. Dico adunque cosa conuenuevole non mi pare che alcuno si debbia mettere a pericolo di morte se non per cagione, che meriti morte. La onde accusando altri altrui di mancamento, alquale per pena la morte si richiedesse, Duello si potrebbe concedere. Appresso percioche da persona di honore, l'honore alla uita suole essere preposto, quando ad alcuno fosse apposto tal difetto, che per quello dalle leggi civili persona fosse dichiarata infame, e fosse da' tribunali ributtata, sopra tal querela ancora direi che non gli douesse essere disdetto il difendersi con le arme intendendosi sempre nondimeno, che per uia civile non se ne possa uenire a giustificatione. Et per querela, che in una di queste due maniere compresa non sia, non ueggo come Signore, saluo il diritto della ragione, & con honor suo possa nella giuridition

Casi da duello.

Officio de Signori.

sua

sua abbattimento concedere. Et questo è in questa parte il mio parere: il quale se bene in due capi è ristretti, quei sono tali, che io temo piu tosto di riceuerne biasimo di essermi troppo allargato, che altri ragioneuolmente mi possa riprendere che io fuori di alcuna conuenevolezza mi sia ritirato. Ma in tanta licenza uniuersale, non sono potuto contenermi che anche io alla mia opinione non habbia allargato il freno. Et quella ben uorrei io che s'intendesse in tal maniera, che io non tanto dico che per tutti i casi, i quali sotto i due capi proposti possono esser compresi si debbia dar campo da combattere, quanto che per quelli, che compresi non ui sono, in alcun modo non si debbia lasciar combattere. Et tanto intorno a ciò basti a me di hauer detto in generale, lasciando a Signori il carico della piu particolare esaminatione.

Dell'officio de' Signori intorno alle  
querelle. Cap. VI.

**H**OR è da notare ancora, che con tutto che i Re Longobardi formassero le leggi, per le quali era permessa la battaglia, non bastaua che la legge in si fosse: Ne perche ui fosse legge altri senza altro potena altrui richiedere, se non ricorreua al legittimo giudice, il quale dichiarasse quello essere caso; per lo quale non si douesse negare di lasciare, che si uenisse a Duello. Et ciò era dirittamente fatto: per cioche a chi intende di douere esser parte, non dee esser lecito il giudicare; & pur giudicio si richiede, se questa, o quella-

E da giudicare se le querele meritino duello.

la querela per vigor delle leggi meriti abbattimento, o no. Oltra di questo Messer Paris fa mentione, che ancora ne' tempi suoi si usaua di uenire a Duello con licenza de' Prencipi, iquali conosciuto che la querela meritaſſe battaglia, doueuano concederla, & non altramente, dicendo pure ancora il medesimo che non si concedeuà se non per grauissime cagioni. Perche uoglio dire io, che i Signori, i quali danno i campi, sono essi giudici delle querele in questo modo, che a loro si appartiene di conoscer principalmente se elle meritano diffinitione di arme, o no: Se la persona è sospettata del mancamento che le è apposto: & se inditij ui sono. Et non ui occorrendo queste cose ben prouate, & ben giustificate, non debbono concedere alcune patenti, che essendo la proua delle arme ordinata come per una tortura da esprimere la uerità, se ne' ciuili giudicij, doue la proua è ragioneuole, & certa, non si puo metter persona al tormento senza le debite informationi, & senza gli inditij conuenienti, meno si dee ciò fare nel giudicio delle arme; il quale è perauentura così poco ragioneuole, come egli è molto dubbioso. Appresso hanno essi Signori da intendere se quella querela è stata altra uolta tentata da alcuna delle parti di prouare ciuilmente, o in altra guisa & se è stata tentata, o prouata, o non prouata che si sia, non è piu lecito di riducerla ad abbattimento. Ancora, & questo diligentissimamente è da inuestigare, se ella per altra uia si puo giustificare, o no: Et potèdose-  
ne ciuilmente uenire alla proua, le arme non ui hanno luogo, che se da' tribunali ciuili le questioni son dall'u-

Officio de  
Signori.

Inditij .

Querela re  
tata al ciuili  
lc.

Proua ci-  
uile .

DEL DUELLO

no all'altro rimesse, per conuenirsi le attioni di quelle piu all'altro che all'vno, maggiormente è da far ciò dal giudicio dell'arme al ciuile, essendoui la disconuenevolezza molto maggiore. Et sopra questi due vltimi articoli debbono i signori prenderne giuramento da chi il campo loro domanda: ne senza giustification di quelli vuol ragione, che lo habbiano a concedere ad alcuno. Il che tanto maggiormente dico esser da fare, quanto publica cosa è, che delle querele occorrono, lequali si potrebbero ciuilmente diffinire, & chi alla pruoua delle arme si sente chiamare, di schifar quella si vergogna essendo nella opinione del vulgo, che il ricercar la via della ragione a cavalieri non si conuenga. Piu dirò, che s'è visto ne' cartelli far mentione, che non ostante che con ciuili testimonianze altri potrebbe la sua intention prouare. pur con le armi intende dimostrarla. Et con tutto ciò i Signori le loro patenti non negano a persona. Debbono ancora i Signori prendere il giuramento di calunnia, cio è, non malitiosamente, ne con animo di infamare altrui prendono la battaglia: ma percioche tengono veramente di pigliar le arme per la verità. Et quello giuramento fu ordinato, & usato da' Longobardi, & dappoi ancora lungamente è stato in vso: ma la negligenza de' Signori ha ancor questo tolto via: che non hanno miratato ne a dritto, ne a torto: ne a giustitia, ne ad ingiustitia: ne hanno hauuto rispetto al douere, & all'honor loro; ne alcuna riuerenza a Dio; & cosi hanno straboccheuolmente ogni ordine confuso; & hanno indutto questa vituperosa licenza di aprire gli steccati

Giuramento  
10.

Abuso.

Si dannano i Signori Giuramento di calunnia.

ad ogni qualità di persone, & per ogni cagione, et senza alcuna cagione, et senza alcũ ritegno. Di che quãto ne meritano biasimo coloro, i quali ne furono i primi auttori, tanto sarebbero degni di eterna commendationi quelli, che gli abbatimenti ritornassero sotto le loro diritte leggi. Che questo facendo il grado della caualleria nella pristina dignità uerrebbero a ritornare; & renderebbono i loro sleccati piu riguardeuoli; & farebbono conoscere se stessi per Signori di giustitia, & di equità. Et a questo è ancora da aggiungere che i Signori con sacramento debbono chiarirsi da coloro, che i campi domandano, se quella, che ispongono, è la uera loro querela: percioche non mancano di quelli, i quali chiudono nell'animo quello, di che è la loro intentione di combattere, & una altra cosa di fuori fanno sentire. Alla qual falsità debbono i Signori cercare con ogni industria di douerui prouedere. Et questo dico io, percioche trouato mi sono là, doue io ho così fatta malitia discouerta.

Giuramento.

Della forma delle patenti de' campi.

Cap. VII.

**S**OGLIONO uniuersalmente i Signori, quando alcuna patente di campo fanno espedire, usare un tal proemio: Che per esser stati pregati da persone, alle quali cosa ueruna non possono negare, si sono condutti a concedere campo franco. Il che non altronde procede, se non dalla poca cura, che hanno di conoscere le querele, che se di quelle hauessero

Si dànno  
i Signori.



veſſero conueniente contezza, o le patenti non dareb  
 bono, o ſotto piu honorato titolo le farebbono eſpedi  
 re: perciocche quando a concedere abbattimento ſi la  
 ſciaſſero con ragione inducere, farebbono ancor fede  
 che la querela ſoſſe di graue biaſimo, & che meritaf  
 ſe inquisition di verità: & ſopra queſto piu che ſopra  
 le altrui preghiere ſi douerebbono fondare. Et queſto  
 ſarebbe honoratiſſimo proemio, per quello compren  
 dendoſi che haueſſero non tanto hauuto riſguardo al  
 le perſone, quanto alle querele: ilche è proprio officio  
 di vero giudice, & di legittimo Signore. Vſano ancor  
 di paſſar le querele con parole generali, ſenza quelle  
 altramente dichiarare: il qual coſtume non mi par  
 punto da commendare; che ſi come non hanno a dar  
 campo ſenza cagione legittima, coſi quella debbo  
 no nelle patenti eſprimere, acciò che la loro giuſtitia  
 ſi conoſca, & accioche colui, che è richieſto, non poſſa  
 eſſere ingannato, non potendoſi ſotto quella patente  
 combattere altra querela, che quella laquale vi ſi  
 vede eſſere ſcritta. Ne ciò dico io ſenza grandiffimo  
 fondamento di ragione, perciocche (ſecondo che ancor  
 nel precedente capitolo ho fatto mentione) io ſo che  
 ci ſono ſtati di coloro, che a Signori hanno fatto ſpor  
 re vna querela, & ſopra vna altra hanno combattu  
 to. Ilche non ſo come poſſa paſſare ſenza biaſimo di  
 chi nella giuridition ſua, & dinanzi a gli occhi ſuoi  
 laſcia vcciderſi gli huomini ſenza ſaperne egli il per  
 che. Si doueranno adunque nelle patenti eſprimere le  
 querele: & ſi douerà prendere il giuramento, del qua  
 le io ho di ſopra parlato; accioche il giudicio dirit  
 tamente

Officio de  
 Signori.

Le querele  
 ſi han da  
 eſprimere  
 nelle pat n  
 ti.

onch  
 . . .

tamente proceda; & che a Signori non sia dato a uedere una cosa per una altra. Appresso una altra cosa non men danneuoale ueggo io usarsi nelle piu delle patenti; che non uogliono i Signori esser giudici delle cose, le quali fra i cavalieri hanno da passare ilche da tutte le parti a me sembra cosa uergognosa per essi Signori: Che se coloro, i quali domandano i cāpi, cercano le patenti tali, fanno ingiuria a cui le domandano, in quel modo mostrando di dubitare del loro sapere, ò della loro fede. Se i signori sono quelli dessi, che a costi scriuere si muouono, fanno poco honoreuolmente a priuar se stessi della loro giuridittione; & di giudici legittimi che sono, farsi priuati testimonij. Oltra che non so quanto conueniente cosa sia, che dinanzi al loro tribunale s'amazzinino gli huomini, & che essi uogliono farsi spettatori dello spargimento del sangue & delle anime altrui, & essere appresso sì delicati, che loro graui di prædere il pensiero di giudicar sopra quelle differenze, che nascono in presenza loro. Onde poi ne segue quella altra mala usanza; che ad ogniuno è lecito di stratiare l'auerfario suo, & di farlo consumar le hore, & il giorno intorno disputando con biasimo, & con disprezzo della cavaleria. Ilche è anche molte uolte cagione, che tali entrano in querela di arme, che non ui entrerebbono se pensasseuo di douer combattere: & se non hauessero piu speranza nelle penne, & nelle lingue de' Consultori, & de' Padrini, che nel proprio lor ualore, & nelle proprie loro mani. Voglio io adunque dire, che alcuno nõ dee ricorrere a domandar campo franco a persona

Si dānano  
i Signori.  
I Signori  
debbono  
giudicare.

in cui egli non habbia intera fede . Et qualunque Signore si sente, che altra patente di capo gli richiede, & libera non glielo richiede, non dee una cotale onta cōportare: & intendendo, che due huomini hanno da andare ad ucciderfi sotto la sua giuridittione, non dee lasciargli procedere a tal diffinitione, se non sotto il giudicio suo, & sotto la sua determinatione. Et se la querela non merita inquisitione di uerità, non dee dar campo; & se la merita, dee troncare le dispute, & far che se ne uenga alla conclusione. Et se altri non si assicura di sapere egli giudicare, o di bauere che lo possa consigliare, lasci star di dar campo; che il mettere due huomini in uno steccato, non è altro (come già habbiamo detto) che mettergli alla tortura per trarne la uerità: & alla tortura non si dee mettere alcuno

I Signori non possono all'arme esser schiatti.

senza giudice, & senza giudicio. Ma perauentura dubitano alcuni, che se essi uorranno giudicare, sopra loro non cada la sentenza, & che altri appreso sopra quella gli debbia alle arme ricercare. Ilche in alcun modo non dee essere lecito di fare altrui. Che primieramente coloro, i quali al campo uengono di alcun Signore, ancor che per altro a lui possano esser pari, o ancor di lui maggiori, in quello atto di quella querela, & di quel giudicio sono minori & soggetti, & egli è giudice & Signore. La onde di quello atto per la molta disuaguaglianza non puo essere a battaglia ricercato. Poi se il Duello è una forma di giudicio, et l'ordine de' giudicij è tale, che se ben' altri si appella di alcuna sentenza, egli perciò nō chiama il giudice in contraddittorio giudicio, nè cōtra il giudice, nè

contra i beni di lui procede in quella causa, ma contra la parte sua contraria: Non altramente in differenza d'arme contra il giudice non si ha da prender la quistione. Et se pure altri contra il Signor del campo si uolesse risentire, altro rimedio non gli rimarrebbe, che d'andarne a dare la querela al supremo Signore, il quale conosciuta la ingiustitia di colui, lo hauesse a condannare in quella forma che da giudici ordinarij si fanno i findicati. Et quando il Signor del campo fosse egli il supremo Signor, altro nõ ci sarebbe da fare. Si che per tal rispetto non debbono i Signori rimanersi dal uoler liberamente giudicare.

Che fra padrini non hanno da nascere  
querele. Cap. VIII.

**I**N tutte quelle cose, intorno alle quali puo nascere differenza, & contentione, si debbono gli huomini guardare di contentarsi del loro proprio sapere, & hanno da ricorrere al consiglio de gli amici, & delle persone prudenti. Et se in materia alcuna questa cosa si dee stimare necessaria, cid principalmente è da dire che sia in quelle, nelle quali della uita, & dell'honore si ha da trattare: perche ueggiamo ancor da piu sauui caualieri usarsi maggior diligenza in prouedersi di persone, che siano esperte, & intelligenti di stilo di caualeria, & di ragion di arme, i quali gli habbiano da consigliare, & da indirizzare nelle loro scritture, & al campo gli habbian da gouernare

nare in modo, che in parte alcuna non perdano delle loro ragioni. Et questi così fatti officij tra due maniere di huomini sono compartiti; tra letterati, & Cavalieri: de' quali gli vni Consultori, & gli altri Padrini usiamo di nominare. Et quando alcuno letterato hauesse dello stilo delle arme intelligentia, o Cavaliero di lettere, un solo a queste due opere potrebbe bastare. Hor percioche il carico principalmente a Padrini sopra sta, de' Consultori altro che dir non ci occorrendo (che le cose trattate nel primo libro a loro principalmente si appartengono) de' Padrini parleremo in questo capitolo. Et se di questo uocabolo habbiamo da dire alcuna cosa, auviso io che siano così chiamati, o per che i Cavalieri, che nelle mani loro si rimettono, gli habbiano da hauere in luogo di padri, o pur che questa uoce per mutation di lettere sia uenuta da latini, i quali chiamauano Patroni coloro, che prendeano altrui sotto la fede della loro difesa. Non uoglio tacere che non ci manca chi non Padrini, ma Pattini gli usa di appellare. Ilche se si uorrà concedere, si dirà essere percioche essi al campo fanno i patzi insieme; ma comunque essi si chiamino, o donde che si sia deriuato il loro nome, molto necessaria è l'opera loro: & il uero loro officio è il difendere come aduocati i loro Cavalieri: & si come questo è ueramente l'officio loro, così mi pare ancora che essi non meno debbiano essere priuilegiati, che gli aduocati delle quistioni ciuili. Et si come nelle quistioni ciuili essi non hanno da pagare, nè da sodisfare parte alcuna di quello, a che i principali loro sono condannati,

Padrini.

Patroni.

Pattini.

Tra Padrini non ha da seguir querela.

si, ò obligati, così ragion non vuole, che per querele; nelle quali essi sono procuratori, possano essere incaricati, nè chiamati ad abbattimento. Le ingiurie, le mentite, & i cartelli, et le disfide sono già passate fra i principali; & i Padrini parlano come procuratori: ilche è tanto quanto se gli istessi principali parlassero: & se i principali parlassero dopo la querela già contestata, piu non ui haurebbe luogo a nuouo carichi, nè a nuoue mentite; & se fra loro luogo non ui haurebbe, meno vi dee fra coloro hauere, iquali parlano per loro. Ilche si come è ragioneuole, così ancora si ha da seruare per cōseruatione del diritto stilo di caualeria, et accioche altri liberamente il suo officio possa esercitare. Et questo dico io, per cioche egli auiene alcuna volta, che tali prendono il carico di esser Padrini, che non tanto lo fanno per difendere i loro caualieri, quanto per attaccare nuoua querela. Et questa è cosa fuori di ogni conuenuevolezza, si per quello, che già detto se n'è, come anchora per essere la natura del Duello tale, che si dee anzi ristringere, che allargare, non essendo ragioneuole che di vna battaglia vna altra ne habbia a seguitare. Et essendo la cosa così, come ella è ueramente, da' caualieri con infallibile ordine si dee questa regola obseruare. Et i Signori de' campi, quando a loro si ricorra per diffinir querela, che fra Padrini sia nata, quella debbono essi dannar per non legittima, & per non querela, & troncar tutte le vie da potersi peruenire a così dishoneste imprese.

Abuso.

Officio de  
Signori.

De' maleficij & incanti.

Cap. IX.

Malie.

**P**ER la legge Longobarda uien proueduto, che coloro, iquali per combattere si conducono in campo, non portino herbe, che a malie s'appartengano, nè altra cosa d'incantesimo. Et a ciò par che non senza ragione si habbia haunto risguardo. Et non senza ragione i moderni Padri fanno spogliare i cauallieri, che hanno da entrare in battaglia, & iscuotere, & diligentemente esaminare i loro panni. Che non mancano di coloro, iquali si danno a cotali arti, facendo una pestilentiosa compagnia insieme co' demonij, & facendosi in douini, come dice il Poeta,

„Fanno malie con herbe, & con incanti.

Et queste così fatte arti sono da essere in maniera fuggite da gli huomini Christiani, che non solamente coloro, iquali le esercitano, ma chi con loro usa, chi visita le loro case, & in casa di cui essi riparano, per sentenza di Agostino, adopera contra la christiana fede, & contra il sacro battesimo. & diuene pagano, apostata, & nimico di Dio. Et pur tuttauia a queste cattinità uāno gli huomini appresso. Et quale per curiosità, & quale per malitia non ci sappiamo nella uera religion nostra mantenere. Et in tutti i tēpi, & in tutte le religioni, & superstitioni si è dilettrato il mondo di sì fatti studij, che nella antica legge di Dio è registrato, che Saul Re andò a trouar la femina incantatrice: & de

Maghi

Maghi di Egitto si leggono le marauiglie fatte nel cospetto di Faraone, contra le uirtuose operationi di Moſe. Et da' Gentili ſi teneua che, non che altro, ma la Luna ſi poteſſe di Cielo tirare in terra per forza d'incantamenti. Et a' d' noſtri non pochi ſono coloro, che a cotali infedelità hanno riuolti gli animi, & nella materia, laquale trattiamo di Duello ſi uſa di far diuerſi maleficij. Et per cioche per rimediare a quelli, altri fa quella diligente inquisitione, la qual io ho detto de panni, & altri fa dar giuramento al caualiero, io non ho per molto profitteuole rimedio quello ſcuotere di ueſtimenti, che & in quelli ſi poſſono ſcriuere delle parole ſenza che ſi poſſano poi uedere: & in ſu la carne ignudo ſo io che ſi ſcriuono parole d'incantagione la notte precedente al dì della battaglia; & ſo che ci ſono delle altre parole, che i caualieri entrati ne gli ſteccati in ſul mouerſi, che fanno l'uno contra l'altro mormorando le dicono mirando nel uiſo i loro nemici. Lequali tutte ſono coſe maleſiche, & diaboliche inueſtigationsi. Et io ho conoſciuto di quelli che ſotto la fidanza de gli incanti ſono andati a gli abbattimenti, & ho parlato cõ de gli huomini altramente valoroſi, iquali con ſicuro animo entrati in campo dicono, che al primo aſpetto dell'aueſario ſono rimasi abbagliati, & iſtorditi. Et ho uiſto tale, che ſi proferiua d'incantar due ſpade, che non poteſſero ferire, & come foſſero ſtate fra i combattenti cõpartite, di diſincãtare (per coſi dire) quale a lui piaceua. Et altre coſe ſi fanno di arte magica infinite. Et per tanto eſſendo elle coſe, che ſcorgere



Giuramen  
to.

per via di alcuno sentimento non si possono, uorrei anzi far dare al mio aduersario il giuramento, che egli non ha addosso, ne è per portare, nè per adoperare alcuno incanto. Che sentendosi l'huomo Christiano douere andare al giudicio di Dio, & auuedendosi di hauer iscorta il diavolo, non so con qual animo debbia uolere per cominciamento di giornata lasciarsi indurre a pigliar un sacramento falso. Et se pure alcuno fosse di poca religione, che egli non se ne facesse punto stima, sappia, che Dio è onnipotente, & che nelle mani sue è la vittoria de gli eserciti, non che di vna spada particolare, & che egli non è da schernire, anzi contra gli schernitori si suole dimostrare acerbissimo uendicatore. Et percioche per le mani de' Padriui sogliono ordinariamente passare queste malie, & queste ciancie, non sarebbe perauentura mal fatto, che a loro ancora si desse giuramento, che nè essi a caualieri loro hanno dato, nè fatto, nè sono per dare, nè per fare incanto alcuno: nè fanno, che egli, nè altri ne habbia alcuno da adoperare in alcuna maniera quella giornata: & che risapendolo, non sono per comportarlo: anzi che incontanente al Signor del campo, & alla contraria parte il tutto faranno manifesto. Et così conforterei io ogni Signore, che ad ogni richiesta di qualunque s'è l'una delle parti, & a caualieri, & a i Padriui così douesse far giurare, se uoleessero uenire a battaglia ne' loro steccati. Et percioche nelle historie si legge di Milone, che egli in tutte le battaglie fu uincitore per uirtù dello Alettorio, che egli portaua addosso: il quale dicono essere una gioia, che ha sembian

Officio de  
Signori.

Milone Al  
lettorio.

za di cristallo, la quale si truoua ne uentrigli de gal-  
li di grossezza d'una faua, ancor ch'io non intenda  
quanto questo altrui possa parere uerisimile, nondi-  
meno dirò, che quando è questa, è altra simile cosa  
si trouasse, anche quella da gli steccati douerebbe es-  
ser sbandita.

Che non si dee combattere senza ar-  
me da difesa. Cap. X.

**S**critto è nella legge Longobarda, che dappoi che si  
possa uenire a Duello, in ogni altro caso, che in  
caso d'infideltà si debbia combattere con bastoni,  
& con iscudi. Dalle quali parole tornerò io pure a  
dire, che ageuolmente si comprende la institutione del  
duello non essere stata fatta per honore di cauale-  
ria, come uogliono tirarla i moderni combattenti, ma  
solamente per inquisitione di uerità, da che non con  
arme caualeresche, ma con bastoni da coloro si usa-  
ua di uenirne alla diffinitione. Et percioche il voler  
ritornare le maniere, che hoggi si usano, al costume  
de' Longobardi sarebbe cosa piu da ridere, che possi-  
bile da fare, noi pur le arme caualeresche a gli stecca-  
ti lasciando, di quelle tratteremo. Et di quelle ra-  
gionar douendosi, primieramente è da sapere, che  
non meno virtù di huomo ualoroso è la prudenza,  
che sia la magnanimità o la fortezza. Anzi tanto  
è virtù la fortezza, & la grandezza dell'animo,  
quanto sono dalla prudenza accompagnate, & gouer-  
nate: che senza quella non ualoroso, ma furioso piu

Duello nō  
instituto  
honore.

Prudensae,  
& magna-  
nimità.

toſto

Magnani-  
mo.

toſto dourà eſſere l'huomo reputato . Et magnanimo non è colui il quale ſenza conſiglio alcuno ſi mette alle grandi impreſe , nè chi di eſporſi a pericoli ſi diletta; ma quegli, ilquale con ſano auedimento nelle opere generoſe ſi gouerna : & che doue il publico beneficio , o l'honor ſuo il richiede, da' pericoli non ſi ritrahe. Che (come ben dice Ariſtotele ) non è forte colui , ilquale teme ogni coſa, ne quall'altro, ilquale le paure non miſura. Hor ſi come la grandezza dell'animo ad aſſalir il nimico ci fa arditì, coſi la prudenza a difender noi ſteſſi ci ammaeſtra. Perche io voglio dire che io non hauerò mai per ualoroſo caualiero colui, ilquale ſenza arme di diſeſa ſi conduderà a combattere . Et con tutto che dal vulgo ſiano riputate honoreuoli le ſpade ſole in camiſcia, o pugnali, o altre tale armi, nelle quali la morte ſi uede manifeſta, non perciò con correrò in quella ſentenza; nè iſtimerò coloro, che in quella guiſa entreranno a battaglia più honorati che cinghiari, iquali da furore traſportati, ne gli ſpiedi vadano ad inueſtire . Et di coloro , a cui par coſa honoreuole non ſolamente il non iſtimare , ma il gittar la vita , iſtimerò io che di poco prezzo debbia eſſere la loro vita , facendone eſſi medeſimi coſi poca ſtima . E reputata coſa ſopra tutte le altre vergognofa , ſe eſſendo altrui commeſſa da un Principe la guardia di alcun caſtello, egli ſenza licenza lo abbandona, & noi le cui anime hanno hauuto in guardia dal creatore noſtro, & dal noſtro Signore queſto coſi bel ricetta de' noſtri corpi , non habbiamo alcuno riſpetto ; quello gittando, di farci a lui ribelli , & di perde-

perdere i corpi insieme con le anime . Poi se cavaliero alcuno uà alla guerra , quegli pare essere piu honorato, ilquale nelle battaglie meglio armato si appresenta. Hor perche nelle publiche querele sia bene cōparir coperto di arme , & nelle priuate ignudo , io non lo intendo. Mi par ben d'intendere, che & qui & quiuil'huomo habbia parimente da mostrar valore , & da desiderare vittoria . Et se cosi è medesimamente armati ancor nell'una , & nell'altra impresa si dourebbero mostrare. Et se pure i cavalieri uogliono hauere questo risguardo di usar cortesia al nimico suo di dargli arme con lequali si possa venire alla diffinitione , risponderò che per dire io che si debbiano armare, intendo di dire che si armino in materia tale, che siano armati, & non di arme caricati. Che officio di cavaliero è di accompagnar si l'ardire con la prudenza , che si possa conoscer che nè egli la uita ha tanto cara che per guardar quella uoglia commettere atto uile , nè si poco l'apprezza che senza legittima cagione si uoglia di quella priuare . Benche non hauerei io mai per atto dishonoreuole il uenire armato da huomo d'arme , essendo quelle le proprie arme de' cavalieri , & sotto quelle uccidendosi de gli huomini , & sotto quelle essendo ogeuole a Dio dimostrare il suo giudicio . Vero è che vorrei ancor che le arme portate fossero incontanente , & che non si entrasse nello steccato quando fosse tempo da u'scirne; et principalmēte che le arme da offesa fossero medesimamēte da huomo d'arme, & da guerra. Et quando altri con sole arme da offesa uolesse combattere

à Signo-

Officio di  
caualico.

Appresen-  
tatione di  
arme.  
Officio de  
Signo.i.

Spada sola

a' Signori de' campi si apparterrebbe di prouederui, non permettēdo, che douessero sotto la loro giuridittio combattere se non come a caualieri si richiede: se quitando in ciò gli esempj da M. Paris recitati, che volendo due cōbattere con spade sole, il Signore vietò loro la battaglia. Et che il medesimo fu fatto ancora di due altri, che haueuano da venire ad abbattimento con ispade, et con pugnali, iquali esempj tanto piu sono da essere lodati, che alcuni altri, iquali in contrario si potessero allegare, quanto questi sono di honore, & di esaltatione, & quegli altri in vituperio, & diminution dell' honore del grado di caualeria.

Della election delle armi. Cap. XI.

Vantaggi del reo.

**G**RAN vantaggio è veramente quello del reo; nè senza ragione è a lui gran vantaggio conceduto: che essendo egli & accusato, & a combattere costretto, è ben cosa conueneuole che goda di ogni honesto fauore. Et fermamente non poco fauore è quello, che solo che egli non sia vinto, rimane vincitore; la doue all'attore conuien vincere se egli non vuol perdere la querela. Et questo ancor è di ragione, perciocche all' vno si appartiene di prouare, & all'altro è assai se egli difende. Poi minor non è quell' altro fauore, che egli habbia da elegger le arme, con lequali si difenda; ilche è pur da ragione accompagnato: che s'altri elegge di chiamarmi per la via delle arme, la election di quelle a me si appartiene. Vero è che in questa electione io non istimo che

che debbia esser lecito tutto quello, che altri crede che lecito gli sia : perciocche anche questa, si come le altre parti del Duello, dalla ragione dee essere regolata. Et se noi uorremo far diligente inquisitione con qual uia alla election delle arme si possa metter legge, a me sembra che discorrere si debbia in questo modo. Le pruoue delle armi, alle quali i Cavalieri ricorroner possono, in caso che per altra uia da loro alla giustificatione non si possa uenire, sono stimate che dal diuin giudicio debbiano riceuere la sentenza. Et uolendo aspettare la determinatione di quella; è necessario, che ogni uiolenza, & inganno debbia essere tolto uia, essendo quelle proprie (come dice Cicerone) l'una del Leone, & l'altra della uolpe, & dalla natura dell'huomo in tutto lontane: Hor queste se in tutta la uita nostra da tutte le nostre operationi debbono esser tenute separate, cioè maggiormente mi par che si debbia cercar di fare nella inquisition della uerità, & della dirittura de' giudicij. E quanto alla uiolenza, a me sembra che assai bene sia stato dalle leggi proueduto, dando il uantaggio delle arme al reo, che quando ciò non fosse stato ordinato, ogni huomo robusto si sarebbe assicurato di apporre falsi biasimi, & di tirare a battaglia ogni men forte, promettendosi per fermo di douerlo potere atterrare. Et poscia che a quella è stato così bene proueduto, dapoi che lo ingano è ancora (secondo il detto del medesimo scrittore) degno di maggiore odio, a questo etiã dio conuenueuole cosa è che si debbia rimediare. Perche al reo nella electione delle arme di dare alcuna legge ci appartiene. Et quel

Regola di  
elegger le  
arme.

Violenza.  
Inganno.

La disposi-  
ziõ del cor-  
po .

la dee essere tale, ch'egli inganno nõ habbia ad usare nè possa dare arme, le quali dalla disposizione del corpo suo ragioneuolmente non si possano aspettare. Che se bene altri puo dire che naturalmente noi siamo formati tali, che possiamo adoperar in ogni esercizio così l'una come l'altra mano, pur nondimeno in questo essere noi destri, & m̃acini è fermamẽte da tenere che

Manoni .

„ Nostra natura è uinta dal costume .

Impedimẽ-  
ti di perso-  
na .

Et per tanto, se io sarò destro, & per tale sarò conosciuto, non douerò uoler costringere il mio nimico a cõ battere con una arme da mancino, non essendo quella la dispositione della persona mia, secondo la quale l'aduersario mio ha con me da combattere. Et se io non haurò difetto nelle braccia, ne nelle coscie, ne nelle gambe, non douerò appresentarmi a battaglie con bracciali, nè con arnesi, nè con schinieri, che impediscano il piegare del gomito, o del ginocchio, o il contra passare, che questo è manifesto ingãno, & da gli steccati dee essere del tutto ributtato: et i Padrini nõ debbono tali arme accettare, se hanno giudicio, o contezza di ragion di caualleria. Se io sarò zoppo, o stroppiato di un braccio, o di una mano, o senza un'occhio, potrò ben dare all'auerario mio una arme, che gli legghi similmente la gamba, il braccio, o la mano, o che gli asconda uno occhio. Ma se colui, che mi sfida sarà senza uno occhio, non douerò dargli una celata, che gli asconda l'altro occhio, nè se egli serà stroppiato di uno braccio, douerò dargli bracciale, che gli impedisca il sano. Et in conclusione mi douerà esser lecito di dare al mio nimico arme, che lo impedisca-

no di quella maniera, che io mi trouerò impedito: ma se io impedito non sarò, non douerò impedir lui. Dichiarando, che se io sarò priuo dell'occhio destro, & egli del manco, io non douerò perciò uolere a lui chiudere anche il destro, che questo non è uolerlo pareggiare alla mia dispositione, ma priuarlo di ogni dispositione. Et questo, che detto ho de gli occhi, intendo medesimamente delle altre membra. Non parlo di quella quistione di far che altri si debiliti al pari del richiesto, o si lasci cacciare uno occhio, o fare delle altre cose fatte follie; che questa è disputa souerchia, & uana. Bene è da sapere, che gli impedimenti, i quali detto habbiamo, che sono leciti di porre altrui, hanno da esser tali, che impediscano solamente, & non offendano, che le arme o sono da difesa, o da offesa: & quelle da difesa hanno da coprire colui, che le porta: & quelle da offesa sono per offendere l'auerfario: & chi le adopera in guisa, & a fine che elle habbiano da fare effetto contrario, opera contra natura: ilche in alcun modo non si dee consentire. Questi ritrouatori ueramēte di arme nuoue, come di celate, che habbiano la cherica, di spade mozze, & di altre arme lontane da ogni uso di cauallieri, non sò quanto siano degni di molta lode. Che se per essere io grande, uorrò questo uantaggio di ferire l'auerfario mio in su la testa, io combatterò col capo ignudo. Et se temerò che l'arme non mi pungano, mi metterò indosso tal corazzza, che non hauerò paura etiandio de gli archibusi; & non darò da ridere a gli spettatori. Et percioche si

Gli impedimenti non offendano.

Armenouue.

Punte.

non



Arme honoreuoli.  
arme uguali.

non uenire alle prese, quelle par che siano homai sì aprouate, che piu dir non si possa che si habbiano a rifiutare. Nel rimanente quelle saranno arme piu honoreuoli, che piu saranno caualleresche; & quelle piu saranno caualleresche, che piu saranno da' cauallieri usate in su la guerra. Et percioche intorno alle arme da difesa si suole alcuna uolta disputare dell'armar piu, et meno che il picciolo portãdo esso le arme, nõ uorrebbe, che il bracciale, o le schiniere dell'aueruario fosse piu lungo del suo; io mi marauiglio come alcun Padrino a disputar sopra questa differenza si conduca. che il diritto è che le arme del grande armi lui tanto a proportionione del corpo suo, quanto è armato il corpo del minore. nè si debbono le arme, una cõ altra misurare, ma adattarle a corpi. Et se il bracciale mio arma me infino al nodo della mano, infino al nodo dee esser armato il mio auersario. Et se infino al nodo della mano ho scoperto il braccio, medesimamente dee esser ancora il braccio del mio nimico, & cosi di parte in parte a proportionione delle membra, et non con pari lunghezza di arme si hanno da armare i cauallieri; che arme eguali si hanno da dir quelle, le quali armano egualmente. Ma chi mette in campo le cosi fatte dispute, dà segno di nõ uoler combattere, et il tempo, che in quelle si consuma, dee correr in pregiudicio di chi di quelle è autore. Et il medesimo è ancor da dire di quello che si spende in far rassettare arme, portandone il reo di nuoue, & inusitate: che passando le hore per colpa sua, debbono correre a danno di lui. Et percioche cosa manifesta è, che in potestà del reo è

Arme uoluc.

di appresentar le arme quanto prestamente piace a lui, per tanto ogni uolta ch' elle non sono appresentate tutte tanto in tempo, che l' attore possa essere armato, & habbia tempo conueniente da poter con quelle la sua intention prouare; direi io sempre che il combattere dal reo fosse mancato. Et dichiarerei, che l' attore al douer suo hauesse sodisfatto.

Del dì della battaglia. Cap. XII.

**I**L tempo ordinato alla battaglia senzo altro dubbio per approuato costume, è dal lenare al co-  
 ricar del Sole; & chi in tal tempo non proua la sua intentione, non ha piu luogo da combattere sopra quella querela. Et se la giornata trapassa senza battaglia, non perciò si ha da rimettere la pruoua nel seguente giorno, se non consentimento del reo, il-  
 quale essendo stato per quel dì richiesto, & essendosi in tempo appresentato, all' honore & al douer suo ha sodisfatto (se per colpa sua la battaglia non è man-  
 cata) & da ogni obligatione di quella querela ri-  
 mane assoluto. Nè basta che il reo consenta; ma è da vedere se il Signor del campo ui vuole anch' e-  
 gli acconsentire: che hauendo il campo concesso per quel dì determinato, passato quello, egli piu a-  
 uanti non è obligato; ma alla richiesta dello attore nõ concorrendo la volontà del reo, & quella del Signo-  
 re insieme, ogni cosa che altri tentasse, sarebbe in-  
 vano. Ben potrebbe la patente del campo essere sta-

Del prolun-  
 gare il dì  
 della batta-  
 glia.

ta ispedita con tal forma, che per lo partirsi del Sole la battaglia non si douerebbe partire, ò il seguente giorno si douerebbe rinouare: ma se nuoue conditioni non sono espresse, per ordinario stilo quello, che di sopra habbiamo detto, si ha da offeruare.

Delle cose che ne gli steccati occorrono. Cap. XIII.

Duello a tutto transito.

**L**O scriuere nostro è in maniera di Duello a tutto transito, secondo che ordinariamente si vfa a nostri giorni. Et perciò tutte le sentenze nostre a quello si vanno indirizzando. Entrati dunque in steccato i Cavalieri, se non hanno altra copulatione tra loro per toccar palo, ò corda, ò per uscire con vn membro fuori, non è prigione, nè quel membro gli dee essere tagliato, anzi la battaglia si ha da perseguire infino a morte, ò fuga, ò disdetta. Se il combattente esce tutto fuori di steccato, è prigione. I caualli si possono ferire & uccidere; & se vn'arma si rompe, non ha da rendersene vn'altra. Et se arme cade all'uno di mano, all'altro è lecito di ferirlo così disarmato: è lecito dico, percioche atto honoreuole sarebbe dire a colui che ripigliasse l'arme sua, & starsene senza offenderlo, infino ch'egli hauesse quella recuperata. Benche auenendo poi che la vittoria fosse appresso colui, hauendo egli potuto vincere al sicuro, si direbbe che la sua fosse stata sciocchezza, & che gli fosse bene inuestito. Queste cose dico io per ordinarie si hanno da seruare; ma quando

Toccar palo, ò corda.

Chi esce dello steccato. Caualli. Se arme cade.

altra.

altramente fosse ne' capitoli, a quelli inuiolabilmente Capitoli.  
 si douerebbe stare sotto la pena, ch' in quelli fosse sta-  
 ta espressa; et quando pena alcuna per quelli espressa  
 non fosse stata, chi contra la capitulatione hauesse co-  
 sa adoperato; per traditore dourebbe esser condanna-  
 to. Tanto ho da dire della capitulatione, ancora, ch' el  
 la si fa di concordia di amendue le parti: & che uno  
 non puo costringere l'altro ad accettare conditione che  
 sia fuori della legge del tuto transito. Mi par super-  
 fluo ricordare, che all'attore primieramente di mo-  
 uersi conuenga per andare a ferire il suo nimico; che  
 hauendo egli da prouare, & all'altro bastando difen-  
 derli, chiara cosa è, che non si mouendo colui, questi Chi primo  
si ha da mo-  
uere.  
 non ha da fare mouimento ueruno; & tutto quello  
 ch'egli adoperasse auanti che uedesse l'attore inuita-  
 to per andare ad assalirlo, sarebbe di souerchio.

Chi fa motto de circostanti allo steccato dee  
 essere castigato. C. XIII.

**C**ostume ordinario è, che allo entrar de' Canaliere  
 nello steccato, si mandi il bando, che alcuno sotto  
 la pena della uita non debbia parlare, nè far motto,  
 nè segno alcuno: & in quella maniera, che egli uien  
 fatto, seueramente senza alcun risguardo dee essere  
 mandato ad esecutione, trattandosi dello interesse del  
 la uita, & dell'honore altrui, di che altro maggiore  
 non ne puo hauere. Vero è, che M. Paris propone  
 un caso di due, ch'entrati in campo, l'uno essendo

di uno incontro caduto, & l'altro senza essersene au-  
duto, per lo campo scorrendo, dal fratello sgridato  
tornò, & uinse il suo nimico: & che sopra questo ca-  
so il Signor del campo dichiarò, che chi uinto haueua,  
hauesse la uittoria; & che il fratello il quale haueua  
fatto contra il bando fosse decapitato: ma il uincitore  
uolle anzi renuntiare la uittoria, che uedere morto  
il fratello. Et sopra questo caso allegando molte ragio-  
ni, uol conchiudere contra il giudicio del signore, che  
nè il uincitore haueua bẽ uinto, nè il fratello di lui me-  
ritaua d'esser morto. Intorno alla qual cosa, si come  
in una parte concorro con l'openion del dottore, così  
nell'altra lodo la sentenza del Prencipe; che a me nõ  
pare che la uittoria debbia esser di colui, il quale uin-  
ce contra la ordinatione, & contra la fede del Signo-  
re: & parmi che il fratello ammonitore meriti di per-  
der la uita, hauẽdo disobedito al bando, nel quale era  
statuito pena di uita. Nè in questo caso è da dire, che  
l'affettione lo debbia scusare, potendosi star lontano,  
& non mettersi a tal pericolo; che da persone d'intel-  
letto si usa di nõ si uoler trouar a così odiosi spettaco-  
li, la doue persone a loro congiunte uengono alle mani.  
Et in caso, doue si tratta della uita, & dell'honore al-  
trui, non ho io per legittima scusa, che altri per affet-  
tione debba insidiare all'altrui uita, & all'altrui ho-  
nore senza cadere egli nella pena a tal fine statuita.  
Nè ueggio come faccia a proposito q̃llo, ch'egli alle-  
ga, ch'essendo alcuno preso cõtra gli stili, & cõtra gli  
ordini della Corte, si debbia p̃ giustitia relassare. Che  
questo cõcedo io, & da q̃sto ne traggo cõclusione con-

Contra M.  
Paris.

tra colui, cui egli difende; che se quale è preso contra l'ordine dee essere relaxato, quest'altro in effecution dell'ordine è stato bñ condannato. Et meno no'l rileua quell'altra cosa, ch'egli aggiunge; che se alcuno ha de liberato di amazzare un suo nimico, & io consiglio, che uada ad ucciderlo, seguèdo l'homicidio, io non farò per questo come micidiale castigato: che ancor che così sia vero, questo non è caso pari al caso nostro: percioche se colui non è castigato come micidiale, è percio che egli non ha commessa cosa, per la quale sia ordinata pena d'homicidio. ma colui ilquale contra il bando ha dato in consiglio, al dator del quale è imposta la pena della uita, merita in esecutione di quell'ordine, che gli sia tolta la uita. Et questa seuerità in tali casi da' Signori si dee usare senza alcun risparmio; percioche chi una uolta uno atto tale lasciasse impunito: si inducerebbe una licenza tale, che a gli steccati torrebbe ogni franchezza, & ogni sicurtà.

Se denegando, ò interrompendo il signor del campo la battaglia, ella si habbia pure a perseguire.

Cap. XV.

**V**N O altro dubbio propone M. Paris, ilquale a me sembra che habbia bisogno di nuoua cōsideratione. Et ciò è, essendo due condotti al campo, & non uolendo il Signore lasciargli combattere, se si douerà prouedere d'un'altro capo per diffinitione della

querela, & cōchiude di si. Ma è da notare, ch'egli par  
 la secondo il uecchio costume, quando il reo ordinaria  
 mente il campo mandaua: per che è da dire, che buo-  
 na è la sua sentenza; percioche essendo cosa propria  
 de rei il fuggire, sarebbe uerisimile, che colui, il quale  
 reo essendo hauesse il campo trouato, hauesse ancora  
 quella malitia procurata; la quale essendo in pregiudi-  
 cio dell'attore, conuenenole cosa è, che all'honor di co-  
 lui sia proueduto. Ma mandando il campo l'attore,  
 a cui si appartiene di procacciare che all'abbattimē-  
 to si habbia a uenire, cessa quella suspitione; conciosia  
 cosa che si come non combattendo, il reo col solo con-  
 ducersi al campo si puo tenere d'hauere all'honor suo  
 sodisfatto, cosi l'attore, se non combatte, non puo ueni-  
 re al fine della sua intentione: & per tanto non è da pē-  
 sare, che colui, il quale non combattendo rimane con  
 carico, habbia da procurare di nō douer combattere;  
 & quando pure egli il procurasse, in ciò non farebbe  
 pregiudicio ad altra persona che a se medesimo: di che  
 non rimarrebbe a cui di fauore uole rimedio si douesse  
 altramēte prouedere. Et quādo egli ancor nō ne haues-  
 se alcuna colpa, & che il Signor del cāpo gli māsasse,  
 dir si potrebbe ch'egli doueua esser piu diligente in ri-  
 correre a Signore, della cui fede potesse esser sicuro. Et  
 per parte del reo si potrebbe rispondere, ch'egli nō dee  
 esser aggranato p vna querela di cōducersi piu di vna  
 uolta ad isteccato. Et pcioche non è cosa conuenenole,  
 che Cavaliero da Signore alcuno debbia esser'ingāna-  
 to, nè sotto la fede sua rimanere uitupato, a colui, cui  
 dal Signore māsato fosse, sarebbe lecito di richieder ql  
 lo

Il reo an-  
 che non cō-  
 battendo  
 puo uince-  
 re.

Il s. del cā-  
 po, potreb-  
 be a' batta-  
 glia esser ri-  
 chiesto.

lo a battaglia, come mancatore di fede; essendo questo mancamento tale, che rompe i priuilegi delle maggioranze, secondo che poi diremo al luogo suo; nè potrebbe il Signore la battaglia rifiutare, perch' e colui hauesse il carico di altra querela, hauendogli esso interrotta la diffinitione di quella. Benche il rompimento della fede si potrebbe perauentura mostrar cesi manifesto, che di proua di arme non hauerebbe mestiero. Et per tornare a' Cavalieri al campo condotti, dico che ricusando il reo piu di andare ad altro campo, pagandogli l'attore le spese, & mandandogli nuoue patenti, non so come potesse con honore rifiutar di tornare a difendere il suo honore. Et questo che detto ho di coloro, che fossero al campo condotti, dico ancor di quelli, iquali nello steccato fossero entrati, & che alle mani uenuti, prima che la battaglia, ò il dì fosse finito dal signore fossero separati, che douendosi l'abbattimento fare a tutto transito, per esser dal signore interrotto, non si puo dire che finito. & come che cosi fatti casi auenir non si ueggano, nè io penso, che habbiano da interuenire, pure hauendouì altri parlato, & auenir potendo, non gli ho uoluti lasciar passare senza ragionarne, hauendo massimamente per la uariatione de' costumi bisogno la età nostra di nuoua dichiarazione. Et a' Signori ho io da dire, che ò non debbono patente di campo cōcedere, ò poi che concedute l'hanno, nõ debbono nè uietare, nè interrompere la battaglia. Bene hanno essi da usare ogni studio di nõ dar t'apo. se le querele battaglia nõ meritano, & in quelle che meritano diffinitione di arme, poi che i Cavalieri sotto la loro

Pagando le  
spese, si  
puo richia-  
mare.

Duello in-  
terrotto.

Officio de  
Signori.



Falsa Infor-  
matione.

giuridittione sono ridotti, debbono con ogni industria faticarsi per uedere se potessero con cōcordia dar lor fine; che questo è ueramente honoreuole officio, & da Cavalier generoso, & da Prencipe virtuoso. Et quādo egli auenisse, che altri hauendo la querela falsamente esposta con false prouue hauesse al Signore dato a vedere che abbattimento le si conuenisse: & che uenuti i Cavalieri al campo, la cosa si trouasse stare in altra guisa, & quella informatione falsa si discoprisse, in tal caso direi che non solamente giusta cosa fosse il negar la battaglia, ma che colui, il quale le patenti mandate hauesse, il principale dico, douesse essere arrestato, & non relassato, se non hauesse prima pagate le spese alla parte contraria, per hauerla indebitamente molestata, & non dirittamente tentato quel giudicio: Et quando ancora contra di lui, & contra qualunque altra persona ch' in quella querela hauesse la m̃a posta, si procedesse di spergiuro, & di falsità, questa direi io che fosse opera di honoratissimo, & giustissimo Signore; che così si darebbe a cattiuu il conueniente castigamento: & si uerrebbe insieme a dare un notabile esempio, che altri non hauesse ardire di andar con colorate menzogne ad ischernire l' autorità de' riuerendi tribunali.

Officio de  
Signori.

Se i Cavalieri ne gli steccati pentire si possano di combattere: Cap. XVI.

**S**I muoue ancora un' altra quistione; et questa è tale se i Cavalieri in cāpo cōdotti, pentir essi possano di cōbattere. Il che primieramente non mi par che tra perso-

persone honorate possa in alcun modo auenire, che  
 come si potrà pentire l'attore di uoler diffinire la sua  
 querela, senz a rimanere con perpetuo biasimo, & di-  
 shonore, non douèdo piu potere altrui a battaglia ri-  
 chiedere, per non hauer prouato uero il detto suo, per  
 loquale egli già le arme prese hauea? Io conforterei  
 ben ciascuno, che sentendosi douer prender ingiusta  
 querela, quella non pigliasse; e prima che combattere  
 contra la uerità, ch'egli douesse allo ingiustamente of-  
 feso dare ogni debita sodisfattione, come nel terzo li-  
 bro diremo piu amplamente. Ma questo si dee far per  
 tempo, & per amore di uerità, & per zelo di uirtù,  
 che il perseuerare, o per dir meglio, lo stare ostinato è  
 un proponimento fin che l'huomo si troua con le armi  
 in mano, & poi uoler mutar proposito, mi par che sia  
 opera nõ meno di animo uile, che di maluagio. Nè ueg-  
 go come questo pentimento dalla parte del reo possa  
 uenire, saluo se egli non uole cedere la querela, & con-  
 fessarsi tale, per quale egli è stato incolpato: ilche  
 (come dell'attore ho detto) con men uergogna po-  
 trebbe egli fare prima che egli le arme prendesse,  
 che dapoi che fosse armato. Et a qual hora senza al-  
 tra sodisfattione tra loro si uenisse alla pace, non ui  
 ha dubbio alcuno, che all'attore ne rimarrebbe il uitiu-  
 perio. Si che come un tal caso possa auenire, io non  
 l'intendo. Ma piu quãdo egli auenisse, il parer mio sa-  
 rebbe, che se la querela fosse di cosa, che a Prencipi si  
 appartenesse, o fosse d'interesse altrui, il Signore  
 gli douesse constringere o alla battaglia, o a chiara-  
 re la uerità del fatto. Quando ueramente fosse di cosa  
 loro

Officio de  
 Cavalieri.

Officio de  
 Sigabui.

loro propria & particolare, potrebbe senza battaglia, ma non senza uergogna licentiargli. Bene è uero, che quando ancor la querela abbattimento richiedesse, & ch'essi uoglia di combattere non haueffero, non so come a far da donero potessero esser costretti: eccetto chi non uolesse alla guisa, che già fece *Afliage* Re de' Medi contra *Ciro* combattēdo, mettere loro doppo le spalle, che con gli spedi gli facesse andare auanti.

*Afliage.*

Se i Cavalieri nello steccato possono mutar querela. Cap. XVII.

**N**E quell'altra dubitatione intendo io di passar con silentio, nella quale si propone, che combattendo due, l'uno dice; difenditi traditore, & l'altro risponde; Io ti cedo la prima querela, & sopra questa seconda combatto hora con te. Nel qual caso non ho io dubbio alcuno, che colui, a cui la querela è rinunciata, di quella non sia uincitore: Nè che uincendo l'altro la seconda; non debbia medesimamente uincitor di quella esser giudicato. Ma ben dico, che nè l'uno, nè l'altro di quello steccato non uscirebbe con honore: anzi che l'uno & l'altro sarebbe caduto in biasimo di mal Cavaliero per hauere amendue preso a combattere per ingiusta querela; ilche dell'hauere l'uno & l'altro perduto si presumerebbe. Et percioche l'una uittoria dall'altra perdita non rileua, si come chiaramente dimostreremo nel terzo libro, come mali Cavalieri in altre querele potrebbero esser ributtati. Ma in simili auenimen-

Due disho  
morati.

ti colui, che uoleſſe attaccar la nuona querela non do  
 uerebbe dire, ti renuntio la prima, ma ſolamente; Tu  
 menti ch'io ſia traditore; & ſopra queſto da hora in  
 nanzi mi difendo, et uincendo queſta non ſi potrebbe  
 dire che hauueſſe l'altra perduta; anzi ſarebbe la pre  
 ſontione in fauor ſuo; che hauendo l'auerſario tolto a  
 combattere il torto in queſta, hauueſſe il torto hauuto  
 anche nell'altra. Ma colui, a cui tornerebbe me  
 glio combattere ſopra la prima querela, non douereb  
 be alla ſeconda acconſentire, anzi riſpondere, ch'egli  
 finiſce la prima battaglia, & che del rimanente ap  
 preſſo ſi partirebbe. Et dicendo l'altro di renuntiar  
 gli la prima, egli accettar douerebbe tal renuntiatione,  
 & al Signor del cãpo haurebbe da domandare le  
 patenti della nittoria, e piu non cõbattere con colui.  
 Nè il Signore piu gli douerebbe laſciar cõbattere. Et  
 queſto è quanto mi occorre a dir in queſto ſoggetto di  
 quello, che a Cavalieri ſ'appartiene. Et uenendo all'  
 officio de' Signori dico, che ſe da poi che le patenti de'  
 cãpi ſono eſpedite, ò in campo, ò fuori di cãpo, i Cava  
 lieri uogliono mutar querela, eſſi poſſono riuocar le lo  
 ro patenti, et uietar loro il combattere, per cioche non  
 ſono tenuti di dar cãpo ſe nõ ſopra quella ſpetial que  
 vela, che a loro è ſtata portata, & ſopra laquale eſſi  
 hanno le loro lettere concedute; la onde anche per que  
 ſta cagione nõ ſarebbe ſe non bene che la querela nel  
 le patenti foſſe eſpoſta. Et più diro io ancora: che ma  
 tando i Cavalieri querela nello ſteccato ſenza licẽza  
 del Signore, & ſeguendone morte, il Signor potrebbe  
 punir l'ucciditore di homicidio, hauendo egli un'huo  
 mo

Officio de  
 Signori.

mo ucciso nella giuridition sua senza la sicurtà del campo franco, non s'intendendo quel campo esser frãco, & sicuro; se non per quella spetial querela, per laquale fosse stato conceduto: saluo chi non uolessè dire, che sentendogli il Signore prendere la battaglia sopra nuoua differenza, & loro non la uietando, uenisse tacitamente a consentire: ilche non approuo, nè condanno.

Di quelli, che non rispondono, ò al campo non compariscono. C. XVIII.

Come altri da altrui a battaglia è richiesto, così dee disporfi a rispondere non con parole solamente, ma con arme ancora, eccetto se il richieditore fosse tale, che ragioneuolmente potesse essere rifiutato, ò ributtato, della qual cosa nel terzo libro serbiamo il luogo à douerne ragionare. Intendendo sempre nondimeno, che altri per uia ciuile non si possa difendere; & che la querela meriti battaglia. Ma cessanti questi rispetti, chi richiesto nõ risponde, ò senza giusta cagione non accetta patente di campo, ò qlla accettata senza cagion legitima non cõparisce, cade in grauissima infamia nel cospetto di ogni honorato Caualiere. Et il richieditore al tẽpo conueniente dee appresentarsi al cãpo, & far le usate solẽnità. Che il giorno precedẽte al dì statuito alla battaglia, il Padrino si ha da appresẽtare al Signor del cãpo, & dire che il suo principale è uenuto per prouare la sua querela; & che p tãto esso procurator suo cõparisce p uedere se la par

Ordine pro  
ceder con-  
tra i contu-  
maci.

ze cōtraria è uenuta, & se intende di capitolare, ò di dire altro, accioche il giorno seguente siano piu espedi ti per uenire alla determinatione, protestando, che da lui non manca: & pregherà il Signore che faccia uedere, se egli, ò altri per lui è uenuto: & che non ha uendosi notitia della uenuta sua, uoglia per un publico bando cōmandare che chi è per la cōtraria parte, debbia cōparire, che quando il richiesto alla battaglia non si appresenti, si procederà contra lui come cōtra contumace, & mancatore. Ilche il Signor del cāpo non gli douerà negare: Et il dì ordinato alla battaglia douerà ad hora conueniente il Cavaliero appresentarsi allo steccato, & il Padrino rappresentarsi al Signore, isponendo che il suo principal' è al campo cōdotto per douer combattere, e facendo nuoua istanza di un nuouo bando a perseguir la querela. Et il medesimo tornerà a fare in sul mezo giorno, & uerso la sera: & insieme farà mostra di arme, & di caualli, co' quali era uenuto apparecchiato per combattere. Et ultimamente hauerà da accusare la contumacia dell'auerfario, & da dmandare che il suo principale sia lasciato correre il campo, & che per uincitor sia dichiarato; & che l'altro per contumace, per mancatore, & per uinto nella querela sia condannato, & che il dichiarato uincitore possa usar de' termini, i quali cōtra cosi fatti contumaci per istilo di caualeria sono p-messi. Lequali cose tutte dal Signore gli douerāno esser cōcedute. Et il Cavaliero cō honore uol pōpa di caualli, et di arme, di trōbe, & di tāburri, entrato nel cāpo, quello intormierà tre volte, & ne riporterà le patēti,

Dopo

Dipintura. Dopo il qual atto di contumace dall' auersario suo potrà esser portato dipinto. Et quello, che detto habbiamo dello attore, potrà medesimamente fare il reo, cōducendosi egli al campo, & non comparendo la sua parte contraria.

---

Quando s'allegghino impedimenti dal non comparire al campo, come si habbia a fare. Cap. XIX.

**H**Or se alcun Cavaliero al termine statuito al campo non comparisse, & mandasse a fare la scusa, che da giusto impedimento fosse stato ritenuto, è ancora da uedere quello, che in questo caso si habbia a fare. Intorno alla qual proposta dirò io primieramente, che quando lo impedimēto occorresse a tal tēpo, che auanti che la parte cōtraria si mettesse per andare al cāpo, di quello le si potesse dar notitia, ciò si douerebbe fare leuando a colui la fatica, & la spesa, & a lui si douerebbe mādare la giustificatione della sua legittima scusa, offerendosi ancora a lui in conueniēte termine di douergli egli prouedere di altri cāpi bisognando, & di sodisfare a quello, di che per tal prolungation di termine l'altra parte patisse detrimeſto. Quando ueramēte lo impedimēto così subito sopra uenisse, che gli ele potesse far sa pere auanti il dì della giornata, non perciò non douerebbe la scusa essere approuata per buona, pur che ella fosse d'impedimēto legittimo; & a colui, ilquale al campo fosse uenuto, si douerebbe la spesa ristorare, che se io mi sono con te

conuenuto di esser teco in cotal giorno, nel cotal luogo, per la tal terminatione; & io quiui mi appresento, & altro interesse ti ritiene, douendo io per tale effetto, à nuoua spesa ritornare, honesta cosa non è che la tua commodità ritorni a me incommodità, & danno. Ma scusa di impedimento legittimo sarebbe graue infirmità, tempesta, ò acque, che il camino gli impedissero, guerra della patria, ò del suo Prencipe, ò contra infideli, & cose altre simiglianti, le quali ogni giusto Signore per giuste cagioni potesse giudicare. Una prigionia potrebbe ancora essere legittima scusa, quando ella non fosse tale che egli uerisimilmente schifarla potendo, non l'hauesse schifata, che i Cavalieri secondo i luoghi, ne' quali si trouano, douendo querela entrare, se ni è sospetto alcun che il Signore gli habbia a d'impedire, essi prima di là si partono, & in parte ricouerano, doue pensano di esser sicuri di non douere essere della loro intentione impediti. Che in casi di honori, chi non procura per tutte le uie di sodisfare all'honore, & chi ad altra cosa pensa che all'honore, contra l'honor suo commette mancamento. Perche quando altri per uolere starsi a casa fosse dal Prencipe suo fatto arrestare, io hauerei quella scusa tanto per legittima, quanto se egli quella prigionia si hauesse procurata. Nè per legittima cagione di prolongatione di tempo hauerei io, se altri doppo la querela già cōtestata, prendesse un nuouo carico di maestro, ò altro, che questa istimerei io che fosse a questo effetto mendicata, & non da douersi approuare per buona: percioche hauendosi obligatione di bono-

Impedimē  
to legitimo.

Stilo di Ca  
ualieri ho  
norati.



Obligation  
di honore.

honore, a quello dee ogni huomo sodisfare prima, che andarsi a procacciare nuoue imprese. Vero è, che se in quel mezo tempo occorresse che ad altrui, ò per successione, ò per altra buona fortuna in mano gli cadesse alcuna Signoria, & che quella fosse tale, che l'auersario suo di pari, ch'egli era a lui, non pari uenisse a rimanere, questo dir si potrebbe che fosse un nuouo & giusto impedimento, & non tanto di tirare il tempo in lungo, quanto di combattere con la propria persona; che in tal caso per persona sustituita, o uogliamo dire per campione, a determinare non le arme la incominciata querela sarebbe obligato. Et se fosse tirato ad honore uole grado di ecclesiastica dignità, nè per se, nè per campione piu gli sarebbe lecito di prendere, nè di accettare querela di arme. Quando ueramente trouandosi altri in ambasciaria in maestrato gli accadesse entrare in querela, potrebbe tardare la diffinition di quella al fin dell' officio suo: nè quello oltra l'ordinario termine si douerebbe prolungare.

Signoria  
conseguita

Dignità ec-  
clesiastica.

In quanti modi si possano vincere le battaglie de gli steccati. Cap. XX.

Il reo uinci-  
tor non vin-  
cendo.

**L**E Battaglie ne gli steccati possono hauere diuersi fini; che può auenire, che combattendosi in fino al tramontar del Sole, il richieditore non uinca il richiesto, nè ancor sia uinto da lui: & in tal caso il reo per uincitore douerà essere giudicato, & assoluto dal biasimo,

biasimo, che dall'auerfario gli sarà stato dato; & l'at-  
 tore p' perditore sarà sentenziato; & come mal Caua-  
 liero, uolendo appresso richiedere altrui per altra que-  
 rela, potrà essere ributtato. Ma non sarà perciò  
 prigione del reo, se gli non lo si hauià conquistato. Et  
 questo caso è solo quello nel quale combattendo, &  
 non uincendo si uince, & è solo del reo. Gli altri all' at-  
 tore, & al reo sono communi. Et vno è cccidendo il ni-  
 mico. Vn' altro è quando altri si arrende ò voglia dire,  
 si dà per prigione, cõ quali maniere di parole si uoglia  
 dādosi p' uinto. Il terzo è quādo altri si disdice espres-  
 samēte, sponendo la querela, & di quella confessando  
 si ò della uerità accusato, ò falso accusatore, Et vlti-  
 mamente uinto, & prigione è colui, ilquale fugge del-  
 lo steccato. Et di questi modi di perdere, ciascuno è  
 tanto piu uergognoso, quanto l'abbiamo piu basso in  
 ordine risposto. Non è da tacere, che si come il mori-  
 re nello steccato da' Cavalieri è reputata la perdita  
 men uergognosa, così è ella la piu pericolosa, & la piu  
 dānosa; percioche coloro, che così muoiono dalla Chie-  
 sa sono ributtati; & i corpi loro a sepultura in luogo  
 sacro non sono riceuti. Ma potrebbe anche auenire,  
 che alcuno per uiua forza facesse prigione l'auerfa-  
 rio suo, & quello tenesse legato, ò in altra maniera in  
 tal modo lo hauesse in suo podere, che ad ogniuno  
 fosse manifesto ch'egli uolendo, uccidere lo potreb-  
 be: & così stando, finisse la giornata. Hor così tenen-  
 dolo, & facendo istanza che disdicesse, ò che si arren-  
 desse, & colui ad alcuno di questi partiti cõsentire nõ  
 uolendo, chiara cosa è, che lecito gli sarebbe dargli la

L'attore  
non uincē-  
do perde.

Morire.  
Arrender-  
si  
Disdirsi.

Fuggire di  
steccato.

Morire in  
steccato.

Prigione  
per forza.

morte. Ma pur quando egli non l'uccidesse, & il giorno al suo fine fosse arriuato, dubitarsi potrebbe, che giudicio in cotal caso si douesse fare. Et quando il reo fosse superiore, non è punto da dubitare, ch'egli per vincitore non douesse esser dichiarato, vincendo egli (come detto habbiamo) per minor pruoua, che questa non è. Ma quando l'attore fosse egli colui, il quale in sua mano hauesse il reo, non così di leggieri se ne potrebbe fare la determinatione. Et in questo caso primieramente a' loro capitoli saria da riguardare, che potrebbono essere in tal modo formati, che con quelli ageuolmente si potrebbe, senza altro, fare diritto giudicio. Che quando nella capitulatione fosse espresso, che l'attore non si intenda hauer uinto, s'egli non uccide, ò non fa disdire il reo, in tal caso non potrebbe essere detto uincitore. Ma se si dicesse, che il reo non si intendesse essere uinto, saluo se egli non fosse morto, ò disdetto, io non condannerei già lui per uinto; ma ben direi, che l'attore al douer suo hauesse sodisfatto, essendo in sua mano stato di uccidere il suo nimico. & volendo il reo in altra giornata rinfrescar la battaglia sopra la medesima querela, ò sopra lo abbattimento di quella giornata, nõ mi parrebbe, che douesse essere da giusto giudice ascoltato. Et quando pur ne' capitoli non fossero parole a quel caso appartenenti, tenendo uno un' altro in sua balia (come di sopra è detto) a me pare, che l'altro non sarebbe men prigione dell'uno, che se egli si fosse arrenduto; & che uinto & prigione douerebbe essere giudicato: Et il uincitore di doppia gloria sarebbe da esse-

Capitola-  
zioni.

re honorato, si come colui, ilquale della sola uittoria contentandosi, contra l'altrui uita non fosse uoluto in-crudelire.

Di cose che succedono alle uittorie de gli steccati. Cap. XXI.

**I**L uinto in isteccato è prigione del uincitore. Et del prigione tutte le arme, ueste, sopraueste, caualli, & altri arnesi di qualunque maniere si siano, che siano stati portati nello steccato per comparire honoreuole, ò per combattere sono di colui, che ha uinto. Et questa è la uera opinione in questo soggetto; perciocche le spoglie del uinto sono le insegne del uincitore. La persona del uinto, per honorato costume, uiene da' Cavalieri donata ò al Signore del campo, ò ad altro Prencipe: a cui egli, ò colui sia seruidore, ò raccomandato. Et questa consuetudine, come che io la commendi, & conforti ciascuno a douerla seguitare, non perciò dico, che quando il uincitore uoglia, non possa usare delle sue ragioni, & tenerlo per prigione. Nè ciò gli dee essere negato da ueruno; conciosia cosa ch'egli si puo di lui seruire, ma non già a uili officij, nè ad altro che a cose a Cavalieri appartenenti. Et i prigioni fatti in isteccato, possono essere costretti a pagare le spese fatte per quella battaglia. Et si possono essi riscattare appresso per danari non altrimenti che Cavalieri presi in guerra. Et chi dal suo uincitore alcuno ne riscuotesse, potrebbe farlo guardare, & imprigionare infino che

Arme & arnesi del uinto sono del uincitore.

Persona del uinto è del uincitore.

Pagamento di spese, Taglia.

**Tēpo che ha da seruire.** egli prouedesse del riscatto. ma nõ sarebbe lecito di auer crescere gli taglia oltra quella, che egli pagata hauesse per lui. Et chi nõ ha da pagare, seruendo cinque anni in opere a Cavaliero conuenienti, è libero, & pagamento de gli alimenti non gli si puo domādare. Et quando altri a uili esercitij uolesse adoperarlo, lecito gli sarebbe fuggire. Et hauendosi un prigionie in dono, gli si puo metter taglia, ma si dee cortesemente liberare. A queste cose ho da aggiungere, che il uincitore non puo donare il uinto a persona pari, ò di minor conditione di se, senz a la uolontà di lui. Et quando altri essendo in prigionia crescesse in facultà, ò in istato, non gli si douerebbe domandare il riscatto se non secondo l'auer del tempo, che fu fatto prigionie. Et uenendo a morte il uincitore di lui, egli nella heredità del morto uiene a rimanere. In caso ueramente che'l prigionie sotto fede di douer tornare ad ogni richiesta sia in libertà rimesso, richiesto non dee mancare di seruar la fede: ma quando il uincitor suo fosse ò ribello del comune Signore, ò scomunicato, ò fra lui & esso fosse nuoua nimistà, non sarebbe obligato a douere a lui tornare, Et se il relassato fosse appresso Signore diuenuto, non sarebbe tenuto al ritorno, ma riscuoter si douerebbe. Et se stando in prigionia fusse stato maltrattato; & il Signor suo non si fosse contentato della taglia conueniente, potrebbe rimanersi da tornare a lui, ma non perciò da pagar la conuenueuol taglia si douerebbe rimanere. Et occorendo, che il prigionie liberi il Signor suo di alcun gran pericolo, dee per le leggi essere incontanente posto in libertà.

**Prigion nato. A cui si possa donare. Taglia.**

**Prigion de gl'heredi.**

**Prigion lasciato sotto la fede.**

**Prigion liberi il suo Signore.**

Della diuersità dell'antico & del moderno costume intorno a' vinti.

Cap. XX.

**N**on voglio lasciar di dire che quello, che di sopra ho detto de' prigioni è stato introdotto anzi per costume di Cavalieri, da poi che per punto d'honore hanno cominciato a prender le queuele, che per alcuna antica ordinatione di Duello. Che per le leggi de' Longobardi, chi era vinto in batteglia, era non dato prigione, nè dichiarato infame per ogni querela, ma variamente condannato per quella colpa, della quale egli era stato accusato. Che secondo che in quella chiaramente si truoua scritto, quale di homicidio incolpato rimaneua vinto, perdeua vna mano; & chi era dannato di adulterio; era a morte sententiato. Et de' testimonij, iquali per confirmatione de' loro detti combatteuono, al vinto era tagliata una mano, & gli altri compagni le loro mani per danari ricomperauano. Questo si seruaua per le loro leggi. Con tal seuerità esercitauano essi i giudicij de' loro Duelli. Et dicono i nostri Dottori, che per essere questa proua incerta, quando ad altrui in steccato fosse prouato mancamento degno di estremo supplicio, non si douerebbe perciò dargli morte, ma parte della pena gli douerebbe essere rimessa, dandogli punishmente piu leggiera. Ilche si come essi dicono veramente, & lodeuolmente, così è ancor da dannare il costume di coloro, iquali in caso di Duello fanno le forche a prestare, e

Longobardi.

Le forche *il perditore fanno appiccare incontanente . Ma per*  
 a li stecca- *Dio quale puo esser maggior punitione di quella, che*  
 ti. *le leggi de nostri abbattimenti vsano di dare a coloro,*  
 Pena de *che sono uinti? Esse gli castigano non in danari, non in*  
 vinti ne gli *mozzar di membra, & non nella uita; ma in quel-*  
 steccati. *lo, che sopra tutte queste cose è caro ad ogni perso-*  
*na d'intelletto: conciosia cosa che ne'l priuano dell'ho-*  
*nore, per amor del quale non è cuore alcun generoso,*  
*che non corra ad ispendere la uita . Coloro che degli*  
 I uinti, per *steccati escono uinti, tanta vergogna ne riportano,*  
 che infami. *con quanto desiderio di honore ui poteuano essere en-*  
*trati . Et ciò non per essere un'huomo stato uinto da*  
*un'altro huomo; che necessario è, che combattendo*  
*due, uno rimanga superato : & ( come di sopra hab-*  
*biamo detto ) l'attore ancora non perdendo perde, si*  
*che non per essere combattendo uinto, rimane il Ca-*  
*ualiero dishonorato, ma perciochè egli è hauuto per*  
*mal Cavaliero, ilquale habbia uoluto prendere ingiu-*  
*sta querela, & combatterè contra la uerità, laquale*  
*egli principalmente a difendere è tenuto . Et per tan-*  
*to considerata la grandezza del pericolo, alquale si*  
*mettono coloro, iquali alla pruoua delle arme ricor-*  
*rono, debbono Cavalieri esser piu lenti a prendere la*  
*spada in mano, & non mouersi, se grande sforzo non*  
*gli costringe, & se non sono casi sicuri di combat-*  
*tere per la giustitia, che possano hauere fermissima*  
*speranza di douer conseguire il fauore del diuin giu-*  
*dicio .*

## Della giustitia; che hanno a fare i Signori. Cap. XXIII.

**I**L uoler parlare a' Giudici & a' Signori di giustitia, douerebbe esser cosa tanto souerchia, quanto ella è necessaria. Nè di tenerne ragionamento sarebbe mestiero quando essi se medesimi conoscessero, & il loro officio intendessero, & a quello attendessero, come si richiede. Ma essi il piu non fanno che si siano, nè che habbiano a fare: & anzi ad ogni altra cosa sono intenti, che a quello, che a loro si appartiene. Perche io ho da dire a quei tali, che debbono sapere di hauere hauuto da Dio quei gradi, a' quali fra gli altri huomini si trouano inalzati, non per magioranza, ma per officio, accioche siano esecutori della uolontà di lui in premiar i buoni: in castigare i rei; in liberare gli opressi; in soccorrere a bisognosi; & in somma a dare a ciascuno quello, che per giustitia, & per equità gli si conuiene. Et queste cose uole Dio, che siano messe in opera cosi sinceramente, ch'egli nella santa sua legge cōmanda che non si habbia risguardo a cittadino, ò forestiero; percioche non u'è differenzia di persone. Che non hanno i Signori, & i Giudici da considerare che sia nè costui, nè colui; ma solamente da mirar quello, che alla ragione sia richiesto. Et quel medesimo giudicio si dee fare in una conditione di persone, che in un'altra si farebbe. Et tale ha da esser la sentenza, laquale si dà per lo cittadino contra lo straniero; qual si darebbe per lo stra-

Si dānane  
i Signori.Officio de  
Signori.



niero contra il cittadino. quando quegli fosse in quello Stato di giustitia, che è questi; & che costui in quello di colui si ritrouasse. Et in tanto è questa legge di giudicio dalla diuina legge confermata, che in quella non solamente si commanda, che non si debbia ne' giudicij honorar la faccia de' potenti, ma essendo usata in piu d'un luogo di raccomandare i poveri, e spressamente commanda che ne' giudicij a' poveri non si debbia ha uer compassione. Hor essendo i Prencipi, & i Signori, & i Giudici, & i maggiori, & i minori a tal fine Stati ordinati, a questo loro officio donerebbono dirizzare tutti i loro pensieri, riconoscendosi per officiali, & per ministri del supremo Signore, & ne gli animi loro andar souente riuolgendo, che di quelle cose, lequali essi giudicheranno, le appellationi ne andranno al vero & sempiterno giudice. Et (secondo che dice la scrittura) tutto quello, che haueranno giudicato, sopra di loro hauerà a ritornare. Ilche dee essere ad ogniuno troppo piu che chiaro: che non che le sacre, ma ancora le mondane lettere concorrono in questa sentenza, & dice Phocitide;

„ Chi farà mal giudicio contra altrui.

„ Farà giudicio Dio contra di lui.

Laonde, secondo che dice Iosaphat, ricordar si debbono i Giudici, che non giudicano per huomini, ma per Dio; & che il timor di Dio dee essere sopra di loro. In questione adunq;, della quale habbiano a far giudicio, non debbono portare nè da' letti, nè dalle camere alcuna cosa pensata, ò preparata loro dalla loro affettione, prima che le ragione delle parti habbiano intese: ma

Officio de  
Signori.

secon-

secondo quello, che haueranno udito, doueranno giu-  
 dicare. Et per tanto si conuiene che da gli animi loro  
 siano lontani tema, & rispetto d'ogni persona, a cui  
 habbiano riuerenz a, ò desiderino di compiacere; che  
 non habbiano desiderio di cosa, laqual pensino di quel  
 giudicio piu in vno, che in altro modo di douer conse-  
 guire: & che diano bando ad amore, & ad odio, che  
 portino ad alcuna delle parti, tra le quali penda la qui-  
 stione, dellaquale a loro si richiegga è giudicare; sapē-  
 do che à niuno si des hauer piu risguardo, nè piu si dee  
 riuerire di esso Dio: & che ricchezza alcuna maggio-  
 re non si può acquistare, che conseruarsi la gratia di  
 colui, che in quella se dia di giudicio gli ha posti, &  
 che di tutte le ricchezze è donatore; & che amare si  
 debbono, & fauorire gli amici in quanto l'amore, &  
 l'affettione al debito, & all' officio non ci fa mancare:  
 Et che non dobbiamo con si acerbò odio altrui perse-  
 guitare, che contra noi medesimi uogliamo far rinolta-  
 re l'ira di Dio. Opera sarebbe la mia da altra scrit-  
 tura, che da un solo capitolo, quando io uoleffi dire  
 tutto quello, che mi ditta l'animo in questa materia:  
 & in altri luoghi delle nostre scritture piu copiosamē-  
 te ne habbiamo ragionato, & alle menti ben disposte  
 questo puo essere assai, & alle altre non baster ebbe  
 vn grandissimo uolume. Hor quello, che intendo di di-  
 re a questo proposito di Duello, è che se nelle cose lie-  
 ui, & di poco ualore; che lieui, & di poco ualore sono  
 tutti i danari, e tutte le ricchezze, per lequali tutto di  
 si viene in contentione, comparate con la vita, & con  
 l'honore dell'huomo: Se in quelle dico p ogni legge di-

Officio de  
 Signori.

uina, & humana, a' Signori si richiede esser delle leggi così seruantì, & Così amanti della giustitia, quanto doueremo noi dire, che si conuenga loro di essere immaculati, quanto sinceri, quanto ingiusti, & quanto seueri, la doue si mettono in bilancia così rare gioiè, che thesoro alcuno al mondo non le puo compensare? In questi giudicij hanno i Signori principalmente da mostrarsi Signori; in questi hanno da scacciare de gli animi loro ciascuno affetto; & non conoscere nè superiore, nè amico, nè persona di sangue congiunta; non mirare ad alcun suo particolare; nè pensare a cosa, che in giudicando piu a questa, che a quella guisa ne possa seguire: ma solamente che giudicano della uita dall'huomo, che uale piu che tutti gli stati; et che giudicano dell'honore, che ual piu che tutte le uite; & che giudicano in luogo di Dio; & che a Dio ne hanno da rendere ragione.

Conclusione del secondo libro.

Cap. XXIIII.

Queste sono quelle cose, che & in presenza de' Signori, & nel cāpo, & dopo la uittoria ci pare, che ordinariamēte possano occorrere, delle quali si habbi a trattare, e sopra le quali habbiamo stimato esser necessario di ragionare: Hor al terzo libro passando, passeremo insieme ad alcune quistioni alle quali habbiamo giudicato che piu si conuenga luogo separato, che uolere nel primo, ò in questo secondo libro tenerne confuso ragionamento.

LIBRO TERZO  
DEL DVELLO DEL

Mutio Iustinopolitano.

PROEMIO.



Elle leggi de' Longobardi, ancor che molti capi si ritrouino, per li quali da' loro Re erano gli abbattimenti conceduti, pur nondimeno ui sono ancora di quelle ordinationi, per le quali si mo

stra, che la pruoua delle armi da loro era non meno dubbiosa, che odiosa giudicata: & che ingiusta cosa pareua loro, che sotto vno scudo si douesse venire alla diffinitione di cosa, laquale fosse di grande interesse. Et questa dichiarazione non in vn solo luogo vien da loro fatta & confermata; & fra gli altri da Aliprando Re in vna sua legge si dicono cosi fatte parole; Noi siamo incerti del diuino giudicio: & già vdi-  
to habbiamo, che molti per battaglia senza giusta ragione hanno la loro giusta querela perduta: ma per la consuetudine della gente nostra de' Longobardi, non possiamo vietar l'empia legge. Io non so qual piu con-

il Duello  
odioso, &  
ingiusto.

uene=

DEL DUELLO

ueneuole testimoniãza di q̃sta douermi rendere a' duelli, da poi che da quei medesimi, che gli hanno ordinati, sono condannati: & il giudicio di quelli per vero nõ è approuato; & la legge, per laquale si concedono, per empia viene biasmata. A questa sentenzza si conformano le leggi nostre canoniche, & ciuili: che da quelle in tutto a' Duelli è dato il bando; & da queste per molto pochi casi, & assai malageuolmente sono permessi. Nè natione alcuna è barbara, ò Christiana, dallaquale gli abbattimenti così siano frequentati, come sono da gli huomini Italiani. Et quella natione laquale altre volte ha dato alle, altre le diritte leggi, con piu barbare leggi che alcun' altra si vede essere gouernata; che per ogni fuscello i Cavalieri nostri corrono alle battaglie: & senza intendere le querele, i Signori senza alcuno risparmio aprono gli steccati. Et questo costume di combattere è stato introdotto sotto titolo di honore, quasi altri che i nostri, & che i moderni huomini di honore non siano stati, ò non siano studiosi. Abbiamo nel primo libro allegato l'esempio de' Romani, iquali in querele d'honore si rimetteuano a dimostrare contra i loro nimici il lor ualore; di che ne seguuitaua, che le loro contese in beneficio della patria si conuertiuano; la doue le spade nostre contra le viscere nostre ritorcendosi, contra le patrie nostre adoperiamo quelle forze,

„ Che spender si douriano in miglior uso.

Ignoranza  
cagion di  
duelli.

Ma di tutte queste scõueneuolezze, nõ si puo dire che altra ne sia la cagione, se non la terrena nostra ignorãza, dallaquale diuersità d'opinione nascendo, cõuiene  
che

che ne seguiti contentione ; & questa alienation di mente seguitandone, si genera la nimistà ; per la quale fra gran Prencipi hanno origine le guerr e, & fra Caualieri i Duelli, non si prendendo da loro le querele in quella guisa, che nel fine del primo libro da noi è stato dimostrato, ch' elle si douerebbono pigliare . Perche essendo questa cattina usanza tanto auanti trapassata, nè sperando io che gli huomini nostri per alcuna persuasione se ne habbiano a rimouere, tanto maggiormente ho da ricordare a' Signori, iquali i campi concedono, ch' essi prendano quella uera persona di iudici, che la materia richiede, & che a loro si appartiene; & che habbiano consideratione sopra le qualità delle querele ; sopra le conditioni delle persone; & sopra tutte quelle altre cose, che da queste due depèdono, secondo che da noi è stato per dietro dimostrato, & per innanzi siamo per dimostrare. Et quelle diligentemente conosciute, giudichino, & determino con quella dirritura, & seuerità, che a giudice si conuiene, senza affettione, & senza eccettione di persone. Che nel uero, io non so qual cosa piu honoreuole, & piu caualeresca da loro si potesse adoperare. Mi danneranno per auentura alcuni, che io pur torni a dir quello, ch' io ho detto, et ridetto. Et si dorranno forse i Signori, ch' io torni, & ritorni pure a ricordare loro il loro officio. Ma i molti disordini, i quali io ueggio senza fine esser multiplicati, & il desiderio di uedere la religione della Caualeria nella sua pristina dignità ritornata, fa che non mi pare di hauer mai detto cosa alcuna tante fiate, che di piu replicarla nõ sia mestiero.

Officio de  
Signori.

mestiero. Nè so uedere uia per laquale piu commodamente le si possa porgere gioueuole rimedio, che per le mani di coloro a cui le querele hanno da capitare; i quali quando fedelmente ui si uogliano adoperare, io sono sicuro, che fra non molto tempo le apporteranno salutifera medicina. Et tanto in questa materia bastandoci di hauer non tanto detto, quanto accennato, la incominciata nostra impresa andremo seguitando.

Chi non dee esser riceuuto alla pruoua delle  
armi. Cap. I.

**E**ssendo il Duello pruoua di arme, che a Cavalieri si appartiene: & essendo la Cavaleria grado honoratissimo, non è conueneuole, che alla pruoua delle arme se non da honorate persone si habbia a venire, & per tanto si come dauanti a' tribunali ciuili non è per messo, che persone infami possano altrui accusare, cosi nel giudicio Caualesco persona honorata da altrui, che da persona honorata non potrà essere accusata: percioche, come dee uolere apporre altrui mancamento di honore colui, che contra l'honor suo hauerà m̄camento commesso? Et essendo il misterio delle arme stato istituito ad honore uol fine, & per punire i cattini, come doueranno essere a quell' officio riceuti coloro, i quali sono degni di punitione? Per ferma conclusione adunque sarà di tenere, che alla pruoua delle arme non debbiano entrare coloro, i quali contra il Principe, ò contra la patria

patria loro hauranno fatto tradimento, ò ancora co' nimici hauranno hauuto alcuno intendimento, che in pregiudicio di quelli potesse riuscire: & quelli, che presi da nimici, tornar potendo, non sono tornati, ò mandati a ueder che facciano i nimici, con loro si sono rimasi; o hanno fatto spia doppia; ò hauendo obligatione di giuramēto, ò non hauēdo seruita la paga, sono passati all' essercito nimico; ò ancora non hauendo alcuna obligatione, ni passano in quel tēpo, che le genti dall' una, & dall' altra parte sono alle mani; che questo atto ha forma di tradimēto; perciocche mostrādo tu di essere in mio fauore, & io di te fidandomi, tu al tempo del bisogno mi riuolgi le arme in contra. Ancora saranno da esser ributtati coloro, che nelle battaglie haueranno il loro Signori, ò le loro insegne abbandonate: & qual di di, ò di notte malitiosamente haurà lasciata la guardia a lui commessa dell' essercito, ò della persona del Prencipe. A questi si aggiungeranno abbuttinatori, & tutti quelli, che per alcuno militare eccesso saranno stati cacciati. Ne lasceremo di dire, che assassini, & ladri, & ruffiani, & hosti, & tauernieri, scommmaticati, che retici, & vsurieri, & ogni persona eser citante mestiero a gentilhuomo, & a soldato non conueniente, uiene ad essere dagli abbattimēti legittimamente ributtata. Et in somma tutti quegli, che di grāde mancamento sono infamati, & che dalla lege ciuile alle testimonianze non sono riceuuti, in questo numero sono compresi. Et di questi dico io, che non solamente essi richiedendo altrui, possono essere rifiutati; ma che da ogni persona

honorata



honorata debbono essere ributtati. Et quale con loro combatteffe, farebbe mancamento, facendosi pari a persone dishonorate. Bene è uero, che quale per cagion d'infamia uole altrui ributtare, dee vedere che colui di quel fallo sia stato condannato, ò che la cosa sia così notoria, ch'egli non la possa negare. Che in altra guisa colui potrebbe appigliarsi alla querela del mancamento, che apposto gli fosse; & a chi gli le apponesse si richiederebbe di farne la pruoua. Et si come alle conditioni de gli huomini di sopra espresse, non è lecito richiedere altrui; così richiesti non possono poi per cagione di tale infamia esser ributtati. Nè haurei io per buona la scusa di chi dicesse, che prima non l'hauesse risaputo, che chi a uoler chiamare altrui a battaglia si conduce, dee maturamente considerare, ch'egli si obliga a tale obligatione, che poi non ui si concede pentimento: Non dico già, che se doppo la disfida altri facesse opera, che recasse infamia, ò attore, ò reo ch'egli si fosse, non potesse esser ributtato, si come appresso diremo in uno special capitolo. Non lascerò ancor di dire, che quando honorato Cavaliero richiedesse pur persona macchiata, ò richiesto, la battaglia non risutasse, trattandosi in quell'atto non solamente di particolare interesse, ma del pregiudicio ancora del grado della Caualeria, officio sarebbe del Signore, a cui il campo fosse domandato, di non lasciar passare auanzi un così fatto abbattimento; & patenti non ui si douerebbono concedere.

officio de  
Signori.

Se i bastardi possano muouer Duello  
Cap. II.

**S**I suole ancor cercare se i bastardi a Duello debbiano esser riceuuti, che per esser nati di non legitimo congiungimento, et dalle leggi non riceuuti a gli honori, nè alle heredità par che non senza ragione d'alla pruoua delle armi debbiano esser rimossi. Poi considerato, che io del non mio fallo non debbo essere condannato, ma che colui come huomo uile, & infame dee essere ributtato, ilquale commette esso atto di uiltà, ò di infamia, par che altramente si debbia tenere, massimamente che la sentenza di Hieronimo è: Che del nascimento di questi tali la colpa è non di colui, che nasce, ma di colui, che genera. Et dice Chriostomo, che uergognare non ci debbiamo de' uirtij de' padri, & delle madri nostre, ma solamente debbiamo noi essere intenti ad abbracciar le uirtù: & che se bene altri è nato di bagascia, ò di adultera, la uergogna chi lo ha generato a lui non partorisce uergogna. Poi essi per lungo costume all'arte della guerra sono riceuuti: & di molto honoreuoli carichi si sono uisti essere da loro uirtuosamente stati sostenuti. Et non solo a' gradi delle arme, ma a' Prencipati, & a' Regni, & allo Imperio de' costiffattamente nati ne sono ascesi, & de' loro successori tuttauia di honorati stati sono possessori. Il che se è (come ueramente è) par che ingiustamente loro uen-

Bastardi di  
honorati.

ga ad essere uietato, che non possano risentirsi delle ingiurie, che loro da altrui saranno fatte, nè possano pretendere la pruoua della uerità. Et pure nondimeno è da dire, che se bene la colpa del loro nascimento non è la loro, essi non sono nati nobili: & non ottenendo per ragione la paterna nobiltà, non possono nè anche questo fauore di honor di arme così semplicemente conseguire. Che non come infami, ma come non nobili a tal pruoua non saranno riceuuti: si come quelli altri, che di legittimo matrimonio, & di humile condizione sono nati, quantunque essi non sieno in colpa della bassezza del nascimento loro, pur tra nobili non sono annouerati. Et se de gli altri non honestamente nati hanno hauuto de gli honorati gradi, uerisimile cosa è, che col mezo delle loro uirtù gli si habbiano acquistati. Di che essi ancora si debbono faticare di auanzarsi col mezo delle opere ualorose, et de gli studij uirtuosi. Et coloro, i quali ò saranno di uirtù maculati, ò non daranno segno di ualore, nè di lodati costumi, stimerò io sempre che possano essere in quella stima, che gli huomini di uilissima condizione, come di animo conformi al nascimento. Quelli ueramente, che ò per opera di arme, ò per altro honorato esercizio haueranno dato, ò daranno segno di nobiltà, ò che alla Corte di alcun Principe tra Cavalieri uiueranno costumatamente, ò che per priuilegio di signore saranno stati legittimati, que tali dico in ogni atto di Caualleria insieme con gli altri gentiluomini doueranno essere raccolti.

## De' venti, &amp; delle restituzioni di honore. Cap. III.

**N**El secondo libro habbiamo detto, & qui torniamo a dire, che il richieditore, il quale non vince il nemico suo nello steccato, riman egli perditore non hauendo prouato quanto douea prouare: & ch'egli piu non puo richiedere altrui: il che si conferma con questa ragione, che chi il detto suo non proua esser vero, falso accusatore viene ad essere giudicato, & per conseguente per mal Cavaliero viene stimato, & ributtato. Et ciò che dell'attore auiene non uincendo, auiene di ogniuno ò reo, ò attore, ch'egli si sia, essendo per forza d'arme conquistato, ò fatto arrendere, ò disdirsi, ò fuggire; che piu non potrà comandare alcuno a battaglia: & domandando non douerà essere ascoltato. Io so che tra alcuni è una cotale opinione, che se io haurò uinto uno in isteccato, & rimessolo in libertà, occorrendogli nuoua querela con altrui, dandogli io licenza, potrà chiamare l'aueruario suo a Duello: alla qual cosa non dee alcuno di ragione consentire. Che se io uincendo hauerò colui per infame condannato, come douerò poi uolerlo fare atto a combattere con persona a me per nobiltà eguale, & che me richiedendo, io non la potrei rifiutare? Io non posso tornare la macchia a colui, il quale è stato uinto da me, saluo se dir non uoglio di hauerlo mal uinto.

Richieditore non uincendo per de.

Se il uincitore può habilitare il uinto.

## DEL DVELLO

Restitutio  
di honore.

& condannare me per infame: & la macchia leua  
 non potendogli, non posso farlo pari a persona hono-  
 rata; perche tale opinione dee essere in tutto da Ca-  
 suaglieri riprouata. Et poi che di ritornare altrui al-  
 honore mi è uenuto fatto mentione, mi torna alla me-  
 moria quella restitutione, la quale da' Prencipi si  
 suol fare de' tradimenti, & delle ribellioni, che a lo-  
 ro sono fatte, & de gli altri mancamenti. Et per  
 dire quello che io ne sento, a me sembra che se bene  
 il Prencipe, doppo il tradimento da me commesso,  
 mi puo far gratia ch'io non perda le mie facultà, puo  
 darmi de gli honori, & farmi mille altri fauori, non  
 percio puo fare, che quello che fatto è, non sia  
 fatto: nè che il mal fatto non sia mal fatto: nè che  
 io non habbia fatto il tradimento; nè che io non hab-  
 bia l'animo maculato: nè che io non sia un uibaldo. Et  
 il medesimo Prencipe, che mi hauerà restituito, non  
 douerà per tempo alcuno prendere fede di me: anzi  
 sempre di me si douerà presumere, che essendomi  
 una uolta condotto a tradire il mio Signore, con  
 poca malageuolezza sia ancora per lasciarmi tir-  
 rare. Et ogni honorato Canaliero douerà hauermi  
 in mala opinione, & ischifare la mia compagnia.  
 Et si douerà dire, che io sia anzi restituito ne' miei  
 beni, & nella gratia del Signore ( se pur egli nel-  
 la gratia sua mi uorrà raccorre ) che al pristino  
 honore; percioche con tutto che il Prencipe mi ritor-  
 ni a tutti quei gradi, che per lui rendermi si posso-  
 no, non mi puo egli percio restituire alla mia prima  
 innocenza, si come per dichiarazione alcuna, che  
egli

egli contra me facesse, non mi potrebbe far tristo, quando io fossi buono, non essendo in mano sua il riformare l'animo mio. I Principi non possono a buoni torre la loro bontà, nè possono spogliare i rei della loro malitia, istendendosi il poter loro sopra l'hauere, & sopra le persone, & sopra gli animi non hauendo giurisdictione. Pouero, & ricco mi puoben fare il mio Signore: ma il farmi buono, ò reo, non è in sua balia, hauendo solo Dio podere sopra le nostre uolontà, & quelle ancora rimettendo in libertà. Voglio io dire adunque, che quando uno restituito di manifesto, & notabile mancamento uolesse a Duello richiedere alcun Cavaliero, & che colui ricusasse di combattere con quel tale restituito, io stimerei ch'egli honoreuolmente potesse ributtarlo. Hor se (come detto ho) mal legittima mi pare che sia la restitutione de' Principi all'honore, meno consentirò, che un Cavaliero col licentiaré un uinto da se in battaglia; possa legittimarlo a douer combattere con persona honorata. Et tornando alla restitutione, della quale ho parlato di sopra, che da' Principi si usa di fare, tengo bene per ferma opinione, ch'ella debbia ualere nè figliuoli de' condannati, & ne gli altri discendenti, si come in coloro, che dell'altrui colpa non debbono la pena sostenere: essendo massimamente i battezzati, per legge diuina, liberati da' peccati de' padri loro.

Auttorità  
de' Principi.

Figliuoli  
de' condannati.

Se vno uinto, & poi uincitore possa altrui  
richiedere. Cap. IIII.

**D**Vbitano alcuni, essendo uno uinto in steccato,  
& appresso a battaglia ricercato, rimanen-  
do uincitore, se si debbia dire, che egli l'honor  
suo habbia riuouerato, & se per l'auenire potrà,  
ad abbattimento richiedere persona di honore. &  
pare ad alcuno, che con l'honore della seconda bat-  
taglia, egli habbia leuata la macchia della prima.  
ma pur nondimeno per piu uera conclusione si dee  
tenere, che per nuoua uittoria, la prima perdita  
non si possa ristorare. Et sopra questa quistione  
ne ho io il giudicio di Alfonso d'Aualos Marchese  
del Vasto Prencipe di Cavalieri, dal quale in que-  
sta materia ne ho riportata una tal determinatione.  
Il douer de Cavalieri è anteporre l'honore alla uita:  
& colui, ilquale dello steccato esce perditore, mo-  
stra ch'egli ha fatto piu conto della uita, che del-  
lo honore: & per tanto se bene un'altra uolta  
entra in pruoua d'arme, & uince, non perciò si  
dee dire, che habbia l'honore racquistato, poten-  
dosi presumere, che ui si sia condotto con inten-  
tione di tentar la fortuna, se la giornata gli potes-  
se uenir uinta, con animo nondimeno di uolersi in  
ogni auenimento saluar la uita, non potendo dell'ho-  
nore uenire a peggio di quello ch'egli è, hauendolo  
una uolta perduto. Et tal cosa di lui presumer po-  
tendosi, & douendosi per fermo tenere, ch'egli entra

*in campo con intentione di fare ogni cosa prima che di morire, non si dee dire che in modo alcuno habbia il gia morto honor suo risuscitato: anzi uolendo altra uolta richiedere altrui, douerà potere essere dalla battaglia ributtato. Tale è stata la sentenza di quel Signore, & quella ho io per opinione ueramente Caualesca; & che da ogni sano intelletto habbia da essere approuata, & seguitata. Et è questa dichiarazione da essere intesa non solamente per quelli, iquali per ditori si confessano, o fuggono del campo; ma per coloro ancora, quali hauendo hauuto il carico del provare, hanno perduto, per non hauere alla pruoua sodisfatto: conciosiacosa, che rimanendo essi per quella perdita macchiati di biasimo di falsi accusatori, per essere dappoi falsamente accusati, non perciò sono liberati dalla colpa della falsa accusa; nè men loro leuata da dosso la presuntione di douere esser riputati accusatori falsi qualhora altrui accusassero, poi che una fiata per tali sono stati conosciuti. Si che in qualunque maniera, che altri esca di steccato perditore, si dee dire, ch'egli al giudicio già di sopra dichiarato, senza altra contradditione, habbia da soggiacere. Et questo uoglio io pur aggiungere, che come altri una uolta è stato uinto in isteccato, ogni persona di honore dee guardarsi da entrar seco in pruoua di arme, si come con ogni altra maniera di persone infami. Et il medesimo dico ancora, quando bene da altrui ricercato, la seconda uolta hauesse uinto.*



Che dopo la disfida, per nuoua cagione si puo ricusar la battaglia.

Cap. V.

**E**T per seguir questa materia, laquale siamo entrati a douer trattare, dico ancora, che auenendo, da poi che due si fussero contenuti di uenire ad abbattimento, ò fossero in qualunque modo entrati in querela, che l'un di loro commettesse difetto, per loquale egli in tale infamia cadesse, che qual macchiato ne fosse, non potrebbe altrui a battaglia richiedere; colui, il quale il mancamento hauesse confessato, potrebbe dall' auersario suo esser ributtato, come colui, che di conditione fosse peggiorato, & che hauesse mutata natura da quella, nella quale egli era quando fu tra loro dato alle lor querele cominciamento. Ma qui è da intendere, che questa nuoua occasione, della quale io parlo di uolere altrui dalla battaglia ributtare, uole essere infamia, nella quale per sua colpa egli sia caduto, come sarebbe un tradimento, un sagramento falso, ò altro notabile mancamento, & non di alcuna ingiuria, ò di alcun carico, che da altrui gli fosse fatto, & del quale risentimento di arme gli si richiedesse: che in tale auenimento, si come il primo che hauesse querela con lui; potrebbe ributtarlo come peggiorato di conditione; così il secondo non douerebbe ricusar di uenire a battaglia con colui, con cui egli fosse

se entrato in querela, ancor ch'egli hauesse hauuto carico da altri. Nè ragion vuole, che alcuno da tutte le parti rimanga incaricato, senza alcun rimedio di poterli scaricare. La seconda querela adunque douerà egli pigliare; & riuscendone con honore, potrà, & douerà perseguir la prima: Questo uoglio bene aggiungere, che il voler ributtare altrui per esser peggiorato di conditione, si appartiene a quelli, che sono rei, & non a gli attori: che coloro, iquali sono incaricati, debbono sollecitar di scaricarsi, & non lasciare che altri in modo alcuno leni loro tale occasione. Et a ciò fare possono essi seruirsi di quella regola di ragione, che quale è primo in tempo, è ancora da essere preposto in uia di ragione. Et percioche dall'un contrario, l'altro contrario si ha molte uolte da regolare, ho io da dire ancora (si come nel secondo libro ho pur fatto mentione) che se pendente querela fra due, o ancora mandato essendo la disfida, & le patenti de' campi, succedesse che l'uno di loro salisse a tal grado di conditione, & di Signoria, che l'altro piu non fosse suo pari, allhora potrebbe egli rifiutare di condursi in pruoua d'arme con la persona sua contra colui; ma non douerebbe perciò mancare di combattere per campione: che la disugualianza delle conditioni non è occasione, per laquale non si habbiano le querele a diffinire, se non in caso che il grado sia di ecclesiastica dignità.

La seconda querela da combattere.

Obligazione di attori.

Signoria conseguita.

Dignità ecclesiastica.

Chi non puo esser'a battaglia richie-  
sto . Cap. VI.

Chierici.

**H**OR si come molte sono le conditioni di coloro, iquali altrui a battaglia ricercar non possono; così ancora non mancano de gli altri, che a quella non possono esser chiamati. Et i primi sono i Chierici, a quali ancora che da alcune leggi sia stato permesso, ch'essi per campione possano far Duello, pur nondimeno quelle debbono essere (come elle sono) vniuersalmente dannate. Che da poi ch'essi in quell'ordine sono entrati, & che sopra gli altri huomini hanno promesso di seguitare i consigli di Christo, & di esequire i suoi santi commandamenti, a loro non si conuiene camminar per questa cammune strada, tutta lontana dalle arme di Christo. Et se Christo vuole, che per la buona & per la mala fama vadano dietro a lui, non debbono volere con arme ributtare infamia, nè cercar' honore. Et se vuole, che a chi richiede loro la cappa, gli diano anche la camiscia, non debbono alcuni beni temporali voler con arme difendere. Si che quelli saranno i principali, che dal douer richiedere, et dal potere essere richiesti a battaglia doueranno essere in tutto liberi. A questi andranno appresso i Dottori, & ogni conditione di persone letterate, che per tali siano conosciute, & che a gli studij, & a gli exercitij di quelle siano destinati, & attendino. Che essendo le lettere in tanta dignità, & di tanta riuerenzia degne, di quanta elle sono, ben cosa conueniente è, che dalle

Litterati.

dalle leggi Cavaleresche debbiano essere liberi, non essendo massimamente conueneuole, che chile corporali forze non esercita, alla pruoua di quelle debbia esser chiamato. Dee bastare al mondo, che gli huomini di lettere studiosi (per cominciare dal primo principio) ci dimostrino di Dio, quanto per humano intelletto si possa comprendere; ci scoprano il mirabile ordine col quale la diuina sapienza ha disposti i corsi celesti, & come ella per quelli ci mandi le sue influenze; ci insegnino la natura delle cose che sono contenute.

Lode delle  
lettere.

„ Dal Cielo, c'ha minori i cerchi suoi:  
Informino gli animi nostri di belle discipline, & di lo-  
deuoli costumi; dispongano le leggi, con le quali in pa-  
ce & in guerra ci possiamo gouernare; preparino  
a' corpi nostri salutifere medicine: & tengano vi-  
uii nomi, & gloriosi fatti de' Cavalieri, & di tan-  
te altre conditioni di persone mille, & mille anni  
dapoi che i corpi loro sono stati, ò saranno in terra  
sepelliti. Queste & molte altre cose particolare, che  
di rammemorare hor tutte di vna in vna io non inten-  
do, fanno gli scritti sì reuerendi, che sacri hanno meri-  
tato di esser nominati. Et dee assai bastare al mondo,  
che essi a quelle attendano, & in quelle & a se stes-  
si, & altrui, honore, e giouamento partoriscono, sen-  
za che habbiano ad essere obligati a leggi tutte diuer-  
se dalle loro leggi. Quando adunque alcuno di questi  
tali fosse da Cavaliere a battaglia ricercato, egli po-  
trebbe con la legge della Cavaleria rispondergli, che  
a lui la elettion delle arme appartenendosi, egli con le  
arme sue intèdo di difender si: & che le arme sue sono  
la ragio-

la ragione, & la via ciuile. Et percioche le ragioni debbono esser pari, chi ricercato non puo essere, non douerà ne anche poter ricer care. Et per tanto quando persona di lettere richiedesse un Cavaliere, questi potrebbe medesimamente ricusar di venire con colui a diffinition d'arme, e potrebbe egli leggiadramente risponder; Dapoi che tu huomo di lettere richiedi me huomo di arme, appartenendosi a me la eletion di quelle, uoglio usarti cortesia, & voglio che mi prouola tua intentione con le proprie tue arme delle tue scritte. Et in questa maniera potrà l'uno all'altro rendere (come volgarmente si dice) pane per focaccia, essendo molto conueniente, che

,, Ciascun faccia quell' arte, in ch' egli è esperto.

Et percioche questa non obligation di arme è da esser tenuta per privilegio dato alle lettere; quando bene altri volesse renuniarlo, non gli douerebbe esser permesso, per essere quello stato conceduto all' ordine, & non alla persona: saluo se altri non fosse tale, che di arme & di lettere facesse professione.

Delle difaguaglianze de' nobili: & prima  
de' Signori. Cap. VII.

**E**T perche quella materia del richiedere, dell'esser richiesto, & del potere, & del non potere ricusare di uenir con altrui à battaglia è molto ampia, & ha bisogno di molta consideratione, non ueggio come uenir se ne possa a uera determinatione, se de' gra-  
di

di della nobiltà non si fauella. Non uoglio hora introdurre la questione di quale sia la uera nobiltà dell'huomo, che per ferma conclusione tengo io, che ella sia la uirtù, & che colui sia ueramente nobile, il quale è uirtuoso, ò sia nato di alta, ò di bassa conditione; & che quale nò ha questa nobiltà di uirtù, sia nato di quantunque generosa famiglia si uoglia, quãto piu di chiara stirpe egli sarà uscito, tanto piu uile istimerò io che egli sia, non hauendo saputo seruare lo splendore, che da' maggiori suoi egli haurà riceuuto: che (si come bẽ dice Chrysostomo) che gioua la generatione a colui, che di sporchi uitij è maculato? ò che nuoce il uil nascimento a quell' altro, che di gẽtili costumi è adornato? Colui uoto si mostra di tutti i beni, che si gloria ne' suoi maggiori. Et sentẽza di Seneca è; Che qual uoole di alcun'buomo far uera stima, & sapere qual egli sia, dee cõsiderarlo ignudo, far che metta da parte il patrimonio, che la sci da cãto gl'honori, et le altre mẽzogne della fortuna, et che si spogli del proprio corpo ancora: et che quinci l'animo di lui s'habbia a riguardare quale, et quãto egli sia: & s'egli è grãde del suo, ò dell'altrui. Et ueramẽte la uera nobiltà nell'animo dimora, et dall'animo si dimostra. Ma (com'ho detto) nò intẽdo hora di disputare intorno a q̃sta parte: che hauẽdo già detto per adietro, che i macchiati di infamia possono essere dalla proua delle armi ributtati, è sẽpre da intendere, che nobiltà non sia senza uirtù: & il mio ragionamẽto ha da essere nel soggetto, ch'io tratto hora del Duello, quali siano i gradi della nobiltà dell'esercitio delle arme, per liquali i Cavalieri uẽ-

Nobiltà  
uera.

## DEL DVELLO

Cavalieri.
 gano ad essere ò pari, ò diseguali; che essendo sotto no-  
 me di Cavalieri còpresi i Re, & gl' imperadori, insie-  
 me co' gentilhuomini priuati, & co' soldati, pur fra  
 loro si discerne essere tanta disuguaglianza, che alcu-  
 no non è, il quale non intenda, che a gètilhuomo nò è  
 lecito pareggiarsi con un Re, nè a soldato con l' impe-  
 radore. Et come che questa materia da molti diuersa-  
 mente sia stata trattata, noi ne parleremo ad un nuo-  
 uo nostro modo particolare, accostandoci al costume  
 de' gradi, & delle Signorie della presente nostra età.  
Gradi di dignità.
 Diciamo adunque (per cominciar da alto) che varie  
 sono le uie, per le quali noi possiamo le diuersità de'  
 gradi considerare; che quanto a' luoghi della dignità,  
 nel primo costituiremo que' Prècipi, che ad altro Prè-  
 cipe non sono sottoposti, & q̄sti chiameremo noi Prè-  
 cipi supremi. Appresso di questi metteremo i Re feu-  
 datarij: i quali riporremo sotto titolo di Serenissimi.  
 Il terzo luogo daremo a' S. Illustri. Et sotto questi  
 saranno in quarto luogo quelli, che Illustri sono inti-  
 tolati; & in questo quaternario numero comprende-  
 remo noi tutti i gradi delle Signorie. Questi tali adun-  
 que doueremo noi tener per fermo, che à Cavalieri  
 priuati sono superiori: & si come a' priuati sono supe-  
 riori, così ancora diremo, che fra loro sono diseguali;  
 che & gli Illustri a gli Illustri. ordinariamente han-  
 no da cedere, & gli Illustri a' Serenissimi; &  
 questi a' Prècipi liberi hanno da dar luogo: oltre  
 che fra quelli in vn medesimo titolo vi puo ancora es-  
 sere una gran disuguaglianza; conciosia che altro è  
 che uno Illust. ò uno Illustre dependa da Prècipe li-  
 bero,

bero, ò da feudatario. Nè minor consideratione si dee hauere alla nobiltà de' feudi, in quanto altri si suole inuestire con intera podestà di Prencipe, & altri non haurà molta piu auctorità, che si habbia un giudice ordinario. Poi non in ultimo luogo si douerà hauer risguardo alle altre qualità, & alle grandezze delle Signorie, si come se hauranno uassalli nobili, ò no; & se hauranno Città, & copia di sudditi, & ampio stato. A tutte queste cose si douerà hauer consideratione, se saranno Prencipi liberi, ò feudatarij: Se saranno Serenissimi, o Illustrissimi, ò Illustri: Se haueranno le loro inuestiture da Prencipi liberi, ò da feudatarij: Se haueranno feudi nobili, & signorili. Et se possederanno nobile, & grande stato: & se troueremo che in tante distinzioni di non molto siano differenti, doueremo dire, che in quistione d'arme debbiano essere anzi reputati pari, che l'uno possa l'altro rifiutare. Et per cioche differenza alcuna non puo esser maggiore, che di esser libero & soggetto, & i supremi Prencipi soli sono ueramente liberi, & tutti gli altri in alcun modo soggetti doueremo tenere, che un supremo Prencipe da Signore di alto grado non possa essere a battaglia ricercato. I Serenissimi ueramente per esser un grado maggiore de gli Illustrissimi, non doueranno ricusar di uenire in pruoua d'arme con loro, quando siano in pari nobiltà di feudo, & nelle altre qualità non diseguali. Et il medesimo dico de gli Illustrissimi, et de gli Illustri, solo che le altre conditioni, cioè la grandezza, & la nobiltà de gli stati ò siano di molto differenti: che per auanzar l'una conditione l'altra di un solo grado,

Qual Prencipe possa l'altro richiedere.



DEL DVELO

non ueggo che legittima occasione ci sia di non uoler che altri in querela di Caualleria gli sia pari. Et cose come per vn grado io non intendo che disaguaglianza vi debbia essere, cosi non dirò che vn Serenissima possa esser richiesto da uno Illustrissimo di pari nobiltà di feudo, ma che di stato gli sia tanto inferiore, che in altro caso non si douerebbe sdegnare di riceuer da lui partito, & soldo. Ne dirò ancora, che vn Serenissimo debbia combattere con vn Illustrè, ancor che nobilissimo sia il suo feudo: Nè che uno Illustrissimo di grande stato possa essere richiesto da vno Illustrè di piccola giuridittione, tutto che la nobiltà del feudo sia pari. Ma ben dirò, che uno Illustrè, il quale riconosca il feudo da Prencipe supremo, quantunque sia Signor di minore stato; possa richiedere uno Illustrè che sia feudatario di feudatario, & che habbia Signoria maggiore, che con la nobiltà del feudo compenserà le altre disaguaglianze. Et cosi in somma mi risoluo in questa parte, che da titoli, dalla nobiltà de' feudi, & da gli Stati si hauranno a considerare le disaguaglianze de' Signori. Et secondo che hauranno piu o men parti pari, cosi doueranno essere stimati eguali, o diseguali. Et a queste cose non lascerò di aggiungere ancora un'altra cosa, che doue le altre qualità fossero, o pari, o non molto differenti, la querela potrebbe far disaguaglianza: Si come se un Prencipe, con tutto che egli fosse supremo, uolesse combatter con l'Imperadore p' cosa, che allo Imperio si appartenesse: he in tal caso egli potrebbe esser legittimamente rifiutato, essendone l'Imperadore per la cōditione delle quistione

diritto

Disaguaglianza per querela.

diritto giudice, & per conseguente ancora senza pargone alcuno superiore.

Delle disaguaglianze de' nobili priuati. Cap. VIII.

**I** Gentilhuomini, che di nobili famiglie nascono, ò sono senza alcun grado, ouero hanno officio, ò dignità, come gouerni di Città, ambasciarie, ò maggioranze di guerra. Et di questi, che alcuna impresa hanno da gouernare, ò l'officio è a tempo, ò è in vita: Se è a tempo, occorrendo querela da diffinir con arme, si puo aspettare il fine dell'officio. Se in vita, essendo il grado tale, che faccia l'vno all'altro superiore, si puo combatter per campione. Se veramente non è officio di tal qualità, colui che di quello ha il gouerno, dee veder se con la buona gratia del Signore puo, il luogo non perdendo, andare a sodisfar all'honor suo; ciò non potendo conseguire, dee ogni cosa abbandonare, & andar là, doue egli è in querela di arme domandato, ò doue l'honor suo lo spinge a domandare altrui; che non hauendo l'huomo obligatione maggiore al mondo che all'honore, la minor dee dar luogo alla maggiore. Hor come alcuno è nato nobile, così è egli pari di ogni Cavaliero, che sia di condition priuata. Et ancor che altri fosse nato di casa illustre; ò di Illustrissima, non hauendo egli giuriditione, nè appartenendosi a lui succession di Signoria, potrà da ogni priuato Cavaliero essere a battaglia ricercato. Poscia essendo l'arte della

L guerra

Macstrato  
a tempo.

Macstrato  
in vita.

Le arme  
nobilitano

guerra esercizio nobilissimo intanto, che da questa molti di uile nascimento hanno le loro case gloriosissimamente nobilitate, & illustrate. colui che il mistero delle arme esercita, pur che senza macchia, ò senza far uile esercizio lo eserciti, fra nobili, & fra Cavalieri douerà essere annouerato. Ma non uorrei perciò che altri per essere andato una uolta alla guerra, & per hauer tocca alcuna paga, & seruito due, ò tre mesi, ò statosi alle stanze un tempo senza hauer mai sfodrata spada, nè uisto nimico, nè udito suono di tromba, si pensasse di essere incontanente ingentilito: che questo sarebbe uno essersi sognato in Parnaso di diuenir poeta, & la mattina essersi poeta ritrouato. A uoler nobile di non nobile diuenire, si conuiene la nobiltà con le arme acquistare: Et è necessario, che a uolere esser fra i Cavalieri riceuuto, si facciano opere degne di Cavalieri. Si uole adunque piu di una uolta hauer fatto honorata pruoua della persona, & esser lungamente stato in su la guerra, & esser per soldato, & per buon soldato conosciuto; & in su la guerra & in tempo di pace cõuen che honestamente si uiua, & in modo che si uegga che altri intēda pur di nõ essere altro che soldato, & di hauer quella per principale intentione, & esercizio. Et se ne gli studij delle lettere altri nõ acquista grado alcuno di honore, ò di nobiltà, se nõ doppo le fatiche, & le uigilie di molti anni, pēsī me desimamente chi pēsī cõ le arme di farsi nobile, di sudare, & di tremare di molte estati, & di molti uerni, & di uegghiare di molte notti, & di dormirne di molte armato i su la dura terra, et di sparger del sangue,

Come no-  
bilitano le  
arme.

Et con molti pericoli di uita fare al mondo manifeste  
 le sue prodezze. Et quando egli haurà fatte di queste  
 cose allhora potrà esser sicuro di esser ueramente no-  
 bile (perciocche nobili sono quelli che per le opere lo-  
 ro meritano di esser conosciuti) Et ch'gli per difetto  
 di nobiltà non potrà esser rifiutato. Hor fra soldati,  
 un soldato potrà combattere con ogni conditione di  
 persone, come sono capi di squadre, sergenti, Et altri  
 da Capitani in fuori: perciocche la loro autorità rap-  
 presenta signoria. Ben gli potranno richiedere, Et essi  
 risponder per campione trouandosi in imprese, Et con  
 grado: ma tornati alla conditione priuata, non ueggo  
 perche non debbiano risponder con la persona. Et i  
 Capitani potranno l'vn l'altro a Duello ricercare, sal-  
 uo che non siano in grado così di seguale, che l'vno al-  
 l'altro commandi. Et questo intendiamo di dire ogni  
 qualità di soldato così da piedi, come da cauallò, ag-  
 giungendo nondimeno, che l'huomo d'arme per essere  
 in honorato Et perpetuo esercizio di guerra, Et per  
 antico uso da' Gentilhuomini frequentato, uiuendo co-  
 me ad huomo d'arme si conuiene, Et richiedendo un  
 Capitano particolare di fanti, non douerà esser rifiu-  
 tato; nè egli perciò douerà un soldato da piedi rifiuta-  
 re. Et dire'io, che un Capitano di fanti potesse richiede  
 re un capitano di caualli, se nõ che per ordinario que'  
 sono luoghi, che si danno a persone Illustri, Et le cõdut-  
 te delle genti d'arme si danno anche alle Illustrissime.  
 Et per tanto in questa parte si haurà da cõsiderare la  
 condition di quà Et di là, Et la qualità delle imprese,  
 che hãno. che il Capitano di fanti potrebbe hauer gra

Nobili.

Disagua-  
glianza fra  
soldati.Huomo  
d'arme.Capitanì  
di fanti &  
di caualli.

## DEL DUELLO

do si honoreuole, ò egli ancora esser di famiglia si hono-  
 rata, che non vi hauerebbe luogo repulsa. Et que-  
 sto, che ho detto tra' Capitani di fanti, di caualli,  
 & di huomini d'arme, intendo ancora che si habbia  
 ad intendere de' fanti tra loro, & di quelli, che fan-  
 no il mestiero a cauallo, ò siano huomini d'arme, ò  
 armati alla leggiera, che oltra i gradi delle loro mag-  
 gioranze di guerra, quelli della nobiltà de' quali  
 habbiamo parlato trattàdo de' Signori (se alcuni ne  
 haueranno) vengono in consideratione. Et secondo le  
 piu, & meno disaguaglianze siano pari, ò disegua-  
 li. Laqual regola da me data in generale, da perso-  
 ne di intelletto ageuolmente a' casi particolari potrà  
 essere accommodata.

Con quali persone debbia il Caualiere entrare,  
 & con quali non entrare in batta-  
 glia. Cap. IX.

**N**Oi siamo andati assai vagando per questo spa-  
 tioso campo di Caualeria: ricercàdo quali deb-  
 biano esser dalle battaglie ributtati, & quali possan-  
 no esser rifiutati: laqual materia è così ampia, &  
 copiosa, che chi minutamente, & partitamente trat-  
 tar la volesse, maggior volume vi si richiederebbe di  
 quello, che in tutto il soggetto del Duello mia inten-  
 tione non è di douere scriuere. Ma a me basta ai ha-  
 uer quasi col dito altrui mostrata la fonte, dalla qua-  
 le si possa l'acqua attingere. Et per dire in cōclusione  
 quello, ch'io sento in questa parte dell' officio del Ca-  
 ualiere.

ualiero. Nel principio di questo capitolo ho toccati due capi principali, & ciò sono, di quelli, che debbono essere dalla battaglia ributtati, & di quelli, che possono esser rifiutati; che in questi due si viene a restringere quasi tutta la quistione delle persone, che entrano, ò non entrano in Duello; conciosia cosa che i uitiosi, & gli infami debbono esser da' Cavalieri ributtati; & rifiutar si possono coloro, iquali per conditione sono diseguali. Et se altri uolesse sapere perche non habbiamo detto, che in questi due capi si restringa tutta, ma quasi tutta questa quistione, quegli sa ppia ciò essere stato detto da noi per quello, che disopra habbiamo trattato de' cherici, & de' letterati, i quali da gli steccati stanno lontani non come ributtati, nè come rifiutati, ma come privilegiati; & come quelli alla qualità, & al pregio, della cui conditione non si conuene nè di chiamare, nè di esser chiamati in pruoua di arme, essendo il loro studio, & il loro esercizio piu intento alla cura delle anime, & alla forza de gli animi, che a quelle del corpo. Et a' due capi di sopra proposti ritornando dico, che il ributtare i mancatori, i uitiosi, & gli scelerati, è di obligatione, et di debito di Cavaleria; che il Cavaliero è tenuto a così douer fare, per nõ introdurre al nobile esercizio delle arme persone, che degne non siano di comparire fra persone honoreuoli, essendosene per la propria loro colpa fatte indegne: Nè si dee nella pruoua delle arme dar fede a coloro, iquali alle ciuili testimonianze non sono riceuuti: Nè nelle battaglie, che per honore si predono, hãno da entrare persone disho-

chi debbia  
esser ribut-  
tato.

norate. Et quando alcun Cavaliero pur si conduceffe a prender querela con persona, per mancamento suo, non atta a Duello, i Signori (si come ho ancor detto) & per diritto di Cavaleria, & per non lasciar dishonorare i campi loro, non douerebbono concedere abbattimento. Il rifiutare ueramente non è di obli-gatione di Cavaleria, ma di uolontà de' Cavalieri; percioche se altri non uol condurersi in istecato con persona di minor condition di se, questo è a lui lecito di fare, & legittimamente puo farlo, dando campion conueneuole per diffinition della querela. Ma quando alcuno al grado non uolesse hauer rispetto, & con la persona sua si uolesse condocere a battaglia con chi per conditione, ò per difetto di nascimento a lui non fosse da aguagliare, questi non si potrebbe dir di far torto alla Cavaleria, anzi di piu farle honore, conciosia cosa che ella non è pregio di conditione, ma di ualore. Et nelle disputationi delle arti, & delle scièze piu honorate, nõ si guarda al lignaggio di alcuno, ma a quello, ch'egli uale: & cosi puo essere ualoroso l'huomo di humile, come di alto stato. Et l'honor de gli steccati non è tanto di hauer uinto un nato di nobile famiglia, quanto uno, che sia per ualète conosciuto. Poi si come i maggiori non si uergognano di chiamarsi Cavalieri insieme co' minori, cosi non si debbono uergognare di uenire insieme a fare opere di Cavaleria. Et se altri per esser nato di generosa famiglia non si guarda da fare altrui alcuna graue offesa, non so perche egli per cagion di chiarezza di sangue debbia ritrarsi da difenderla, ò da mantenerla con-

Chi possa  
esser rifiu-  
tato.

Caualleria

xiid. feb. 16.  
ssdit. 16.  
1616

tra l'offeso. & in sì fatto caso, quando abbattimento  
 seguir ne douesse; il parer mio saria che l'ingiuri-  
 ante, ò l'offendito e, che dire lo uogliamo, douesse  
 con la persona sua risponderè al minore. Si come adu-  
 que biasimeuole cosa istimo, che persona honorata a  
 persona, che per li uitij suoi sia abomineuole, ancor  
 che ella fosse di nobile schiatta, condescenda a uoler-  
 si pareggiare; così ancora reputo, che sia opera Ca-  
 ualeresca il non essere intorno alle differenze delle  
 conditioni molto guardiano, quando elle non siano  
 nondimeno tanto diuerse, che si paia che la rana col  
 bue (secondo la fauola) si tenti di agguagliare. Et  
 quest'altra cosa aggiungerò io, che si come io loderò  
 chi non tanto haurà risguardo alla conditione, quan-  
 to al ualore di chi ha con lui querela; così biasimerò  
 quell'altro, che di humile stato essendo, ad ogni gran-  
 de si uorrà comparare; & non uorrà riconoscersi, nè  
 contentarsi della sua sorte. Et ciò dico io, non sola-  
 mente di coloro, iquali d'humil nascimento hanno la  
 generatione, ma di quegli altri ancora, che nati di  
 chiarissimo sangue, sono di conditione priuata, & in-  
 quistion di honore uogliono esser pari alle persone il-  
 lustrissime; che se essi cotanto si stimano per essere sta-  
 ti, & per essere nelle famiglie loro de' grandi Signori,  
 hāno anchor da conoscere, che i Signori hanno quelle  
 case nobilitate, & che essi da' Signori hanno quella no-  
 biltà riceuuta: & se da' Signori riceuuta l'hanno, so-  
 no tanto da meno de' Signori, quanto è da piu colui, il  
 quale dà altrui la nobiltà; che colui, che la riceue.

Nobili pra  
 fontuoli.



## Del chiamare alla macchia. Cap. X.

**H**Auendo infino ad hora trattato quali sianò  
 quelle persone, che dal Duello debbiano esser  
 cacciate, & quali a quello possano essere per disa-  
 guaglianza rifiutate, & quali non habbiano obliga-  
 tione nè di domandare altrui, nè di rispondere essen-  
 do domandati: in questo luogo mi par di douer sog-  
 giungere quella quistione che tra Cavalieri trattar si  
 suole, se essendo alcuno chiamato alla macchia, egli  
 condurre uì si debbia. Di che io dico, che essendo la  
 Cavaleria un grado honorato, il quale con le sue leggi,  
 & giustificatamente dee essere gouernato, questo at-  
 to di chiamare alla macchia, mi par che sia fuor di  
 ogni legge, & senza alcuna giustificatione, & per  
 consequente tutto lontano da quelle maniere, lequali  
 da persona di honore si debbono tenere. Percioche  
 principalmente douendo i Cavalieri viuer ne gli oc-  
 chi de gli huomini, & nella luce, accioche le loro  
 operationi siano manifeste, & conseguire ne possanò  
 quell'honore, di che tanto sono desiderosi, non  
 debbono andare a cercare i luoghi solitarij, & fug-  
 gire il cospetto de gli huomini. Sono i luoghi deserti  
 luoghi da fiere, ò da assassini, doue uergognosa cosa  
 è a Gentilhuomo condurersi in pruoua di Duello.  
 Poi essendo il Duello una forma di giudicio, con le  
 sue leggi ha da esser gouernato non meno, che  
 i giudicij ciuili. Et se ne' giudicij ciuili per non ser-  
 uar la forma del procedere, si perdono delle  
 liti,

ſiti, perche douerà volere alcun Cavaliero ſenza  
 forma procedere alla diffinitione delle arme? Oltre  
 che ſe auanti che a Duello ſi habbia a uenire, uol  
 ragione, che ſi conoſca la natura della querela ( ſe-  
 condo che nel ſecondo libro habbiamo partitamente  
 dimoſtrato ) eſſendo coloro, che ad abbattimento ſi  
 conucono, parti contrarie, alcun di loro non puo  
 giudicare intorno a que' dubij, che in quella querela  
 poſſono occorrere: che ſi uede dapoì che coſi ſtraboc-  
 cheuolmente ſenza altra giuſtificatione delle arme  
 corrono, che niuna coſa con ragione ſi ha da gouer-  
 nare, ma il tutto con furore ſi ha da mettere in iſco-  
 piglio: Et coſi ſenza alcun giudicio, & ſenza al-  
 cun' ordine quel Duello ſi hauerà ad eſequire. Ag-  
 giungafi a queſte coſe, che la querela potrebbe eſſer  
 tale, che uenuta ad orecchie di perſone intendenti,  
 ageuolmente ſi potrebbe acquetare con ſodisfattione  
 delle parti ſenza metter mano a ſpada, & in queſta  
 guiſa ſi leua ogni occaſion di quiete. Et che dirò io,  
 che douedo eſſer la prima intention del Cavaliero nõ  
 muouerſi ad operatione alcuna, nè di ritirarſi ſe non  
 quanto la giuſtitia lo chiama & lo richiama, & l'ho-  
 nore lo ſpinge & ne'l ritiene; andando ap preſſo queſte  
 ciancie di uoler riſpoderè ad ogni uoce di chi lo ſfidi a  
 ſpada, e cappa, ſi laſcia trasportar dallo appetito, ſen-  
 za ſaper molte uolte; perche egli metta la uita i arbi-  
 trio di fort ima. Ma pare ad alcuno glorioſa coſa il nõ  
 moſtrarſi curante di quella: nè è marauiglia ſe ci ſono  
 di quegli, che poco prezzano le coſe, che ſono di poco  
 pregio. Et là done queſte corrotte uſanze ſono ſtate in  
 maggiore

Abusi di Napoli.

maggior vso, veduti se ne sono di memorabili esem-  
 pij; Che molte volte andando i Cavalieri alla zuffa  
 accompagnati ciascuno da vn compagno, condutti  
 nel luogo deserto, non bastaua che gli sfidati venisse-  
 ro alle mani, ma i compagni diceuano: Et noi che fa-  
 remo? ci staren forse con le mani alla cintura? & ti-  
 rate fuori le spade senza alcuna nimistà hauere  
 hauuta fra loro, & senza bauer cagione alcuna di  
 rissa, adosso si correuano, & insieme si uccideuano.  
 Costume veramente barbaro & fiero, & non so se  
 in altra natione di alcuno piu biasimeuole memoria  
 veruna se ne possa hauere. L'huomo animal di ra-  
 gione, senza ragione, & senza cagione disporsi ad  
 uccidere l'huomo; & senza riceuere oltraggio, sen-  
 za parola d'ingiuria, ò di carico, & senza sapere il  
 perche, mettersi alla morte; & esser questo stimato  
 valore? Ma se valore è quello, che è da ragione & da  
 consiglio accompagnato, douerem noi dire, che le costi-  
 fatte opere siano di ualore, ò di furore? bensehe nè con  
 nome di furore a me sembra che si possa cōueneuolmē-  
 te esprimere vno sì sfrenato impeto, che le bestie, cui  
 preme il furore, & cui porta l'impeto, & cui traspor-  
 ta la rabbia, le bestie dico di vna medesima spetie i dē-  
 ti, nè le unghie contra la loro spetie non riuolgono sen-  
 za alcuna cagione. Hor accioche i Cavalieri, iquali a  
 spada & cappa alle macchie s'inuiano, possano inten-  
 dere quello, che fanno quando ò de gli altri domanda-  
 no, ò da altrui domandati, uanno a' luoghi deserti, uo-  
 glio che sappiamo questo costume non hauere hauuto  
 in Italia introduzione alcuna da legge, nè da stilo di

Valore.

Furore.

Le bestie meglio de gli huomi ni si gouernano.

Caualie-

Cavalieri, ma da regole di ruffiani, i quali uenuti in cō  
 tesa in costi fatti luoghi trabeuano di accordo a far  
 lor brighe: & da loro parimente hanno hauuto ori-  
 gine molte altre cose, che fuori d'ogni ragione ne' Duel-  
 li dal vulgo sono state riceunte; si come è, che per le  
 mentite si combatta senza mirare, ch' elle date sia-  
 no sopra cosa alla quale abbattimento si conuenga;  
 & che il combattere senza arme da difesa sia cosa  
 honoreuole: & che il uinto possa combattere hauen-  
 done licenza dal uincitore; & altre simili sconuen-  
 uolezze. Et diceuano quei maestri di nuoua discipli-  
 na d'arme: che costi richiedea il Puntiglio del com-  
 pagnone. Et per hauere Napoli quel ricetta di costi  
 fatta feccia di huomini, oltra gli altri luoghi d'Italia  
 famosissimo, quiui hebbero initio queste nuoue leg-  
 gi; che in usando tra quelle persone infami de' gen-  
 tilhuomini; & alcuni quei loro costumi notando, &  
 apprendendo, & in opera cominciando a mettergli,  
 pian piano, come una peste appigliandosi, & alle  
 Corti trapassando, disauedutamente sono stati in modo  
 riceunti, che poi opere da Cavalieri sono stati reputa-  
 ti. Et quindi è, che infino a' nostri giorni in quel Regno  
 fra Cavalieri è stato usato, che costi straboccheuolmē-  
 te alle macchie si correnat: et senza alcū risguardo, sē-  
 za alcuna cagione, pur ch'altri domādati gli hauesse  
 senza domādare il perche, là s'innuiavano, et il sangue  
 spargeuano, & gittauano la uita & l'anima, credēdo  
 si di far bene atto honoreuole a non hauer considera-  
 tione al diritto, nè al douere: & che l'esser si uoluto re-  
 golar con ragione fosse stato bene un gran difetto.

Tanto

Ruffiani  
 autori di  
 regole di  
 Duello.

Il combat-  
 ter per mè-  
 tite.

Il combat-  
 ter senza  
 arme da di-  
 fesa.

Il dar licen-  
 za al uinto  
 di combat-  
 ter e.

Il Puntiglio  
 del Cōpa-  
 guone.

Il Bordello  
 da Napoli

DEL DVELLO

„ Tanto e' l poter d'vna prescritta usanza.  
nata di una falsa opinione . Ma & con quelle ragio-  
ni , che dette habbiamo , & con l'hauer notitia del  
bello , & honoreuole principio , ilquale ha hanuto  
questo cosi frequentato costume , debbono i Cavalieri  
conoscere in quanto errore si truouino coloro , iquali  
istimano cosa honorata un'atto cosi uergognoso . Et  
sgannati di un tanto fallo, nel tempo a uenire con ogni  
studio se ne hanno da guardare.

---

Del dare i campioni. Cap. XI.

**H**abbiamo detto delle molte disaguaglianze  
de' nobili , per lequali il minore non puo il mag-  
gior costringere e rispondergli con la persona . Ma  
percioche la maggioranza altrui non dee far lecito  
a grandi di opprimere ingiustamente i piccioli  
senza che a loro rimanga modo di risentirsi : ne deb-  
bono essi della ombra della nobiltà farsi un tale  
schermo , che sicuramente possano commetter de'  
mancamenti senza hauerne a render ragione altrui,  
è cosa molto conueniente , che si come in loro si ha  
risguardo al grado della nobiltà , cosi ancora allo  
honore ; & alla giustitia di ogni priuato debbia  
essere di opportuno rimedio proueduto : & che la  
legge della Caualeria cosi da' grandi , come da' pic-  
coli , & da' mezzani inuiolabilmente debbia essere  
offeruata . Et per tanto tutti quelli, che per cagione di  
eccellente grado di nobiltà si troueranno non obligati  
a douer

a douer essi con altrui conducersi in isleccato, doueramo etiandio sapere che in quistion di arme, che loro occorra di hauer con persone quantunque priuate, saranno debitori di dar campione, ilquale per diritta legge essendo arrenduto, ò disdetto, ò in altro modo vinto, l'arrenduto, il disdetto, & il vinto douerà esser quel Signore, il quale quel campione ha uerà dato. Et quì ho da dire io, che sentenza de' Dottori è, che in caso di battaglia da douersi fare per campione, quelli che i campioni appresentano, debbono essi parimente appresentar se stessi, & esser sotto buona guardia tenuti, accioche al Duello non sia fatta la beffa; & che, perdendo il campione, essi non fuggano il giudicio. Il che veramente si douerebbe fare, quando tal fosse la querela, che il perditor di quella di pena corporale douesse esser condannato, ma non vi si richiedendo altra punitione, che di rimaner prigione del vincitore, basterebbe assai, che si desse la sicurtà delle spese, & della taglia conueniente. Le leggi del dare i campioni sono queste. Che si douerãno dar persone nõ maculate di infamia, et pari a coloro, contra i quali haueranno da combattere: & quãdol' vna parte intēde di dar campione, l'altra è medesimamente lecito di darlo. Vero è, che quale vorrà seruarsì tal ragione, douerà nello scriuer tener tal maniera, ch'egli nõ perda poi q̃lla prerogatiua, ò giuriditione, che dire la vogliamo: che se altrì scriuendo dicesse, che difenderà la querela con la psona sua, et poi volesse dar campione, la cōtraria parte potrebbe di ragione rifiutarlo. Appresso è da sapere, che

Leggi dā  
dare i cam  
pioni.

Giuramen-  
to de cam-  
pioni.

che i campioni così dell' una, come dell' altra parte debbono giurare, che credono di combattere per giusta querela: & che faranno così il dover loro, come se loro proprio fosse lo interesse della questione. Et qual campione studiosamente si lascia vincere, gli dee essere tagliata una mano; nè perciò l' avversario ha vinto; ma l' abbattimento si può rimouare. Et i campioni ancora hanno da fare i giuramenti de gli incanti, secondo che già nel secondo libro per un particolare capitolo habbiamo dichiarato. Et come il campione una volta è stato vinto, così egli più non può combattere per altrui, ma si per se. Et qui non uoglio passar con silentio, che auegna che la nobiltà priuilegij i maggiori a dar campioni, possono nondimeno auenire de' casi, che non che un più con un men nobile, ma Signori con seruidori, & Principe con soggetto è tenuto a cōbattere con la persona: che essendo la fede un legame, per lo quale il Principe è di eguale obligatione legato insieme col soggetto, nè maggior, nè minore obligatione ha questi uerso colui, che quegli uerso costui. Et ogni uolta che l' uno all' altro, ò l' altro all' uno apporrà titolo di mancamento di fede, non si haurà luogo il Campione, ma la persona dell' accusato con quella dello accusatore douerāno la querela diffinire. A quale hora dunque il Signore accuserà il suddito, ò il seruidore, di qual conditione ch' egli si sia, di fede uiolata, ò per uia di donna, ò di tradimento di stato, con la persona propria gli ele hauerà a prouare: & il medesimo farà ancora quando il suddito, ò il seruidore accuserà il suo Signore. Nò mirano molti signori, et

Querele di  
fede.

is 1391  
masi 1391  
1391

Signori hā  
da comba-  
ter co' sud-  
diti.

non hanno consideratione a quel giuramēto, & a quella obligation di fede, che hanno uerso i loro soggetti. Et senz a hauere alcun risguardo alla fede loro, tutto di fanno di nuouo mancamenti senza ritenersi da diuenir traditori, che non meno traditori sono assai Signori molte uolte contra i loro soggetti, che si siano alcuni soggetti alcuna uolta contra loro. Ma a loro perauentura pare che la grandezza loro debbia i loro mancamenti coprire: & non intendono, che quanto essi sopra gli altri huomini sono inalzati, tanto sono i loro mancamenti maggiori; che douendo essi con l'esempio, & con le leggi dare altrui la diritta institutione della uita, essi alle leggi contra ponendosi, danno altrui esempi di cattiuu uita. Tiranno, & non legittimo Signore è colui, il quale entra in alcuna Signoria senz a dare, & torre con pari conuentione la fede dal popolo. Et se altri come Tiranno entra in ista to, non ha il popolo obligatione di seruar quella fede, che egli tirannescamente è stato costretto di dare. Se ueramente co' legittimi giuramenti dati, & tolti dall'una & dall'altra parte, altri di alcuno Principato diuien possessitore; egli con la offeruation della fede ha da tenersi i soggetti obligati a seruargli la fede. Et come egli la fede sua uiene a maculare, cosi incontanente è libero il popolo dalla obligatione della fedeltà: che colui di Signore, ch'egli era, col uiolar la fede è diuenuto Tirano, & ha esso traditi i suoi soggetti. Et si come con un solo giuramēto il Signore a tutto il popolo di fede si uiene ad obligare, cosi mancando a qualunque s'è l'uno del popolo, manca al giuramento

Signori tra  
ditori & ti-  
ranni.

Tiranni.

Obligatio-  
ne de' Si-  
gnori co'  
i soggetti.

Giuramen-  
to d' Signo-  
ri col popo-  
lo.

suo,



suo, & a quello mancando egli, il popolo dal giuramento suo, & dalla promessa fede rimane assoluto. Perche debbono ben mirare i Signori in quale stato essi tutto dì per vn loro appetito mettano i loro stati; & debbono studiare di esser amanti, & seruenti de' loro sacramenti, & delle loro fede, se vogliono che loro sia attenuta la promessa fede. Et per non mi stendere piu in questo soggetto, dico, ch' essendo il mancamento della fede mancamento cosi grande ne' Signori, ragioneuole cosa è, che priuilegio non habbiamo in querela di fede. Et se a' Signori conceder non si dee, molto meno è da consentirlo a persone di altra qualità, ò conditione. Et passando piu auanti in questa materia, è da sapere, che oltra la disuguaglianza della nobiltà, vi sono etiamdio delle maniere de' casi, che per rispetto delle persone è lecito dar campione; come se alcuno non sarà ancora in età di diciotto anni: Se sarà decrepito: Se infermo, ò in tal modo della persona impedito, che non sia atto a battaglia: Se seruo dirà di esser libero, & vorrà cõ le arme prouarlo (di che habbiamo fatto mentione nel secõdo lib.) il Sig. suo gli darà cãpione. Ma intorno a questo capo a me occorre di dire, che questo fu ordine della legge Longobarda, per la quale si combatteua (come s'è detto) cõ i scudi, & cõ i bastioni, & da qualunque maniera di persone: & hora che gli abbattimenti sono opere di honore, & di Caualeria, non so come a serui si vorràno aprire gli steccati. La onde a' Signori si cõuerrà di hauer cõsideratione alla qualità di cosi fatte persone. Ancora se vn seruo accusato

essendo

essendo di ladroneccio, il Signor suo lo negasse, a lui si apparterrebbe di combattere. Et se a donne accaderà hauer querela, & esse per campione potranno far battaglia. Et non solamente in questi casi, iquali habbiamo espressi, si possono dar campioni da quelle persone, a cui diciamo ciò essere dalla ragione concesso: ma altri ancora per altrui può prendere delle querele; come per amici, per uassalli, per famigliari, & per persone di sangue congiunte. Perche il marito per la moglie, il fratello per lo fratello & per la sorella, & il figliuolo per lo padre potranno, & doueranno prender la difesa, quando quelli non siano atti all'esercitio delle arme, ò sia ciò per la età, ò per indisposizione, ò per essere essi dallo studio dell'armeggiar lontani. Et prenderanno le querele non tanto come campioni, quanto come principali; che le ingiurie fatte a gli vni, a gli altri ancora sono communi repute, & massimamente quelle, che sono fatte a' padri: che se i figliuoli dell'honore, & della infamia de' padri loro rimangono heredi, & successori, conseguente è ancora, ch'essi a ributtar le loro ingiurie come ingiurie proprie siano etiando obligati. Et come che alle persone congiunte di muouersi alla difesa de' loro congiunti si appartenga, non è perciò che a colui, la cui persona è offesa, non ne rimanga libera la elettione di cui piu piacerà a lui di mettere in isteccato, ò congiunto, ò straniero, che egli sia, pur ch'egli habbia le conditioni, le quali da noi sono state di sopra dichiarate. Et questo è da aggiungere ancor per piu chiarezza di questo articolo, che coloro, i quali per

Querele p-  
le per al-  
trui.

Le ingiurie  
de' padri of-  
fendono i  
figliuoli.

L'offeso ha  
da elegge-  
re il cāpio-  
ne.

qual si uoglia cagione ricercati a battaglia possono dar campione, possono medesimamente per campione ricercare colui.

Se fra due Re si debbia uenire a battaglia per querela di stati. Cap. XII.

**I**O non uoglio lasciar di parlare di una quistione, che da gli scrittori del Duello uien proposta. Se nascendo querela fra due Re per cagione di alcun Regno, sarà lecito che per quella fra loro si uenga ad abbattimento con le loro persone. Et sopra questa si fa una tal resolutione, ch'essi a tal determinatione venir non debbono per via di arme, se non con gli eserciti; che così si potrà dire che il uincitore per ragion di arme, per diuina prouidenza, & per giustitia habbia di quel Regno fatto acquisto: & che conquistandolo per Duello come Tiranno il possederebbe, & che hauendo que' Re figliuoli etian dio in Duello a quelli uerrebbono a pregiudicare; oltra che senza la uolontà de' uassalli non douerebbono mettersi a tali prouue. Alla quale resolutione, & alle quali ragioni rispondendo, & dalle ultime alle prime ritornando, dico, che se i Re ne' gouerni de' Regni loro, nell'impor loro le grauezze, nel trattar le cose dello interesse de' sudditi, & nel far delle guerre non senza grande stratio di quelli, non fanno deliberatione senza la uoluntà de' loro uassalli, ragione uol cosa è ancora che senza il cōsentimento di quelli nō debbiamo mettere a pe

I Re debbono combattere per li sudditi.

ricolo

ricolo le proprie loro persone : ma se nelle cose, che sono altrui di peso, & di afflittione senza l'altrui parere si risolvono, & così facendo non si possono chiamare Tiranni, non ueggo perche senza biasimo di Tirannia non debbiano anche senza l'altrui consiglio poter determinare di quelle, che si fanno per asteggiamento, & per beneficio altrui. Poi non migliore argomento mi sembra che sia quello, doue allegano il pregiudicio de' figliuoli; anzi è questa una ragione (per mio parere) molto volgare, quasi come si uoglia argumentare, che gli huomini a quali i Re sopra stanno, siano così nelle facultà de' Prencipi, come sono gli armenti, & le greggie de' buoi, de' gli asini, delle pecore, & delle capre in podestà di coloro, che comperate le hanno a danari contanti; la onde allo interesse de' successori del Re, & non a quello de' popoli si debbe hauer consideratione. Non intendono coloro, che così tengono, che la institutione de' Prencipati non sia perche un'huomo douesse gli altri huomini signoreggiare; ma accioche egli douesse di quelli prendere il carico del gouerno. Ma se vdiranno quello, che in questa materia dice il diuin Platone, sapràno che i popoli non sono ordinati per li Prencipi, ma i Prencipi per li popoli: Di che è da dire, che non alla vtilità di colui, che gouerna, ma al beneficio di quelli, che hanno ad esser gouernati si dee hauer risguardo: & che non alla comodità dell'uno, ma a quella de' molti si dee hauer consideratione, essendo molto piu conueniente, che la uita dell'uno si sparga per lo popolo, che quella del popolo per l'vno; dicendo massimamente il Prencipe di tutti i Prencipi,

Institutione de' Prencipati.

Signori ordinati per li popoli.

che il buon pastore mette l'anima sua per le pecore sue. Que' Principi adunque saranno ueramente Principi, i quali posposto il lor particolare, al bene uniuersale riuolgeranno i loro pensieri, & le loro operationi: & quelli non di Principi, ma di Tiranni meriteranno ueramente nome, i quali senza mirare al publico bene, il tutto a priuato beneficio conuertiranno. Di commune utilità douerà esser stimato, che i Principi, & i Re nelle quistioni loro debbiano essi con le proprie loro persone prender le querele; conciosiacosa che in cotal guisa un giorno, & una sola uita uiene a metter fine a tutta la differenza; là doue se ella con guerra si ha da terminare, nè lunghezza di tempo, nè infinita quantità di uite non basta a metterui fine. Et hoggi si fa una battaglia; domane se ne fa una altra. Hoggi è sconfitto uno esercito; domane ne è disperso un' altro; & dopo domane di quà, & di là, di nuoui se ne rifanno con distruzione de' paesi, con mortalità de' popoli, & con oppressione de' poueri innocenti. Et non amor di giustitia, non affettione, che si porti a' soggetti, è quello, che a' Principi mette le arme in mano, ma ingordigia & scelerato desiderio di hauere. Et nelle guerre tal maniere si tengono, che quando ancora la intention principale fosse giustissima, ingiustissimi sono i modi del guerreggiare. Perche molto piu lodeuole sarebbe, che ò per appetito, ò per giustitia che si facciano le guerre, coloro, che ne sono gli autori, fra loro se ne trahessero l'appetito: & in una, anzi che in tante migliaia di spade, si contētassero, che Dio la sua giustitia haneße a dimostrare, che non

Le guerre.

meno in una, che in molte spade si ha da aspettare la diuina giustitia. Nè men potente è la fortuna nelle battaglie de gli eserciti (se pur alla fortuna alcuna autorità uogliamo attribuire) che nelle particolari. Et se Dio è il Signor de gli eserciti, egli ha anche il gouerno de' Prencipi: & il loro destino, & i loro cuori sono nelle sue mani: & è colui (come dice il Profeta)

„ Ch'a i Re dona salute, & che'l suo seruo

„ Dauid ricoura dal nocente ferro.

Et per maggior consermatione di questa mia sentenza ho ancor da dire, che gli inuestigatori de' diuini secreti dicono, che tosto che le anime nostre in questi nostri corpi terreni sono entrate, così incontanente a ciascuno di noi è dato un' Angiolo, ilquale ci habbia da reggere, & da gouernare. Ilche ha egli da far con tanta cura, & con tanta diligenza, che di quello officio ne ha da render ragione nel giudicio vniuersale: perche uogliono, che di quei tali Angioli si habbia da intendere che parli Paolo, quando dice; Non sapete uoi, che anche gli Angioli haurete a giudicare? Hor di conditione alcuna di persona humana non è, che non habbia uno di quei guardiani; ma (secondo che dicono quei sacri Theologanti) come altri entra alla possessione di alcun Prencipato, così subitamente Domenedio gli manda un' altro Angiolo di quella Hierarchia, laquale a' Prencipi è preposta: accioche quelli a lui tenga compagnia, & ne prenda il pensiero. Et così l'uno ha di lui cura, come di huomo, & l'altro come di Prencipe. La onde uoglio dire io, che quei diuini gouernatori, iquali in Dio veggono la uera

DEL DVELLO

giustitia, & il vero giudicio, ogni volta che i Principi a loro raccomandati ad abbattimento venissero, non è da credere; se non che al diritto, & al giusto haueſſero ad accōsentire. Et che quegli, dalla cui parte fosse la ragione, inanimasse il suo Cavaliero alla pugna, & valor gli accrescesse, & gli facesse vittoria conseguire. Et che quell'altro, il quale dal canto suo sentisse essere il torto, facesse meno ardito il cuore, & men potente le mani del suo contra il giusto voler diuino; di che altro che vero giudicio nō se ne hauebbe da aspettare. Et credo io, che i Principi così facendo, farebbono opera a Dio gratissima, solo che per zelo di giustitia, & per ischifar il tanto spargimento de sangue humano a farlo si conduceſſero. Il che nō dire io così sicuramente, se altra volta fatto non si fosse: ma se noi sappiamo, che Dauid già eletto da Dio al Regno, & vnto, & pieno dello spirito di Dio prese le arme per l'honore, & per la salute del popol di Dio contra l'incirconciso Philisteo; perche vorremo noi dire, che piu sia cōuenueole diracorre i popoli di amene due le parti alla battaglia, che diffinirla con pericolo di vno, ò di due soli? Et che dirò che i medesimi, quali disputano, che i Re non debbono venire a battaglia, allegano de gli esempj de' Re; che ò ad abbattimento sono venuti, ò diuenirui hanno tenuto trattato, ò per non esserui venuti, sono stati cōdannati? Nel vero la concession data da Papa Martino al Re Carlo: & al Re Pietro di Aragona di douer combatter con le loro persone per diffinitione delle ragioni del Regno di Sicilia, pare a me che fosse vna dichiaratione,

Contra-  
dittioni di  
Dottori.

ne,

ne, che i Re con le loro proprie spade douerebbono porger rimedio a trauagli de' popoli, mettendo fine alle tante loro uccisioni. Non voglio tacere antora vn'altra cosa, laquale mi pare, che sia bella da notare; che quegli scrittori, iquali non vogliono, che i Re vengano insieme ad abbattimento, non vogliono, che l'Imperatore possa rifiutar di venire a battaglia particolare con vn Re per cagion di Stato, pur che quello non sia all'Imperio appartenente: percioche (come dicono) in tal caso non combatte come Imperatore, ma come Re. Hor come questo possa essere, che qui non si possa rifiutar la battaglia, & che quiui nõ si debbia pigliare, io non lo intendo. Ben'intendo, che queste sono opinioni di persone che piu giudicano p'affettione, che per ragione: dapoì che nõ volendo che i Re combattano, per far gli pari all'Imperadore, e gli vogliono far combattere: Il parer mio è, che tenẽdosi, che fra due Re per vn Regno non si debbia combattere, e sia sonerchio il disputare se fra l'Imperadore, et vn Re per tale occasione possa seguir Duello. Et se in questo caso si concede, che si habbia a fare, non so come nell'altro si possa denegare. Io si come nelle quistioni che propongono a l'Imperadore, & di Re ageuolmente concorro, con le conditioni nondimeno che nel capitolo, doue della nobiltà de' Signori si tratta, habbiamo dimostro; cosi in quella, doue parlano di due Re, sono di parere in tutto diuerso; Et tengo, che le quistioni de' Prencipi fra Prencipi si debbono, piu tosto con le lor persone diffinire, che con la disfattione de' popoli.

Re & Imperatore.



## Delle sodisfattioni, che fra Cauallieri dar si debbono. Cap. XIII.

Opinion  
uolgare dā  
nata.Huomini  
mutati in  
bestie.

**D**Apoi ch'io ho della materia del Duello detto quanto a me è paruto che sia necessario d'intendere a' Cauallieri, mi pare che sia anche molto conuenevole, ch'io habbia a dire alcuna cosa di quelle sodisfattioni, che debbia dar l'uno all'altro, quando si senta di hauerlo a torto ingiuuriato, ò incaricato. Et auanti che a dirne altro mi conduca, non posso far, ch'io sommamente non damni una uolgare, & già inuecchiata opinione, laquale è, che come altri ha fatta, ò detta cosa che sia, ò buona, ò rea ch'ella si sia, egli per buona la dee difendere, & mantenere. Ilche quanto sia da approuare, a me dà il cuore di douerlo in non molte parole ad ogni sano intelletto poter far manifesto. Et dico, ch'essendo l'huomo da' bruti animali distinto principalmente per la ragione, ogni uolta ch'egli fuor di ragione, & con impeto alcuna cosa adopera, uiene ad operare atto di bestia, & in bestia si uiene a trasfigurare. Ilche intesero gli antichi Theologi, ò Poeti, che dir gli uogliamo ( che Poeti furono i primi Theologi, & Theologi i primi Poeti ) iquali descriuendo gli huomini in bestie tramutati, altro non uolsero significare, se non quei tali hauere adoperate cose proprie di quelle bestie, delle quali diceuano ch'essi haueuano la forma appresa. Et a questo s'accorda lo scrittor dello Spirito santo, dicendo;

L'huom

- 5, L'huom in honore essendo, non l'ha inteso;  
 ,, S'è comparato a gli animali bruti;  
 ,, Et a quegli s'è fatto simigliante.

Hor se per operar da bestie, gli huomini in bestie si conuertono, tanto habbiamo noi a dire ancora, ch'essi in quella forma rimangono, quanto dimorano in quella loro operatione, d'opinione, che lo stare in quella bene sia. Nè altro mezo debbiam dire, che trouar si possa ( dirò così ) da disbestiarsi, che riconoscer l'errore, pentirsene, & farne l'ammenda. Et fermamente dee l'huomo per principal guida & maestra della vita sua seguir la ragione. Et se egli alcuna

Disdirsi del  
lo errore.

Officio di  
Cauallieri.

Luigi Gon  
zaga.

volta pure incappa in qualche errore, poi che il peccare è cosa humana, se ne dee egli quanto piu tosto puo ritirare, essendo cosa angelica l'ammendarsi. Et per parlare nel particolare delle cose di Caualleria, Noi pur sappiamo l'officio di questo grado essere il solleuar gli oppressi, il difender la giustitia, & l'abbattere gli orgogliosi: & altri il tutto in contrario riuolgendo, adopera la spada, insegna, & arme di giustitia, ad opprimer la ragione, ad operar le ingiustitie, & a confonder la uerità. Et è uscita questa mal a opinione, & questo pueruo costume, di che io fauello nel uolgo in maniera, che dal uolgo è reputata opera uile, che altri proceda con ragione, & consenta al douere, & alla equità. Ma cò tutto che molti siano quelli, iquali questa corrotta usanza uàno seguitado, nondimeno da piu generosi spiriti è approuata quella sentenza, la quale è da noi predicata. Et mi ricorda ha uer già udito il Signor Luigi Gonzaga, quello dico, il

quali

DEL DUELLO

quali mori Capitano di santa Chiesa, & il cui valore è stato tanto conosciuto, che in mente di alcuno non dee cadere, ch'egli per viltà di cuore da alcuna honoreuole impresa si fosse rimosso: a lui dico vdi già io dire, che quando egli si fosse sentito hauer detto, ò fatto cosa men che buona, per la quale gli fosse stata proposta pruona di arme, prima che mettersi a combattere per la iniquità contra il diritto, & per la falsità contra il vero, egli si sarebbe liberamente disdetto. Et questa dee veramente essere stimata opera di huomo, di Cavaliero, & di Christiano, che la ragione a così douer fare ci induce; & la legge, et il debito del grado della Cavalieria così richiede; & tutte le dottrine, non solamente de' Christiani, ma quelle ancora de' gli antichi Philosophanti, questo ci insegnano. Et io non mi stenderò in allegarne molte autorità; ma sarò cõtento del testimonio di Platone, il quale a Dionisio Re di Sicilia scriuendo, lo ammonisce, che debbia disdirsi di quello, ch'egli haueua falsamente detto. Et con la sentenza d'vn Cavaliero così valoroso, & d'vn filosofo così famoso mi contenterò di hauer conchiusa la mia opinione.

Che non si dee andare appresso alle opinioni del uolgo. Cap. XIII.

**N**Oi veggiamo la terra naturalmente producer delle cose velenose, & delle spine, & delle herbe, et delle piãte ò nõ vtili, ò nocive; & ãlle, come madre, nudrire senza alcun' aiuto di artificio humano; et

le buone, & utili, & gioueuoli esser da quella; come da matrigna, con fatica riceuute, & hauer di continua cultura bisogno, & di esser rinouate di anno in anno. Et quello, che nella terra ueggiamo delle semenze delle cose: si sente ne gli huomini delle buone, & delle cattiuue opinioni: Che queste per la natural malitia nostra da noi sono concepute, riceuute, & con vniuersal consentimento abbracciate: doue a quelle altre & i cuori nostri stanno ostinati a volerle raccogliere, & le orecchie stanno serrate per non le vdir. Et molio studio vi vuole ad intender la verità, & molta fatica a fare, che ella cappia nelle menti altrui. Euidentiſsimo testimonio della grossezza di questi nostri corpi terreni, da poi che l'anime nostre per loro natura atte a scorgere le cose nelle loro proprie forme, hanno da penar tanto prima che cò la loro acutezza quelli possano trapassare. Et quanto la fatica è maggiore, tanto è ancor da dire, che men molti siamo coloro, iquali del vero habbiano vera conoscenza: perche se le vulgari opinioni sono tanto dalla verità lontane, non è che alcuno se ne habbia a marauigliare. Ma percioche da huomini dottissimi le condizioni de' mortali in tre maniere sono state distinte da coloro, che da se sono atti alla inuestigatione della verità, iquali ottimi sono appellati; & di quegli altri, che a così bella impresa atti non conoscendosi, obediscono a coloro, che dirittamente gli ammoniscono, & questi buoni sono nominati; & vltimamente di coloro, che ne essi fanno, nè vogliono altri porgere orecchie, a quali di cattiuu conuenenolmente è dato il

Malitia hu  
mana.

Tre mane  
re di huò  
mini.

## D E L D V E L L O

*ognome ; poi che ad ogniuno non è concesso di potere esser ne primi annouerato , debbiamo almeno credendo a gli huomini, la cui autorità , & la cui dottrina veggiamo essere approuata, le lor sentenze seguitare ; & guardarci di non voler per la nostra ostinatione traboccar nel grado ultimo ; il quale è de' cattiu. Ilche si come in tutte le maniere del uiuer nostro , da noi si douerà mettere in opera , cosi ancora ne gli ordini delle cose di Caualeria sarà conueniente che si habbia a fare , dalle uolgari opinioni allontanandoci , & andando appresso le pedate di coloro, iquali per ualore , & per iscienza famosi , la diritta via ci hanno in alcun modo dimostrata , regolandoci con la legge della ragione , & non secondo la vanità di coloro , iquali piu a caso , ò con impeto , che con ragione uole discorso , ò con giudicio di sano intelletto regolano le loro operationi . Et dapoi che questo cammino in tutti questi nostri libri 'ci siamo affaticati di tenere , ne la proposta materia continuando per lo medesimo camineremo in trattar delle paci , & delle sodisfattioni.*

Delle sodisfattioni in generale.

Cap. XV.

Face che  
 habbia a  
 durare.

**I**N trattando la materia delle paci, debbono primieramēte pēsari Cavalieri, che quelle paci si debbono sperare, che habbiano a conseruarsi ; lequali si fanno con quella minor grauezza delle parti, che sia possibile . Et non dee alcuno uoler aggrauar l'uno
 per

per appetito dell' altro . Che molte uolte si richieggo-  
 no cose tali, che sono piu di aggrauamento dell' offen-  
 ditore, che di rileuamento dell' officio . Et questo non è  
 segno di uoler far pace, ma uendetta . Ben è uero ,  
 che quando l' una delle parti debbia rimanere in alcu-  
 na cosa aggrauata, honesta cosa è che sia aggrauato  
 colui, che si troua hauere a torto fatta la offesa . Per  
 cioche se tu mi togli del mio, ogni ragione uole che  
 tu di quello interamente mi ristori, ancor che tu vi  
 habbia in tal ristoro a metter del tuo . Hor nelle offe-  
 se, che altri fa ad altrui, due cose ordinariamente si  
 sogliono considerare ; il fatto, del quale altri è offeso ;  
 & il modo, col quale è fatta la offesa . Che dal fat-  
 to ne uiene la ingiuria, & dal modo ne uiene il carico .  
 Esempio ci sia ; Lionardo dà una bastonata ad Oliuie-  
 ro, non hauendo Oliuiero cagione di guardarsi da lui :  
 & quella data, si dà a fuggire . In questo atto la per-  
 cossa è la ingiuria . Il carico veramente è, che ad Oli-  
 uiero tocca a prouare che colui con tristo atto lo ha of-  
 feso . Douendosi adunque venire alla pace ; Lionar-  
 do dirà che non si guardando da lui Oliuiero, nè ha-  
 uendo cagione di guardarsene, egli gli fece la tale in-  
 giuria : & che data la percossa, se ne fuggì, in modo  
 che colui non potè fare il debito risentimento : & che  
 egli non è huomo ad equal partito da fargli carico,  
 nè offesa piu che colui sia per fare a lui . Et con queste  
 parole venendo egli a far chiaro il modo, col quale  
 ha offeso Oliuiero, uiene a liberarlo dalla obligatione  
 del prouare l' atto essere stato tristo ; che prouar non  
 bisogna quello che è gia fatto chiaro . Si che la sola in-  
 giuria

Nelle paci  
 chi habbia  
 da patir  
 gra uenza .

Confidera  
 tione delle  
 offese .

Ingiuria .

Cari o for  
 ma ci pa-  
 ce .

giuria gli viene a rimanere : per laquale ò sia ella grã  
de , ò piccola , è cosa ordinaria il domandare perdo-  
no. Poi ancora le parole secondo le conditioni, la età,  
& le professioni delle persone si possono alterare , &  
riformare ; che questo al giudicio de' mezzani si rimet-  
te . Alcuni uogliono , che altri dica di hauer fatto  
malamente , ò tristamente a dire , ò a fare la tal co-  
sa : Et non s'auengono , che malamente , & trista-  
mente non uuol dire se non con mal modo , & con tri-  
sto modo , & da che dire se non con mal modo , col  
quale lo ha offeso , viene a confessare di hauerlo tri-  
stamente offeso . Et per tanto io non uorrei che alcun  
facesse piu conto delle parole , che della sentenza di  
quelle. Et poi che con la sentenza gli offesi vengono  
ad essere discaricati, il cercare altre parole non è vo-  
ler disgrauar se : ma maggiormente aggrauare al-  
trui. Ma percioche delle ingiurie due sono le maniere ;  
& ciò è di fatti, & di parole, dell'vne , & delle altre  
faremo se paratamente i nostri ragionamenti.

Delle sodisfattioni per le ingiurie de' fatti.

Cap. XVI.

IO so che opinione di molti è , che alle offese di fatti  
non si possa con parole sodisfare. Da quali la mia è  
in tutto diuersa. Che questa materia non è da essere  
semplicemente considerata da parole a fatti, ma dal-  
la grauezza, & dalla grãdezza della vergogna, che  
uien' altrui da' fatti, & dalle parole: et da quella ver-  
gogna, che io mi fo da me stesso, & che mi vien da al-  
trui.

Malamente.  
Tristamen-  
te.

Parole so-  
disfanno a  
fatti.

trui.

trui. Che qual reputaremo noi che piu honorato, ò piu suergognato debbia rimanere, ò quel Cavaliero ilquale a tradimento sarà stato offeso; ò quell' altro, il quale hauerà il mancamento commesso? Et quello, che detto ho del tradimento, dico ancora della soperchiarìa del ferire altrui di dietro, & de gli altri tristi modi da oltraggiare altrui. Quì non sembra a me, che ci possa essere dubitatione alcuna, che maggiore non debbia essere la uergogna, di colui, che ha fatta, che di colui, che ha riceuuta l'ingiuria (secondo che ancora nel secondo libro habbiamo ragionato) Che se io confesso di hauer il mancamento commesso; & se tu per la mia confessione vieni ad esser giustificato di non hauer fatto alcun fallo, perche non ne dei rimanere sodisfatto, domandandotene io perdono? Veramente io non so alcuna così atroce inginria imaginare, alla quale non mi paia che vna sì fatta sodisfattione debbia esser' assai; essendo massimamente sempre stato costume de' piu generosi animi il perdonar uolentieri. Ma percioche non mancano di quelli, che in caso di graue ingiuria, vogliono che altriliberamente si rimetta nelle loro mani, & nella loro discretione; io non so quanto questa sia destra, nè honorata via da venire a pace; che se l' offeso con le mani sue si prende alcuna sodisfattione, pare che faccia poco cortesemente: & da tali modi di procedere habbiamo visto non finirsi, ma raddoppiarsi le nimicitie & le querele. Et se senza fare altra dimostratione, si piglia quella remissione per sodisfattione, la cosa non manca di sospetto, che così fra loro sia stato con-

Il pdonar è  
da animo  
generoso.

Remissioni.

uenista



DEL DUELLO

uenuto; ilche è in pregiudicio dell' honore dell' offeso. Vero è, che se altri disauedutamente, o strabboccheuolmente altrui offendesse, & subito del suo errore aueduto, gli si gittasse a piedi, gli porgesse la spada; & nelle mani sue si rimettesse; & usasse ogni atto di humiltà & di pentimento; & che l' offeso senz' altro lo abbracciasse, & lo rileuasse; & l' uno & l' altro haurei io per atto di honoratissimo Cavaliero. Ma come la cosa è raffreddata, & che ella per mezz' ani si comincia a trattare, mal pare a me che si possa parlar di concordia per uia di remissione. Et per tornare a confermar quello, che detto ho, le parole poter' esser bastate sodisfattione alle ingurie de fatti, Dico che auenendo, che altri da altrui fosse grauemente oltraggiato, & gli scriuesse che intende di prouargli, ch' egli ha fatto atto da vile, & da reo huomo, & da mal Cavaliero; & che colui rispondendo gli dicesse, ch' egli confessa di hauer vilmente operato, & da reo huomo, & da mal Cavaliero; certa cosa è, che fra loro non ui rimarrebbe querela, nè obligatione di honore. Et se ancora cōdotti allo steccato nel formar si i capitoli fra i Padrini, il Padrino del reo alla forma della querela consentisse, & confermasse esser vero quello, che per l' auersario si dicesse, & la querela cedesse; l' abbattimento uerrebbe medesimamēte a cessare. Ilche se così è, come ueramente è, non ueggio per che quelle medesime parole, le quali & ne' cartelli, et al campo mi possono sodisfare, nõ debbiano essermi di pienissima sodisfattione, quādo presente persone di honore mi siano dette dalla bocca dello istesso mio auersario:

sario:

sario: & che egli ancora perdonanza mi domandi. Et con queste ragioni fermamente si conchiude, alle ingiurie de' fatti potersi di parole sodisfare.

Della contraddittione di alcune volgari opinioni in materia di sodisfattione.

Cap. XVII.

**H**abbiamo adietro mostrato quanto si ingannino coloro, i quali tengono, che come alcuno ha fatta, ò detta cosa alcuna, ò buona ò rea ch'ella si sia, per buona la dee difendere, & mantenere. Et nel precedente capitolo parlato habbiamo della falsità di quell'altra opinione, che con parole alle ingiurie de' fatti non si possa sodisfare. Nella quale sentenza a coloro, che si trouano, sogliono allegare autorità di Capitani generali, che dir soleuano? Gli hai dato? Di ciò che vuole, il quale detto quanto meriti di esser approuato, per quello che già detto s'è da noi, si puo comprendere. Et se io non credo, che persona di sano intelletto, se si sentirà con honesto risentimento bauer con mano, ò con bastone, ò altramente percosso altrui voglia per far la pace dire di bauerlo da traditore, & tristamente offeso. Ma percioche dell'vna, & dell'altra di queste due opinioni habbiamo separatamente ragionato assai, hora di amendue insieme parlando dico, Che da quelle conoscersi puo la falsità delle volgari opinioni; che queste per comune consentimento vengono per buone riceute: & pur, se vogliamo con sincero giudicio considerarle,

N trouere

troueremo che l'vna all'altra viene a contradire. Che se io debbo mantenere per ben fatto tutto quello, che hauerò fatto, non potrà con honor mio dir per sodisfattione, dell'offeso non solamente tutto quello, che egli vorrà che io dica, ma nè pur cosa veruna. Et se io potrò dire ciò che egli vorrà, non farà vero che io debbia mantenere per ben fatto tutto quello, che hauerò fatto. Hora da vna così aperta contradictione manifesta contraria comprehendendosi, si douerebbono pur rauedere i Cauelieri del loro errore: & rauedendosi, se ne douerebbono ritirare; potendo massimamente intendere ancora, che si come queste due opinioni tra loro si contradicono, così all'vna & all'altra di loro contradice la ragione. Et quella è veramente opinione lodenole, & caualeresca, la quale è sopra le leggi della ragione fondata. Et appresso a quella hanno da andare le persone di honore, & di valore studiose; che opera alcuna non è da essere stimata nè valorosa, nè honorata, se ella dalla ragione non è accompagnata.

Delle sodisfattioni da darfi per le ingiurie de' fatti. Cap. XVIII.

si dee dire  
al vero.

**E**T venendo al particolare delle sodisfattioni, che si hanno da dare. Tutto il fondamento di quelle ha da essere in sulla verità; che quale ha il torto, dee confessarlo; & chi ha ragione, in quella si dee conseruare. Et per tanto chi mosso da giusto sdegno, & da giusta cagione si sarà risentito conuenien-

temen-

temente contra chi che sia, non bauerà da dare altra sodisfattione, se non dire che gli duole di hauere hauuto cagione di hauergli vsato quell'atto: & che quando senza cagione lo hauesse fatto, daueri bbe fatto male, ò dareo huomo; ò non da gentilhuomo, nè da Cavaliero; ò parole simiglianti. Et potrà ancor pregarlo che gli sia amico: Et colui, che ne ha all'altro data la cagione, la sua colpa riconoscendo, douer à contentarsi di quanto di ragione gli si conuiene; & non voler nell'error continuare, se non uorrà (secondo che già da noi s'è detto) rimanersi trasformato in fiera. Et quando per si uoglia parole due mettesero le mani alle arme; & l'uno di loro ferito ne rimanesse, non sarebbe da dubitare che senza altro non si potessero condurre alla pace; che quel sangue lava ogni macchia da qualunque parte ella stata si sia; Nè ad alcuno si può rimproverare difetto, hauendo l'uno & l'altro fatto dimostrazione di animo ardito, & da Cavaliero. Et se egli interuenisse, che altri offendesse altrui di qual si uoglia offesa: & che l'offeso mettesse mano all'arme, & l'offenditore si mettesse a fuggire, ancor che l'offeso giunger non lo potesse, non sarebbe da dire se non che & colui con la fuga per uile, & per codardo si fosse condannato; & che quest'altro ne rimanesse honorato, albergando l'honor cavaleresco nella faccia, & nelle mani, & non nelle spalle, & ne' piedi. Ma douendosi uenire alla pace, colui douer ebbe confessar la sua uiltà, & della offesa chiederne perdono. Et se altri altrui of-

fendesse non con alcuno mal modo, ma a torto; & l'al-  
 tro non se ne resentisse, potendosene incontanente ri-  
 sentire; l'offenditore secondo la qualità della persona  
 offesa, hauerà a dire di hauere hauuto il torto: ò di  
 hauer operato contra ragione; ò fatto cosa ch'egli nõ  
 douea; ò non da gentiluomo; & in tutte le maniere  
 pur gliene domanderà perdonanza. Se veramente  
 tra mascherati (come spesso auiene) non conoscendo-  
 si, tra loro auenisse, che alcuno di loro fosse ingiuriato:  
 Il rimedio sarebbe dire: Non vi ho cognosciuto. & se  
 conosciuto vi haueffi, non vi hauerei vsato vn'atto ta-  
 le: & quando vsato lo haueffi, hauerei fatto ò discor-  
 tesemente, ò villanamente, ò atto da mal gentilhuo-  
 mo, chiedendone pur perdono. Il medesimo modo sa-  
 rebbe anche da tenere quando altri altrui offendesse  
 di notte al buio. Nõ la scerò di dire, che si trattano al-  
 cuna volta delle paci tra persone, le quali non sono di  
 accordo del fatto, che io dirò che altri mi ha percosso,  
 & colui negherà di hauermi tocco. Doue la sodisfat-  
 zione può essere; Non ti ho percosso, & quando io per-  
 cosso ti habbia, ho fatto atto tristo, ò altre parole in  
 questa sentenza. Con questi tali esempj si possono  
 regolare medesimamente de gli altri casi: Et a que-  
 sti, & ad altri simili casi si possono aggiungere di quel-  
 le altre parole, che tra Cavalieri comunemente si vsa-  
 no, secondo che anche di sopra nel capitolo delle so-  
 disfattioni in generale da noi è stata fatta menzione.

## Delle sodisfattioni da darsi per ingiurie di parole. Cap. XIX.

**S**E detto qui disopra il fondamento delle sodisfattioni essere in su la verità: Ilche tornando a confermare, Quando altri ha altrui apposto alcun mancamento fuori del vero, egli dee confessar quella cosa non così essere, come egli la ha detta: Et puo dire per difesa di se (se la verità non è in contrario) che egli detta la ha ò credendo che così fosse, ò perche altri detta gliela habbia, ò ancora per colera. Et se dirà che credeua così, aggiungerà che s'ingannaua, ò che haue a mala opinione; & che conosce la verità esser altramente. Se dirà che altri detta gliela habbia potrà dire che colui, ilqual detta gliela ha, non ha detto il vero. Se dirà hauerlo detto per colera, dirà pur che conosce la verità essere in altro modo: che ne è pentito, ò mal contento, ò dolente. Et in questi casi tutte le parole dette si potranno esprimere, & far la dichiarazione di quelle con sentenza contraria; come, per esemplo. Ho detto che sei traditore, & ti conosco Cavalier di honore, & di fede. Et ogni volta che in cotal modo si sia dimostro, che la verità è in contrario di quello, che detto s'era, l'offeso è discaricato. Et se altri ancora non volesse far delle parole ingiuriose, mentione, solo che egli le reuocasse nel modo, che detto ho, ò simigliantemente con parole di honoreuole testimonianza, il carico ne piu, nè meno sarebbe tolto via. Et quando altri hauesse altrui data men-

Sodisfattione per ingiuria di parole.

Forma di sodisfattione.  
Reuocatio-  
ne dimentita.

DEL DVELLO

tita sopra parole di verità: quella douerà egli ancorà  
 riuocare. Et se alcuno si facesse schifo di dire, io ti  
 ho mal mentito; anche in altro modo si potrà bone-  
 stamente prouedere: che si potrà dire io confesso esser  
 nere le parole da te dette, sopra le quali è nata la no-  
 stra querela. O ancora si potrà esprimere quella co-  
 sa istessa, & approuarla per uera. Non tacerò, che  
 cercando io de' modi da acquetare delle differenze,  
 a me è uenuto fatto alcuna fiata, che ho condotto a  
 fine delle paci per una tal uia, che colui, ilquale ha  
 data la mentita, ha parlato al mentito in questa ma-  
 niera: Io haurei caro intender da uoi con quale ani-  
 mo mi diceste i passati giornile parole ingiuriose per  
 lequali io ui diedi una mentita: & ui prego che me ne  
 facciate chiaro. Et l'altro ha risposto. Per non ce-  
 larui il nero, io le dissi in colera, & non per altra ca-  
 gione, che io haueffi di dirle. Et il primo è tornato a  
 dire: Dapoi che quelle parole da uoi furono dette in  
 colera, io dichiaro che la intentione mia non fu di dar  
 ui mentita se non in caso, che uoi dette le haueste con  
 animo deliberato di farmi carico: & dico che quella  
 mia mentita non fa carico a uoi; anzi ui conosco per  
 huomo di uerità. Et ui prego che non habbiate me-  
 moria di parole dispiacenuoli che siano passate fra noi,  
 & che mi habbiate per amico. Et l'altro ha sog-  
 giunto: Et io ho uoi per persona di honore: & ui pre-  
 go medesimamente, che habbiate me per amico. Et  
 questa forma di sodisfattione a mille casi, che tutto  
 di auengono, si puo accommodare. Et con questo  
 esempio delle altre forme, & delle altre regole secon-

do la qualità de casi, se ne possono ritrouare. Et piu  
 oltra passando suole auenire, che dolendosi alcuno  
 che altri habbia detto mal di lui, colui nega di hauer-  
 lo detto. Et si suol cercare se questa debbia essere  
 tenuta per intera sodisfattione; che altri uorrebbe  
 che si dicesse: Io non l'ho detto: & quandol'haues-  
 se detto, hauerei detto il falso, ò altre parole di si-  
 mile sentenza. Et sopra questa dubitatione a me  
 occorre di dire, che quando persona alcuna hauesse  
 detto male di me, per negar di hauerlo detto, fareb-  
 be ben uergogna a se stesso; ma non perciò darebbe  
 a me sodisfattione; & pur si trouerebbe hauermi  
 offeso. Et per tanto non dee bastare il negar solo,  
 ma anche altro ci si conuiene. Et se altri non ha det-  
 to il male, puo dire ogni cosa; se lo ha detto, dee dire  
 alcuna cosa, per sodisfare all'offeso. Le parole ue-  
 ramente che altri haurà da dire saranno; Io non l'ho  
 detto & quando io l'hauesse detto; hauerei detto il  
 falso: ò hauerei mal detto: ò hauerei fatta cosa, che  
 io non doueua; ò non da gentilhuomo; ò cose tali.  
 Ma gentilhuomo non dee condurci all'atto del nega-  
 re di hauere detto quello, che egli ha detto: anzi dee  
 confessarlo, & darne sodisfattione. Et quando si  
 fosse detta cosa uera, non si hauerebbe per ciò da  
 negar, ch'ella fosse uera; ma si direbbe che in dir-  
 la lo ha offeso: che non doueua dirla, ò che ha fatto  
 male: & chiederne perdono: che il chieder di per-  
 dono si conuiene in tutte le maniere là doue è offesa.  
 Et nel dir il uero anche si offende, hauendo intenzio-  
 ne di offendere.

Negandosi  
 di hauer  
 detto male.

La verità  
 non si ha  
 da negare.



Che il dare altrui sodisfattione non è cosa vergognosa. Cap. XX.

**O**R perciocche alle sodisfattioni ordinariamente si ha da venir per la uia delle disdette (che con questo nome chiameremo noi cosi la reuocatione delle parole, come la confessione di hauere ingiustamente adoperato) mi dirà alcuno; se la disdetta è tanto vergognosa, che per quello (come tu disopra hai detto) altri vituperato ne rimane, & puo essere da' Cavalieri in altre querele ributtato; come vuoi tu, se io ha uerò detto cosa falsa, ò fatto cosa mala, che io disdicendomi, mi habbia a tirare addosso vna cosi fatta infamia? Et a questo ancor che disopra assai a pieno habbiamo sodisfatto, la doue habbiamo dimostro che l'huomo dee piu tosto dell'errore rimouersi, che voler in quello ostinatamente continuare, pur sopra questo nome di disdetta rispondendo dico, Che gran differenza è da quella che si fa ne gli steccati per forza di arme, a quella che si fa fuori per amor di verità. Che quella è sforzata, questa uolontaria; Quella per tema di morte, questa per diritto di ragione: Quella condanna altrui per mal Cavaliero, che habbia voluto combatter contra la giustitia, & questa dichiara che si vuol fare ogni cosa per non prender le arme per la ingiustitia. Et quella mostra che colui, ilquale ha vna volta tolto a difender mala querela, sarebbe per toruarni delle altre uolte, e questa fa fede, che costui renuntiano la querela per

non

non combattere a torto, non è per condurci a prender le arme se non per giusta, & legittima ragione. Et in somma, si come quella è di Cavaliero iniquo. & misleale, così quest' altra è di sincerità, & di lealtà vera testimonianza. Che dappoi che huomo alcuno senza peccato non ci viue, colui è piu fra gli huomini da lodare, ilquale hauendo alcuno error commesso, di quello aueduto piu tosto se ne pente, & cerca di darne la debita sodisfattione. Et vn Cavaliero, ilquale riconoscendo il fallo suo, ad ammendarlo si dispone, non solamente non merita biasimo, ma è degno di molta commendatione, si come colui, ilquale come huomo con la ragione si gouerna; come Cavaliero ha la giustitia per guida, & come Christiano offerua la vera legge. Per tutte queste ragioni adunque douerà egli fra i Cavalieri esser tenuto caro, & da Principi esser hauuto in pregio, douendosi & da gli vni, e da gli altri prezzar non meno la fede, & la purità dell' animo, che l' orgoglio, e la forza corporale, conciosia cosa che la forza è tanto vtile alla humana generatione, quanto ella è con ragion gouernata; & la integrità sola da se basta a reggere innumerabili popoli in pace, & in tranquillità, la doue la forza, che non habbia maturo consiglio per reggimēto è quella, che con la ruina delle nationi mette sottosopra ogni diuina, & ogni humana legge. Et percioche io so che dal vulgo il dar delle sodisfattioni suole esser reputato viltà, a ciò non risponderò io altro, se non che il volere combattere a torto prima che sodisfare con ragione, da chi ha chiaro lume d' intelletto; è giudicato esser bestialità.

Che

Che le armi con ragione si debbono adoperare. Cap. XXI.

**E** Così ampia la materia in confortare i Cavalieri a douer con ragione le loro operationi regolare, che non se ne puo mai tanto dire, che piu non auanzi ancor da ragionarne. Perche douendo ella essere la Reina, & la maestra della vita nostra, non mi rimarrò io ancor di dirne alcuna cosa. Et primieramente habbiamo noi da sapere, che essendo l'huomo quello animale, alquale sopra tutti gli altri si conuene di viuere in congiuntione, & in concordia, egli si dee guardare da tutte quelle cose, che dalla dolcezza della compagnia, e dalla santità dell'amicitia ne possono separare. Et quando cosa auiene, donde si vegga che alcuna brigua ne habbia a nascere, da quella quanto puo ciascun piu tosto se ne dee ritirare; & quale sarà il primo a rimouersi dalla contesa sarà ancora piu da esser lodato, come colui, che veramente si ricordi essere stato da Dio formato alla imagine di lui, & che conosca quanto sia cosa scelerata tener le imagini di Dio tra se stesse diuise. Dio onnipotente habuendo da principio fatti tutti gli altri animali & domestici, & siluestri; a quelli, che egli volle che fossero feri, & sanguinosi, diede a quali le corna, a quali le zane & a quali le unghie; accioche così armati usassero la loro ferezza. L'huomo veramente non armò egli a' strumento ueruno, perloquale si vedesse, che douessi crudeltà alcuna adoperare, anzi hauendogli

L'huomo  
animal cō  
municabile.

dogli dato l'intelletto, & il consiglio della ragione; con la quale douesse uiuer con la sua specie in compagnia, come ad animal fra tutti gli altri sapientissimo, a lui diede le mani senza alcuna arme & atte a fabricarne, a prenderne, & a lasciarne secondo che fosse stato il suo bisogno: actioche egli con quelle si hauesse da guardare da gli assalti delle rapaci fiere. Et contra quelle furono trouate le prime armi; & quelle appresso dalla humana maluagità contra le vite nostre sono state rinoltate. Scrive Thucidide, che il costume del portar le arme è stato da barbari introdotto. & noi non contenti di hauere il barbaro portamento appreso, quelle usiamo non che barbaramente, ma bestialmente ancora; ilche vuol dir senza ragione. Voleuano gli antichi Stoici seuerissimi Filosofi, che tutte le cose, lequali in terra sono generate, per beneficio dell'huomo fossero state create: & che gli huomini nascessero per far giouamento a gli huomini, gli uni a gli altri utilità porgendo. Et noi col peruerso nostro reggimento siamo tali diuenuti, che all'huomo non auiene infelicità maggior di quella, laqual dall'huomo è cagionata. Nè ciò altronde procede, se non dal non volersi l'huomo con la ragion regolare: che come ben dice Aristotile: Si come ottimo fra tutti gli animali è l'huomo, il qual con legge si governa; così pessimo è colui, che dalle leggi, & dalla giustitia viue separato. Et per Dio quali tenebre hanno così occupati gli occhi delle nostre menti, che noi la natura nostra, & la nostra eccellenza abbandonando, a bruti animali procuriamo pur di pareggiar-

L'huomo  
formato se  
za arme.

Arme bar-  
baro porta-  
mento.

GPhuomi-  
ni a benefi-  
cio de gli  
huomini.

ci, volendo anzi con la forza, laqual non è propria della nostra natura, insieme consumarci, che con la ragione; la quale è propria di noi soli conseruarci? Et pur debbiamo noi sapere, che gli huomini tanto sono huomini, quanto con ragione si gouernano: & che rettori, & Signori de gli altri huomini si debbono stimare non tanto quelli, iquali hanno i gradi delle maggioranze, & i titoli delle Signorie, quanto quegli altri (quantunque priuati) i quali piu sono alla ragione obediendi; & che piu sono amanti della giustitia: & che piu sono seruanti delle leggi. Alla qual sentenza conformandosi il diuin Platone, finge che Cioe volendo insegnare a gli huomini l'ordine del gouernarsi, mandò in terra Mercurio, che douesse loro portare la vergogna, & la giustitia, per mezo delle quali dalle cose dishoneste si douessero guardare, & le diritte hauessero ad operare; & gli commandò, che queste douesse dare a tutti gli huomini; accioche le Città di loro si adornassero: & le ragunanze ciuili insieme si conseruassero, facendo una tal legge, che quale secondo quelle non fosse viuuto, come peste della Città con estremi supplicij douesse essere castigato. Perche come douerà alcuno per sodisfare alla vana opinione di huomini vulgari, & isciocchi a se medesimo, & alla propria sua natura ribellando senza alcuna vergogna voler la spada contra la giustitia adoperare? Ma tolga homai Dio delle mèti de' Cavalieri vna così peruersa opinione: & si ricordino essi, che la spada è instrumento da adoperare per necessitá, & non per appetito; & che non meno lodabile cosa è il nõ adoperarla,

La vergogna.  
La giustitia.

se il bisogno no'l richiede, che adoperarla al tempo del bisogno. Et percioche Christiano scriuo a Christiani, io pure aggiungerò vna Christiana parola. Alcuno non è di noi, che non mantenga fra se in pace le sue membra, & che quelle ad ogni suo poter sane, & immaculate non conserui. Ilche così essendo, & essendo noi tutti membra di quel corpo, del quale Christo è il capo, non so qual cosa possa essere fra gli huomini più horribile, ne più abomineuole nel cospetto di Dio, che veder si noi per la nostra malignità tenere smembrato il corpo di Giesu Christo: & far che le membra di lui si vadano i' vnol' altro troncando, stracciando, & lacerando. Ma ben dirò, che si come ne corpi nostri tosto che ci sentia ma hauere alcun membro fracido, & guasto, ò con fuoco, ò con ferro rsiamo di prouedere, ch'egli le parti sane non corrompa, Non altramente in questo santissimo corpo delquale io parlo, si douerebbe fare: che coloro i quali senza fondamento di giustitia corrono a metter le mani alle arme contra altrui, sono quelle membra corrote, le quali sono atte a farne putrefar delle altre che ancora sono sane. Et per tanto i Signori, a quali da Christo è stata data la cura, & il gouerno del corpo suo, debbono que' tali come membra guaste ardere, & tagliare; castigandoli, & dalla compagnia de gli altri huomini separandogli; conseruando in un medesimo tempo l'huomo nella sua dritta natura, ridrizzandola Cavaleria nell'ordine del vero grado suo, & il corpo di Giesu Christo mantenendo intero, puro, & immacolato.

Il corpo di  
Christo lacerato.

Conclusione dell'opera con vna breue repetitione delle cose dette ne' tre libri.

Cap. XXII.

**H**abbiamo con quella maggior breuità, & con quella maggior chiarezza, che per noi si è potuta usare, descritto in tre libri quanto ci è occorso, che generalmente ci sia paruto necessario che da Cavalieri si debbia intendere nella materia del Duello. S'è nel primo libro da noi stato assai distintamente trattato il soggetto delle mentite, dimostrando per quella via quale debbia esser l'attore, & quale il reo. Et quindi s'è aggiunto il modo dello scriuere i cartelli, & del mandargli: & de' campi ancora habbiamo ragionato, & quanto in caso di honore i Cavalieri sieno tenuti ad obedire a' loro Signori: Et vltimamente come gouernar si debbiano per pendere legittima querela: Appresso nel secondo da noi è stato scritto di quello, che a' Signori principalmente si appartiene: Si come è il conoscere le ingiurie, & i carichi: & quali siano quelle: quelli che meritino, & che non meritino abbattimento: Come gouernar si debbiano quando altri domandi da loro patenti di campo: & quale debbia essere la forma di quelle: quali arme siano da usare ne gli steccati: & qual vantaggio al reo debbia esser legittimamente conceduto. Quindi ragionato habbiamo del giorno della battaglia, & di quelle cose, che ne gli steccati, & intorno a quelli possono interuenire: & che  
 maniera

maniera si ha da tenere quandol'vna delle parti il di Statuito al campo non comparisce: & quali debbiano esser riceute per iscuse di legitimo impedimento. Nè da noi è stato passato con silentio in quantimodi vincer si possano le querele: & dopo vinto il nimico, quanta giuriditione habbia sopra di lui il vincitore. Il terzo libro contiene poi quelle materie, le quali, non piu dell'vno che dell'altro de' due primieri habbiamo simate proprie; perche in quello si tratta quali siano quelle persone, le quali per ragione alcuna di biasimo, ò di honore non possano, ò non debbiano richiedere, ò esser richieste. La qual materia trattandosi insieme si ragiona de' gradi della nobiltà così de' Principi, come de' privati Cavalieri. Poi si dichiara se altri essendo chiamato alla macchia per diffinir querela, habbia da andarui. Si tratta ancora da quali persone, & in qual caso impioni si possano dare. Et a queste cose habbiamo aggiunta la questione, Se fra due Re per querela di Regno si debbia venire ad abbattimento. Et finalmente da noi è stato discorso intorno alle sodisfattioni, le quali a Cavalieri si conuien dare piu tosto che combattere fuori di ragione: dimostrando che la ragione debbia esser quella maestra vera, & sola, la quale delle vite nostre, & delle nostre armi habbia a tenere il gouerno. Et in questa sentenza habbiamo la nostra opinione conchiusa. Et questo è di quanto ci pare che in materia di Duello si possa ragionare per douer ne fare vn trattato vniuersale. Et ancor che detto habbiamo la istitutione del Duello non essere sta-



za trouata a fru di honore. pur con leggi di honore habbiamo noi questa materia trattata, che & nel principio dicemmo, che come ad impresa di honore vi haueuamo posto mano nè vedeuamo come altramente parlandone, potessimo essere ascoltati. Et ci siamo sforzati ancora in alcuni luoghi di dar regole di quelle cose; le quali sentenzia nostra è, che non tanto siano da regolare, quanto da torre del tutto via. Ilche habbiamo fatto con questa intentione, che se pure i Cavalieri da quelle non si vorranno ritrarre, almeno straboccheuolmente non vi si habbiano a gouernare. Habbiamo noi ancora per diuersi casi particolari scritte diuerse cose in soggetto di Duello, alle quali habbiamo dato titolo di Risposte Caualesche: le quali per diuersi luoghi sono già sparse, & noi cercheremo di ragunarne alcune insieme per publicarle, pensando che a Cavalieri debbiano essere non ingrati. Et se ò quelle, ò questi libri sono stati, ò saranno ad alcuno di sodisfattione, di piacere, ò di giouamento, di ciò si rendano gratie a quel Signore, il quale mi ha aperto lo intelletto a gli honoreuoli concetti, & mi ha dato parole da poter quelli esprimere, & illustrare.

## IL FINE DE I TRE LIBRI

del Duello del Mutio.

LE  
RISPOSTE  
CAVALLERESCHE  
DEL MVTIO  
IVSTINOPOLITANO.



IN VENETIA,

---

*Appressò la compagnia de gli Uniti.*

M D LXXXV.

(1585)

ALLO ILLVSTRISS.  
PRENCIPE SIGNOR

Don Ferrando Gonzaga.

*Hieronimo Mutio Iustinopolitano.*



**D**ouendo io mandare in luce diuerse mie scritture, al debito della seruitù mia se richiedeua, che in alcune di quelle specialmète ne appresentassi à voi Signor mio Eccellentissimo. Nè io delle molte cose ho hauuta molta fatica à giudicare quale principalmente vi si conuenisse; anzi la materia della opera, che io vi appresento, da se stessa si dimostra esser debita a voi, quando io ancora di cosa veruna non vi fossi debitore. Che essendo voi per valore e sempio di Caualeria, & per dignità Prencipe de' Caualeri, le Risposte mie Caualesche da se medesime mi si vengono ad offerire, con vna tale speranza, che alcuna volta in quelle hore, che alla vostra bella GONZAGA meno vi trouerete occupato (che di trouarui otioso non è chi possa sperare) voi habbiate à far loro gratia della benignità delle vostre orecchie. Et percioche io so in parte l'amore, che voi portate à quel dilettone-

O 2 lissimo

lissimo vostro ricetto, sono sicuro, che dappoi che ha-  
uerete alzati i tetti; ampliate le habitationi, disposti  
i portichi, & loggie; & di marmi, & di colonne ador-  
natigli; & finiti, & fornite camere & sale: & che  
compartite hauerete le campagne, & i prati; em-  
piuti i giardini di bella varietà di alberi fruttiferi;  
piantati ombrosi boschi; formate ampie peschiere:  
& con diuersi ruscelli di acque viue hauerete tutto  
il luogo inacquato, non senza la maghezza di larghe  
lucidissime fontane: Et in somma, che la vostra di-  
letta GONZAGA sarà di tutte quelle doti  
adornata, che alla nobiltà del suo nome si conuen-  
gono. Dopo tutte queste cose dico, sono io sicuro,  
che per compimento de gli altri suoi ornamenti sa-  
rà destinato vn luogo da riporui vn numero di libret-  
ti, da potere alcuna volta passare la noia delle ho-  
re fastidiose. Et se tra quelli in alcun canto me-  
riteranno di essere riceuute le mie ciance, queste à me  
douerà essere di ogni mio studio, & di ogni mia fatica  
honoratissima mercede.

# LIBRO PRIMO

## DELLE RISPOSTE

Caualleresche del Mutio  
Iustinopolitano.



### RISPOSTA PRIMA.

Al Signor Marchese del Vasto.



*V*tte le querele, che nascono fra Cavalieri, ordinariamente escono sotto questo titolo, che sono prese per cagion di honore. Et le piu di quelle si veggono ò hauer tale origine, ò esser gouernate di tal

Honor mal gouernato.

maniera, che a niuna cosa meno che all'honore, pare che sia hauuto risguardo. Ilche non altronde procede, se non da una corrotta vsanza, che i Cavalieri tirati dalla volgare opinione, senza alcun discorso di ragione, quella vanno seguitando in maniera, che non hanno memoria d'esser pur huomini, non che Cavalieri. Lascio di dir Christiani: che se altri volesse metter questa cosa in consideratione, sarebbe sbadito

O 3 della

DELLE RISPOSTE.

della congregazione di coloro, che di honore, & di Caualleria fanno professione. Taccio ancora la sentēza di quelli, che dallo vniuersale consentimēto del mōdo & dotti, & sauij sono stati reputati: dico de filosofi, da' quali si tiene, che meglio sia patire ingiuria, che farla. che quando io volessi difendere questa opinione, non so quanto potessi difender me dalle fischiate. Per vna piana, & piu aperta via è la intention mia di drizzar i passi miei, procedendo con sentenze non filosofiche, nè christiane, ma cauallaresche, & humane, & tali, che coloro, i quali principalmēte intēdono di andar presso all'honore, & allo esercizio della Caualleria, à quelle principalmēte doueranno cōsentire.

Meglio è patir che far se ingiuria.

La ragione è gouernatrice dell'huomo.

Dico adūque certa cosa essere, che la ragione è stata data all'huomo per gouernatrice di tutte le sue operationi; & accioche egli con la regola di quella habbia da misurare, & da reggere tutta la vita sua, & tutte le sue operationi. Questa gli ha da esser maestra in casa, & fuori nelle cose publiche, & nelle private, nelle ciuili, & nelle militari; & in somma in tutti i tempi, in tutti i luoghi, & in tutte le sue occorenze con gli ordini di lei si ha egli da gouernare. Et per lasciare hora di dire che le leggi ciuili da questa principal maestra sono state istituite, dico ancora, che l'arte della guerra, & il mestiero delle arme della ragione è stato trouato, ordinato, & regolato. Questa ci ha insegnato che la guerra si ha da fare per difesa, & per conseruatione della giustitia, della libertà, & della pace; & ci ha insegnato, che le arme muouer non si debbono senza cagion legittima; & che auanti

La guerra è regola di la ragione.

che

che si muouano, la disfida si ha da mandare. questa data ci ha la forma della capitulatione delle guerre, & della offeruation di quella. Questa ci ha mostrato a fare le tregue, & sotto l'autorità della fede ci ha insegnato a mantenerle. Et in mezo l'armi ignude & in mezo l'ardor della guerra ci ha insegnato inuiolabile douere essere l'osseruanza della fede. Da questa sono state ordinate ancora delle cose piu particolari, come è, che fra le armate squadre de' nimici le ambasciarie siano libere da ingiuria: che chi non è soldato, non debbia combattere: che non si debbia fuggire da vno ad vn' altro esercito: che i soldati non tengano pratiche nello esercito nimico; che non si abbandonino le insegne; & le altre cose cosi fatte. Alle quali tutte loro, che operano in contrario, per uniuersal consentimento incorrono in manifesta infamia: & quelli, che inuiolabilmente le offeruano, sopra gli altri sono commendati, & honorati. Ad imitatione delle guerre reali, & campali ordinate per le publiche querele, è stato introdotto il Duello nelle querele particolari. Et se la ragion ha forza di comandare a gli eserciti, maggiormente dee ella hauere autorità di comandare à priuati Cavalieri. Anzi nelle leggi del Duello, si vede ch' ella ha da regolare le cagioni, per le quali abbatimento si conceda; ha dato gli ordini delle disfide, delle elezioni delle armi; & de' campi; delle capitulationi del combattere, & ha insino mostrate le regole del vincere, & del perdere piu, & meno honoratamente, e dishonoratamente. Et se nelle publiche, e nelle priuare querele si vede che la ragione è quella, che prescri

Ragion regolatrice del Duello.

**Caualleria** *ne le leggi; Et se il grado della Caualleria è vn'ordine istituito per huomini valorosi, à fine che habbiano da pigliar la difesa del dritto, & del douere; quelle cose per fermo dir si debbono esser fatte honoreuolmente, nelle quali secondo la ragione, & con le leggi della Caualleria procedono i Cavalieri. Quelli veramente, che contra l'officio Caualleresco si trouano operare, & che operano contra la ragione, nè Cavalieri, nè huomini meritano di essere nominati. Et con tutto che ciò così sia da tenere, & che così la ragione ci detti, pur veggiamo noi tutto di, che seguitando (come detto habbiamo) i Cavalieri piu la corruttela della volgare opinione, che quello, di che per lo grado loro fanno professione sotto titolo di honore, fanno delle cose dishonoreuoli, & degne non solamente di riprensione, ma ancora di acerba punitiōe. Perche intorno à ciò io pur mi assicurerò di dir liberamente alcune cose, le quali mi occorrono, per dannar le corruttele, & per tornare il grado della Caualleria nella pristina sua dignità, & nel suo vero honore.*

**Cavalieri**  
che opera-  
no senza  
ragione.

**Honor mal**  
**gouernato.**

**Confideta-**  
**tion di que-**  
**rele.**

**Confideta-**  
**tion di que-**  
**rele.**

**Honorato**  
**& dishono-**  
**rato proce-**  
**dere.**

*Due sono quelle cose, le quali principalmente a me par che si debbiano considerare ne' risentimēti, che altri fa per cagion di honore. Et queste sono le cagioni, che inducono altrui à mouer le armi, e la via per la quale egli si cōduce ad esequir qllo, ch'egli ha in aīo di fare. Nelle quali, & in ciascuna di esse è da notare, che l'huomo si puo gouernare cō ragione, & da Cavaliero, & p consequente honoratamēte: Et puo ancora procedere senza ragione, & villanamēte, & ciò è dishonoratamente. Che quanto al primo capo, Si co-*



me per fuggir nome di viltà; & per rileuarsi da ingiuria, è lecito altrui di resentirsi contra chi in fatti, ò in parole lo ha offeso; così ci viene disdetto il volere offendere senza cagione; che questo è contra ogni diuina, & contra ogni humana legge; & puo chiamarsi vn tale atto non di Cavaliero, non di huomo, ma piuttosto di fiera; poi che le fiere sono non da ragione gouernate, ma da impeto trasportate. Et è questo atto tale, che quantunque l'opera fosse eseguita con atti in vista honoreuoli, nõ si puo dir che sia cosa cauallaresca, nè honoreuol, mancandogli il fondamento della ragione: che il gagliardamente operare contra ragione è non magnanimità, ma temerità. Et questa si haue-  
rà da chiamar veramente ingiuria: Là doue quando altri con precedente, & legitima cagione si muoue, quello atto non ingiuria, ma risentimento si ha da nominare.

Chi offende senza cagione.

Honore mal gouernato.

Risentimento.

La via veramente di risentimento puo esser & honoreuole, & dishonoreuole. Che se io da altrui offeso sentendomi manderò a chiamar colui, ò gli farò intendere, che come io lo incontrì gli farò metter mano, ò lo richiederò per via ordinaria, mandandogli patèti di campo, & disfida, questo nõ si potrà dire che sia se non proceder da Cavaliero, & da persona di honore. Ma se io farò in tregua con lui, ò gli haue-  
rò data parola di non offenderlo, ò ancora hauendo mandati i campi, & nel correr de' cartelli, essendo così assicurato, come sotto publica fede, io gli farò offesa, questo sarà nõ solamete risentimento non honoreuole, ma ingiuria, ò villania, & ne incorrerò in biasimo di m'ca

Ingiuria.

DELLE RISPOSTE.

tor di fede, & di traditore. Risentimento honoreuole è da pari a pari, così di arme, come di compagnia, & da viso a viso, hauendo l'uno & l'altro messo mano alle armi, dimostrar la prontezza delle sue mani, & l'ardir del suo cuore. Nè è questo atto così honoreuole, che piu dishonoreuole non sia il proceder di coloro, che piu soverchiaria di arme, & di persone, o con serir di dietro, o con percuotere, & mettersi a fuggire si inducono a voler prendersi alcuna sodisfattione.

Dishonora  
to chi di-  
shonorata-  
mente pro-  
cede.

Or se (come di sopra ho detto) in ciascuna delle cose proposte può il Cavalier vergognosamente operare, quanta dee essere la vergogna di colui, il quale all'vno aggiunge l'altro mancamento, operando in tutte le maniere contra quello, che à Cavalier si richiede? Io non mi dimoro in aggrauar cò parole quanto sia quel vituperio, che gliene ha da seguire; Ma ben dirò, che io non so come persona, che habbia intelletto humano, si possa persuadere di essersi honoratamente risentito col fare vna opera dishonoreuole. Si come il proceder honoratamente apporta honore, così da gli atti dishonoreuoli ne ha da nascer vergogna. Nè dirò mai che altri hauendo obligatione di honore, dishonoratamente operando possa all'honor sodisfare. Anzi che chi ha obligatione di honore, & con atto dishonorato si risente, al carico che da altrui glie è stato fatto, da se stesso si aggiunge vna nuoua, & maggior vergogna. Et aggiungerò, che se bene alcuna persona particolare par che si troui essere offesa, & ingiuriata, quella tal ingiuria non merita piu d'esser vendicata dallo ingiuriato, che da' Prencipi, & dalle publiche leggi,

leggi, per essere questa offesa publica contra le leggi diuine & humane, & contra la dignità cauallescica. Et si come officio di Cavalieri è il difendere la giustitia, così è officio delle leggi ciuili il conseruare immacolato l'ordine de' Cavalieri: al quale ingiuria ogniuno, che con mano armata offende altrui, o à torto, o con vie non conuenienti, o con mal modo. Et poi che contra la corrotta openione, la ragione non puo tanto, ch'ella faccia à Cavalieri conoscere quello, che si conuenga, a' Prencipi, & à quelli, che hanno la verga della giustitia in mano, si appartiene con l'autorità delle leggi di ritornar la ragione così alla dignità del luogo suo, come essa ha dato dignità alle leggi. Et a loro si richiede di prouedere, che coloro, iquali incorrono in cotali mancamenti siano castigati de' loro eccessi, & che gli altri con tale esempio se ne habbiano da guardare. Ne' casi così dannabili, come sono quelli che io ho proposti, si douerebbe considerare che l'offendere altrui à torto è vn'operare a punto contra la proprietá dell'huomo, che a lui principalmente conuenendosi giouare all'huomo, lo offende, & gli fa ingiuria; & è vno operare contra quello, che à Cavaliero si appartiene, essendo l'officio suo il difendere il douere, e la ragione. Si dee considerare che il mancar della parola è vn rompere propriamente il nodo della humana conuersatione. Et si dee ancor far giudicio quanta sia la viltà di colui, ilquale non ardisce di affisar gli occhi nella faccia di vn'altro huomo, nè con vn'altro huomo si assicura di venire in proua se non con male arti, da che uà à ferirlo di die-

Officio de  
Signori.

Mancar del-  
la parola.  
Viltà di ma-  
li resentim-  
menti.

DELLE RISPONTE

tro: ò con superchiararia; ò non bastandogli l'animo di difendere per ben fatto quello, ch'egli ha fatto, condotto a fine il tristo effetto, piu si fida ne' piedi, che nelle mani; ciascuno di questi atti merita la sua macchia particolare, cioè di mal'huomo, & di mal Cavaliero, di mancator di fede, & di codardo. Et questo voglio qui dire per dichiarazione della intention mia, che quando io dico che sono degni di esser notati di questa, di quella, & di quell'altra infamia; intendo dir di coloro, che malamente offendono, non essendo stati malamente offesi. Che se alcuna volta altri essendo con tristi atti stato ingiuriato per la medesima uia si risente, con tutto che non sia degno di lode non è perciò indegno di scusa. Et per tornare a Principi, & coloro, i quali hanno in mano l'autorità delle leggi, dico che si come una peruersa volgare opinione ha introdotto, che i Cavalieri senza cagione, & per qualunque via, si fanno lecito di offendere altrui, Così mi par di uedere anche in loro introducirsi vna tal usanza, che nè essi castigano i così malamente operanti, nè vogliono che l'offeso della offesa riceuuta si risenta, non con commandamenti, & con prigionie vietando all'uno, & all'altro il proceder piu auanti. Et là doue per giustitia douerebbono castigar l'vno, & dar ristoro all'altro à quel che castigar douerebbono, porgono fauore, assicurandolo dal nimico; & all'altro fanno oppressione, legandogli le mani.

Vendetta.

Contra i Signori.

Honore non è sottoposto a humana legge.

Sono dalla natura impresse ne gli animi de gli huomini alcune leggi vniuersali, & sono si fatte impresse, che per alcuna legge scritta, o particolare, non possono

possono esser cancellate. Et fra le altre leggi, delle qua-  
 li la natura ha informati i generosi cuori, questa è  
 vna principale, che essi per li loro Prencipi hanno da  
 esporre lo hauere, & la uita; ma che l'honor lo voglio-  
 no seruare per se; ne intendono che quello ad alcuna  
 humana legge debbia esser sottoposto. Hanno in boc-  
 ca quel sacro detto; L'honor mio non lo darò a niuno:  
 il che ancor che à Dio principalmente si conuenga, si  
 conuiene ancora à coloro, i quali si sentono esser for-  
 mati alla imagine, & alla similianza di Dio. Et qual  
 si può mostrare piu uera imagine, & piu certa simi-  
 glianza di lui, che il conformarsi alla sua natura?  
 Questa legge vniuersale, che io dico, la offeruano i Ca-  
 ualieri honorati, che come si senteno carico di honore,  
 abbandonano le Città loro, & i loro Prencipi: lascia-  
 no i loro beni: & se stessi condannano à volontario esi-  
 lio per seguir la legge dell'honore. La qual cosa ve-  
 dendosi apertamente così essere, non dee alcun Pren-  
 cipe, non dee alcuna Città, non dee alcun maestro cer-  
 car di voler fare alle persone d'honore offesa per via  
 di commadamenti, ò altra che da' cõmandamenti fat-  
 ti, che altri non si risenta di scarico del suo honore, ne-  
 cessariamente vna di due cose ne ha da seguitare, ò  
 che il Caualiere obedendo, dishonorerà se; ò che diso-  
 bedendo, farà poco honore al Prencipe. Et quando al-  
 tri pensasse con bandi, ò con confiscationi de beni, pu-  
 nirlo di quella disobediienza, non so quanto si haues-  
 se da commendare: che ciò sarebbe un uoler castigare  
 persona per esser gelosa del suo honore. Douerebbo-  
 no i così eccelsi animi essere nõ solamente non puniti,

Caualiere  
honorati.

Officio de  
Signori.

ma

*ma honorati, & esaltati. Che come potrà pensare alcun Signore, che debbiano esser gelosi, & gagliardi difensori dell'honor di lui quelli, che non faranno stima di conseruare il loro proprio? Et come douerà egli credere, che debbiano esporre la uita per lui coloro, i quali antepongono un poco di utile alla dignità del nome loro? Hanno i Signori da far giustitia, & da usare in quella ogni seuerità in tali casi. Et la loro giustitia ha da esser tale, che debbono costringere colui che ha fatta la tristitia a dare allo ingiuriato ogni sodisfattione. Che se de' debiti de' danari fanno che altri renda qllo è di altrui; & se nelle cause criminali, poi che altri è morto, non gli si potendo far restituir la uita, la compensano con un'altra uita; non so perche nelle offese dell'honore far non debbiano, che all'offeso sia restituito il suo honore. Essi far lo debbono, & lo debbono fare senza hauere risguardo alcuno all'honore di chi ha offeso: che se egli non ne ha tenuto conto facendo l'opera vergognosa, meno gli si dee hauer rispetto da altrui per sodisfare à chi ad altro non pensa, che al ristoro, & alla conseruatione dell'honor suo. Nè con tutto questo direiio che il Prencipe hauesse al douer suo sodisfatto, ma che egli douerebbe appresso per sodisfare anche alla giustitia dar conueniente castigatura à colui, che ha quel mancamento commesso, ò punendolo con pene corporali, dishonorandolo, & degradandolo, procedendo in si fatti casi, come si fa contra i ladri, e contra gli assassini, a' quali si tolgono le cose altrui mal tolte; e poi nella persona si puniscono. Et qual furto, & quale assassinamento puo esser maggior*

gior di quello, ilquale altri cerca di fare nell'honore altrui? fermatamente niuno ne può esser maggiore, da che & lo hauere, & la vita all'honore si pospongono. Et per tanto quanto è maggiore il delitto, tanto piu seueramente merita di esser castigato. Et quando se ne vedesse alcun seuero esempio, io sono sicuro che in poco spatio di tempo si torrebe via fra Cavalieri questa corrutela di procedere dishonoratamente sotto titolo di volere al loro honore sodisfare. Et tanto sia detto riuerentemente della opinione mi a intorno alla materia, che da voi Sig. Eccellentiss. mi è stata proposta. Et in quella tanto maggiormēte mi confermerò, quanto io sentirò che dall'autorità vostra venga ad esser approuata.

---

Risposta Seconda.

Al Signor Marchese del Vasto.

**I**O vi ho gia piu volte ricordato Sign. Illustriss. che vedendo uoi i molti abusi, che da' Cavalieri si serue no, come per legge, nelle querele particolari, che tutto di ci occorono, per quell' officio, che uoi tenete in Italia per l' Imperadore, a voi principalmente si appartiene di procurare, che non si lascino passar piu auanti; & che con nuoue constitutioni habbiano da esser tolti via, ritornādo il grado della Caualleria alle regole del vero honore. Di che a uoi è piaciuto di comādar mi che io debbia mettere in iscrittura quelle cose, le quali già dette vi ho, che di reformatione hanno mistero, & le maniere medesimamente della reformatione. Il che  
bo

DELLE RISPONTE

ho fatto io riducendo in breuità quello, che da me è stato diffusamente trattato altroue: Et hollo fatto tãto volētieri, che se così sarà la mia buona opinione, come pronta è stata la mia volontà, io non dubito che da tutti i sani intelletti ella non debbia esser approuata. Et già sono io quasi sicuro, ch'ella debbia esser riceuuta per buona, dappoi che dal bellissimo giudicio vostro ella è stata piu volte commendata. Io ho fatto insino ad hora quello, che per me si è potuto. Hora, quello, che da far ci rimane è, che l'opera vostra appresso lo Imperador sia tale, che lo studio, & la instanza mia non sia stata vana: accioche i Cavalieri, i quali già stanno con desiderio di vedere vna tal rimouatione di ordini veramente Cauallereschi, per mezzo vostro impetrandola, ve ne habbiano obligatione perpetua, come a riformatore della Caualleria.

Per la riformatione del Duello.

**N**El libro delle leggi de' Longobardi si troua Sacratissima Maestà, che Othone Imperadore venuto in Italia riformò alcune antiche costituzioni, lequali erano conuertite in abusi. Et in tal riformatione fece egli alcune leggi oltre quelle, che già da Longobardi erano state ordinate, per le quali concedena, che si potesse venire ad abbattimenti. Or se mai alcune costituzioni, ò leggi sono in abusi conuertite; se hanno in altro tempo hauuto bisogno di riformatione, le maniere, che hora in  
Italia



lia si tengono intorno a gli abbattimenti, ne hãno troppo piu che dibisogno. Che questo costume di combattere, ilquale da Barbari in Italia è stato introdotto, da gli huomini Italiani è stato abbracciato in modo, che huomo non può homai nè così costumatamente, nè così giustificatamente parlare, che se altri vuole non possa costringerlo a venire a battaglia. Et direi io, che per auentura sarebbe ben fatto, che la Maestà V. donesse del tutto levar uia gli abbatimenti. se non che la natura nõ patisce queste subite, & estreme mutationi. Di che ancor Aliprando Re de Longobardi, biasimando pur queste battaglie, ci lasciò scritto, che per l'antico costume di quelle genti non le potea levar uia; oltra che nel uero non par fuor di ragione, che per molte cagioni, alle quali necessaria pruoua d'arme si richiede, sia permesso che a quella si possa uenire. Ma ben dico, che cosa conueniente è, che non ci uenga, se non in que' casi, che ragioneuolmente meritano cotal pruoua: e che con nuoue leggi siano gli abbattimenti riformati; & le cagioni siano espresse, per le quali siano conceduti: & in quelli siano dati gli ordini, e le maniere, che si habbiano a douer offeruare. Il che far douendosi, è mestiero primier amēte di mostrar quali sian quelle cose, le quali habbiano bisogno d'esser regolate, & riformate, & io il farò incontanente, quelle proponendo: e soggiungendoui i rimedi di mano in mano.

E prima da sapere, che la institutione de' Duelli nõ è stata fatta per altro, se nõ a fine, che apponendo altri ad altrui cosa, che habbia bisogno di pruoua, et nõ si potendo ciuilmente giustificare, quella cõ le arme si

P possa

Abuso di Duello.

Il Duello non è peccato

Institutione di Duello.

DELLE RISPOSTE

possa prouare. Nè in tutte le leggi de Lōgobardi, che furono de gli abbattimenti introduttori in Italia, nè in quelle di Carlo Magno, nè in quelle, che dette ho di Othone, nè nelle constitution di Federigo Impe. (che da que' Re, & da questi Imp. trouo essere state scritte leggi di Duelli) Da alcuni di questi dico non trouo, che abbattimenti si concedano; se non per Inquisitione di uerità: & per cagioni che meritino Inquisitione. Hora' nostri di le piu delle battaglie, che si ueggono ne gli steccati, sono non per Inquisitione di uerità, ma per vendetta; che come huomo da altrui si sente offeso, così allo abbattimento si ricorre; ilche per mio auiso è fuori d'ogni ragione. Che non si conuiene alla altezza Imperiale, che sotto l'autorità de' suoi priuilegj, iquali sono cōceduti per far giustitia, et diritti giudicij gl'huomini si ano cō publici spettacoli cōdutti alla beccaria. Giusta cosa è, che nelle cose, delle quali humano giudicio non ne puo venire in cognitione, per via di arme se ne cerchi il giudicio di Dio, ilquale è vera giustitia; & infallibile giudicio. Ma non si conuien già, che per la medesima via si apra la porta alle vendette, hauendo massimamente esso Dio onnipotente riservato a se cotale officio. Che a prendosi gli steccati a chi cerca di vendicar si, si uiene a torre a Dio quello, che è suo. Ilche in alcun modo non si dee fare, nè comportare. Et per tanto la M.V. in questa parte potrebbe (per mio parere) far una tal ordinatione.

Che i Prēcipi & i Signori sottoposti alla M.V. & al sacro Romano Imperio, nō diano campo ad alcuno, che prēda querela per intētione di vēdetta. Appresso

Leggi di  
 Duello di  
 Re & d'Im-  
 peradore.

Il Duello  
 non è per  
 vendetta.

di  
 di

di questo un non minor inconueniente mi si appresenta, il qual è, che come alcuno è mentito (quantunque minima sia la cagione della mentita) così incontanente ricerca la pruoua delle arme. Ilche nel vero è fuor d'ogni ordine di ragione: conosciuosi cosa che la natura della mentita non è altra, che di negar quello, che ad altrui uiene, apposto, e di repulsar la ingiuria, se di cosa ingiuriosa ci uien data imputatione. Nè la mentita è graue se non quanto è graue le cagione, per laquale ella uien data. Là onde per mentite, altri non dee esser obligato ad ordinario risentimento d'arme, ma si dee hauer risguardo alle imputationi, che uengono date, se elle meritino abbatimento, o no.

Non ogni  
mérita obli  
ga a Duell  
lo.

Le cagioni ueraméte, per lequali ad abbattimento si possa uenire, da diuersi diuersamente sono state descritte, & a me sembra che in due soli capi legittimamente si possano regolare. Et il primo è, che si possa conceder Duello quādo ad altrui venga data imputatione di delitto, che meriti punitione di morte: Et quādo non sia di questa natura, non istimo io che abbattimento gli si conuenga, che non si dee mettere huomo a pericolo di morte per cagion, che non meriti morte.

Casi da  
Duello.

L'altro è, che ogni uolta che ad altrui venga dato un tal biasimo, che nel giudicio ciuile i cōuinti di quello siano giudicati infami, & ributtati dal poter testimoniare, che per una tal giustificatione si possa prēder la pruoua dello steccato. Ilche mi muouo io a dire con questa ragione, che se à Cavalieri è piu caro l'honore, che la uita, non si dee lor negare in querela d'honore quella pruoua, che uien lor conceduta in caso di

quistione di vita. Di che non sarebbe forse se nõ bẽ fatto, che la Maestà V. facesse vna tale dichiarazione.

Che essendo la natura delle mentite non di far, ma di repulsar le ingiurie, ella non intende che per mentite si debbia venire ad abbattimento: ma che alle imputationi, che ad altrui verranno date, si debbia riguardar se elle meriteranno cotal pruoua.

Determinando che non si habbiano a concedere abbattimenti per querele, che non siano di imputatione di delitto, che meriti punishmente di morte, ouero di tal nota d'infamia, che i conuinti di quella nel ciuil giudicio siano per infami ributtati.

Et accioche altri per appetito di combattere nõ si faccia lecito di apporre altrui quello, che gli verrà nell'animo, la Maestà V. potrà ordinare.

Che senza indij sufficienti, alcuno non possa essere a battaglia ricercato.

Et ciò dico io non senza euentissima ragione; che se a tribunali ordinarij dou'è la pruoua piu certa, e piu sicura, alcuno non si può mettere alla tortura senza inditij, men si debbono poter chiamar gli huomini senza legittimo fondamento a questa pruoua incerta & fallace.

Non ho da passar cõ silentio un'altro disordine, al quale conueniente cosa è, che ni sia fatta prouisione. Molte volte incontrano de' casi simili a questo, che ho ra dirò. Io dico a Titio, che egli è traditore. Egli mi risponde, ch'io m'èto. Fin quà cõtèstata è la querela. Io, che ho dato nome di traditore a colui, ho da prouare, che egl' il sia; & se esso ha da difendere il cõtrario, &

io abbattimento nostro ha da essere, se egli è traditore, ò nò. Io vò appresso, e a colui dò vna bastonata. Et introdutta è questa vsanza, che io pretendo di essermi discaricato, & di hauere incaricato colui: & colui ha da richiedermi me: Et io ho da difendere. Et la querela ha da essere se io ho fatto male, ò nò a dargli quella tale bastonata. Questo costume ancor, che sia vsitatissimo, a me pare così dishonesto, come altra cosa, ch'io vegga dishonesta nella materia de' Duelli. Che primieramente con questo mezzo altri si assicura di dare altrui delle imputationi, che forse non le darebbe, se non pensasse di poter per uie torte fuggirne la pruoua. Poi hauendo io a colui dato nome di traditore, co'l percoterlo, fuggo la querela maggiore, & so che colui prende la minore: & fuggo quella, che merita inquisitione, per una, che nò la merita. Che non è necessario a cercar se io habbia fatto bene, ò male, a ferirlo; ma si bene se egli habbia il tradimento commesso. Oltre di questo essendo la prima querela d'inquisitione di verità, & l'altra di vèdetta; si lascia quella della quale si ha da cercar la sentenza di Dio, per prender quella, per laquale (come disopra ho detto) si toglie il suo officio à Dio. Si che per tutte queste ragioni a me pare, che a questa parte non meno, che ad altra si habbia a prouedere. Et la prouisione (per opinio mia) douerebbe esser tale, che come altri altrui desse imputatione, che meritasse pruoua di arme, così egli incòtanète douesse esser l'attore, nè ad altre cautele, ò sfuggimenti si douesse riguardare. Anzi che nella quistion dell'attore, & del reo si hauesse da procedere

Abuso di  
Duello.

nella maniera, che si pcederebbe trattãdosi la causa ciuilmẽte. Che qual per uia ciuile douesse esser l'attore, & il reo, tale hauesse ad essere nella pruoua dello steccato. Et che in caso di differẽza, i Signori de' campi ne douessero dar sentenza. Et potrebbe si fare intorno a ciò una tale ordinatione. Che come altri ad altrui haurà data imputatione, che ricerchi pruoua d'arme, cosi quel tale senza altra eccetione s'intenda essere attore, non altrimenti, che se egli ciuilmente hauesse a trattar quella causa, aggrauando i Signori, che daranno i campi, che senza guardare ad istanza di qual parte gli concedano, sopra la determination del reo, & dell'attore secondo questa dichiarazione habbiano da giudicare.

Pruoua ciuile.

Appresso a queste cose contra ogni legge, & cõtra ogni buona cõsuetudine viene usato fra Cauallieri, che di quelle cose, lequali ciuilmente si possono prouare, lasciata la pruoua ciuile, si ricorre a quella dalle arme. Et ciò non altronde procede, se non che i Cauallieri nostri moderni si vergognano di procedere per la uia della ragione, & istimano che altra pruoua, che quella delle arme, loro nõ si cõuẽga. Nè fanno che cosi loro si disconuiene adoperar la spada là, doue non bisogna, come non la adoperar quãdo il bisogno richiede. Ma percioche nõ cosi di leggieri sono tutti gli huomini capati di queste ragioni, ò se pur capaci ne sono, nõ pciò uogliono partirsi dalla uolgar cõe opinione, par cosa necessaria che la M.V. j'accia nõ solamẽte buona constitutione, che per cosa, di llaqual si possa uenir in pruoua ciuilmẽte nõ s'habbia, la cõbatter, ma che an

Spada.

cora ella dia il carico di ciò à SS. che danno i campi, con vna tal ordinatione.

che i Prencipi, e Signori sottoposti alla Maestà V. & al sacro Romano Imperio, non debbiano conceder campo franco, se prima non prendono giuramento da chi campo domanda, che per altra via, che per quella delle arme non si possa venire a quella giustificatione, facendo che di ciò ne appariscano atti publici.

Dopo queste cose, Come i Cavalieri sono al campo condotti, quivi si vsano tante cauillationi, & armi si nuoue, & si inusitate, e fuor d'ogni ragione vi si appresentano, che da molti piu si mostra che vogliono combattere con fraude, che cō valore: Sopra le quali cose tãto dirò io. Che questa proua d'arme è stata introdotta nõ ad altro fine, se nõ che p mezzo di quella il diuin giudicio si habbia a ricercare. Hor essendo Dio sōma giustitia, e somma uerità, il giudicio di lui nè cō violẽza, nè con fraude non si ha da procurare. Et per tãto ottimamente è statuito, che il richieditor e sia tenuto a cōbattere secondo la dispositione del richiesto; che a questo modo altri delle sue forze fidandosi, non dee sperar di potere sforzare vn debole, douendo combattere nõ secondo la propria sua dispositione, ma secõdo quella di colui, il qual sarà sfidato da lui. Nè da altra parte dee il richieditore esser ingannato, dandogli armi, le quali dalla dispositione del richiesto egli nõ debbia ragionevolmente aspettare. Vno, che tutt' il tẽpo della uita sua è stato conosciuto p destro, uenuto allo steccato vuole sforzar l' aduersario suo a cōbatter cō la man m̃ca. Questo dico non mi par che sia da comportare; per-

Elettione  
di arme.

ambrosini  
- 2012 ib 05

Violenza  
lontana da  
Duelli.

Inganno  
di arme.

ambrosini  
- 2012 ib 05

tiocche sotto questa elettione di arme vi è quella frate  
de, la quale ho detto, che da chi cerca il giudicio di Dio  
deue esser lontana. Io richieggo altrui a battaglia,  
& debbo combatter secondo la sua dispositione, & la  
disposition sua è d'esser destro, & egli mi chiama a cò  
batter cò la sinistra. Questo, come egli è fuor della sua  
dispositione, così è fuori di ragione; & p tanto ragione  
uolmente io debbo poter rifiutar questo partito. Intor  
no a questa difficultà adunque, & a tutte le difficultà  
delle arme, a me parrebbe ottimamente fatto, che la  
Maestà vostra facesse vna tal dichiarazione.

Che il reo non possa impedir l'attore di impedimē  
to, del quale esso non sia impedito.

Dichiarando che in caso di impedimenti quelli stā  
no tali, che impediscano solamente, & non offendano.

Con determinatione che non si habbia da combat  
ter se non con arme vsate alla guerra da soldati.

Et ordinando che le armi da difesa dal reo debbia  
no esser tutte insieme, & interamente appresentate.

Nè sarebbe perauentura male ordinare, che tale  
appresentatione fosse fatta il dì auanti il giorno sta  
tuito alla battaglia, per hauer poi quel giorno piu li  
bero alla determinatione.

Questi sono in somma i principali disordini, i quali  
tutto dì occorrono nella materia de' Duelli: & questi  
i rimedij, cò quali (per opinione mia) si potrebbon tor  
uia. Si neramēte quādo ancor ad vn'altra cosa si pro  
uedesse dalla quale tutti i già detti disordini prēdono  
fondamēto. Et ciò non è altro, se non il sonno, & la ne  
gligenza de' Signori, iquali i campi concedono. Che i

Impedimē  
to di arme.

Si dānao  
i Signori.



più di loro le patenti espediscono senza intender la  
 qualità delle querele: senza conoscer se elle meritino  
 abbattimento, ò no; & senza cercar se elle ciuilmente  
 si possano, ò non possano prouare. Poi delle differenze  
 che nascono dinanzi a loro, essi da loro istessi si priua-  
 no dell' autorità del giudicare. Et di quà più che altrò  
 de nascono tutti i già detti abusi. Di che io stimo che  
 principal prouedimento sarebbe, che la Maestà V. a  
 bro mettesse vna tal legge.

Che Prencipe, ò Signore alcuno alla Maestà V. & Officio de'  
Signori.  
 al sacro Romano imperio soggetto, non debbia conce-  
 dere abbattimento se prima non intende che la quere-  
 la sia tale, ch' ella lo richiegga, secondo che di sopra è  
 stato dichiarato; & che ella ciuilmente non si possa  
 prouare; & se di sufficienti inditij contra lo accusato  
 egli non è prima certificato, facendo, che il tutto ap-  
 parisca per atti publici.

Aggiugnendo ancora, che non habbiano a dar  
 campo se non tolgono il carico del giudicare sopra  
 tutte le differenze, dellequali intorno a quelle que-  
 rele loro saranno domandate le dichiarazioni. Che  
 dapoi che non ricusano che si venga alle arme sotto  
 la loro giuridittione, non debbono nè anche essi ricu-  
 sare di giudicare.

Dichiarando che non debbia dar campo chi non  
 sarà maggiore, accioche altri non si constituisca giu-  
 dice auanti ch' egli sia atto a giudicare.

Et specificando che il loro giudicio debbia esser se-  
 condo le leggi prescritte dalla Maestà V. dequali inui-  
 labilmente habbiano da offeruare sotto quelle pene;  
 che

DELLE RISPOSTE

che a lei parrà conuenientemente di Statuire .

Io ho detto con quella maggior breuità, che a me è stato possibile alla M.V. gli abusi, che in luogo di consuetudine sono usurpati ne gli abbattimenti fra gli huomini di Italia; & come per querela di vèdetta nõ si debbia dar campo franco: & che egli abbattimenti si debbia poter uenire p diletto, che meriti punitiõne di morte; & per nota di graue infamia. Ho soggiunto qual debbia essere il reo, & qual l'attore: et che p cose che prouar si possano ciulmẽte non si debbia tẽtar la pruoua de gli steccati. Et da me è stato fatto vn breue discorso della elettione dell' armi: & di q̃llo che da' Sig. de campi nella quistion de gli abbattimenti si habbia ad offeruare. Alle quali cose quãdo di questa maniera sia proueduto; io auuiso che gli abbattimẽti fra noi sarãno molto piu rari, et che sarãno per querele legittime, et che di quelle se ne potrà venir alla diffinitione. Et tãto mi è occorso di dire in questo soggetto riuerentemẽte alla M.V. alla quale questa sola cosa aggiungerò, che essendo l' Imperiale altezza adornata di due gloriosissime corone, di leggi, & di arme, ella dee con tutto l' animo riuolgersi a questa impresa, nella quale di leggi, et d' arme insieme si viene a trattare.

Risposta Terza.

Al Signor Marchese del Vasto.

**H**ieri Signor Eccellentiss. hebbi la lettera uõstra de XXII. con la copia di quella di Monsignor di

di Orleans al Papa: per la quale (se lecito mi è dire il vero) non so intender quale sia stata la intentione di quel Prencipe. Egli scriue nel principio di quella.

Santissimo Padre p lettere del Vescouo di Rodez Ambasciador del Re nostro carissimo signore, & padre, habbiamo inteso che Gian di Vega similmente Ambasciador dell'Imperadore appresso di vostra Santita le ha appresentato (mentre che collegialmente era insieme co' Cardinali della santa Sedia Apostolica) certe copie di lettere latine, che si dice essere state intercette in Alemagna, ch'erano portate da parte del Re nostro al Signore Lantgrauio di Hessem, con le quali s'è similmente trouato (come dice il medesimo Ambasciadore) vna lettera di credenza d'un' Antonio Maliet nominato in quella nostro seruidor di camera. Et vna istruttione per noi dirizzata al detto Lantgrauio.

Et soggiuge. Quelli, che hanno detto, ò diranno, che habbiamo date alcune istruttioni, ò memoriali sottoscritti di nostra mano, hanno falsamente, & tristamente mentito. Et ancor piu falsamente, & tristamente menton quelli, che hanno detto, ò diranno, che nelle dette istruttioni, ò memoriali, siano contenuti i propo siti scritti per lo detto Ambasciadore.

Questa è la somma di tutta quella lettera: nella quale è da notare, che prima si propògono parola dello Ambasciadore dello Imperadore, Et poi si cerca di applicar mēite a cose, delle quali nō è stato fatto mētione, che elle siano state dette. Volēdo repulsar le parole rammemorate di sopra, era necessario che Monsi

Mentite  
non bene  
applicato.

ignor d'Orleans negasse, che ò il Re, ò egli hauesse scritto: & dicesse, che ò istruttione stata non uì fosse, ò che ella non fosse stata tale, quale ha detto il nostro Ambasciadore; ò che ella non fosse indirizzata a quel Lantgrauio. Ma egli non nega nè le lettere del Re, nè le sue, nè che istruttione vi fosse, nè che fosse mandata da lui, nè a colui; ma solamente che fosse sottoscritta di mano sua; il che egli non dice che sia stato detto. Et nega che in quella fossero que' propositi, che ha scritto l'Ambasciadore; doue dicendo ha scritto, intendo l'Ambasciadore del Re. Et il voler dar mentite sopra lo scriuer del suo, & non sopra il dir dell'altro, & senza specificarne quali siano stati quei propositi, non so come proceda, se non contra il medesimo, che ha scritto, infìn che altro non si mostra. Che egli potrebbe bene hauere scritto di quelle cose, ch' altri non hauesse dette.

Et percioche tutta la difficoltà è intorno all'istruttione. Dico che per lo scriuere di Monsignor d'Orleães si comprende, che ella uì è stata ò del Re, ò di lui. Se ella era tale, che nõ potesse apportar biasimo, nõ veggo perche se ne douessero far tanti romori. Se poteuà portarlo, non so che importi il dir, che nõ sia sottoscritto di sua mano, non essendone stata detta parola. Se era del Re, non intendo quanto lodeuolmente habbia voluto scaricar se, per incaricare il padre. Et se altri gli appone, che in quella sia cosa che ueramente non uì sia, doueuà venire alla specificatione di quello, che egli di negare intendeuà.

Mentite  
vitiolc.

Or per dire alcuna cosa particolarmente delle  
tite.

tite. Nel vna, nè l'altra (per mia opinione) è leggittima. Percioche nè l'una, nè l'altra è data generale senza specificar persona: Et la seconda, oltre la generalità della persona, ha quell'altro difetto ancora, che la querela è formata confusa, & incerta. Et infin, che que' propositi scritti dall' Ambasciadore non si specificano, altri non si può risolvere della risposta.

A queste cose non mancherò di aggiungere, che quando ancor quelle mentite hauesero hauuto fondamento, recandosi Monsignor d' Orleans a carico quelle parole dette di se, non so come si potesse dire, che egli con questa lettera alla lege della Caualleria hauesse soddisfatto. Che hauendol' Ambasciadore dell' Imperador dette Collegialmente (come egli scriue) quelle parole, a quelle si richiedea vna risposta così publica, come publica era stata l'accusa. Et lo hauerne scritto al Papa vna lettera particolare non gli doueua bastare, ch'egli poteua pensare, che nostro S. uedèdo lettere com'entite non le hauerebbe manifestate, essèdo piu officio suo celarle, che publicarle. Et se bene se ne ha hauuta notizia, non essendo quella peruenuta per atto publico, & autentico, altri volendo potrebbe pretendere di ignoranza.

Quanto a cui tocchi di far risposta a quella lettera infin che altro non veggo, io non mi posso risolvere quale debbia essere la mia opinione. Del Lantgrauio dico bene, che non mi pare che questa sia querela sua; che non essendogli quelle scritture peruenute alle mani, & non sentendosi che egli ne habbia fatto motto, a lui non s'appartiene di metterui mano. Et se bene per essere

state

Risposta  
caualleresca.

state intercette lettere, che da lui andauano, par che egli si possa tenere offeso, pur nondimeno la offesa tocca principalmente a chi le mandaua, essendo state tolte a suoi messaggieri. Poi essendo già Monsignor d'Orleans entrato primo in questa querela, par che anche a lui di perseguirla si richiegga. A que' Signori Ambasciadori bene istimo io che si conuenga di giustificarsi col Papa; l'uno di hauere detto, & l'altro di hauere scritto il uero. Et quando quel di Francia habbia scritto le cose dette da quello dell' Imperadore; & quando quello dell' Imp. habbia detto quello, che egli ha hauuto in commissione, la querela potrebbe passar tra M. d'Orleans, & l'auttore di questa imputazione. Et parlandosi di scritture intercette, & douendosi poter trouare le originali, per quelle si uerebbe a terminar la differenza, nè uì sarebbe luogo da douer passar piu oltre. Se ueramente alcuno di quegli Ambasc. fosse uscito de termini della uerità, a lui ne rimarrebbe il biasimo della manifesta menzogna.

Tanto mi occorre a dir intorno a questo particular di Marte delquale (come dite uoi Signor mio) mi conuiene tuttauia trattare alcuna cosa. Et è bñ ragione, che io sia, continuo scrittore delle cose sue. Che lascia mo stare ch'egli sia figliuolo di quel padre, di cui son figliuole le Muse; ma egli fu colui, che principalmente mi introdusse nella gratia uostra. Et dee questa essere forse poca obligatione? Poi andando uoi pure appresso honorandolo con l'ingegno, & con la mano, che debbo io ritrarmi dal scriuerlo con la penna?

M. Giulio Camillo uì ringratia con tutto il cuore  
del-

della tanta uostra benignità: & io penso che si sentirebbe guarito del tutto, quando egli uedesse che fosse dalle opere di Marte si sultuppato, che poteste intendere alla compositione di una bella comedia, da douersi rappresentare alla posterità nel suo Theatro.

Risposta quarta.

Al Signor Marchese del Vasto.

**N**ella causa del Duca di Ferradina, quanto alla forma delle parole mandate dalla Corte, io sono della opinione istessa, che uoi Signore Illustrissimo mi scriuete. Et percioche per le altre parole che già madò il Duca, si facena mentione della sola restitution di lui all'honore, senza parlar della parte contraria: et poi sono stati tanto tēpo, & hanno proferte queste altre cō quella coda di scorpione, parendomi di comprendere, che l'Imperadore nō sia per ritrattar la cosa di maniera, che egli non uoglia conseruare l'altro, Io sono andato pensando qual forma mi pareffe piu a proposito di cercare, se ella si potesse impetrare; la quale io uì dirò, poi che commandato me lo hauete.

In questi casi tali, doue sono due parti contrarie: et che la sentenza non puo esser in fauor dell'uno, che ella nō sia contraria all'altro, ogni uolta che i Principi uogliono dichiarare in fauore di amendue le parti, la sentenza di ragione nō puo essere se non per una parte: & la dichiarazione per l'altra ha da essere p gratia. Et nelle cose di bonore quanto questa gratia habbia

Caso di re-  
stitution di  
honore.

bia da rileuare altrui, io non l'intendo. Che se l'Imperadore mi condannasse per sentēza, che io haueffi fatto ribellione: & che facesse vna dichiarazione confermando la sentēza: & poi dicesse che quella a me non pregiudicasse, non so quanto io me ne potessi contentare: che se bene l'Imperadore è Signor supremo, non pare a me per ciò, che possa far mutare natura alle cose; & che quello, che è, non sia; & che una sentēza, che io sia ribello non mi vituperi, saluo se egli quella non viene a dannare. Ma di questa materia ne parlo hora piu breuemente, che scritto ne ho vn capitolo a buon proposito ne miei libri di Duello. Di questa dichiarazione adunque, la qual dico, che ha da essere per l'uno di gratia, & per l'altro di ragione, & di giustitia; Io vorrei sempre che quella di giustitia fosse per me, & quella di gratia per l'aduersario mio. Et queste parole proposte al Duca sono di forma contraria, che elle sono di questa tenor, che segue.

Autortà  
dell'Impe  
radore.

trib. d. C.  
ib. cons. 11  
110101

Parole di  
reintegra  
tion di ho  
nore.

Nel particolar del Duca di Ferrandina, sua Maestà è seruita, che per quanto si diede la sentēza in Spira, vi fu cosa, che toccò nell'honor, & reputation del detto Duca, non gli sia pregiudicio: & non ostante la detta sentēza, il detto Duca sia conseruato nell'honor suo, & essendo necessario vi sia reintegrato, rimanendo la sentēza nella sua forza, & vigor solamente nel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronuntiatà.

Et essendo la significatione di q̄lle parole, che l'Imperadore si cōtēta non ostante quella sentēza, che è

Duca



Duca sia reintegrato, si mostra che questo è proceder di fauore, & di gratia. Quelle altre, che la sentenza rimanga nella sua forza e vigore, son dichiarazioni di giustitia: che quella è la forza & il vigor delle sentenze. Intorno a quelle ho pensato io, se potessi in alcun modo tramutarle in maniera, che si facesse mentione, che la sentenza rimanesse in fauor del Caraffa per gratia: & che il Duca ne fosse libero di ragione. Il che non è tanto malageuole a fare, quanto è a farlo in modo, che ad ogniuno non sia manifesta questa distintione (che il tentar la cosa apertamente non riuscirebbe) ma vorrei ben farla tale, che ogniuno come gliene fosse accennato, di quella diuenisse capace. Et con questa intentione ne ho formate alcune parole; nelle quali non so se hauevo l'intendimento mio conseguito. Vorrei adunque che si dicesse così.

L'Imperadore dichiara, che la sentenza data in Spira contra il Duca di Ferrandina non pregiudica in parte alcuna all'honor di lui: et vuol nondimeno ch'ella rimanga nel uigor suo in quel particular, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronuntata. Che quel dire che dichiara che quella sentenza non pregiudica a lui, dicendolo così assolutamente senza parole di fauore, fa intender che ella di ragion non pregiudica. Et lo aggiunger che vuole che rimanga nel suo vigore, co' quella parola di uoler, viene a significare non tanto giustitia, quanto fauore, mostrandosi che ciò non è tanto di ragione, quanto di volontà. Et a questo modo (per mia opinione) l'Imperadore tacitamete verrebbe a dānar

Parole di  
reintegra-  
tione di ho-  
nore,

Q quella

DELLE RISPOSTE

quella sentenza; & il Duca ne rimarrebbe libero. Nè so trouare altro mezo da proporre cosa, che possa rilenare il Duca: & la quale sperar si possa, che si debbia ottenere. Questo è intorno a ciò il mio parere, il quale rimettendo allo infallibile nostro giudicio, vi bacio le ualorose mani.

Risposta Quinta.

Al Signor Marchese del Vasto.

Caso doue  
si esamina  
vna senten-  
za dell'Im-  
peradore.

**I**L Capitan Gio. Maria da Padoua mi ha fatto veder la sentenza dell' Imperadore contra il Duca di Ferrandina, & in fauore del Caraffa; & douèdone con quella venire al cospetto vostro, mi ha richiesto a douerne scriuere alcuna cosa. Di che senza aspettar nuouo comandamento, continuando a quello, che ultimamente ui scrissi, dico, che io ui mandai quel mio parere senza hauere ancor ueduta tal sentenza, istimando che la dichiarazione dell' Imperator in fauore del Caraffa douesse esser fondata sopra il dishonore del Duca: si come ancora mi pare ch' ella sia; & che per tanto rimanendo quella di ragione nella sua forza; l'honor del Duca nõ potesse essere reintegrato. Ma perciò che il medesimo Capitano mi dice bauer parlato con di eccellenti dottori, iquali altramente l'intè dono, non mi par se non bene, che intorno a ciò alquãto si discorra. Essi adunque (per quello ch' egli riferisce) dicono; che questa sentenza è di due parri separate: Et che l' vna è contra il Duca, et l'altra è in fauore del

del Caraffa, che cōtra il Duca si dichiara, che egli ha  
 eccessa la parola sua: & per lo Caraffa, che rimane  
 honorato per hauer fatte tutte le diligenze del com-  
 battere. Et che la querela nō meritaua abbattimēto.  
 Et che questo, che è in favor del Caraffa non pregiudi-  
 ca di nulla al Duca. Là onde egli dee contentarsi del  
 Decreto proposto. Nè solamente contentarsi di quel-  
 lo, ma dire anche al medesimo suo auersario, ch'egli  
 ha fatta ogni diligēza per uenire a battaglia, & che  
 a quella querela pruoua di arme nō si richiedeua. Co-  
 si dice egli, che dicono alcuni dottori. Et io dico, che io  
 direi il medesimo, quando quella sentenza fosse tale:  
 & quando le parole della reintegracione fossero di  
 quella natura, che sono quelle della confirmatione  
 dell'honore dell'altra parte. Et quādo le cose fossero  
 in tal maniera, io hauerei per quel Decreto il Duca  
 reintegrato, & il Caraffa, nō forse interamente sodis-  
 fatto. Della natura delle parole ne ho già parlato nel  
 l'altra lettera mia; & per tanto nō tornerò a dire le  
 cose già dette; ma alla sentenza uenēdo dico, Che ò io  
 quella nō intendo, ò coloro non l'hanno diligētemente  
 esaminata. A me pare che l'Imperador fondi l'ho-  
 nor del Caraffa prima sopra l'eccesso del Duca, poi  
 sopra la diligēza usata da lui per cōbattere. Che ha-  
 uendo primieramēte dichiarato, che il Duca ha ecces-  
 sa la parola, aggiūge. Et atteso quello, che di sopra è  
 detto, & oltra di q̄sto che Gio. Hieronimo, dapoi che  
 succedette l'atto della bachetta, fece tutte le diligen-  
 ze necessarie per cōseruatione del suo honore: & che  
 ciasi un bñ Cavaliero potesse, ò douesse fare, dichia-

Parole del-  
 la sentēza  
 dell'Impe-  
 radore.

riamo che egli è rimasto, & rimane cò l'honor suo, & senza carico, et infamia. Et dicèdo l'Imperadore; Atteso quello, che di sopra è detto; & aggiugèdo quello, che segue, io nò so, che altro uègano a significar quelle parole, se non che atteso all'accesso del Duca, & alla diligenza del Caraffa, egli honorato ne viene a rimanere. Così intendo io quella sentenza; la quale, così essendo, non ha punto due parti separate, anzi sopra due parti è congiunta la sua dichiarazione. Et congiunta essendo, non so come il Duca di quel Decreto si possa contentare. Ma nè l'Imperadore poteua far in altra maniera quella sentenza, volendo dichiarare il Caraffa per Cavaliero honorato. Che ad honorato Cavaliero due cose nelle querele si còuene difendere: che egli prende l'arme per la ragione, & che è l'otano da viltà. Et dichiarandosi contra il Duca, si mostra che la giustitia era dalla parte del Caraffa, & commendando la sua diligenza, gli rende la testimonianza di valore. Et quando vna di queste due cose mancasse, egli non sarebbe per quella sentenza interamente giustificato. Ma che dirò, che quando per quel Decreto si volesse intendere che si dichiarasse, che per quella sentenza il Duca non fosse dannato di hauere eccessa la sua parola, si potrebbe anche dire, che la querela rimanesse in piedi; & che il Caraffa fosse ancor obligato a tornare a richiederlo, & non gli bastarebbe per giustificatione di honore bauer fatta quella diligenza di venire ad abbattimento, non essendo mancato dal Duca di conduruisi. Et se mi si rispondesse, che l'abbattimento hauesse da cessare per

rispet-

Confideration di que  
rele.

Tab. 1023  
p. 1023  
del. 1023  
1023

rispetto che nella medesima sentenza si dice, che questo non era caso da permettere, che si uenga in proua di arme; io direi che intendo bene quello, che si dice, ma non so bene a che fine si dica. Et piu tosto consentirei io a chi dicesse, che in caso niuno non si douesse venire in proua di arme, che a qual tenesse che a questo non fosse caso da tale proua. Che se per querela, doue altrui è apposto mancamento di fede, non si dee combattere, non so per quale si debbia combattere. Nè credo che in Italia ci habbia Principe, nè Cavaliero, che senta di altra maniera. Perché io torno a dire, che non intendo a che fine quelle parole siano state poste in quella sentenza. Potrebbe ancora dire alcuno, che non si dee combatter per quei casi, che sono in ciuil giudicio stati tentati di prouare: & che per tãto anche in questo douerebbe cessar la battaglia. Et a questo si risponde, che questa regola ha luogo quando le parti, ò l'una di esse volontariamente ricorre al tribunal ciuile: & non quando il giudice per debito dell' officio suo ne fa egli inquisitione. Et nel caso nostro hauendo i Cavalieri presa la via delle arme con forza, & con prigionia sono stati tirati alla uia ciuile. Ma se da altrui mi fosse detto, che l' Imperador per quel Decreto vuole che il Caraffa sia interamente sodisfatto, si per lo eccesso del Duca, come per la sua diligenza. Et che, nõ ostante quello eccesso, vuole che il Duca rimanga honorato; direi che nell' intelletto mio non entrano queste sottilità, che persona in un medesimo atto si possa dire di esser mãcato all' honor, & di rimaner cõ honor. Che a me ditta un mio pare

Casi de  
Duello.Ciuil giu-  
dicio ten-  
tato.Restitutio-  
ne di hono-  
re.

DELLE RISPONTE

re, che la sentenza del Prencipe in materia di honore tanto mi possa offendere, quanto ella per ingiusta non possa essere condannata. Et quando per dishonorato mi hauerà giustamente dannato, per dir non uoglio che la mia sentenza ti offenda, & all'honore ti restituisco, non so quanto mi possa rileuare. Percioche il mancamento mio è quello, che principalmente mi priua di honore; & la sentenza facendo testimonianza al mio mancamento, uiene non a fare, ma a dichiarar me per dishonorato. Et se il Prencipe non puo far che io non habbia fatto il mancamento, & se non rende testimonianza contraria alla sua sentenza, non so come egli mi possa l'honor restituire. Pur io lascierò dichiarar quella difficoltà à Dottori, tra quali non mancano di quelli, che dell'autorità de' Prencipi parlando molte uolte, piu si mostrano studiosi di piacer loro, che di dir quello, che douerebbe loro insegnar la ragione. Et per dire intorno a ciò con breuità quello, che io ne sento; Si come io ho l'auttorità, & la podestà de' Prencipi, per grande, per reuerenda: & per tremèda, così non cape nell'animo mio, che possano romper le leggi della natura. Et legge di natura è, che due contrarij non possono stare insieme in un soggetto; & l'honore, & il dishonore sono contrarij. Di che è da concludere, che huomo non puo essere insieme honorato, & dishonorato. Et il Prencipe puo bene rimettere altrui la pena ma non mandarlo dalla colpa. Et con questa opinion mia a quello, che per adietro scritto uì ho, nuouamente mi confermo.

I mancamenti, & non le sentenze dishonorano.

Dottori, dā nati.

Auttorità de' Prencipi.

Risposta

## Risposta Sesta.

Al Signor Marchese del Vasto.

**N**El caso del Duca di Ferrandina lo studio mio è stato in trouar cosa, laqual si debbia sperar da ottenere dall' Imperadore; Et che poi difender si possa, che all'honor del Duca sodisfaccia. Et perciò ho io formate quelle parole di maniera, che ad ogniuno non sia ageuole intendere la virtù del loro sentimēto; & che di leggieri si possa cōprēdere doue ne sia dimostrato alcun lume. Il che ho fatto io pensando che l' Imperadore non sia per venire ad aperta dichiarazione di voler dannar la sua sentenza. Et quando si proponesse cosa di honor del Duca, che incontanente anche al vulgo sodisfacesse, & fosse manifesta. Io non so come si douesse sperar che ella passasse; perciocche vna cosa tale nõ auiso io che far si possa senza manifesta offesa dell'honor dell' altro, non potendol' vno rimanere apertamēte, & da tutte le parti honorato, che l' altro non rimanga manifestamente vituperato, dappoi che l'honor dell' vno in gran parte de pende dalla vergogna dell' altro; & l'honor dell' altro dalla vergogna dell' vno. Con questa consideratione formai io adūque quelle parole. Nè mancherò di pensar (secondo che mi cōmandate) se altro mi occorrerà, che possa essere al proposito. Io ui scrissi pur' hieri vna altra lettera mia in questa medesima materia, sopra la sentenza dell' Imperadore ad istāza del Capitano Gio. Maria

Caso di restituzione di honore.

DELLE RISPOSTE.

da Padoua, il quale la ha hauuta p̄ douerla portarè.  
 Et percioche egli mi disse di bauerè mandato all' Alciato per consulto, io scriuò quello, che non mi souen-  
 ne di dire a lui; che venendo quel consulto, se mi sarà  
 mostrato, potrà peruentura esser non senza seruigio  
 del Duca. Chè mi ricorda già che l' Alciato scrisse an-  
 che per lo S. Cagnino. Et hauendo io in quel consiglio  
 veduto, & notate delle cose, che nō mi piaceuano, gli  
 fu rimandato insieme con un poco di scrittura della  
 opinion mia; & egli humanissimamente il tutto rico-  
 nobbe, & ritratò secondo il mio parerè.

L'Alciato.

Scritti del-  
 l'Alciato.

Quanto veramente a gli scritti dell' Alciato, che  
 mandati mi hauete, dirò breuemēte tutto quello, che  
 suonano in sentenza. Egli tocca due punti; l' uno, è che  
 l'attore, se non pruoua la intentione sua? intende ha-  
 uer perduta la querela. Ilchē cōfesso esser vero, quan-  
 do da lui mächì di venirne a fare, ò di farne la pruo-  
 ua. Ma se dal reo mancherà il cōbattere, nō si douerà  
 dire, se non che egli per perditore habbia da essere cō-  
 dannato. Si che non tanto dal reo, & dall' attore, quā-  
 to dal cercare, & dal fuggir la battaglia si douerà  
 giudicare quale con honore, & quale cō dishonore ne  
 rimāga. L' altro è, che dopo le uentitre hore essendo i  
 Padrini già tra loro accordati, dal Cardine mancò il  
 cōbattere. A questo nō posso risponderè: che nō ho gli  
 atti fatti al campo, nè ho di quelli memoria. Ma ben  
 dirò, che parlando di quella hora, & nō facendo men-  
 zione alcuna di tutta la giornata scorsa senza cōbat-  
 tere, per colpa di cui ella trapassasse, è da dire, che p̄  
 opinion di lui, ella scorresse per difetto di colui, per



tu egli scrive: che se egli altramente hauesse sentito, non lo hauerebbe passato consilientio, quindi principalmente dependendo l'honore di lui. Io sono tornato a vedere il parere, che voi Signore dato haueate in questo caso; il quale non è da quella scritta offeso in parte alcuna, anzi dalla vista di quella la dignità di quello piu chiaramente risplender si vede.

Risposta Settima.

Al Signor Marchese del Vasto.

**I**L Signor Cesare Castriota mi ha portata una lettera del Duca di Ferradina; & douẽdo uenire a voi S. Eccellẽtissimo, m'ha con istanza richiesto, che io alcuna cosa uì scrina in seruigio del Duca. Et io gli ho fatto quella fede, che mi par di poter fare della prontezza dell'animo, & dell'affettione, che uoi portate al Duca, & alle cose sue. Et pur nondimẽno nõ ho voluto mancar di sodisfargli di questa lettera. Laquale douẽdo io scrivere, non entrerò nel particolar del Duca, sapendo quãto malageuole sia il parlar di una sentenza data da un supremo Signore cõtra un suo soggetto, & uassallo. Ma bẽ dirò, che questa malageuolezza procede da adulatione di persone, che per autorità, & p grauità uogliono esser uenerabili, le quali hanno lasciato scritto; & uogliono tenere che la uolontà del Principe dee essere tenuta p legge; & che l'error del Prẽcipe fa equità: le quali cose nõ so come a dirle si siano assicurati; nè come le loro penne istesse habbiano scritte senza rossore. Che qual piu pestilentioso

morbo

Dottori d'ã  
nati.

DELLE RISPONTE

morbo puo essere, che una tal sentenza? Et vorremo noi dire, che questi cosi fatti siano dottori di giustitia? ò pur d'iniquità? che se legge non è altro, che vna infallibil ragione, che commanda le cose honeste, & vieta le contrarie, come douerà esser tenuta per legge vna volontà da ogni ragion separata? Et se è errore, come puo essere cosa diritta? Et pur cosi si dice da coloro. Ma io che non tanto desidero di esser dottor delle leggi di alcun Prencipe mondano, quanto di quelle della natura, in quanto a questa sentenza di far legge, & diritto, mi accordo anzi col diuin Platone: Ilqual non vuole, che Prencipe faccia legge senza consiglio di sauij. Et intendendo che la natura dell'huomo dee esser dalla ragion gouernata; & che la ragion vuole, che quale ha da fare alcun giudicio, sia da ogni affettione lontano; Et che non puo far diritto giudicio chi non òde la ragioni dell'una, & dell'altra parte, non haurò mai per giusta sentenza quella, che con questi ordini non sia stata data. Et hauendo il Signore, ò per volontà, ò per errore fatto torto giudicio, non dirò che quella sia sentenza nè giusta, nè diritta. Che douendosi dar le sentenze per dichiarare il vero, ogni volta, che elle questo effetto non fanno, non reggo perche elle appellar si debbiano sentenze. Anzi chi non seruato l'ordine hauesse data diritta sentenza, quantunque giusto fosse stato quel giudicio, non perciò di lui si douerebbe dire se non che egli fosse stato ingiusto. Et questo dico io non per altro, se non per parlar contra questa abhominuole parola; Che tutti & i detti, & tutti i fatti de Prencipi per buoni

Legge.

Sentenze  
giuste & in  
giuste.

Giudice  
ingiusto in  
sentenza  
giusta.

ni debbiano essere approuati . Che se vogliamo ve-  
 dere quanto gli huomini in questa parte si ingannino,  
 habbiamo da pensare, che i padri nostri hebbero  
 in quella riuerenza, & quel rispetto portarono a  
 Prencipi loro, che noi facciamo a nostri; Et che il  
 medesimo fecero i nostri auoli, & di mano in mano  
 i nostri maggiori. Et pur de' Prencipi antichi, che  
 viuendo da ogniuno erano lodati, si biasimano mol-  
 te delle opere loro. Donde è ciò? vogliamo noi for-  
 se dire, che quelle infin che uissero fosser buone? &  
 che morti essi, diuentassero cattiuè? Non già; Ma  
 la morte de' Prencipi scioglie le lingue, le quali men-  
 tre che essi uiuono, stanno legate. Perche si vede  
 quanto sia dannuole quella opinione, che la uolun-  
 tà de' Prencipi faccia legge, & l'error faccia equi-  
 tà, da poi che la morte ha da dannar quella legge  
 per ordinatione ingiusta, & quella equità per ini-  
 quità. Et se la morte (come ho detto) scioglie le lin-  
 gue, non mi so imaginar perche la loro uita ci hab-  
 bia da chiuder gli occhi dello intelletto in modo, che  
 non habbiamo da conoscere il vero. Et conoscendo-  
 lo, non so perche & ragione, & amor di verità non  
 ci debbiano prima che morte tagliar quel nodo, che  
 le lingue ci tiene impeditè. Et ciò dico tanto mag-  
 giormente, quanto il giudicio di noi si ha da far mol-  
 te uolte non tanto da gli huomini, che hora ci uiuo-  
 no, quanto da quelli, che verranno dietro a noi. Et  
 io sono sicuro che Prencipi alcuno (per grande che  
 egli sia) non abbaglierà la uista della posterità in  
 maniera, che se io huomo priuato hauerò cosa al-

Prencipi  
 dopo mor-  
 te biasima-  
 ti.

DELLE RISPOSTE.

una benedetta, ella non debbia esser per buona approuata. Et se essi ne haueranno dette, ò fatte di ree, per ree non habbiano ad esser conosciute. In questa guisa adunque dico io douesi poter fare; Che nelle operationi de grandi quando altri aggrauato se ne tiene, postposta l'autorità della grandezza, & la qualità delle persone, si dee con la ragion misurare, quali siano quegli atti de' quali altrisi duole. Et quando il Principe sia legittimamente proceduto, corregger si vuole chi se ne lamenta, & farlo rauedere del suo fallo. Se veramente il Prencipe ha disauedutamente alcuna cosa operata, potendosi per alcun mezzo illuminar la mente di lui, questo mi par che principalmente si dourebbe fare. Et quando egli si volesse pur nelle sue tenebre rimanere, non picciolo ristoro dourebbe essere all' offeso, che il mondo fosse chiaro della uerità, massimamente nelle cose dell' honore. Del quale mi par che dir si possa, ch'egli piu consista nella vniuersale opinione, che in alcuna particolar dichiarazione. Et tanto sia detto del parer mio in generale di quello, che il Signor Cesare mi ha richiesto in particolare. Et se forse il mio paresse troppo libero parlare: Io direi che egli non è in parte alcuna troppo libero: per cioche io mi credo di uiner sotto legittimo Prencipe; & legittimo Prencipe istimo esser quello, sotto il qual ogni huomo puo sentir ciò che la ragione gli dicta, & dir quello, che egli di ragion sente.

L'honor in  
che confi-  
ra.

Prencipe  
legittimo.

Risposta

## Risposta Ottava.

Al Signor Marchese del Vasto.

**S**opra i cartelli, che mandati mi hauete, io ho da dire Sig. Illustrissimo, che (per opinione mia) alle parole di carico dette in presenza si conuien fare la risposta in presenza: & non aspettar di farla in maniera, che chi ha dato altrui commodità di incontanente risentirsi, non si possa egli incontanente risentire. Et si come ad vna soperchiaria è lecito rispondere con vna altra soperchiaria. Et come à parole dette lontano dall' altrui cospetto, lontano dall' altrui cospetto è lecito rispondere: Et come alle cose scritte si può rispondere in iscrittura; così alle cose dette in presenza, in presenza si dee far la risposta, salvo se suspetto di soperchiaria, ò rispetto di gran persona non ci interuiene. Benche anche di questo rispetto io non sia di opinione, ch' egli si habbia ad vsare. Percioche se altrui è permesso dauanti alcun Prencipe di dare a me imputatione di alcuna infamia, non so perche non mi debbia esser piu cōportato a me di repulsarla, che a colui di darlami. Ma pur (come che sia) in questi due casi si tiene, che altri non sia obligato a risponder di presente. Or se il caso dell' Albarano in alcuno di questi due casi è compreso, la sua prima mentita senza alcun dubbio e legittimamente stata data; legittimamente dico, lasciando da parte quelle prouue, che dice l' auersario suo, ch' egli ha di hauer detto il vero. Quando veramente ella non fosse contenuta ne casi, che detti ho, io

Caso di  
mentite.  
Risentimē  
ti.

Rispetto di  
Prencipi.

dici

## DELLE RISPONTE

direi ch'ella fosse poco legittima: & per tale douerebbe ella essere stimata, se l'auerferio suo nella risposta si fosse saputo tenere fra i termini suoi: ma egli col poco auueduto risponder suo, viene in certo modo ad ha vergliele approuata. Et io sopra la risposta di colui ho formata la replica, secondo che ho potuto, non hauendo altra informatione che i semplici cartelli. Nè informatione potrei io hauere intera in questa materia, senza parlare con l'istesso Albarano. Et quando io da lui fossi potuto essere informato, hauerei forse poste delle cose, che ho lasciate, & lasciate di quelle, che ui ho poste. Et in somma di questa mia risposta non so promettermi sicurezza niuna. Nè vorrei ch'ella, per non intendere io piu auanti, desse cosi le arme al nimico da riuoltarle contra di noi, come istimo che egli ce le habbia date a noi contra di se. Quale ella mi è venuta fatta, tale la mando. Nè dirò altro, se non che per non essere stato ben risoluto delle dubitationi, che mi sono occorse, mi pare di hauerla fatta sognando.

### CARTELLO.

Io vi scrissi il primo di Maggio & diedui vna mēta sopra quelle parole vostre, che quello, che io diceua nō era ben detto. Et uoi in risposta fate vna lunga scrittura con molte mentite, quasi come nō la prima, ma le molte debbiano valere. Et io nella prima mia mentita pure insistendo, vi aggiungo che mentite ancora, dicendo che in quelle parole diceste il vero.

Alle vostre mētite veramente rispondo in generale, che a voi non è lecito di proporre parole per me:  
& poi

& poi dar mentita sopra di quelle, che dandosi la mē-  
 tita per risposta, ella non dee vscire auanti che altri  
 parli; perche io ho cosi da stimarle per nulle, come  
 voi hauete da riconoscer la mia per legittima: & per  
 tanto legittima, che alcuna mentita vostra a me non  
 dee piu poter pregiudicare.

Mentira  
 prima che  
 altri parli.

Et in particolar vi dico, che della intention mia,  
 & dell'animo mio ad altro huomo che a me non si ha  
 dadar fede. Et percio della mia intentione io non pos-  
 so esser mentito. La onde voi hauete mentito che io  
 mentirò, volendo dir, che io lasciassi di darui mentita  
 per esser in presenza del Capitano Antonio, & di  
 quelli che erano presenti: che altri ch'io solo non può  
 render testimonianza, qual fosse quel rispetto, che mi  
 ritenesse da farlo.

Querela so-  
 pra l'altrui  
 intentione.

Appresso sopra quello, che dite ch'io mento, se di-  
 co che non me ne ricordi, ui dico che mentite: nè voi,  
 ma io debbo poter render ragion della memoria mia,  
 contra la quale, & contra la intention mia hauerei  
 caro di ueder testimonij, che potessero, ò sapessero, ò  
 uoleessero testimoniare.

Et la doue uoi dite, che usai maggiori strabocca-  
 menti, & mali costumi, ui rispondo, che mentite.

A quello ancor, che dite nel fine del cartel uostro,  
 che io sono il mērito, il mal parlāte, et il male accostu-  
 mato, ui rispōdo che mētite, et mētite, & mentite, &  
 di queste & di tutte l'altre cose dellequali ui ho dato  
 mentite ui dico, che tātē uolt e hauete mērito, mētite  
 et mētirete, quāte le hauete dette, le dite, et le direte.

Or uedete se so dare anch'io delle mentite: & mi-  
 surate

*Jurate le mie con le vostre, quali siano piu di numero,  
& di piu peso.*

*Ma percioche mostrate di hauer la prima mia mē-  
tita per nulla, per non l'hauere io data allhora in pre-  
senza, vi dico, che oltre che conuenienti rispetti mi ri-  
tennero, in iscrittura si possono dare mentite delle cose  
dette in presenza: mē voglio altra testimonianza, che  
quella di voi medesimo, che nel cartello uostro cercate  
di darmi mentita delle parole. le quali dite che io dissi  
all' hora, & che voi allhora mi rispondeste senza mē-  
tita. Si che con la testimonianza di voi medesimo ve-  
nite ad essere il ben mentito: & col vostro esemplo  
multiplicamente mentito.*

*Risposta Nona.*

*Al Signor Duca di Sauoia.*

**V**Oi mi hauete commesso S. Illustriss. che io deb-  
bia vedere i punti delle differenze, che sono fra  
Monsig. di Bellaguardia, & Monsig. di Scros, & che  
sopra quelli io vi debbia dire il parer mio, con inten-  
tione di voler metter fine alle lor querele. La quale  
impresa io ho tolta volentieri, non tanto perche io mi  
conosca atto a poterui sodisfare, quanto percioche io  
desidero di seruirui, & ho caro di essere istrumenta  
ad vna cosi Christiana operatione.

*Nella lettera adunque di Monsig. di Bellaguardia  
si contengono articoli xxi. De quali Monsig. di Scros  
par che di xi. si tenga offeso, che di tanti. fa mentigne*

*nel*

*Caso di q̄-  
rela di mol-  
ti capi.*



nel suo cartello. Di questi soli adunque tratterò, lasciandogli altri da parte, poiche da loro quella non ne risulta.

Nel quarto articolo della lettera già detta, si dice fra l'altre cose, che Monsi. di Scros ha contrariato alla fortificatione di questo castello.

A questo risponde Monsi. di Scros nel cartel suo.

Et Monsi. di Bellaguardia nella giustificatione sua dice, che per quelli Signori, i quali erano appresso Monsi. il Principe vostro figliuolo, & per lettere di Monsi. di Scros si pruoua, che egli gli è stato contrario. Ma percioche puo essere stato contrario a lui, & non alla fortificatione del castello, si uorrebbe veder pruoua piu particolare per giustificare questo articolo.

Il quinto articolo, è che se quelli della terra hauevano rissa co' soldati del castello, ancor che fossero cinquanta, o cento contra vno, o due, o tre, che Monsi. di Scros prendeva la parte contra i soldati.

Di questa cosa Monsi. di Scros si tiene offeso.

Et Monsi. di Bellaguardia nella giustificatione dice, che Monsi. di Scros fauorì uno contra tre, & che gli condusse a far pace. Ilche è molto diuerso dal fauorire cinquanta, o cento contra vno, due, o tre. Et per tanto io ne vorrei altra giustificatione.

Nel settimo articolo si contiene che Monsi. di Bogli mandò a parlare a Monsi. di Bellaguardia perche fossero amici insieme, & insieme si aggrandissero. Et Monsi. di Scros di questo si risente in caso che Monsi. di Bellaguardia dica, che si volesse aggrandire per via non honesta.

Ma Monsi. di Bellaguardia questo non dice, anzi si ri

R porta

porta ad vna lettera . Percioche non dicendo se non quanto nella lettera si contiene, in questo articolo non ci rimane nè ingiuria, nè carico . Et la querela di questo cessa .

Per l'vndecimo articolo si dice che Monsignar di Scros ha consigliato il Castellano di Intervalle di rispondere molto male al suo Prencipe.

Di questo si risente Monsig. di Scros.

Et Monsi. di Bellaguardia sopra questo dice, che le giustificationi sono prese; Et che egli a quelle si rimette, & al riporto di chi portò le lettere . Di che si douerebbono veder queste giustificationi, & intendere questi riporti, come egli dice.

Nel terzodecimo articolo Monsig. di Bellaguardia dice che Monsig. di Scros gli ha detto, che Monsi. di Marnò era colpa di quanto egli ha patito.

Questo nega Monsig. di Scros nel suo cartello.

Et nella giustificatione Monsig. di Bellaguardia fa mentione di certe querele de gli huomini della terra, & di vna lettera di Monsig. di Grannela: Et nõ nomina Monsign. di Scros, perche io non veggio come si pruoui, che egli habbia quelle parole dette: Et per tanto vorrei esserne meglio giustificato.

Mon. di Bellaguardia nell' articolo xv. dice, che molti della terra gli hãno detto male di Mōs. di Bogli, & di Scros, ma che non vogliono essere scoperti: Mōs. di Scros risponde nel cartel suo, che niuno huomo da bene gliene ha detto male in cosa, che tocchi l'honore.

Mons. di Bellaguardia non afferma che siano nè da bene, nè altro, rimettendosi al dir di coloro . Là onde questo

questo articolo puo passar senza molta contesa.

Monsf. di Bellaguardia dice nella lettera allo articolo diciottesimo, & conferma nella giustificatione, Mō signor di Bogli essere stato a un certo tempo Imperiale, & hauere hauuto promission da Cesare.

Monsig. di Scros di questo prende querela.

A Monsig. di Bellaguardia par che si conuenga producer la pruoua del suo detto.

Nell' articolo ventesimo Monsig. di Bellaguardia dice, che egli non ha commesso crimen læsæ maiestatis.

Monsig. di Scros risponde risentendosi, se dice per loro, che essi habbiano mai fatto mancamento all' Imper. o habbiano commesso crimen læsæ maiestatis. Et Monsig. di Bellaguardia. soggiunge nella sua giustificatione, che esso Monsig. di Scros se ne puo ricordare.

Sopra questo dico, che io posso intendere di due cose: l'una è la promissione, che dice Monsignor di Bellaguardia che ha hauuto Monsig. di Bogli dall' Imperador. Ilche prouandosi, & hauendo esso dapoì seruito il Re senza hauere hauuto licenza, sarebbe chiaro il mancamento. L'altra è la contumacia, nella quale questi fratelli sono stati vn tempo verso di suo Signore Illustrissimo, laquale se si debbia chiamare crimen læsæ maiestatis, o altrimenti, io lascierò interpretarlo a voi.

L'ultimo articolo è che Monsignor di Bellaguardia dice, che il S. Marchese fauorirà piu i giusti senza macchia, che gli altri.

Et Monsi. di Scros si risente, volēdo Monsf. di Bellaguardia dar loro imputatione, ch'habbiano macchia.

Monfi. di Bellaguardia nella giustificatione nõ tocca questa parte. Et io intorno a ciò quanto all'essere ò non esser macchiato, mi risoluo che se si mostra che Monfi. di Bogli habbia commesso mancamento ( come è detto di sopra della prouisione ) verso l'Imperadore, egli senza dubbio alcuno rimane macchiato. Se questo ueramente si dice per la già detta contumacia verso di uoi S. loro, a uoi lascerò medesimamente interpretar, se incorsero, in macchia; se furono restituiti; & se dopo la restituitone il nome de macchiazi loro si conuenga.

Et per determinar questi due ultimi articoli si uorrebbe sapere quello, che Monfi. di Bellaguardia habbia inteso di dire per quelle parole.

De' noue articoli proposti ( come uoi S. Eccellentiss. hauete potuto vedere ) due se ne possono lasciar da parte, come quelli, i quali necessariamente nõ contestano queuela: & sette da dichiarare ne rimangono. Alla dichiarazione de' quali se vorremo venire per auentura alla pace, che si desidera, nõ si potrà peruenire. La onde senza andar piu rinouando le ferite, meglio sarà uedere di consolidarle. Il S. Marchese propose i passati giorni alcune parole di sodisfattione. Et dopo il consiglio suo, io non sarei si presuntuoso, che ardissi di proporre partiti nuoui, se delle altre cose nõ fossero passate da poi. Benche nè cõ tutto qsto intèdo io di proporre nuouo partito, ma di produrcerne vno, il quale par che da Mof. di Bellaguardia sia stato proposto. Et è di tal maniera. E esso Monfi. di Bellaguardia nel processo formato cõtra il Capitano Cesare di Albenga dice, che

Monfig.

Monfig. di Scros è fedelissimo suddito uostro, e dello Imperadore. Hor a me parrebbe, che da poi che la querela è nata da una lettera, cõ una altra ni si douesse metter fine, scriuẽdo Mõs. di Bellaguardia al S. Marchese le medesime parole, che egli ha dette nel processo: che hauendole già in publici atti fatte registrare, non mi par che debbia far difficultà di dirle anche in una lettera. Et Monfig. di Scros hauendo la sodisfattione di quello, che piu importa, si douerà contentare senza andar cercando tante particolarità. Vero è, che per far la pace come si dee, essendo per quella lettera offeso anche Monfig. di Bogli, quelle parole si douerebbono scriuere di amendue. Et ogni uolta che questa opinione mia sodisfaccia a uoi Signore: & che ni piaccia d'interporre l'auttorità uostira fra questi due Cavalieri uostri soggetti, io mi assicuro che il S. Marchese condescenderà a prender fatica di confortarli alla pace, come quelli, ilquale io so che abhorrisce le querele, & gli abbattimenti.

Et ciò con ogni riuerenza sia detto per me in questa materia, qual sia la mia opinione, laquale ho sempre da sottomettere al giudicio della sentenza uostira, & della uostira auttorità,

Risposta Decima.

Al Signor Duca di Sauoia.

**H**Auendo uoi Signor Eccellentiss. uoluto intendere il parer mio nelle querele di Monfig. di Bellaguardia, & di Monfig. di Scros, Io ho sentito che non mancano di quelli, iquali cercano di leuar la fede alle

Del medesimo.

DELLE RISPOSTE

Officio di  
chi ha da  
dare pareri

mie parole, con dir che io sono piu amico dell' una parte che dell' altra. Alla qual cosa quando io haueffi hauuto rispetto, mal hauerei sodisfatto al debito mio, se domandato a dir la mia opinione, io haueffi risposto nõ secondo la mia opinione, ma secondo la mia affectione. Perche rispondendo a chi mi danna dico, che io sono piu amico alla verità, che a persona che sia: & che quando io sono ricercato a dir parere, io esamino le cause, & non le persone. Et accioche ogniuno possa giudicare se il parlar mio sia stato per partialità, o pur per diritto giudicio in quella scrittura, ho voluto far manifesto quello che io sento in questo negotio. Mons. di Scros ha supplicato per determinatione fra Mons. di Bellaguardia, & lui: quale debbia essere l'attore, & qual il reo. Et uiene proposto, che habbiate da commettere, che le loro differenze siano ciuilmente conosciute. Et la opinione mia è stata & è, che non si debbia in alcun modo fare vna tal determinatione. Et a questo mi muouo io per molte ragioni. Et prima dico, che essendo passati già tra loro piu cartelli, & trouandosi essere entrati nella uia delle arme tanto auanti, che par quasi che non rimanga a mandare se non i campi, il volere hora fargli tornare indietro, è cosa fuor di ogni stilo, & di ogni consuetudine di Caualleria. Et nelle materie delle arme non si dee procedere contra lo stilo delle arme, douendo quelle secondo le loro consuetudini esser giudicate. Et questo dico tanto maggiormente, quanto (secondo che dirò a appresso) tra loro ui sono differenze, che ciuilmente non si possono determinare. A questo mi si risponde, che quello,

Stilo di ar-  
me.

quello, che io chiamo stilo, & consuetudine, è abuso, & corruttela; & che per tanto non si dee seruare. Et qui dico io, che se mi si dirà, che il Duello tutto sia abuso, e corruttela, io risponderò che egli è il vero, & uì supplicherò, che potendo leuarlo del tutto, lo habbiate a leuare. Ma dappoi che questo non è nelle vostre mani: & che a voi non si appartiene il fare una nuova legge vniuersale. & che vniuersale è la legge dell'honore, per lo quale i Cavalieri corrono a Duelli, douendosi trattar materia di Duello, uoi Signore o douete volere non ve ne impacciare, o trattar volendola, trattarla con lo vsato stilo, & con le vsate consuetudini. Par che si dica ancora che ne' cartelli passati fra que' Cavalieri non si è fatta ancora mentione di arme, & che per tanto non sono entrati nella via Caualleresca. Là onde io rispondo che fra Cavalieri si tiene, che le mētite oblighino alla pruoua dello slecato: & fra loro si vsa che dalla proposta dell'vno, & dalla mentita dell'altro si contesti la querela, o uogliamo dir la lite, & che ella si contesti fuor di giudicio, & che fuor di giudicio si disputi la causa, & che ella si disputi affigendo le scritture ne' luoghi pubblici, e tra loro si fanno talhora delle eccettioni di nō voler cōparire i giudicio se prima le passate querele nō sono giustificate. Queste cose sono passate tutte fra quei Cavalieri, & sono tutte Caualleresche, & tutte lontane dal proceder civile. Di che chiaramēte si mostra, che non solamente sono entrati nella via dell'armi, ma che anche auanti ui sono entrati. Nè è necessario fare mentions d'arme ne' Cartelli, Anzi a non

Legge di  
honore vni  
uersale.

Giudicio  
cauallere-  
sco & ciui-  
le.

DELLE RISPOSTE

Proporza  
arme.

la fare hanno fatto prudentemente: che pretendendo l'vno, e l'altro di essere reo, chi di loro hauesse parlato d'arme, alla electione di quelle si sarebbe potuto pregiudicare. Quante scritte (Signore Eccellentissimo) sono passate infino ad hora intorno a queste querele, tanti atti sono fatti nel giudicio caualleresco, che chi le volesse indirizzar nel civile, non ne farebbe fatto ancora niuno. La lettera scritta da Monsig. di Bellaguardia fu il libello: Il primo Cartello fu la risposta. Il secondo, il terzo, & il quarto, sono stati repliche: Il quinto è stato eccezione: Se nascerà sentenza, chi sia attore, & chi reo, & altre sopra altre difficoltà, quelle saranno interlocutori; Le patenti de' campi saranno le citationi a concludere con termine nella causa; Il Signor del campo sarà il giudice; Lo steccato il tribunale; L'armi gli strumenti, & i testimonij; Et la patente che farà il Signore, sarà la sentenza. Hor quanto siano entrati nella via caualleresca, & quanto rimanga loro ancora da andare, senza che io ne dica altro, ad ogniuno è ageuole il giudicare.

Et piu auanti passando dico, che se si voleua in questa materia far dichiarazione alcuna, ella si douea fare incontanente dopo il primo cartello: ma da poi che sene sono lasciati passare, due, & tre, & quattro, & cinque, si viene ad hauere a quelli per vn certo modo acconsentito. La onde par che piu non si conuenga riuocargli dalla via cominciata.

Appresso, hauendo l'Imperadore commessa questa causa al Marchese, et hauendogliela anche voi Signor rimessa



rimessa per lo Maliscalco vostro, le cose passate si possono dire essere passate per ordine dell' Imper. & vostro. Perche non par che si richieda che le debbiate rinuocare. Et hauendo il S. Marchese conceduto questo abbattimento, con vna dichiarazione di rimettergli al civile, si verrebbe a condannar lui, che hauesse conceduta cosa, che non fosse stata da concedere. Et se Monsig. di Scros con sua buona licenza è venuto, come buon soggetto al tribunal vostro, perche habbiate a decidere sopra la differenza dello attore, & del reo, non douete in vn tratto prendendo altro camino, far torto a lui, & carico al Signor Marchese.

Nè voglio tacere, che in uno articolo di queste querele si dà imputatione a Mons. di Bogli, che hauendo egli provisione dall' Imp. habbia commesso mancamento: & questa è cosa che la inquisitione ne appartiene all' Imperadore. Et hauendola esso commessa al Marchese, & hauendone egli conceduto Duello, non mi par che à voi si richiegga di farne nuoua determinatione.

Si che per queste ragioni, quando ancora si uedesse, che le cose tutte si potessero prouar civilmente, à me par che la ragion non uoglia, che uì si metta mano per darui qui nuoua ordinatione.

Ma che dirò che le querele sono tali, che uì sono di quelle cose, delle quali non si uede che per via civile se ne possa uenire alla pruoua? Et per dire alcuna cosa di tutti quei nuoni capitoli, da quali pare che querela risulti, sopra quelli sommariamēte discorrendo, dirò sopra ciascuno di essi il parer mio.

## DELLE RISPOSTE.

Il quarto, & l'undecimo mostrano che civilmente o prouare, o riprouare si possano.

Il settimo, & il quintodecimo sono cōditionati: & non si verificando le cōditioni, battaglia nō ricercano.

Il ventesimo, & il ventesimoprimo hanno bisogno che Mōs. di Bellaguardia gli dichiari: & poi si potrà determinare se hanno bisogno di Duello. Certo è che i capi sono grauissimi, et senza dubbio alcuno sono indirizzati alla infamia di que' duo fratelli.

Il quinto è, che hauendo scritto Mons. di Bellaguardia, che Mons. di Scros fauoriua i cinquāta, & i cento contra vno, & contra due, volendo appresso giustificarsi, allega che Mons. di Scros fauorì vno contra tre; per che io penso che egli non habbia proua civile.

Il terzodecimo è che Mons. di Bellaguardia dice che Mons. di Scros gli ha detto, che Mons. di Marnò era colpa di quanto egli ha patito. Questo non credo che si possa prouare, se non per la bocca di Mons. di Scros: Et esso lo nega. Si che a fargliele confessare, è necessaria la spada.

Il diciottesimo è quello, del quale ho detto che l'inquisitione allo Imperadore s'appartiene, al quale non poca consideratione si conuiene.

Voi intendete Signor Illustrissimo & in generale, et in particolare qual sia la mia opinione. Alla quale voglio aggiungere, che se bene articoli vi sono, che ab battimento ancora non richieggono, questo non fa nulla, che tanto è, che uno richiegga proua di arme, quāto tutti. Percioche ogni volta che quei caualieri si cō

duce-

duceranno in campo, non haueranno da combattere, se non per la diffinitione di vn<sup>a</sup> sola querela.

Nè voglio passar con silentio, che per ferma conclusione di Caualleria si tiene, che il suddito in quistion di honore non è tenuto ad obedire il suo Signore. Et per tanto in casi tali i Prencipi hanno da guardar si da procedere con ordinationi, & con comandamenti: percioche necessaria cosa è, che da quelli ne risultino de' disordini, che obedendo, i Cavalieri rimangono con vergogna, & non obedendo si fanno contumaci. Et in questo caso se da uoi si farà ordinatione, che prema l'honore di alcuno di quei Cavalieri, io tengo per fermo, che non obediranno. Et dico nõ obediranno, che come l'uno disobedisce, l'altro per obbligo d'honore è tenuto a disobedir seguitando la querela, & non il comandamento. Di che ne seguirà, che facendosi ordinatione con intentione di metter fine alle loro querele, da voi si uerranno a perdere due seruidori facendogli contumaci, & disobedienti: nè perciò si metterà tranquillità fra loro; anzi per auuentura si darà cagione a maggiori scandoli.

Dalle cose di sopra dette mi risoluo i cõclusione, la opinion mia essere per ordine di Caualleria, per rispetto del S. Marchese, per riuertitia di sua M. per la qualità delle querele, & per seruijo uostro, che debbiate lasciar passare le differenze di quei Cavalieri per quel camino che elle hanno già cominciato a prẽdere.

Et tanto riuertẽtemẽte mi è occorso di dire per uia di parere a uoi S. Illustriss. supplicãdoui che uogliate degnar di accettare il tutto in buona parte, che io nõ

Quando il suddito nõ dee obedire al Signore. Officio de' Signori.

DELLE RISTOSTE

ho potuto lasciar di prendere in mano la penna, si per che si conosca il parer mio e per ragione, e per affectione, si ancora per hauere in ogni occorrenza da render ragione del mio parere.

Al S. Cómendador Figueroa Ambasciador dello Imperadore in Genoua.

Caso di mē  
tite, & di  
proposta di  
arme.

Specificazione di  
querele.

Querela fo  
pra l'altrui  
pensiero.

Essendo io stato dal S. Marchese, donde io tornai hiera sera, ho trouata Signor mio la lettera uostra insieme col cartello, il quale mandato mi haue. Et già Monsig. Inconomo me ne hauea parlato; ma essendosi poi subitamente partito per andare a Piacenza, non potè mandarmelo. Hor al cartello venendo dico, che per mio parere in quello sono di molti errori: Che prima la mentita è data senza specificar le parole, sopra le quali ella vien data: & le mentite tali non obligano altrui a pruoua, nè a risposta; anzi il piu delle volte si possono ritorcere contra colui, che le ha date; di maniera, che egli ne rimane mentito.

Appresso il S. Fracesco dice, che l'Alferex ha dette parole, per le quali pensa di pregiudicare all'honor suo. La qual cosa come egli si sia potuto assicurare di dire, io non l'intendo; che del mio pensare, & della mia intentione alcun non ne puo far fede, se non io. Et per tanto à chi parla del mio pensiero, io posso sicuramente rispondergli con mentita.

Poi dicendo che quelle parole sono cosi brutte, che da altro che da lui non si aspettauano, uiene a dire, che non ci è persona piu pronta a dir male di lui, si che egli

egli si sottomette ad una troppo chiara mentita.

Nel fine si offerisce alla diffinitione della querela, con la persona sua: ilche vuol dire per la via delle arme. Et per gli ordini de gli abbattimēti, all' attore tocca di eleggere la via della pruoua, o uoglia la civile, o quella del Duello. Et come l' attore ha eletta la via delle arme, al reo rimane la elettione di quelle. Et in questo cartello proponendosi la via delle arme, all' Alferez ne dee toccar la elettione.

Et ultimamente si dice, che l' Alferez ha mentito di quello, che egli ha detto di lui; nè dice che cosa, nè doue, nè quando; perche viene a significare, che di tutto quello, che in alcun tempo, o in alcun luogo egli ha detto di lui, o bene, o male, che egli habbia detto, nemente. Et sopra questa mentita sua generalinissima si può accommodare una molto autentica mentita.

Queste cose hauendo io tutte per ferme cōclusioni, ho fatto un cartello della maniera che uederete. Et se nō ne sarete così ben seruito come è il uostro desiderio accettate per giunta l' animo, che ho di seruirui. Tāto dirò bene io, che con questo cartello mi assicuro di conseruare, & di difendere l' amico uostro, che a qual hora si habbia da venire alle arme, la elettione ne sarà sua senz a mettere in dubbio punto del suo honore.

### CARTELLO.

Signor Frācesco di Torres. Io ho uisto un cartello uostro, nel qual cercate di darmi mētite sopra parole, le quali uoi non specificate, & per tanto io non mi posso

DELLE RISPOSTE

forisoluere della risposta . Ma percioche nel medesimo cartello si dice ch'io in quelle penso di pregiudicare al vostro honore, vi rispondo, che & voi ne mentite, & ogni altro che lo dica se ne mente: che quando parlo, penso di render testimonianza alla verità, & non di pregiudicare altrui: & del mio pensiero a me, & non ad altrui si appartiene di farne fede . Et percioche dite che quelle parole sono brutte, che da altra persona che da me non si aspettauano, dandomi in questo modo biasimo di estrema maledicenza; vi dico che mentite. Appresso doue dite, ch'io m'eto di quello, che ho detto di uoi, senza esprimerne, che cosa, nè doue, nè quando . Vi rispondo che io ho alcuna volta parlato honoratamente di uoi; Et se volete che quelle cose non sieno vere, lascerò il pensiero a voi: Io parlaua così pensando di dire il vero . Ma vi aggiungo bene sopra questa vostra così general mentita, che uoi mentite . Et di queste cose delle quali con mentite vi ho risposto, vi dico, che uoi hauete mentito, mentite, & mentirete tante volte, quante le hauete dette, le dite, & direte . Hora intorno a queste mie mentite, per essere elle sopra parole espresse, & per consequente legittime, & ispetiali, vi potrete risoluere del modo da prouar le parole vostre, che io non mancherò di risponderui . Et quando a queste hauerete sodisfatto, se dichiararete la querela vostra, & mi chiamerete (percioche hauendo voi proposto Duello, a me si appartiene di eleggere le arme) io vi risponderò, se diragione sarà conueniente .

# LIBRO SECONDO

## DELLE RISPOSTE

Caualleresche del Mutio  
Iustinopolitano.



### RISPOSTA PRIMA.



*L* Sign. Cesare Fregoso a due di Gennaio del 1537. scrive al Signor Cagnino Gonzaga il cartello che segue.

*Sig. Cagnino quante volte hauete detto, o fatto dire, scritto, o fatto scriuere in pregiudicio dell'honor mio, altrettante volte mentite per la gola: & denegando, similmente mentite. nè dirò villanie in lettere, parendomi che tale officio conuenga piu ad huom maligno, inuidioso, & vile, che a Cavaliero: riseruandomi, se da voi non mancherà, a parlar con l'arme in mano.*

*Il S. Cagnino a xxv. del medesimo mese gli risponde nella forma seguente: S. Cesare, al primo capo del vostro cartello non intendo per hora far risposta, giudicando non esser necessario; ma per offerirmi voi nel secondo capo parlar meco con l'arme in mano, io mol-*

DELLE RISPOSTE

to volentier da noi inuitato, accetto parlar con noi con l'arme in mano.

Il S. Cesare per lungo tempo non risponde. Et nascendo dubitatione per questi cartelli qual de' due Cavalieri uenga ad essere attore, & quale reo, Il S. Cagnino sopra quelli ricerca il parere di molti SS. d' Italia: i quali in vna conforme sentenza si risoluono, che il S. Cesare sia tenuto a richiedere il S. Cagnino à Duello. Et che al S. Cag. la elezione delle arme si appartenga. Dapoi il S. Cesare l'ultimo d' Aprile del MDXXXIX. publica vna sua scrittura sotto nome di manifesto: e con quella insieme vna lettera patente del Re Christianissimo, ilquale facendo fondamento sopra parole del S. Cesare, che ha detto bauer testimoni, che il S. Cag. ha detto mal di lui: e sopra vna lettera pur apprensetaagli da esso S. Cesare per lettera del S. Cag. dichiara che il S. Cesare ha sodisfatto al debito di Cavaliero; & che il S. Cagn. è stato di ragion mentito: & che a lui tocca il douersi risentire. Et publica ancora vna lettera del S. Marchese del Vasto: nella quale si dice, che hauendo il S. Cesare scrittura autentica, che il S. Cagnino habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito.

Dopo la opinione di un Re, & di tanti Prencipi, essendo io domandato a dir la mia opinione di quello, che io sento in questa materia, uolèdone io parlare, la mia potrebbe parere opera presuntuosa. Ilche confesso io che così sarebbe quando l'opinione del Re, & di que' Prencipi apparissero conformi. Ma essendo i lor pareri diuersi, nõ mi par che mi debbia esser disdetto il dire



il dire per qual cagione a qual delle due opinioni l'animo mio si inchini: Essendo massimamente l'autorità così diuise, che se dall'vno canto vi è piu eccelsa dignità; dall'altro vi si vede il numero molto maggiore.

Venendo adunque al caso proposto dico, che fra i dubbj, che intorno a quello possono nascere, quello mi par principalmente che sia da considerare, se per li cartelli, & altre scritture fin qua passate sia contestata querela, alla quale abbattimento si conuenga. Di che io sono del tutto risoluto non solamente non ci essere querela, che meriti diffinitione d'arme, anzi che querela infino ad hora non ci apparisce niuna. Che primieramente dicendo il sig. Cesare che il sig. Cag. ha mentito quante volte ha detto, o scritto, o fatto dire, o scriuer in pregiudicio dell'honor suo, non perciò esprime cosa, sopra la quale egli intende di dargli mēta: nè afferma ch'egli habbia alcuna cosa, nè detta, nè scritta. Donde non si potendo intendere di che egli di risentirsi intenda, meno si puo dire che legittimo sia il suo risentimento. Poscia dicendo che denegando il sig. Cag. mente, & non dichiarando, qual cosa denegando menta, da queste cose piu che dalle prime non se ne trabe conclusione veruna. Et vltimamente col dir che si riserua parlar con l'arme in mano, nè sponendo cosa, di che egli parlare intenda, non veggio che per tali parole si formi querela. Et la cagion della battaglia si ha da esprimere auanti che a quella si venga. Et non ha Cavaliero da condurnisi per douer poi con le arme in mano la cagiō sentire, che ella potrebbe esser tale, che abbattimento nõ le si richiederrebbe: o che se

Caso doue non è querela da cōbattere.

libro II  
capitolo 2

Specificazione di querela.

altri prima sentita la hauesse, non si sarebbe condotto in isteccato, potendosi per altra via la querela acquistare, ò determinare. Ne perche il S. Cag. accetti di douer parlar con lui con l'arme in mano, si dee dir per cioche querela alcuna se ne formi: che egli non esprime cosa alcuna piu che si faccia il S. Cesare. Ne quel suo accettar battaglia altronde procede, se non accio che non si paia che egli schifi di condurersi col S. Cesare in proua di arme. Ilche uò dee bastare a far che due Cavalieri debbiano alle arme correre. Perche io torno a dire, che querela infino ad hor non ci apparisce: & per consequente non ueggo, che per le cose infino ad hor passate si induca abbattimento.

Il mentito  
è attore.

Ma per cioche pure in questi cartelli, & nelle altre scritture si parla di mentite, & di arme, & di cose a Duello appartenenti, Io non mancherò di dire & sopra queste mentite, & sopra queste arme quello, che io nè sento, quasi presupponendo che a Duello si habbia a uenire, dapoi che a costi douer fare sono ricercato.

Per la parte adunque del S. Cesare si puo dire, che essendo gia confermato stilo fra Cavalieri, che quale è mentito, colui si intenda essere attore, hauendo il s. Cesare dato mentite al s. Cag. dubbio non è che al s. Cag. come a mentito, non si conuenga domandare il s. Cesare a battaglia. Et tãto maggiormente, che uedendosi il s. Cag. a quelle mentite non hauer risposto, per quel suo silentio par che egli quelle uenga a confermare per legittimamente date, poi che non ha hauuto che rispondere per iscaricarsi di quelle.

Appres-

Appresso dichiarandosi per la patente del Re, che il S. Cesare ha sodisfatto al debito di Cavaliero, si viene dichiarare, che egli non ha da far piu auanti: che se a lui rimanesse cosa a fare, egli al debito di Cavaliero non hauerebbe sodisfatto. Et aggiungendosi che il S. Cag. è stato di ragion mentito, non si ha da intendere altro, se non che, secondo lo Stilo da Cavalieri mentiti, egli debbia chiamare il S. Cesare a battaglia. Ilche ancor piu chiaramente si uiene ad esprimere per quelle parole, ch' al S. Cag. tocca il douersi sentire. Che quelle altro nõ significano se non che egli è l'attore. Et essendo questa determinatione del Re, & essi amendue Cavalieri dell'ordine di S. Michele, del quale il Re è capo, quella si puo dire essere una autentica sentenza data dal loro giudice competente, dalla quale non vi sia alcuna appellatione.

Poi confermãdosi cou quella sentẽza la opinione dell' Eccellentiss. Marchese, Prencipe principale delle arme Imperiali in Italia, non si uede sopra che si possa disputare, perche al S. Cesare non rimanga la lettione dell' arme, insieme con la persona del reo.

Tãto par che in fauor del s. Ces. si possa dire, et ancor che i prima uista ciò si possa altrui pareẽ uerisimile, pur nõ dimeno a chi piu diligẽtemẽte il tutto uorrà esaminar, douerà manifestarsi la uerità essere i cõtrario: ilche speriamo di douer incõtante far apparire.

Et prima è da sapere che p disposition di leggi gli abbatimenti sono conceduti, & da Cavalieri si debbono esercitare p giustificatione del uero: & p cagioni, che necessariamente cerchino giustificatione. Ne

Institution  
di Duello.

dee alcuno condurci in pruoua d'arme se non p' graue & espressa querela. Et cercãdo il sig. Cesare di dar mentita sopra parole non espresse; non opera nulla.

Mentite generali.

Percioche essendo la mentita propriamente repulsa di ingiuria, a voler quella ributtare, è necessario che l'ingiuria apparisca, accioche la risposta non sia fatta senza che si sappia la proposta. Et dando egli quella mèrita sopra quante volte il sig. Cag. ha detto, o scritto, o fatto dire, o fatto scriuere in pregiudicio del suo honore, quella viene a dar sopra parole generali. Et le mentite in tal modo date non obligano altrui ad alcuna risposta particolare. Che potendosi in diuerse maniere parlare in pregiudicio dell'altrui honore; & ponendo altri di altrui hauer parlato diuerse cose, delle quali altre potrebbero esser vere, e altre false; & altre dette ad vno, & altre ad altro fine; & altre potendosi ciuilmente prouare, et altre nõ si potendo; & ad altre cõuenendosi proua d'arme, et ad altre nõ; è necessario che colui, il qual risentir si vuole, si risenta di cosa particular, et espressa, accioche l'a duersario si possa risolvere, se egli vuol prèder la pruoua di quella, et in qual modo di prèderla gli si cõnega. E chi altramente fa, stãdo in su la generalità, nõ ha da aspettar risposta spetiale. Anzi chi così scriue, se vuol perseguire la querela, ha da tornar a scriuere, & da dichiarare quale sia quella cosa sopra la quale egli intende di dar mentita, se nõ vuole che ella rimãga di niun valore. Di che per queste ragioni io ho tal mentita per nulla, & di niuna forza da poter metter carico addosso al S. Ca.

Specificazione di querela.

Per vn'altra ragion ancor è nulla quella mentita,

Che

Che a voler aggrauar altrui con mentite, è necessario ancora di affermar che egli habbia detta cosa, la quale dicendo egli habbia mentito. Il che nõ fa il sig. Cesare; ma il parlar suo è tutto cõ conditione. Che il dire: *Quante volte hai detto mal di me, tante hai mērito*, viene a significar, se dieci volte hai detto mal di me, dieci volte hai mentito; se quattro, quattro; se nulla, nulla. Cõ le quali parole nõ cõcludēdosi, nè affermandosi nulla, la mentita medesima mēte nulla cosa afferma, & così necessariamente nulla vien a rimanere.

Mentita cõ  
ditionale.

Dopo la prima mentita generale, & conditionale nè seguita vn' altra pur della medesima natura, Et denegando similmente mēte. Che il dir denegando, & non esprimendo, che fa il parlar generale. Et non volendo dir denegando altro, che se denegate, o se denegherete, questo è parlar conditionale. Oltra che dādo la mentita sopra quella negatiua, è fuori d'ogni ragione; che al sig. Cesare tocca di prouare che il sig. Cag. habbia, & non al sig. Cag. che egli non habbia detto, o scritto mal di lui. Negādo il sig. Cag. di hauer detto, o scritto mal di lui, non gli fa ingiuria. Et ingiuria non gli facendo, non puo essere mentito. Che dandosi le mentite per repulsa di ingiuria, non obligano altrui a proua se in tal modo date non sono. Anzi dandosi altramente diuentano ingiurie, & con nuove mentite possono esser ributtate. Essendo adunque tali le mentite date dal sig. Cesare; et nulla affermando, & a nulla restringendosi, & dalla propria lor natura partendosi, sono di niun valore; & al sig. Cagn. non possono mettere alcuna obligatione.

Mentita negandosi di hauer detto male.

Mentita da ritorcere.

Ne dee gionar al S. Cesare che il S. Cagn. a quelle mentite nõ habbia altramente risposto; che à quella generalità, & incertitudine di parole nõ si cõueniua far spetial nè certa risposta. Et se il S. Cesare la uoleua tale, douea esporre, et dichiarar quello sopra che intendea di dar quelle mentite. Et se uoleua che il S. Cag. alcuna cosa negasse, egli la douea affermare. Et non hauendo il S. Cesare cosa ueruna affermata, il S. Cag. non haueua che negare. Poi il S. Cag. ha risposto quanto si conueniua, dicendo. Al primo capo per hora non intendo far risposta, giudicando non mi esser necessario: & disse per hora, come uolendo dire, quando uoi esprimerete, o affermarete cosa particolare, & io particolarmente ui darò risposta. Et ben giudicando non mi esser necessario; che non essendo quelle mentite legittimamente date, risposta non ui si richiedea.

Propor di  
arme.

Questo è quãto itorno alla prima parte del cartello del S. Cesare mi occorre a douer dire. Et se alla seconda uenẽdo, doue egli parla di parlar cõ le arme in mano. Io nõ saprei che altro dirmi, se nõ che a qualhora a Duello fra loro si donesse uenire, le elettion delle arme douerebbe essere del S. Cag. et che il S. Cag. medesimo haurebbe a sostener persona di reo. Che nõ operãdo nulla quelle mentite: & parlãdo il S. Cesare di arme, et di uilanie, par che si oblighi a douergli dir uillania cõ le arme in mano. Poi essẽdo due le uie del prouare, l'una ciuile, & l'altra delle arme, certo è che all'attor si richiede di elegere qual giudicio piu gli piace. Et chi elegge il giudicio è attore; & chi chiama al

trui in giudicio è attore. Et come altri elegge il giudicio delle arme, così all'aduersario suo tocca la election di quelle. Or qui il S. Cesare elegge il giudicio, qual piu gli piace: che di arme parlando, viene ad eleggere il giudicio delle arme. Et quel giudicio eleggendo, chiama il S. Cag. dal civile a quello de gli Sleccati. Et chiamando egli, al S. Cag. si appartiene di rispondere. Et essendo il chiamar proprio dell'attore, & il rispondere del reo, egli viene a farsi attore, & il S. Cagn. a rimaner reo: & come reo dee aspettar di esser chiamato; Che il S. Cesare no solamente nel cartello mostra hauere intentione di volergli dir villania, ma nel suo manifesto ancora dice hauer da dire, & da combattere alcuna cosa di piu. Hauèdo adunque egli da dire tante cose, & da combattere; Nè sentendosi il S. Cag. hauere da fare altro, che da vdirlo, da risponderegli, & da difendersi, ragioneuol cosa è, che come reo, procedendo, habbia da aspettare, che egli lo chiami a quel prima proposto parlamento, & a questo nuouamente proposto abbatimento.

Or essendosi il S. Cesare (si come di sopra si è dimostrato) per se stesso obligato di quella così euidente obligatione, non veggo di che l'altrui autorità, o le altrui scritture lo possano rileuare. Et per dir di quella alcuna cosa, Primieramente p quella patèta, la quale egli publica per patente del Re, si mostra, che facendo il Re fondamento sopra parole di esso S. Cesare, che ha detto hauer testimoni, che il S. Cag. ha detto mal di lui, & sopra vna lettera, che esso ha medesimamente appresentata per lettera del S. Cagn. sopra cotali co-

Parète del  
Re de Fran  
cia.

Parere con  
ditionato.

se, dico facendo fondamento senza vedere altra esaminatione di testimonij, o giustificatione di cui quella lettera sia, par che il Re habbia dichiarato che il sig. Cag. sia di ragione stato da lui mentito; & che ad esso sig. Cag. tocchi di renfirtisi. Di che è da dire: Che il parere del Re è stato tale, se uere sono le cose, che dal sig. Cesare sono state esposte. Et fin che quelle non si prouano per vere, non si puo dir che quello sia veramente suo parere. Bisognaua che il sig. Cesare a quella patente soggiungesse la proua delle cose dette da lui, se voleua fare autentico quel parere. Il che non hauendo fatto, non veggo come egli di quella autorità si possa seruire.

Sentenza.

Nè dee alcuno a quella patēte dar nome di sentenza diffinitiva; che nõ volēdo alcuna ragione, che sentēza si dia ad istāza dell' una parte, senza che l' altra sia richiesta, et nõ essendo il sig. Ca. nõ che stato richiesta, ma nè pure fattogliene motto, col dire che quella patēte fosse sentēza, si verrebbe a dare imputatione a quel virtuosissimo Re, che egli hauesse data vna sentenza contra tutti gli ordini di ragione. Ma nè ella è sentēza. Et se il sig. Cesare a diffinitiva sentēza voleua venire, doueua far richieder e il sig. Cag. e pducere le sue ragioni, & le sue prouue: alle quali il sig. Cagn. hauerebbe fatte le sue risposte. Si sarebbero esaminati i testimonij, & a quelli si sarebbero fatte le debite oppositioni. Si sarebbe uenuto alla esaminatione di quella lettera, se ella fosse stata lettera del S. Cag. di quella mano, se ella fosse stata sua mano; e del sigillo se fosse stato suo sigillo. Le quali cose quando fossero bene state



fiate conosciute, e considerate, allhora hauerebbe potuto il Re dar tanto certa sentenza, quanto questo è incerto parere.

Ma che dirò io, che tale è la ragione accitata dal sig. Cag. p la riseruatione del sig. Cesare di parlar con l'arme in mano, e per la sua accettazione, che per tutte le vie (come di sopra s'è dimostrato) il S. Cag. viene ad hauer la electione delle arme? Et in quella patente di quelle non si fa mentione. Et se bene dice che al sig. Cag. tocca di risentirsi, non perciò incontanente per quello si viene a cōchiudere, che egli habbia da perdere le arme; che altri puo bene essere attore, & guadagnar le arme, o per cortesia dell' aduersario, o per pregiudicio, che egli si habbia fatto, come detto habbiamo che ha fatto il sig. Cesare. Di quella riseruatione adunque, & di quella accettazione non ne fa parola il Re. Et p tanto non si puo dire che egli dichiarò sopra quella cosa, della quale egli non parla. Et per la medesima patente del Re si mostra, che egli ha visto il cartello del sig. Cag. Et q̄lo hauendo ueduto, non si puo dir che non habbia uisto il fondamento delle ragion sue esser quella riseruatione del sig. Cesare di parlar con le arme in mano. Et di quella mentione non facendo, viene ad approuar per buone le ragioni del sig. Cag. che la electione delle arme sia di lui. Che quando altramente hauesse sentito, hauerebbe ancora dichiarato che non ostate la riseruatione dell' uno, & l' accettazione dell' altro, la electione delle arme al sig. Cesare si appartenesse.

Nè solamete il Re, ma l' stesso sig. Cesa. alle ragioni del S. Cag. viene a cōsentire; Che non hauendo in tanto tempo

Propos di  
arme.

DELLE RISPOSTE

tempo mai risposto al cartello del S. Cag. & hora mandando fuori patenti, & iscritture, di quella riseruatione, & accettazione non ne dice parola. Ilche altro non viene a significare, senon che non ha trouato risposta alla risposta del S. Cag. Et nel vero quando esso S. Cesare volesse bẽ legare il suo cartello, & hauesse la mēta legittimata, & congiungesse la mēta con la riseruatione del parlare con l' arme in mano, che potrebbe egli dire, che si intendesse per lo suo scriuere? se nõ che il S. Cag. ha mētito: & che egli gliel vuol puare? Or se facẽdogli buone le sue ragioni, le ragioni del S. Cagnino vengano ad esser tali, che la elezione delle arme ha da esser sua, Quale debbiamo noi dir che elle siano, essendo le mentite del S. Cesare non solamente non legittimate, ma nulla?

Et per non mi partire ancora dal parlare di quella patente, dico che essendo il nome di patente nome di cosa aperta, & manifesta, par che il S. Cesare la habbia procurata per via a patente non molto conuenevole, procedendo piu secretamente che egli ha potuto, accioche non forse il S. Cag. sentendolo facesse al Re intendere le sue ragioni. Et di ciò ne fo io argomento dalla forma della espeditione di essa patente: che essendo stata spedita col sigillo secreto contra ogni stilo, dimostra che il tutto secretamente sia passato.

Questa cosa ho io da cõfermare ancora per una altra ragione, che essendo stati al tempo di quella patente il S. Cag. & il S. Ces. amẽdue cavalieri dell'ordine di S. Michele, del quale è capo il Re, ne' capitoli di quella

Capitoli  
dell'ordine  
di S. Michele.

quella religione ve n'è vno di questo tenore, che nascendo alcuna differenza, e contesa fra Cavalieri, o ufficiali dell'ordine, per laquale dubitar si possa che debbiano tra loro venire in pruoua delle loro persone, hauendone il superior notitia, egli debbia per sue lettere uietar alle parti il passar piu oltre; & alla prossima prima congregatione insieme co' suoi fratelli Cavalieri determinar sopra le loro differenze, hauendogli prima fatti richiedere à douer o personalmente, o per procuratore far intendere le loro ragioni, comandando loro appresso, che debbiano offeruare quello, che sopra ciò sarà stato determinato. Et questa patente è di forma tutta contraria al capitolo della loro religione; che non solamente non si vieta, ma si incita per quella il passare auanti: Et senza aspettare ne'raguanza, ne consiglio de' fratelli, il superiore fa dichiarazione da se: & la fa senza vdir le parti, & senza farle richiedere. Di che è da dire quella patente non solamente che ella sia stata procurata per uietate, & torte, ma che in modo alcuno ella non debbia esser del Re. Et quando anche ella pur sia sua, io non dirò mai che ella al S. Cagnino faccia alcun pregiudicio. Che non hauendo hauuto il Re altra autorità sopra il S. Cag. che quella della Caualleria dell'ordine, il S. Cag. non douena esser sottoposto a quelle cose, che sono contra i capitoli dell'ordine di quella Caualleria. Et se allhora non gli potena far pregiudicio, meno gli puo pregiudicare hora nè quella, nè altra tale dichiarazione; che hauendo rimadato l'ordine & renuntiato quel grado, egli al Re di Frãcia non ha piu alcuna

DELLE RISPOSTE

alcuna soggettione. Et tãto sia detto di quella patẽte.

Del parer ueramente del Marchese, nõ dirò altro, se non ch'io ancor sono della medesima opinione, che hauendo il S. Cesare scrittura autentica, che il sig. Cag. habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito. Ma quella parola, Hauendo, è conditionale, & non afferma nulla: là onde è di mestiero al sig. Cesare dimostrare che egli habbia quella scrittura autentica, se vuole che la mentita sua sia conosciuta per legittimamente data. Et poi il Marchese non fa mentione niuna di riseruatione, nè di accettazione di parlar con le arme in mano: per vigor delle quali (come di sopra è detto) ancor che il sig. Cesare la sua mètita legittimaße, non sarebbe perciò che la elettione delle arme al sig. Cag. non si appartenesse. Et per tanto mi risoluo a dire, che quel parer del Marchese, di nulla pregiudica al sig. Cagnino.

Ma percioche il sig. Cesare dice, che egli ha fatto recapito a Re, & à Prẽcipe rimossi da ogni suspitione. A questo rispõdẽdo dico, che p lo sig. Cag. si puo dire, che egli non si è curato di andare a cercar pareri fuori d' Italia; & che egli contẽtar si puo di hauer il parere di chi in simili casi ha cõsigliato il Re, & che il Re ha approuato per buono il suo parere. Et che egli ha pareri di tali, di cosi honorati, di cosi valorosi, & di cosi eccellẽti Prẽcipi, Cauallieri, & Dottori, che non ha cosi eccelsa corona, che al parere di cosi fatti cõsultori nõ douesse degnar di cõformare il suo. Et sono i pareri dati al sig. Cag. sopra le mètite, et sopra le arme; fondati sopra certi cartelli di amendue la par-

ti: & non sopra relatione di vna parte sola, che ella habbia testimonij, & iscritture senza produrre quegli, o quelle lasciar vedere. Ilche quanto debbia ualere, altro non dirò, douendo da tanto essere l'autorità reputata, quanto ella è fondata sopra il diritto sopra la ragione, & sopra le legittime giustificationi.

Autorità.

Io ho proposti i cartelli, & le ragion dell'vna, & dell'altra parte: Et appresso diligentemente ho esaminato la patente, & la lettera prodotta dal sig. Cesare in fauor delle sue ragioni. Hora per risoluermi in conclusioni, torno a dire, che, per quanto in fino ad hora apparisce in queste scritture, non veggio cosa, che ragioneuolmente possa inducere abbattimento. Quando veramente nelle parole, che il sig. Cesare mostra di hauer da dire al sig. Cagnino vi sia cosa, che richiegga pruoua di arme, non par che si debbia dire altro, se non che egli habbia, come attore da prouare la intentione sua con quelle arme, che dal signor Cag. gli saranno date. In caso poi ch'egli dichiari che al sig. Cag. habbia parlato in dishonor suo; & che specifichi quello, che egli ha detto, & che a quello egli applichi le sue mentite, si come io crederò che'l sig. Cag. rimanga legittimamente mentito, così tengo che hauendosi il sig. Cesare in nominando le arme, fatto pregiudicio nella election di quelle, al sig. Cag. douerà conuenirsi di prouare il detto suo, & di elegger ancora l'arme, con le quali egli hauerà da farne la pruoua. Ma infìn che il sig. Cesare non legittima le sue mētite d'altra maniera, che egli si habbia fatto infino ad hora, il sig. Cag. per mia opinione può starfi cō l'animo quieto,

da

Attore con  
electione  
dell'arme.

DELLE RISPOSTE

da che il mondo può conoscere sopra quali fondamenti di ragione, & di autorità egli tenga fermato l'onor suo.

Et questo dico essere intorno a questo caso il mio parere: Rimettendomi, &c.

Risposta seconda.

Caso di offesa di fatti.

**T**Ra il Sig. Cornelio Bentiuoglio, & il Conte Giovan Iac. Triulcio passano alcune cose, per le quali il Conte Gio. Iacomo con opera di vn mascherato fa un suorisentimento contra il S. Cornelio, che è medesimamente mascherato: & questo fatto, gli dice, che ciò gli ha egli fatto fare in cambio di quello che egli fece a lui. Et isfodrata la spada salua il suo mascherato. Et dimandando il S. Cornelio arme, & soccorso, il Conte Gio. Iacomo col suo mascherato uolti i caualli se ne vanno con Dio. Et questo si fa in Ferrara, la quale è patria del Signor Cornelio, & doue il Conte Giovan Iacomo è forestiere.

Il S. Cornelio scriue vn cartello al Conte Gio. Iacomo, & dice, che ciò che esso fece, egli lo fece come prouocato da lui, & che lo fece scherzando. Et che hauendo il Conte quelle cose tolte da scherzo, & datogli parole di non gli douer fare altro che piacere, si come ne ha autèrica esaminatione, ha pci fatto il tale effetto, & appresso si è fugito, ancor che egli arme non hauesse. Et che per tanto intende di prouargli che si è portato uilmente, & ha fatto male a fargli quella ingiuria, non guardandosene egli per le sue parole.

Forma di querela.

Il Conte Gio. Iac. dice che nè le cose passate fra loro furono da scherzo; nè da lui è uscita parola, per la quale egli da lui non si douesse guardare.

Or à questo cartello si vuol rispondere, & si vuole accettar la battaglia; & si dimanda come ciò far si possa senza alcun pregiudicio di ragione.

Sopra queste cose rispondendo, dico primieramente, che per quanto dallo scriuere del S. Cor. si comprende, tutta la intètion sua è di dare a veder altrui, che egli prende la battaglia per giusta querela, & la forma in parte di maniera, che ella da se medesima si viene a prouar per giustissima. che se è vero che le cose siano passate da scherzo, e che il Conte Gio. Iac. gli habbia sotto la parola fatta ingiuria, chiara cosa è che egli ha fatto male; & hauendone egli autentiche esaminationi viene a prouare la sua intentione: di quì ne segue, che prouando egli la intention sua civilmente, non gli rimane attione di prender querela per via di arme sopra questa parte, non essendo lecito di uenire ad abbattimento per cosa, di che per via civile se ne possa uenire in dichiarazione.

Proue nō  
p̄giudiciali  
alla parte  
contraria.

Et se mi si dicesse, adunque il Cōte Gio. Iac. senza altro cōbattere rimarrà cōuinto di hauer operato male; et cōtra la parola sua? Io rispōdo, che ancor che il S. Corn. habbia sue proue, & le approui per autètiche, elle nō p̄cio prouano alcuna cosa in p̄giudicio del Conte Gio. Iac. non essendo state fatte legitimamente, per non essere stata richiesta la parte. Ne operano altro, se nō che leuano la occasione al sig. Cornelio di uenire a Duello, essendo determinatione delle leggi,  
che

Proua cō-  
uile.

che non solamente per cose che ciuilmente siano state prouate, o che ciuilmente si possano prouare, ma etiã dio che per quelle, le quali pur siano state tentate di prouare, à Duello non possa venire. Et dicendo il sig. Cornelio che ha autentica esaminatione, mostra che ha tentato di prouar ciuilmente questa causa: Et hauendo quella pruoua tentata, la pruoua dell'arme piu non gli dee essere conceduta.

Tanto sia detto quanto al fondamento delle ragioni che adduce il sig. Cornelio per sua giustificatione.

Or venendo alla forma della querela, ch'egli pone, le parole sue sono queste: Intẽdo di prouarmi che vi sete portato vilmente, et hauete fatto male a farmi questa ingiuria, nõ mi guardãdo io da voi p le parole vostre. Delle quali parole l'vn capo è ch'egli s'è portato vilmente; Et l'altro, ch'egli ha fatto male. Et l'esser si portato vilmente par che si riferisca a quello, ch'egli dice poco dauanti, che'l Cõte Gio. Iac. fuggì da lui, che nõ haueua arme. Et l'hauer fatto male risponde a quello, che gli habbia fatta ingiuria, nõ si guardãdo. Sopra il primo capo io non disputerò se di vno, che straniero vada ad assaltare nell'altrui città vn nobile di quella, e fatto l'effetto si salui. si debbia dire, che egli si sia portato vilmente, ò ualor osamente: ma ciò lascerò che si difinisca fra loro con l'arme, se pure a tal diffinitione si eleggerà di douer uenire secõdo che è stato proposto di douer fare, et che del modo di poterlo fare si rispõda. Nè del secõdo capo dirò altro al p̃sente, hauẽdo quel tanto detto, che ho scritto di sopra; ma quello che mi occorre a dire intorno a tutta questa querela è che ella è

Querela di  
due capi di  
uerli.



di due capi, e di capi diuersi: & sì fattamente diuersi, che l'uno puo star senza l'altro, e che l'una cosa puo esser vera, e l'altra falsa. Che potrebbe essere, che il Conte hauesse fatto vilmente a fuggire, e non hauesse fatto male a fare q̄llo, ch'egli fece. Si potrebbe essere, che hauesse fatto mal a far quello atto, & non vilmente a salvarsi. Di che ne seggirebbe, che se in su questa querela si uenisse a pruoua di arme, & l'una parte, & l'altra verrebbe a combattere per la ragione & per lo torto, & contra il torto, & contra la ragione. Et per tãto per fuggire un tal disordine dica, che per due cose di natura così diuersa non si ha da uenire alla diffinitione con uno abbattimento: Anzi ciascuno di questi due capi, douendosene venire in pruoua, richiederebbe la sua battaglia particolare; che gli abbatimenti si hanno a dare sopra semplici querele, & che non implichino alcuna cōtradittione.

Nō mi rimarrò di esaminare ancor una parola di questa q̄rela, la doue si dice, che ha fatto male a fargli questa ingiuria. Che se vorremo interpretar questa uoce ingiuria per la sua uera significatione, & che il Conte Gio. Iacomo uoglia cōfessare di hauergli fatto ingiuria, uiene a cōfessare di hauer fatto male. Che ingiuria non è altro, che cosa fatta a torto, o uogliã dire cōtra ragiōe. Et chiara cosa è, che chi fa torto altrui, fa male. Et il dire, Tu hai fatto male a farmi ingiuria, è come se altri dicesse, tu hai fatto male a far male.

Dalle cose dette di sopra, si uiene i questa cōclusione, che al S. Cornelio non rimane attione di richiedere il Conte Gio. Iacomo sopra quello, di che ha tētato la

T pruoua

Querele  
semplici.

Ingiuria.

DELLE RISPONTE

pruoua civile: & che la querela formata da lui p esse  
re di due capi di diuersa natura, non merita che sopra  
quelli insieme si uenga ad abbattimēto: & ultimamē  
te che col cōfessare di hauergli fatto ingiuria si uiene  
medesimamēte a cōfessare di hauer fatto male. Et p  
tāto il cartello suo, come impertinente, & mal forma  
to, par che ragioneuolmente debbia esser ributtato.  
Ma percioche si ricerca il modo di pure accettare la  
battaglia, io nō ueggio altro doue l'huomo si possa cō  
alcuna ragione attaccare, se non di difendere il Con  
te Gio. Iacomo, che egli non ha uilmente adoperato.

Caso di  
mentite cō  
tra mētite.  
Abuso di  
chi dà pa  
xeri.

Risposta Terza.

Officio di  
chi dà pa  
xeri.

**S**ogliono i piu di coloro, a' quali da altrui si usa di  
ricorrer per consiglio, tenere una cotal maniera,  
che con tanta affettione abbracciano la protezione  
di quella parte, dalla quale a scriuere sono richiesti,  
che vogliono che ella sola da tutte le parti habbia ra  
gione; & si sforzano con tute le forze de loro ingegni  
dimostrare, che ragioneuoli siano ancora quelle co  
se, nelle quali euidentiſſimo torto si discopre; ilche a  
me par, che sia non tanto dire il parer loro, quanto  
scriuer' all'altrui piacere. Et per opinion mia doue  
rebbe ogniuno che in alcuna materia risponde, non  
tanto mirar di fauorir la parte di chi a rispondere  
nel richiede, quanto a quello, che l'honore di lui, &  
la ragion richiede; ilche si come io per adietro ho con  
tinuamente fatto, così al presente nella quistion nata  
per li cartelli passati fra il Conte Thadeo de' Man  
fredi, & il Conte Gio. Thomasso Pico dalla Miran  
dola intendo di fare: che quantunque per la parte del  
Conte

Conte della Mirandola sia stato ricercato a douer dir parere, per dir liberamente la opinion mia; non mi rimarrò di dire anche di quelle cose, nelle quali io sento contra di lui. Et in questo caso non formerò altrimenti il caso, perciocche i cartelli medesimi lo formano: et il uolergli recitar q tutti, sarebbe troppo lunga impresa, p essere & molti, & di parole, et di sentenze copiosi. Perche di mano i mano le parti necessarie trattando, sopra quelle dirò quale sia il mio parere.

Il Conte Thadeo adunque fa affigere vn cartello della sentenzia che in quello si contiene: & il Conte della Mirandola risponde. Mi fu letto i giorni passati il principio di un uostro cartello, nel quale in sostanza si conteneua che io mi era faticato, & faticaua in calunniar vostro figliuolo morto, & voi, partendomi dalla verità: & che io haueua date false imputationi: il che udito da me, non permisi leggere piu oltra. Et sopra queste cose esso Conte Gio. Thomasso dà mentita al Conte de Manfredi. Et con questa cautela di dire che non ha udito piu auanti di quel cartello pretende di essere primo ad hauergli data mentita: il che a me non pare che di nulla lo rileui: anzi istimo io che la mentita data dal Conte de' Manfredi in quanto per ragion di tempo, habbia ogni vantaggio: conciosiacosa che come vn cartello è publicato, di quello, che in publico è noto, colui, a cui ciò specialmente si appartiene, non dee pretenderne di ignoranza: che quãdo ciò fosse lecito, anche de gli editti, che tutto di si publicano dalle corti, & si affiggono, altrisene farebbe ignorante. Il che, si come le leggi civili

non permettono, così non lo permettono quelle dell' honore. Anzi come una mentita è publicata, così incontanente si intende esser incaricato colui, contra cui ella è publicata: & publicandosi da due, dall' uno contra l' altro, & dall' altro contra l' uno mentite si guarda qual cartello prima sia stato affisso, & pretensione de ignoranza non uale, nè dee valere. Che quel tutto, che in quella scrittura è publicato per affissione, ad un punto ci si appresenta senza alcuna eccezione. Et se altra uolta altri ha usato questa cautela, gli sono stati portati cartelli da mandatarij legittimi, et quegli gli sono stati letti, in quel caso la cosa è dirittamente passata, per cioche il dar mentite sopra parole lette, auanti che altri alla mentita peruenga, è cosa conueneuolmente fatta, che quella non è ancora uisita nè publicata. Ma qui essendo stato publicato il cartello, non siamo in caso pari: et essendo i casi non eguali, sono ancora diseguali le ragioni.

Mentite date in absente

Vna altra cosa uoglio aggiungere io, che delle parole dette in altrui biasimo fuor della presenza sua, le mentite date fuor dell' altrui presenza sono di ualore. Di che dico io, che il Conte Thadeo da quelle mentite, come per parole a lui state riferite, che il Conte Gio. Thomasso habbia dette di lui da lui lontano. Et per tanto puo legittimamente dar mentite ad esso Conte Gio. Thomasso ancor lontano; ilche ha fatto piu che pienamente hauendo quel cartello publicato. Là onde io cõchiudo che per cagione di cautela usata, quella mentita non puo essere schifata.

Ma che dirò io, che per lo scriuere del Conte della

Miran-

Mirandola si comprende che egli ha vditto, o visto ancor piu auanti di quel cartello: che dopo le prime mentite, il Conte Thadeo soggiunge che il Conte Gio. Thomasso si è dimostrato alieno dalla professione di honorato Cavaliero: Et il Conte Gio. Thomasso sopra queste parole gli dà vna mentita, Diche non par che possa negare di hauere hauuto notitia di quelle mentite. Et quando ancor uedute nõ l'hauesse, et la cautela da lui vsata, gli giouasse, haurei io per vn'altra cagione il Conte Gio. Thomasso legittimamente mentito, quando le mentite del Conte de' Manfredi non hauessero altra oppositione. Che leggendosi in quel cartello quelle parole vi sete faticato, et faticate partèdoui dalla verità, di darne calunnia, Io non ho dubitatione alcuna, che'l dir che altri si parta dalla verità non sia mentita. Et recitando esso Conte Gio. Thomasso quelle parole, non puo dire di non hauer notitia di mentita.

Forme di-  
uerfedi mē  
tite.

Habbiamo visto quanto vaglia quella cautela di rispondere, hora veggiamo quanto vagliano le mentite. Il Conte de' Manfredi dice che da persone, che egli reputa degne di fede, ha hauuto notitia delle tali, & delle tali parole del Conte della Mirandola; & che di quelle ne mente. Et che negando ha uerle dette, ò fatte dire, mente. Et il Conte della Mirandola risponde, che il Conte Thadeo mente che egli habbia quelle cose dette. Et il Conte Thadeo replica che hauendo quelle cose dette di notitia, et non affermate, non puo esser mentito. Sopra le quali cose dette, risposte, & replicate, dico io primieramente, Che se il Conte de' Manfredi non ha quelle co-

DELLE RISPOSTE

se affermate, non dee nè anche hauere affermata la mentita; che la risposta non puo essere certa, nõ essendo certa la proposta: et non hauendo quelle cose affermate, non doueua domandar patenti di campo per cõ battere, non douendosi ad abbattimento venire per querela, che fondamento non habbia, & mēta alcuna non è legittima, se non si mostra prima che le parole, sopra le quali ella si dà, siano state dette. Che essendo la mentita propriamente repulsa di ingiurie, nõ puo fare il suo officio, se la cosa, laquale ha da essere repulsata non apparisce. Et per tanto a volere il Cõte de' Manfredi autenticare le sue mentite, è necessario che prouile parole della ingiuria essere state dette, non conuenendosi hauer per legittima la risposta, della quale ancora non è stata intesa la proposta. Et cosi quanto alla prima mentita, Poi che il Cõte della Mirandola nõ consente di hauer quelle parole dette, al Conte de' Manfredi si conuiene di prouare che egli dette l'habbia; altramente quelle mentite rimangono del tutto nulle, & di niũ valore; & possono hauer piu nome di ingiurie, che di repulse. Et alla seconda uenendo, doue dice, che negando di hauerlo detto, mēte, dico questa essere vna impertinentissima mentita: che se ella fosse autentica, con questa sola sarebbe aperta la strada a chiunque volesse far carico altrui, imaginandosi che sia, che altri di lui hauesse detto, et dicendo tu menti, ch'io sia tale, & negando di hauerlo detto menti. Ma nè legge, nè ragione alcuna lo comporta. Che negando io di hauer detto, ò fatto cosa veruna, nõ tocca a me il prouare di non hauerla detta, nè fatta: ma

Mentita repulsa di ingiuria.

Mentita negandosi di hauer detto male.

la proua tocca a chi mi dà quella imputatione. Poi essendo (come detto habbiamo) la propria natura della mentita il repulsare, se altri dà a me imputatione di calunniatore, a me tocca repulsarla, & nõ a lui di biasimar me, e di uoler preuenire la repulsa. Anzi in questa maniera la mentita sua, non facendo officio di repulsa, diuenta essa ingiuria, et cõ un'altra mētita puo essere ributtata. Che ad alcuno non dee esser tolta la ragione di ributtar l'ingiurie. Et di qui segue, che per questa seconda mentita, il Conte Gio. Thomaso rimane non tãto incaricato, quanto ingiuriato, et puo haue re con la sua, legittimamente ritorta quella mentita.

Mentita da  
repulsa cõ  
mentita.

Veduto quanto poco siano legittime le mentite date dal Conte de' Manfredi, habbiamo hora da vedere quanto pesino quelle del Conte della Mirandola, & dico che (per mia opinione) senza dubbio alcuno il Conte Thadeo rimane legittimamente mentito. Vera cosa è, che quando egli non hauesse quelle parole affermate, la mentita datagli dal Conte Gio. Thomasso non potrebbe esser se non conditionale, & per consequente di poco valore. Ma a me par che manifestamente habbia affermato, che il Conte della Mirandola habbia detto tal cose, quando egli disse, & negando di hauer le dette mentite. Il che non dee inferire altro, se non che non puo negar con verità di hauerle dette; & dicendo che negar non puo, uicne ad affermare che egli le ha dette. Et come puo dir che mente negandolo, se non afferma che egli dette l'habbia? Et questa pare a me sì chiara affermatione, che non ci neggo alcuna contradittione. Et hauen-

Mentita  
affermati-  
ua.

dogli il Conte della Mirandola data quella mēta, à me sembra che non solamēte l'habbia legitimamēte mētito, ma che ancora haurebbe potuto dire, che mētiua di nō hauer affermatiamēte dette q̄lle parole.

Poi dādo il Conte Thadeo imputatione al Conte Gio. Thomasso d'esser mācato del douere d'honorato Cavaliero; et q̄ste parole non apparendo che sieno se non affermativamente dette; & sopra di esse hauēdogli il Conte Gio. Thomasso data la mentita, non veggo perche quella legitima non debbia essere riputata.

Dalle cose di sopra dette, io raccolgo, che si come io ho per nulla la cautela del Conte della Mirandola, così ho per nulla le mentite del Conte de' Manfredi, non producendone egli certa pruoua delle parole, sopra le quali egli di darle si affatica. Et quanto ho quelle per nulle, tanto ho per legitime quelle del Conte Gio. Thomasso; Et per conseguente dico, l'openione mia essere che egli in questa querela sia il reo, & il Conte Thadeo l'attore. Rimettendomi nondimeno sempre al parere di ogni persona, che di cose tali habbia piu intelligenza, & piu esperienza.

Risposta quarta.

Caso di tre  
mentite.  
Forme di-  
uerse di mē-  
tite.

**T**Re si possono dire essere le mētite, delle quali nel caso espostoci si è fatta mentione. L'vna è q̄lla, che M. Gio. Iacomo disse, che colui non haueua detto il vero. Che quanto al carico; tanto è dire: Tu non di il vero, quanto tu menti; & la differenza è del parlare piu, & meno modestamente. La seconda è quando



M. Borgogna fuggendo disse a M. Gio. Iacomo, che mentina di hauerlo fatto stare alle flecche Et la terza è quella, che diede M. Gio. Iacomo a M. Borgogna, che gli hauena detto, ch'egli hauena delle macchie.

Hor a volere intendere in qual grado di honore si troui ciascuno di essi, doue è di mestiere di esaminar ciascuna delle tre mentite di sopra espresse.

Dico adunque, che a voler che alcuna mentita sia legittimamente data, è necessario che vi siano parole di ingiuria espresse, alle quali la mentita si possa applicare. Che essendo la natura della mentita di repulsar la ingiuria, ogni volta che ella non fa questo effetto, non è mentita, ma ingiuria.

In questo caso ueramente non si vede parola ingiuriosa: sopra la quale M. Gio. Iacomo douesse dire a M. Borgogna, che non diceua il vero. Et parole ingiuriose non ci essendo, la mentita non ha forza di mentita.

Quanto alla seconda dico ch'ogni uolta ch'altri dice parole di ingiuria, ha da fermarsi per mantenere il detto suo; et o fuggendo, o nascondendosi non aspettando la risposta, le parole sue non fanno carico a colui, a cui elle sono dette. Et medesimamente qual da altrui si sente ingiuriare, et gli risponde cō mēta, dee fermarsi dopo quella, et mostrarsi di esser huomo per difenderla, altramente non obliga l'aduersario a risentimēto. Che la risposta vuole essere fatta così honoreuolmente, come è stata fatta la proposta, salvo se colui, che ha dette le parole dell'ingiuria, non fosse in essere di poter far superchiaria a colui che desse la mēta, che in tal caso lecito gli sarebbe di salvarsi in q̄l miglior modo,

Risenti-  
mentis

Soperchia-  
tia.

modo, che gli fosse possibile, & essendo q̄sto il diritto di caualleria, & di legge di honore, se M. Gio. Iacomo si trouaua i essere di poter far soperchiaria à M. Borgogna; ancor che esso se ne fuggisse, q̄lla mētita fa carico a M. Gio. Iacomo. S'erano ad egual partito, ella è di niuno valore; et M. Borgogna viene anzi ad hauer cōdannato se medesimo di viltà. Dal potere adūque, et dal non poter fare la soperchiaria si ha da giudicare se q̄sta mentita sia stata legitimamēte data, o nò.

Vengo hora alla terza, della quale dico, che ella è stata data in legitima forma, percioche le parole della ingiuria ci sono, et sopra quelle ella fu dirittamēte applicata. Ma percioche quale è primo i tēpo, è migliore i ragione, è da ueder qual sia la mētita data da M. Borgogna, et secondo quella di questa si ha da giudicare. Che se M. Gio. Iacomo (come habbiamo detto) poteva fargli soperchiaria, la mētita di M. Borgogna è legitima, et il carico è di M. Gio. Iacomo: ma se nō ui era sospetto di soperchiaria, quella è nulla, & questa è di valore, & il carico ne rimane à M. Borgogna.

Et tanto mi occorre di dire in questo caso per via di parere, rimettendomi nondimeno al giudicio di chi meglio intende.

## Risposta quinta.

Caso di  
querela p̄  
sa col supe  
riore.

**I**L Capitano della guardia del castello di Firenze viene a morte, & all' Alfieri suo chiamato Giouāni di valle ne rimane il gouerno. Egli quini essēdo; caccia di q̄lla guardia Piet. di Rozzas capo di squadra, come auctor di quadriglie. Poi essendo rimesso il castel

lo in altre mani, Pietro cerca l'amicitia di Gio. di Valle, et l'ottiene, et vfa della sua domestichezza. Gio. intēde che Pietro cerca d'assassinarlo; et gliele fa sapere in forma di chiarirsi del uero. Et Pietro publica un suo cartello cōtra lui dicēdo, che mēte ch'egli fosse autor di quadriglie; et gli dà alcune imputationi, alle quali Gio. di Valle risponde cō mentite, et secondo che nel presente discorso sarà trattato piu particolarmente.

In questo caso si domanda in qual grado di honore si troui ciascuno di loro.

Sopra questa domanda rispondendo, potrei cominciare a parlar del Cartello di Pietro, il quale essendo scritto in nome di vna persona priuata senza testimoni, & senza alcuna fede autentica non so quanto debbia obligare altrui alla risposta. Ma posto che sia pur di colui, venendo alla sustanza della materia, dico, Che a voler conoscer quali parole oblighino altrui a risentimento, non tanto è da guardare alla significazione di quelle: quanto alla conditione delle persone, che le dicono: et al modo, col quale elle vengono dette. Che altra cosa è se altri mi dirà cosa alcuna per ingiuriarmi, e altra se per ammonirmi. Et altro è che vn mio pari cerchi di farmi carico, & altro che vn mio superiore mi riprenda, & mi castighi. Che, si come all'vn modo l'honor ci obliga ad honoreuole risentimento, così all'altro il donere, & la giustitia vuole che il tutto comportiamo in pace. Gio. di Valle era superiore a Pietro di Rozzas quando gli disse quella parola, & gliele disse come suo capitano, & per interesse dello officio, che egli teneua. Là onde è da dire, che

Pietro

Quere  
col superio  
re o officia  
le.

Pietro douerebbe anzi da altrui esser ribattato per tale, per quale egli fu dal suo capitano dannato, che potere egli risentirsi contra il suo capitano. Che male andrebbe la disciplina militare, se ogni capitano ad ogni fante, finita la guerra, hauesse da render ragione con le arme di ogni sua parola, & di ogni sua operatione. Doueua Pietro se si sentiuu aggrauato d'alcuna cosa, ricorrer al S. Duca per giustitia: & tanto maggiormente che, secondo che esso medesimo dice, & noi appresso tratteremo, si trattaua dello interesse di quel Signore; & non aspettare hora fuor di tempo di voler richiedere Gio. di Valle come priuato, di quello, che fece come capitano. Potrebbe auuenire che alcuno essendo superiore facesse ad vno inferiore ingiuria di cosa, che fosse fuori del suo officio; & in tal caso sarebbe da hauere altra consideratione; come per esemplo, Se io in maestrato essendo, facessi dar bastonate ad vn mio nimico, a colui finito il Maestrato, secondo lo stilo de' Cavalieri, sarebbe lecito di risentirsi contra me di tale ingiuria per via di abbattimento. Ma se per giustitia hauessi fatto mettere alcuno alla tortura, quando egli di questo si volesse risentire, non hauerebbe da ricorrere all'arme, ma da portare la querela al superiore, & da proceder per via civile. Et cosi dico, che essendo l'atto, del qual Pietro si lamenta, stato fatto da Gio. di Valle non come da Giouanni, ma come da capitano; & non per cosa sua particolare, ma per interesse dell'officio, con Gio. di Valle non si ha da prender querela di quello, che ha fatto il capitano della guardia del Castello. Et hauendo colui

tentato di prenderla, è da dire che è proceduto contra ogni douere, & contra ogni regola di Caualleria.

Per quello, che fin quà ho detto, par che chiaramente si possa cōchiudere, che a Gio. di Valle non rimane alcuna obligatione, & che lo scriuer di colui è stato nullo. Ma pur essēdo tra lor passate diuerse parole, sopra q̄lle ancora haueremo breuemēte cōsideratione.

Nel cartello di Pietro si dice, che egli scriue a Gio. di Valle come a priuato, & che ha querela con esso lui sopra le parole che egli disse, che era auctor di quadriglie. Et Gio. di Valle gli risponde, che mēte che habbia con lui querela. Questa mentita è sì legitimamente data, che a quella non si richiede altra giustificatione: prima p̄cioche (come di sopra detto habbiamo) il soldato contra il capitano non puo risentirsi: & contra il priuato non si ha da prender querela di quello, che ha fatto il capitano. Poi Gio. di Valle produce testimonianza di chi lo ricercò da parte di Pietro alla pace, & che fra loro fu fatta amicitia, & che insieme mangiauano, & beueuano, & andauano da torno, offerendo l'uno all'altro l'hauere, et la persona. Là onde è da dire, che o querela non fosse tra loro, o che Pietro si confessi per traditore. Et ciò par che si possa trarre anche da quello altro atto suo, che poi che Gio. di Valle gli hebbe fatto saper che haueua sentito ch'egli lo uoleua assassinare, esso senza fare altra scusa se ne andò, & publicò quel suo cartello, mostrando che dapoi che per quella uia non gli era riuscito'l disegno, uoleua essergli nimico palese.

Non voglio passar cō silentio, che Gio. di Valle essendo

sèdo capitano cacciò colui. Et che uscito di quello officio, lo raccolse in amicitia. Ilche dimostra, che quello che egli fece fu p debito del grado, che egli teneua: & che fuor di quello non haueua da partir cosa con lui.

Dice Pietro che Gio. di Valle gli voleua male; p cioche esso lo haueua ammonito di cosa, che era piccolosa da perdersi il castello, per hauer leuate due sentinelle. Et sopra questo Gio. gli dà mēta; et giustifica che ne leuò solamēte una, & che ciò fece per la moltitudine de' soldati amalati, et p quattro, o cinque giorni soli, et poi la rimise. Et pduce testimoniāza, che hora quel castello si gouerna cō medesimi ordini, cō quali esso lo teneua. Perche è da dire o che falso sia q̄llo, che Pietro appone al suo capitano, o che se q̄l pericolo uì era, egli m̄casse del douer suo non lo facēdo intendere al Prencipe, a cui egli era obligato per fede.

Allega ancora Pietro altre ragioni, perche Gio. di Valle lo odiaua, & esso lo nega & gli da mentite. Di che à Pietro ne toccherebbe la pruoua quādo tra loro duello ne hauesse a seguitare. Ma apparendo la sua falsità manifesta, & comprendendosi per lo proceder suo la sua infidelità, & essendo esso dal capitano suo stato cacciato dalla guardia del castello per delitto militare, non solamente da persona di grado, come è Gio. di Valle, ilquale tuttauia in testimonianza delle sue uirtù dal S. Duca di Firenze tocca prouision di capitano, ma da ogni priuato soldato di honore potrebbe esser ragioneuolmente ributtato. Ilche dico maggiormente quando uere siano le cose, che di lui mi sono state esposte, come notorie in Siena, & in

Firenze.

Firenze. Cioè, che esso in Firenze da un soldato della squadra di uno detto Caluaccio fu ferito, & mēto; nè mai ne ha fatto dimostratione di risētimēto. Che esēdo nella guardia di Siena se ne fuggì cō le paghe sēza hauer seruito. Et che il medesimo ha fatto ultima mēte i Firēze esēdo stato rimesso in quella guardia. Le quali cose p̄ publico infame lo uēgono à cōdānare.

Hora stātī le cose di sopra scritte, si può cōchiudere che a Gio. Di Valle con Pietro di Rozzas nō rimane alcuna obligatione, & che il cartello di Pietro per nullo & di niun ualore merita di esser ributtato.

Et percioche Gio. di Valle sentendo forse che colui non da se, ma spinto da altrui per metterlo in disgratia del suo Prencipe, si è cōdotto à publicar quel tale suo cartello: Questo dico sentendo Gio. di Valle nella risposta sua, che si offerisce à difender cōtra ogni suo pari con qualunque arme, che sia, à legge di buon soldato, che Pietro ha mentito delle cose, che egli gli ha opposte; Di questo non dirò altro, se non che si come egli non haueua obligatione alcuna di uenire ad una così larga offerta; così quella è da essere riceuuta per testimonianza della innocenza sua, & del suo ualore.

Et tātō mi occorre a dire di questa materia della mia opinione, quella sempre rimettendo ad ogni persona di piu isperienza, & di piu purgato giudicio.

Risposta Sesta.

**I**Ntorno al caso narratomi, rissōdo che primieramente nel pcedere de gli huomini si ha da guardare alla lor itētione. Et hanēdo colui che di de la mēta, detto,

Caso di mēta generale & conditionale.

detto, che chi diceua tal cosa mentina, & che egli haueua fatto questa medesima risposta à de gl' altri, viene à dimostrare, che diceua quelle parole per colui, che era lo auttore di quella fama, che egli fusse innamorato, & non per colui che lo diceua allhora; il che dichiarò medesimamente dicendo, che diceua per lui se esso lo voleua dire; & per ogni altro che dire lo uollesse. Et piu chiaramente l'espresse aggiungendo, che parlaua in commune, & che diceua per lui, se da se diceua di saperlo: & se diceua di hauerlo inteso da altrui, parlaua per chi detto gliela haueua. Et l'altro, rispondendo, che parlaua per hauerlo udito dire, nè affermandolo da se, si vede chiaro che tale mentita non cade sopra di lui, nè la intention di chi la diede fu di darla a lui. Che se egli à lui l'hauesse uoluta dare, haurebbe detto. Tu menti, sentendo che colui in sua presenza lo diceua, & sapèdo che lo diceua allhora. Ma egli rispose, chi lo dice mente, come dicendo: Io non dico che mèti tu, che so che non lo dici da te; ma per hauerlo solamente udito dire; ma chi da se lo dice mète.

Poi lasciàdo stare qual fosse la intètion di colui, chiara cosa è che questa mètita è di forma tale, che ella nõ obliga alcuno à risentimèto p esser generale. Et se ella alcuno hauesse ad obligare, prima farebbono obligati à risètirsi coloro, i quali primi fossero stati mètiti, secòdo che egli disse di hauer fatta à de gli altri, la medesima risposta. Ma ne essi, nè egli à risètimèto alcuno sono obligati, non obligando la mentita per la generalità sua alcun particolare, ancer che la intètion di chi la dà ad alch; particular hauesse risguardo.



Et perciocche si potrebbe dire, che la mentita si ristrinse al particolare in quelle parole, Per te lo dico, se vuoi dirlo; Et in quelle altre, se dite che lo sapete voi come voi, parlo con uoi: si risponde che queste sono parole dette con conditione. Et non si verificando la conditione, le mentite che cosi fattamente date sono, non piu aggrauano, che le generali. Et quell' altro non parlando da se, la conditione non viene a verificarsi, et per conseguente la mentita viene a rimaner nulla.

Poi hauendo vltimamente dichiarato colui, che diede la mentita, che cio non haueua detto per fargli carico, mostra che quelle parole haueua detto non per lui, ma per altrui, pensando, come anche di sopra detto s'è, ch'egli da altrui hauesse tali cose intese.

Si che per tutte queste cose io mi risoluo, che per parer mio, si per l'intentione di colui, che diede la mentita, come per la generalità, & per la conditione di quella, ch'ella non sia di carico alcuno a colui, a cui fu fatta tal risposta: & che conseguentemente non ci sia querela, nè occasione alcuna di risentimento.

### Risposta settima.

**P**assano alcune differenze, et cartelli tra'l S. Carlo, et il S. Vicino Orsini: et il S. Maberbale fratello del S. Vicino diuulga che'l S. Vicino a Monterosoli ha data vna mentita al S. Carlo. Il S. Luca Cernara Cugino del signor Carlo, il quale insieme col signor Carlo si era trouato a Monterosoli, scriue al signor Maberbale, che si come senza fondamento, & senza cagione ha publicata la detta

Caso di mentita sopra mentita.

DELLE RISPOSTE

mentita, così senza verità vanamente parlando mēte. Et il S. M. herbale gli risponde, ch'egli mente, che esso habbia vanamente parlato.

Hora si domanda qual di queste due mentite sia legittima, & per consequente qual de' due Cavalieri con carico ne rimanga.

Prima che io alla proposta domanda faccia altra risposta, auviso che sia da considerare, se verissimi le sia che il sig. Vicino al sig. Carlo habbia dato mentita; & se appresso il sig. M. herbale habbia tal cosa detta. Et quanto alla prima consideratione dico, che da poi che que' Sig. furono stati a Monterosoli, fra loro passano alcuni cartelli; & essendo tra essi differenze d'attore, et di reo; nè apparendo parola di carico, quando il sig. Vicino hauesse data altra mentita al S. Carlo, non è da dubitare, che egli fatta non ne hauesse mentione; per cioche chiara cosa è, che con vna mentita il S. Carlo sarebbe stato dichiarato attore; ma nõ ne hauendo il sig. Vicino detta parola alcuna, par che sia da conchiudere che mentita non sia passata tra loro. Anzi mostrando per li cartelli suoi il sig. Vicino che egli credeua che il sig. Carlo volesse briga cõ lui, in vn cartello fatto dopo l'essersi insieme trouati à Monterosoli, dice, che per quello, che ha visto a Monterosoli, et per lo suo scriuere, gli pare che l'animo suo sia diuerso da quello, che si credeua. il che uol dir che il parlar del sig. Carlo fu tutto lontano da parole ingiuriose: di che ne seguita, che diede occasione da douergli esser risposto con mentita, & non ci essendo stata occasione, consequente è che non sia stata data; &

non

non essendo stata data, quãdo altri habbia detto che ella fu data, non si puo negare che egli non habbia vanamente parlato.

Se veramente il S. Maberbale habbia diuulgato, ò nò, che il S. Vicino diede mentita al sig. Carlo, nò mi par che sia da dubitare: che dandogli sopra ciò mentita il S. Luca, nè negando egli in alcuno de' suoi cartelli hauer tal cosa detta: anzi per lo scriuere suo facendo dimostratione di volersi valer piu tosto d'ogni altra risposta, che di negar quello, che gli è apposto, il silentio suo, & il suo scriuere possono essere riceuuti per vna tacita, anzi pur quasi espressa confessione. Et cosa ragioneuole sarebbe stata, non hauendo egli detto cosa tale, che la douesse hauer negata, che in tal modo sicuramẽte si sarebbe rilenuato d'ogni carico: & poi hauerebbe potuto o ritorcere, o dare vna altra mentita all' aduersario suo senza mettersi fuor di ragione a disputar sopra il valor delle mentite.

Da quello, che fin quã s'è discorso ci par di poter passare all' effeminatione delle due mentite. Sopra le quali ci occorre a dire, che'l S. Maberbale non sentendosi perauentura poter negare di hauer dette quelle parole, ha voluto disputar sopra la forma della mentita, istimando che quella fosse tale, che potesse se nò in tutto, almeno in parte esser ritorta. Et per tãto, come tal ritorcimento sia dirittamente fatto, ci conuiene considerarlo; nè questo si puo far compiutamente, se non si intende che significhi quella parola, Vanamente; Là onde questa cosa habbiamo principalmente da inuestigare. Tre adunque trouo io esser le signi-

DELLE RISPOSTE

Vano.

ficationi, che a questa voce Vano, sono state date da gli scrittori; che Vano è quanto voto. Vano viene a dire stolto, & Vano è quel medesimo, che è bugiardo. Et con questa vltima significacione può dire il sig. Luca, che il sig. Maberbale bugiardamente parlâdo ha mentito. Nè altramente mentir si può, se non bugiardamente parlando. Di che si vede quanto male sopra quelle parole mentita si possa accômodare, Che tanto è dir in questo luogo, Tu menti ch'io habbia vanamente parlato, quanto, Tu menti ch'io habbia mētito; ilche non so come què si possa applicare. Et vn'altra cosa dirò io ancora, che le tre significacioni, le quali ho pur dianzi dette, in vna si possono ancora ristringere, & tutte insieme riducersi sopra la mentita; Che voti di senno sono gli stolti; & gli stolti dicono le menzogne che consistêdo la sapiēza nella cognition della verità, la stoltitia come contraria alla sapienza, ha p' suo oggetto la sua falsità. Nè so come huomo possa dir bugia, che nō parli uanamēte; che coloro mētono, i quali dicono cose vote di vero sentimēto; coloro mētono, che dicono cose stolte; et coloro ancora mētono, che dicono cose false, essêdo la vanità, la stoltitia, & la falsità sè fattamēte insieme cōgiunte, ch'io nō intēdo in qual modo l'vna dall'altra possa essere separata. Hauêdo dūque scritto il S. Luca al S. Maberbale, ch'egli senza verità vanamente parlâdo ha mētito, non ha detto niēte piu che se egli hauesse scritto semplicemente, Voi hauete mētito. Che'l dire. Voi uanamēte parlâdo mētite, è come se altri dicesse. Voi mētedu mētite. Ma quello che il S. Luca potena dire in poche parole,

parole, lo disse in molte; Ilche per mio parere, non è altro, se non hauere detto il medesimo per diuerse uie. Et è ancora da notare, che hauendo detto il S. Luca, Voi uanamēte parlando hauete mentito, tutte queste parole sono pronuntiate sotto una sentenza; Et il S. Maherbale questa sentenza intera in parti smembrando, ne piglia una particella; & non nega hauer mentito, ma dice non hauer uanamente parlato. Et cio è come se altri dicesse, mentendo non hauer parlato uanamente: o uero mentendo non hauer mentito; le quali cose in alcun modo non possono stare insieme.

Et per aggiūgere ancora alcuna cosa di questa materia. Dico stando in su la diuisione delle tre significazioni, che puo alcuna volta auuenire, che altri parli uanamente senza mentire: ma che menta senza parlar uanamente, questo non credo io che si possa trouare, che altri potrà dir la verità, ma per poco auuedimento dirla in luogo, o in tempo, che ella si dovrebbe tacere. Altri dirà delle cose che faranno fuori del soggetto, che si tratterà, & altri dirà in cōmendatione, o in biasimo di se quello, che, con tutto che sia uero, meglio sarebbe stato tacerlo. Lequali cose facendosi per mancamento di prudenza, non si puo dire che non siano per uanità; che uoti di senno sono gli imprudenti. Et così uanamente si uerrà a dir il uero. Ma che altri menta senza parlar uanamente, questo non mi so io imaginare come si possa fare. Perche hauendo il S. Luca dato al S. Maherbale mētita, il S. Maherbale non la puo ritorcere contra di lui per hauere egli detto, che esso ha parlato uanamente,

Vanamēte si puo dire il uero.

DELLE RISPOSTE

mète, non potendo la menzogna esser separata dalla uanità. Quanto a quelle mentite adunque io mi risoluo, quella, che è stata data dal S. Luca, esser legittimamente data; & l'altra non esser di alcun ualore.

Ma percioche il S. Maherbale par che uoglia poi nel terzo, & nell'ultimo suo cartello fondar la sua mentita sopra quelle parole, che il S. Luca dice nel suo primo, Che egli senza fondamento, & causa ha publicata quella mentita, rispondo che a quelle parole la mentita sua non si puo accommodare; che per quelle il S. Luca significa, che esso ha publicata quella mentita senza esprimere sopra che ella sia stata data; & non quello, che interpreta il S. Maherbale, oltra che quando bene a quelle mentite applicar si potesse, chiara cosa è che la data dal S. Luca, è prima in tempo, & per conseguente migliore in ragione. Et l'esser quelle parole scritte auanti, o dopo la mentita in vn medesimo cartello non fa nulla, essendo uenuto à notitia tutto il cartello. Nè si ha da guardare quãdo altri habbia detto, o scritto cosa, sopra la quale si dia mentita, ma al giorno che dall'uno, & dall'altro è stata data la mentita. Et dal S. Luca la mentita fu auuentata a XII. di Febraio; & dal S. Maherbale fu tètata di dare à XXIII. del detto mese, & poscia ritentata à XV. di Aprile, sì che tanto è prima in tempo la mentita data dal S. Luca, quanto sono prima i XII. che i XXIII. di Febraio, & i XV. di Aprile. Et tanto è ella migliore in ragione, quanto ella è in tempo primiera.

Nè al S. Luca pregiudica quello, che dice il S. Maherbale,

herbale, che egli s'è intromesso in causa, che principalmente non tocca à lui; che si come se il S. Vicino si fosse vantato esso di hauer data la mentita al S. Carlo, al S. Carlo sarebbe principalmente conuenuto rispondere, così dicendo quelle parole persona, che non era principale, da persona non principale gli puo esser risposto, massimamente che partecipando tutta la compagnia di quel carico, ilqual uiene fatto ad vno della compagnia, ad ogniuno della compagnia dee esser anche lecito di risentirsi.

Il carico  
offende an  
che la com  
pagnia.

Dalle ragioni adunque dedutte par che si possa cõ chiudere in fauor del S. Luca, & che al S. Maherbale il carico ne rimanga.

Et ciò sia detto per uia di parere, rimettendone il giudicio, a chi meglio intende.

### Risposta ottaua.

**I**L Capitan Ventura Amerini da Lucca, riprende Nicolò de gli Ungheri, ilquale stà alle spese sue, di alcuni suoi mali portamēti: & gli dice che uole che pratici con Romano Chariti da Luca: & soggiūge, Se ci fosse alcuna gallina bagnata che uollesse fauorire, uenga quì in questo prato, che gli sostēterò, che nō è huomo da me, nè da fauorirti, et se ce n'è, cali a basso. Et mostra uno prato, che è dauanti vna hosteria oltra la strada. Romano è in parte, che puo udir queste parole; & ua à trouar il Capitan Ventura, & gli dice Capitan Ventura che uì ho fatto io, che nō uolete che Nicolò pratici meco? Et quegli risponde, Non mi piace.

Caso di dar  
mentita &  
fuggire.

piacè. Et Romano replica, E ben honesto dādogli uoi il pane uostro, che pratici con chi ui piace. A me non si mi fa niente se non pratica con meco. Et questo detto se ne parte. Et poco stando, essendosi il Capitan Ventura posto a passeggiar con un gentilhomio Vintiano, Romano torna, & lontano dal detto Capitano piu di trenta passi con alta uoce dice, Ventura da Lucca tutte le parole, che tu hai detto, se te ne è niuna che pregiudichi all'honor mio, tu menti per la gola. Il Capitan Ventura mette mano alla spada, & va alla uolta di colui, & quegli correndo si mette a fuggire; & chiamandolo tuttauia il Capitan Ventura, lo seguita intorno à cento, & quaranta passi, nè uoltandosi colui, nè potèdolo esso aggiungere. se ne torna. Et di queste cose, secondo che elle sono narrate, se ne autentica fede di piu testimoni.

Hor essendo queste cose passate, & essendone tra loro ancor dappoi passati alcuni cartelli, si domanda così sopra il caso esposto, come sopra i cartelli quello, che ne sia il diritto di canalleria.

Sopra questa richiesta douendo io rispondere, dico primieramente, Che hauendo detto il Capitā Ventura quello che disse, & sopra quelle parole essèdo andato Romano a trouarlo, & detto che era honesto che Nicolo facesse la sua uolontà, & con questa conclusion partitosi, nō ueggo che gli rimāga piu occasione di preder querela colui, che Romano nō fu nominato se nō nel praticar di Nicolo. Et à questa parte hauendo ceduto, piu non ne ha da parlare. che ciò che gli è una uolta piaciuto, piu nō gli puo dispiacere. Nelle altre parole



parole non fu specificata persona, ma solamente detto in generale, Se alcuno voleva favorir Nicolo, & non lo volendo Romano favorir, per mia opinion, egli non doveva fare altro, e tutto quello, che fece, fu di soverchio.

Appresso dico, che essendo la natura della mentita di ributtar le parole ingiuriose, donè non ci sono parole di ingiuria, la mentita non fa carico: nè basta dire, Se hai parlato in pregiudicio dell'honor mio, tu hai mentito; che à questo modo ogniuno potrebbe dar mentite ad ogniuno. Ma è mestiero che si giustifichi ch' altri habbia dishonoratamète parlato, altramète la mentita è nulla, che buona risposta nõ puo esser giudicata quella, laquale non si uede come si accomodi alla proposta. La mentita di Romano è, che se c'è parola, che pregiudichi allo honor suo, il Capitan Ventura mente. Et perciò essendo data sopra la conditione, infin che la conditione non si uerifica, la mentita non lega. Oltra che quelle parole furono da Romano dette poco auedutamente, che dicendo: Tutte le parole, che tu hai detto, se n'è alcuna che pregiudichi all'honor mio, tu menti, par che voglia dir, che mente non solamente di quelle che ha detto in suo pregiudicio, ma ancor di tutte quelle altre c'ha ha dette.

Mentita cō  
ditionale.

Poi quãdo la mentita data da Romano hauesse hauuto alcun fondamèto, hauendola data come la diede, & hauendone fatto il Capitan Ventura il risentimèto che fece; essèdo sene colui fuggito, che ci è da dir altro, se nõ, che egli nõ è huomo per difenderla; & che cede alla querela? Che hauendo dette il Capitan Ventura così apertamète quelle parole; et dopo queste fermatosi per

\* Risenti-  
menti

## DELLE RISPOSTE

*per difenderle, se Romano se ne sentiuua offeso doueua medesimamente rispondendo difender la sua risposta, che i carichi tanto sono carichi, quanto sono fatti honoratamente: Et chi dishonoratamente gouernandosi cerca dishonorare altrui, dishonora se stesso.*

*Si che quanto alle cose di sopra esposte, io mi risoluo, che Romano non ha hauuto occasion di querela, che la mentita non è stata legittimamente data, e che quando egli hauesse hauuto cagion di querela, & la mentita fosse stata legittima, egli non hauerebbe sodisfatto al douer suo, nè carico alcuno ne rimarrebbe al capitan Ventura.*

*Et venendo a' cartelli, dice Romano, Che egli mēte il Capitan Ventura di tutto quello ha detto, dice, & dirà in suo pregiudicio. La qual mentita essēdo della forma, che di sopra habbiamo notato, senza chiarir che cosa alcuna sia stata detta in suo pregiudicio, è di niū ualore, & p̄ cōseguente per nulla dee esser riputata.*

*Et perciò che egli nel cartello suo primo afferma che il Capitan Ventura ha detto mal di lui, & il capitā risponde che mente che egli habbia di lui parlato altro, che quello, che nelle testimonianze si contiene, & in quelle male alcuno non si legge, queſta mentita del Capitan Ventura fa carico à Romano, infm che egli non proua che il male sia stato detto di lui.*

*Poi non è uero quello, che dice Romano nel cartello suo secōdo, che il Capitan Ventura accetti di hauer detto mal di lui, che altro è dire, Io confesso hauer detto mal di te, & altro, Non ho detto di te altro che quello, che apparisce in queste scritture, non apparē*

do massimamente in quelle male alcuno.

Quanto ueramente à quello, che il Capitan Ventura disse, Se c'è alcuna gallina bagnata, che ti voglia favorire, cali à basso, Et che Romano sopra q̄sta parola tenta di dargli mentita, io non so se io udisi mai la piu impertinente: percioche quella particella, Se, non afferma di alcuno cosa ueruna; & non affermando, non puo esser ributtato con mentita. Et se il Capitan Ventura hauesse detto, Se Romano Chiariti è una gallina bagnata cali à basso, sopra queste parole non hauerebbe luogo mentita non che essendo state proferite in generale. Et questo non uoglio tacere io, che Romano istesso si uiene egli à condanar per gallina bagnata, & non il Capitan Ventura a dare à lui tal nome, Che se io dirò fra molti Christiani, oue sia un Giudeo, Se c'è alcun Giudeo si faccia auanti, certo è, che alcun christiano nõ si mouerà; ma il Giudeo intenderà, che quel parlar tocca à lui, Et facendosi auanti, si condannarà p̄ Giudeo. Così hauendo detto il Capitan Ventura tra molte p̄sone, se c'è alcuna gallina bagnata, & intendendo Romano, che questa parola tocchi a lui, per gallina bagnata, si uiene à cōdannare. Et per tale condannandosi egli, il Capitan Ventura intorno a ciò non ha da prouare cosa alcuna da poi che colui p̄ la bocca sua medesima si è giudicato per tale.

Et percioche Romano dice, che fuggì per li fauori de gl' amici che hauea il Capitā Ventura, sopra il qual particolare il Capitā Ventura gli rispōde, Che mente che quella cōpagnia fosse piu à fauore dell' uno, che dell' altro, dico che q̄sta è mēta legittimamente data, et  
che

Mēta im  
pertinente

## DELLE RISPONTE

che Romano è obligato à prouare, che colorò fosserò piu in fauore del Capitan Vētura, che in fauor di lui.

Or in quello, che Romano dice, Che lascia quello, che potrebbe dir contra que' testimoni, non so perciò che cosa egli intenda di significare; che il suo dire, Io potrei dire non dicendo nulla, di nulla lo rileua; & quei testimoni rimangono fermi, & in suo uigore, non senza suo molto dishonore.

Nobiltà.

Et il parlar, & il producer testimoni di nobiltà, & di viltà di sangue in questo caso mi par souerchio, oltre che quelle testimonianze parlando di uita, & non di scienza, sono nulle. Poi facendo il Capitan Vētura nobile esercitio, & con grado, chi non sa che egli è nobile? Et quando fosse nato non nobile, & quell'altro nobile, potrebbe per auuentura dirli, La nobiltà mia così comincia da me, come la tua finisce in te.

Questo è quanto occorre à me di dire intorno al caso proposto, & a' cartelli passati intorno à quello. Donde io mi risoluo, che così nelle cose presentialemente passate fra il Capitan Ventura, & Romano, come nelle scritture, il Capitan Ventura ha all'honor suo interamente sodisfatto; Et che Romano cò carico ne rimane.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendomi nondimeno al giudicio di quale è delle cose di caualleria piu esperto, & piu intendente.

Risposta nona.

Caso di chi  
in vna offe-  
sa ha offeso  
molti.

**H**ieronimo Altieri dà bastonate a M. Bruto Ca-  
pozucca. Papirio figliuolo di M. Brutto richie-  
de Hieronimo a battaglia, & egli risponde, che p ha-  
uer

uer

uer Papirio piu fratelli, figliuoli del medesimo padre & per conseguente interessati egualmente nella medesima querela, esso non intende di venir con lui a battaglia, se gli altri in lui non rimettono la loro attione: & se la nimicitia delle case loro non si finisce cò vno abbattimento. Et Papirio dice, Che esso non può, nè è debitor di fare alcuna di quelle cose; ma ch'egli per honor suo lo richiede, et per suo interesse particolare: Et che colui essendo richiesto è debitor di rispondere, & di difendere per ben fatto quello, che egli per malamente fatto intende di douer prouare.

Sopra tal quistione si domanda se il richiesto senza altra remissione fatta da gli altri fratelli è tenuto, ò nò a combatter col richieditore.

A questa richiesta, & sopra questo articolo rispondendo dico, che se tal eccezione hauesse luogo, sarebbe cosa molto piu sicura l'offender molti che vn solo: percioche altrui sarebbe tolto il modo da potersi risentire, nò essendo atto di persona di honore il rimetter la querela sua nell'altrui mani, saluo se età, ò la indispositione sua non lo scusa, ò la disparità del grado à ciò non lo priuilegia. Poi vn'altro inconueniente ne seguirebbe ancora, che come altri hauesse oltraggiata vna famiglia, ò vna natione, con tutto che gli oltraggiati inchinassero a metter la querela in mano di qual che si fosse di loro, all'offenditor basterebbe di corrompere vno, che a tal remissione non douesse acconsentire, et così si torrebbe quel peso dalle spalle. Non pare adunque che questa risposta per ragionevole debbia esser riceuuta; Et si come non pare che ella.

la sia di ragione, così la consuetudine ne è in contrario: che hauendo già alcun Cavaliero detto parole di biasmo di tutto vno esercito, da vn solo di quello esercito gli fu risposto. Et per molte cose, che in tal querela passassero, non fu mai detto, che colui facesse che l'esercito in lui rimettesse querela. Et essendo tra Cavalieri di diuerse nationi nate querele per honor delle loro nationi, non fu mai domandato che le nationi à quelle battaglie douessero dare il loro consentimento.

Ad ogni offeso è lecito risentirsi per suo interesse particolare. Et si come huomo offeso può far la pace senza participatione de gli altri offesi, così dee anche egli potersi perseguir l'ingiuria; che le ingiurie ad ogni ingiuriato si appartengono (come dicono i Giureconsulti) *insolidum*. Et se altri dicesse, che tutti i *Mutij* sono cornuti ò altra cosa vergognosa, non so pche non douesse esser lecito à me ributtar questa ingiuria senza ragunar tutti quelli, che hauessero questo nome, ò cognome, & senza farne celebrar vno istrumento, che in me rimetteessero le loro ragioni.

I duelli sono giudicij

Gli abbattimenti nõ sono altro che giudicij criminali fatti per via cauallesca. Che l'attore è l'accusatore; i cartelli delle disfide sono le accuse; le patenti de' campi bandi, per li quali altri è chiamato a comparire: il sig. del cãpo è il giudice; lo steccato è il tribunale; & le armi sono la tortura. Et per quella via, che nella tortura ciuile si regolano i giudicij, per la medesima nella cauallesca gli abbattimenti si hanno da regolare, oue stilo di arme non ci sia contrario, ò diuerso. Et ciuilmente procedendo, ad ognuno che

*sia offeso è lecito di accusar l'offenditore, senza cercare che tutti gli intereßati in quel caso concorrano all'accusa. Et simigliantemente si douerà dire che ne' Duelli solo che l'attore non sia tale, che per legittima cagione egli dalla proua delle arme debbia esser ributtato, il richiesto senza altra inquisitione habbia da prender la battaglia con colui, che lo richiede, ò sia solo offeso, ò de gli altri con esso lui.*

*Ne qui ha luogo il dire che non uuol combatter cõ vno, per douer poi aspettar che anche gli altri lo habbiano, di mano in mano à richiedere, che conformandosi anche in questa parte i Duelli cõ civili giudicij, ogni volta che altri ha combattuta una querela, egli sopra quella non puo piu essere à battaglia ricercato; che se alcuno ciuilmente si confessa debitor di cento ducati, & al pagamento di quelli si obliga insolidã a piu persone, si come egli è tenuto a pagarli a qual di loro in tempo debito prima gliele domanda, così poi che vna volta gli ha pagati ad vno, non è debitor di pagarli a gli altri. Et se altri è accusato dauanti al giudice ordinario di alcun criminal m'acamentò qual che si sia il primo accusatore, colui è tenuto alla giuificatione, & alla purgatione secondo gli ordini di quel tribunale. Poscia, come egli ne: è vna volta liberato, per quel medesimo caso non ui ha piu luogo à nouella accusa. Non altramente nel giudicio dell'arme non dee persona per una medesima querela esser piu di vna volta costretto di andare alla proua dello stecato. Se l'Altieri adunque si conduce a combatter con Papirio, da alcuno de gli altri figliuoli per tal*  
*cagione*

*Vna quere  
la vna vol-  
ta & non  
piu si com-  
batte.*

ragione non douerà per inuauzi potere essere à battaglia ricercato. Et al primo, che all'arme lo richiede dee egli con l'arme rispondere; che migliore è in ragione, chi è in tempo primiero. Et si come fatto vn'abbattimento, in caso che altri volesse rinouar la battaglia, egli potrebbe legittimamente rispondere di non esser tenuto à combatter piu di vna volta per vna querela, così il domandare hora che tutti gli interessati nella medesima ingiuria rimettano in mano di una la loro attione, è da essere stimato lontano da ogni ragione, & da ogni legge di caualleria.

Et tanto sia detto p via di parere, rimettèdomi al giudicio d'ogni persona piu esperta, et piu intèdente.

### Risposta Decima.

Caso di campo violato.

**I**L S. Mario d'Abenante richiede a battaglia il S. Don Francesco Pandone. Si conducono in campo: il S. Don Francesco ferisce a morte il cavallo del sig. Mario vicino alle corde dello steccato in parte, doue è vn zio del S. Mario, il qual suo zio alzata la voce tanto che'l S. Mario puo vdirlo, gli dice, smonta Mario, smonta, che ti cade il cavallo addosso. La qual voce vdira, il sig. Mario si volta, vede il zio, & dismōta, di che prima non ne faceua segno, & subito dismontato, il cavallo cade morto. Il sig. Mario da cavallo disceso, ferisce a morte il cavallo del sig. Don Francesco, nè potendosi quello piu reggere, dà anche al sig. Don Francesco tre ferite. La onde egli; non uedendo al suo scampo altro riparo, dice che si arrende.



In q̄sto caso si pruoua che i padrini del S. D. Francesco erano lontani, & nell'altra parte dello steccato, di che non udirono quella uoce, nè il S. medesimo del campo la udì. Anzi essendo state dette quelle parole, un gentilhuomo gli fece cenno per farglielo sapere: & egli si mosse per andare a quella volta; ma pur continuando coloro il combattere, nè vedendosi altra alteratione, si fermò, facendo segno à colui, che stesse cheto. Et finita la battaglia, essendosi ricorso ad esso S. allegato la sicurezzà dello steccato, essere stata uiolata, fu richiesto che non douesse dichiarare nè il S. D. Fran. uinto, nè il S. Mario uincitore: aggiungendosi che a quel fine era stato domandato. Et egli si scusò dicendo non hauere quelle parole udite, & confermãdo, che uero fu che egli fu domãdato, ma che non pensaua che fosse per cosa tale.

Intorno al caso proposto si domanda se il S. D. Fr. sia diuittamente prigione del S. Mario, o nò.

Prima che io uenga à rispondere sopra q̄sta richiesta, ho da dire che M. Paris nel lib. viii. del suo Duellato così nel latino come nel uolgare, recita uno abbattimento seguito nel campo di un Duca di Milano. Et ce ne uiene allegato uno altro sotto Federigo Re di Napoli: de' quali in quãto possono far à questo proposito, auuiso che non mi disconuenga il ragionarne. Et da quello di Milano incominciando, par che il caso fosse tale. Che essendosi cõdutti a battaglia un Napolitano & un Fiorentino, il Fiorentino per uno incontro fu abbattuto: & nò se ne auuedèdo il Napolitano: et guardando intorno per lo campo, un suo fratello lo sgridò

X che

che tornasse; & urtasse colui col cauallo, percioche egli era in terra. Ilche colui fece, et ne hebbe uittoria: & da poi dimandandolo al Prencipe per prigione, & negandol'altro di esser prigione per le ragioni, che ancora da M. Paris son addutte, il Duca dichiarò, che'l Fiorentino fosse prigione, e il fratello sgridatore (secondo la forma del bando) douesse esser decapitato, Sopra il qual giudicio par che M. Paris senta del tutto in contrario. Cioè, che nè il Fiorentino douesse esser prigione, nè decapitato il Napolitano. Et da poi che grandi sono le autorità de' Prencipi, & grãdi quelle de' dottori, la doue fra due grãdi autorità si vede opinione diuersa, da ogniuno dee esser lecito di accostarsi à quella, che à lui ditta il suo parere. Dico adunque, Che piu tosto cōsentirei io che il Fiorentino nõ douesse esser prigione, che non direi che il Napolitano non douesse esser punito secondo la pena nel bando contenuta, che facendosi una tale trasgressione contra i salui condutti, contra i bandi publici, in pregiudicio dell'altrui honore, & dell'altrui uita, & nella presenza, & con disprezzo del Prencipe, non ueggo che giustitia, nè che ragione ricerchi che un cot'al transgressore seueramente non debbia esser castigato. Nè le ragioni, ch' allega M. Paris mi par che siano bastanti à difendere la sua openione, le quali io lascerò di recitar q. & di far loro risposta si per fuggir la souerchia lunghezza, nõ facèdo ciò al proposito del nostro caso, come p hauerlo già fatto in altro luogo piu opportuno. Del Fiorentino ueramente, ch' egli nõ fosse prigione, le ragioni allegate da ql dottore sono approbabili, &

vere:

vere: Et quanto à me, non ueggo che altra cosa possa fare in contrario, se non che hauendo colui gridato, & (come ne libri uulgari è scritto) ad alta uoce, potè essere da tutto lo steccato ageuolmente sentito. Et se fu sentito dal S. & da padrini, non hauendo alcun intorno a ciò fatto motto. par (non so come) che venissero à consentire, che l'abbattuto non ostate il pregiudicio fattogli da quella uoce hauesse à continuare la battaglia: & che per conseguente fosse bene stato uinto. Di che la sentenza di quel Prencipe douerebbe in tutto esser approuata. Ma la mia opinione è, che egli la desse tale, non tanto con intentione che ella douesse essere eseguita, quanto che ne hauesse a seguirar quello, che ne seguì: Et ciò è, che il fratello non douesse permettere che fosse priuato di uita quel suo fratello, il quale per acquistar à lui uittoria, s'era posto à rischio di perderne egli la sua uita. Et tanto sia detto del caso di que' due, & della sentèza di ql S. Illustr.

Et passādo à Napoli, Si cōta, che sotto il Re Fedेरigo combattendo un Romano, & un Spagnuolo, & hauēdo il Romano allo Spagnuolo date alcune ferite & mal trattandolo, un'altro spagnuolo gridò in lingua sua, ponte, & riuersi; alla qual uoce leuatosi il rumore, fu posto fin' alla battaglia, & da quel Re Ser. il Romano fu dichiarato uincitore. Et che poi al gridatore Spagnuolo fu per gratia donata la uita. In così fatto giuditio, io non so uedere se non cose laudabili. Che ragioneuol cosa fu che la battaglia fosse finita, tosto che la fede del campo si trouò esser uiolata. Et ragioneuolmēte fu dichiarato uincitore chi nel disparti

mento della battaglia si trouaua superiore. Et clemētia à quel colpeuole si potè vsare, la cui uoce non ha ueua pregiudicato altrui rimanendo perditore colui, in cui fauore egli haueua il mancamento commesso.

Dalla esaminatione de' casi di sopra allegati uenendo a regolare il caso nostro dico, che quando il S. del campo hauesse udite queste parole, à lui si sarebbe appartenuto di por fine all'abbattimento. se condol' esempio del Re Federigo: il cui atto vsato in quella diuisione, fu una dichiarazione, Che quel dì piu, che haueffero combattuto, non sarebbe stata legittima battaglia. Et sono sicuro io, che per la uirtù, & per l'esperienza che gli abbattimenti, che ha l'illustriss. S. Sigismondo da Este, il qual fu il S. del campo, ch'egli haurebbe imposto fine alla battaglia quando hauesse udite quelle parole, ma udite non l'hauendo, & confessando esso di non le hauer udite, nè hauendo hauuta alcuna tal opinione, si come mostrò non andādo doue fu domādato. percioche (come egli testifica) non pensando che ui fosse cosa tale, non ne potè fare altra prouisione; nè si puo dire, nè presumere che egli habbia consentito, che non ostante la sicurezza uiolata, la battaglia douesse passare innanzi. Et meno si puo dire, nè presumere del consentimento de' Padri: Che essendo essi dall'altra parte dello steccato (come uiene referito) & lontani di là donde uscì la uoce non la poterono udir piu che si facesse il sig. Et quando udita la haueffero, se ne sarebbero cosi richiamati come fecero da poi, et hauerebbono fatta la debita in stātia, che la battaglia non si lasciasse procedere piu

auanti.

auanti. Et così di loro si dee presumere: che in ciò consisteva il loro honore, et la uittoria del loro principale, essendo egli stato il reo, et non hauendo prouato l'aduersario la sua intentione. Si che in alcun modo non è da dire, che essi ad un tale atto consentendo al S. Don Franc. habbiano fatto alcun pregiudicio. Anzi il cenno, il quale fece quel gentilhuomo verso il S. del capo, può essere come vna protesta fatta in fauor del S. D. Fr. Et questa si può dire che per lo richiamarsene, che s'è fatto da poi sia stata approuata. Nè del S. D. F. si può dire ch'egli habbia con silenzio consentito, che prima nell'ardor della battaglia vedendosi vincitore, è da credere ch'egli intendesse piu ad ogni altra cosa, che ad ascoltar ciò ch'altri dicesse: e che conseguentemente non udisse cosa, che fosse detta. Poi hauendo per istrumento riposto in mano de' suoi Padrini la uita, et l'honore, a lui piu si richiedeuà il cōbattere, che piatire.

Da quello, che fin qua s'è detto, si viene in questa conclusione, che al S. D. Francesco non si può far quella oppositione, la quale di sopra habbiamo detto, che si poteuà fare al Fiorentino abbattuto: Et che per giudicio di Re il fine della battaglia doueuà esser alla voce del zio: & che quanto è stato di piu, non merita approbatione.

Hor hauendo così regolato il nostro caso, habbiamo noi da dire certa cosa essere che'l S. D. F. ricercato dal S. Mario s'è condotto à battaglia sotto la fede di quelle patenti, le quali à lui hanno promesso capo franco, libero, & sicuro. Et se la franchezza, se la libertà, se la sicurezza gli è stata offeruata, dubbio nō è, che hauendo

Le patenti  
de' campi.

do egli detto di arrendersi non sia del sig. Mario legit-  
timo prigioniero. Ma quando a quelle si sia mancato, &  
quando non gli siano inuolabilmente state offeruate,  
chiara cosa è, che tutto quello, ch'è passato dopo tal  
mancamento, & tale inosservanza, dee essere hauuto  
di ragion nullo; & di niun valore. Sotto la fede della  
patente mandata, & accettata si conducono i Cau-  
lieri all'abbattimento. Et quel consentimento di com-  
battere l'vno cō l'altro in quel campo le clausule nel-  
la patente contenute, forma il contrario della inuola-  
bile sicurezza: & a quello intercede per pegno &  
per istabilimento la fede del S. il quale per far mani-  
festo che la promessa sicurtà è non solamente di po-  
tersi offendere, & uccidere l'vno l'altro senza incor-  
rere nella giuridittione sua in pena di homicidio, col  
publico bando dichiara che quella si intende ancora  
per li circostanti. Et i Cavalieri a quello consentēdo,  
& sotto la fede di quello in pruoua d'arme conducē-  
dosi: si puo dire che vengono a stipulare il contratto  
col S. del campo, che sotto la fede di tal sicurezza uē-  
gano a combattere. Hor à questo tal contratto come  
l'vna parte manca, certo è che l'altra non vi è piu te-  
nuta: che mancādo la conditione, altri non è piu obli-  
gato a quello, a ch'egli sotto la conditione si ha cōdut-  
to. Il cōtratto tra il S. Mario, & il sig. D. F. celebrato  
fu di cōbattere à tutto transito in cāpo sicuro dalla  
persona dell'vno à quella dell'altro: & di potere in  
tal modo conquistare ciascuno di loro il suo aduersa-  
rio. Alla sicurezza del cāpo si vede essersi mancato;  
che contra il bādo del S. il sig. D. F. è stato offeso dalla

il bando.

voce del zio del sig. Mario, la quale indusse lui a fare in pregiudicio del sig. D. Fran. quello, che auanti quella voce non daua segno di douer fare. Et cōtra la forma della patente, & della capitulatione par che habbia anche operato il sig. Mario, non hauendo dalla psona sua sola à q̃lla del sig. D. Fr. cōbattuto; che due si possono dire di essere stati contra uno, hauendo egli seguito il Consiglio del zio; nè valendo spesse volte nelle battaglie meno il consiglio, che la forza. Essendo adūque mancate le due conditioni, et della sicurezza, & del cōbattere ad egual partito, non si puo dire il conquisto fatto dal sig. Mario essere stato legittimamēte fatto. Che oltre le cose dette, non si sono seruati gli ordini de' Duelli, iquali sotto il silentio de' circostanti per costume vniuersale si sogliono celebrare. Poi se in armandosi i Cavalieri dall' vna, e dall' altra parte si dàuo i confidenti accioche non si possa fare, o dire cosa, ch' habbia da pregiudicare alle parti. Et se auanti il bando, et auanti ch' entrino ne gli steccati q̃sta regola si offerua, molto piu si ha ella d' offeruare dopo la grida, & da poi che i Cavalieri nel cāpo si sono cōdutti, et che si trouano à disputare con l' arme p̃ la diffinitio ne del vero. Nè qui ha luogo q̃lla risposta che cōmunemente si suole allegare, che nelle battaglie à tutto transito è lecito ancora con ogni frode, & cō ogni uantaggio uincere il nimico; che questa frode, et q̃sto uantaggio si imēde di quello, ch' altri da se fa adoperare, & acquistarsi dalla persona sua à quella dell' aduersario, & non con la opera altrui, che con quella la sicurezza del campo rimane franca, & da questa

Due contra vno.

Il consiglio nelle battaglie.

Confidenti.

Frode ne gli steccati.

DELLE RISPOSTE

Violatione  
di campo.

Tradimen  
to.

siene ad essere uiolata. Et in tanto tengo io essere sta-  
to uiolato quel campo, & la franchezza di quello cō  
quelle parole, che il S. Mario hanesse ucciso il S. Don  
Fr.egli (al parer mio) di homicidio hauerebbe meri-  
tato di esser condannato. Che la patente non saluaua  
più lui, non essendo obligato il S. alla offeruanza di  
quella, da che quella, & la sua grida à lui non erano  
state offeruate. Et passerò anche un passo piu oltre  
(ciò non dico percioche io presuma alcuna cosa tale  
del S. Mario, ma per dir quello ch' a me occorre di scri-  
uere in questo proposito) Quando Cauallero entrasse  
in istecato hauendo dato ordine con alcuno de' suoi, il  
quale di fuori lo donesse ammonire, secondo che egli  
nedeſse esser il bisogno, qual hora di un tal trattato se  
ne potesse hauer certa fede, quel tale (secondo il giu-  
dicio mio) per tristo Cauallero, & per traditore me-  
riterebbe d'esser condannato. Hor si come io ho il S.  
Mario neramente in tutto netto da questa colpa, così  
ho da dire, che si come egli nō merita pena di una tal  
trasgressione, così non dee hauer beneficio di hauer se-  
guitato il consiglio del trasgressore.

Nō uoglio hora discorrere, nè argomētatore da q̄l  
lo, che sarebbe potuto auuenire. Et ciò è, che se nō fos-  
sero state le parole del zio, ritrouādosi il S. Mario nel  
termine, che si trouaua in su q̄l cavallo, il quale come  
egli ne fu disceso, traboccò à terra morto, uerisimile  
era che gli donesse cadere addosso il che quādo fosse se-  
guito, rimanena in mano del S. D. Frā. & gli cōuenia  
arrenderſi, ò morire. Queste cose non intendo io di al-  
legare; nè questa (come ho detto) intēdo di argomenta-  
re.



re. Ma dirò bene; che non si dee di ragion concedere altri quello, che contra gli ordini si acquista. Et chiara cosa è, che il S. Mario si ha questa vittoria acquistata contra ogni ordine, contra ogni patto, & contra ogni condizione. Et legittimo possessore non si dee dir colui, che con non legittimi mezi entra in una possessione. Et chiarissima cosa è, che il violar le patenti, & le capitulationi, & l'operare oontra gli ordini caualereschi, & contra i bandi de' S. S. non sono mezi legittimi à diuenir possessore del suo aduersario. Poi a' mali esempj non si dee in alcun modo aprir la porta; nè si dee comportare che i Cavalieri in querele di honore con modi meno che honoreuoli conseguiscano le loro vittorie. Et quando ad una tal cosa si cominciasse à cōsentire ogni giorno si uederebbono uiolar le fedi pubbliche, romper le capitulationi, leuar le franchezze de' campi, dispregzare i bādi de' S. S. & hauer per nulla la loro autorità. Alle quali cose tutti i Signori de' campi, & per honor del grado della canatteria, & per conseruatione della loro giuridittione, seueramente hanno da prouedere.

Possessio  
legittimo.

Mali esem  
pij.

Et per non istendermi in questa materia cō piu parole, raccogliendo in una conchlussione le cose di sopra dette, dico, Che hauēdo bene esaminati i casi proposti, la fede delle patenti, la forma della capitulatione, & la sicurtà del cāpo per lo bando publicata: & da queste cose considerato sotto qual patto, & sotto qual cōditione i Cavalieri si siano alla battaglia condutti: & che hauēdo il S. Mario vinto per le parole del Zio, ha vinto cōtra i cōtratti fatti, & contra ogni regola al  
 Duello.

DELLE RISPONTE

Duello. Et veduto appresso che nè il signor del càpo, nè i Padrini, nè esso sig. D. Franc. à tal forma di proceder disordinato non si possono dire di hauere in alcun modo consentito: & che per non ne hauere hauuto notizia, non ui hanno potuto porgere altro rimedio, se nõ quanto tentò di far quel gentilhuomo, da cui non mã cò di fare la debita protesta; Per queste, & per altre ragioni disopra allegate, & che allegar si potrebbero, & per lo publico honore, & interesse de' Signori, & de' Cavalieri, dico, il parer mio essere, che il fine della battaglia nel presente caso proposto si debbia determinare dal punto, che il zio del sig. Mario parlò: & che non si possa, nè si debbia di ragione dichiarare che il signor Don Francesco sia prigione del S. Mario, se non come egli era allhora che fu sentito dire, smonta Mario, smonta. Et questa è la opinione mia, Rimettendomi nondimeno sempre al parere di piu approuati giudicij.

Questo uoglio io pure aggiungere, che il S. Mario non puo negare di hauere udito il zio, essendosi volto à quella voce. Et quel voltarsi fu inditio non solamente di hauere udito, ma che quantunque alle orecchie sue fossero quelle parole peruenute, non sapeua risoluarsi, se il consiglio dal douer dismontare fusse buono, o reo, se prima non uedeua da chi egli era uscito: & veduto il zio, & conosciuto che egli ne era l'autore, quello accettò come da persona confidente, & nel mise incontanente in opera. Di che manifestamente si conchiude, che egli fece quello atto di smontare non da se, ma consigliato da altrui.

# LIBRO TERZO

## DELLE RISPOSTE

Caualleresche del Mutio  
Iustinopolitano.



### RISPOSTA PRIMA.



*Asce querela in Praga alla corte del Sereniss. Re de Romani fra due Cavalieri de' quali l'vno è Spagnuolo chiamato sig. Don Francesco Lasso, & l'altro è Vnghero detto sig. Gio. Balasso, et il caso è tale. Il Balasso disua vno staffiere al sig. D. Pietro fratello di D. Fran. D. Francesco con lui se ne duole con aspre parole, alle quali l'Vnghero non risponde: ma si scusa, che egli non ha indutto lo staffiere à partirsi; ma che esso da se si è partito da D. Pietro per venire à seruirlo: e che poi che la loro voluntà non è, ch'egli lo tenga non lo terrà. Il seguente giorno douendo il Re caualcare in campagna, & essendo la corte piena di Cavalieri, D. Franc. fatto si ad vna finestra che guarda nel cortile del palagio, vede che il cauallo dell'Vng. è tenuto da vn staffiere vestito di nuouo, ilqual si somiglia à quello di suo fratello:*

*Caso di me  
rita schiaf  
so, ferire, &  
fuggire.*

fratello: & mostrato ad altre persone, ogn' vn raffirma quello esser desso; Perche alterato va à trouar l'Unghero, che siede ad vna tauola; & asettatogli appresso gli dice, Balasso non ui dissi io hieri, che non doueste pigliare il seruidor di mio fratello? Perche lo haueate tolto? Io ui prometto di fargli dar dugento bastonate in presenza uostra. Il Balasso risponde, Io lo voglio tenere; fate voi quello che ui pare, D. Francesco replica, Se lo terrete, non farete da Cavaliero, ma da gran villano. Il Balasso soggiunge, Voi m'ètite. Et incontanente si leuano amèdue in piedi, si come erano giunti spalla à spalla. D. Francesco gli dà vno schiaffo, & mette mano alla spada senza trarne punto fuori. L'Unghero non fa altro mouimento: ma rimane come intronato. Amendue escono di dietro la tauola, et si mettono l'vno di quà, & l'altro di là tra Cavalieri. Il Re caualca. L'Unghero porta la querela di questo atto al Maestro di casa del Re. Quegli lo fa intendere ad esso Re, ilquale manda per fare arrestare Dō Francesco: Et egli sentendolo, fugge alla corte dello Imper. & serue in su la guerra, aspettando che l'aduersario suo si risenta; ò che loro segua pace, passando in quel tempo alcun tratto. Dopo sedecimesi caualcando Don Francesco con la corte fra due Cavalieri, l'Unghero galoppando gli vien dietro senza auer sene egli, & come gli è vicino stretto il cauallo con gli sproni correndo con vn bastone lo ferisce in su la testa, di che egli ne rimane stordito: & esso tuttauia correndo se ne fugge. Don Francesco risentitosi, & veduto fuggire il nimico, gli si mette appresso: & per

buono

buono spatio lo seguita senza che colui mai gli uol-  
ti il uiso: al fine condotto in parte, doue piu oltra pas-  
sando è da temer che colui non gli faccia superchia-  
ria, se ne ritorna in dietro.

Si domanda hora passando le cose in questa ma-  
niera; se il Balasso è sodisfatto, & iscaricato dello  
schiaffo; Et se D.F. è incaricato per la bastonata: Et  
in qual grado di honore l'uno, & l'altro si ritroui.

A questa domanda rispondendo dico, Che se noi  
uorremo intendere quale sia l'officio, & quale l'hono-  
re del Cavaliero, ci cōuerrà primieramente conside-  
rare quanta sia la dignità del grado della caualle-  
ria: laquale non si puo dire che sia se non eccellentis-  
simo, essendo quella stata instituita per difesa della  
giustitia, per solleuamento de gli oppressi, e per con-  
seruatione de' Regni: Lequali cose essendo tutte in  
mano di Dio, non indegnamente la scrittura chiama  
Dio S. de gli eserciti; Quasi come à dire general Capi-  
tano di tutti i Cavalieri. Et di qui è, che i Principi, i  
Re, & gl' Imp. per grandi che essi siano, non isdegna-  
no di esercitar con le loro persone la caualleria, & si  
gloriano di chiamarsi Cavalieri. Or si come honore-  
uole è questo esercitio, cosi honoreuolmente si dee eser-  
citare: & chi altramēte adopera, di adoperare arme  
dee essere stimato indegno. Et di qui è introdotto, che  
per delitti militari si leuano per ignominia l'arme a'  
soldati: & nel digradare i Cavalieri per mancamenti  
cōmessi, si priuano della spada. Or l'honor cauallere-  
sco in due cose principalmente pare à me che cōsista,  
cioè nella giustitia; et nel valore. Et si come io ho altra

Dignità  
della caual-  
leria.

Dio S. de  
gli exerci-  
ti.

Impera-  
dori & Re  
Cauallieri.  
Pene de de  
litti milita-  
ri.

L'hono-  
re in che  
consista.

Error giu-  
stificato.

## DELLE RISPOSTE

volta detto) à quale una di queste due virtù manca, non gli si conuien di esser tra Cavalieri annouerato. Che atto non sarà a difender la giustitia chi sarà di nil cuore; & uirtuosamente non adopererà la spada chi alla giustitia nõ hauerà risguardo. Con questo fondamento se noi vorremo uenire alla cõsideratione del caso proposto, haueremo da uedere qual de' due Cavalieri habbia giustamẽte, & quale ualorosamente adoperato, & colui piu honorato doueremo riputare, il quale troueremo all' officio del Cavaliero hauer piu intieramente sodisfatto.

Per l'Unghero adunque diremo noi primieramente, che essendo cosa manifesta, che lo staffiere, il quale teneua il cavallo suo, non era quello di D Pietro, manifesta cosa è ancor, che Don Francesco hebbe torto a prenderne con lui querela, & che egli si mosse contra il uero; il che vuol dir contra la giustitia. Si che viene ad hauere operato contra il diritto, & contra il douer di uirtuoso Cavaliero.

Et della mëtita diremo, che hauẽdo hauuto la querela dalla parte di Don Francesco falso fondamẽto, quella è stata dal Balasso legittimamẽte, & per cõse guẽte giustamẽte data. Si che da tutte le parti si uede l'Unghero esser giustamente proceduto; Et cosi essendo, Don Francesco ne uiene a rimanere ingiusto.

Poi quanto al ualore, diremo noi che l'Unghero con rispondere di altra maniera à D. Fr. hauerebbe potuto schifar questa querela, facendogli conoscere che si ingannaua, & che lo staffiere nõ era quello, che egli si auuisaua; Ma accioche non parebbe, che egli

ciò hauesse fatto per viltà, volle anzi così rispondere, che in altra guisa. Et che appresso hauendogli data quella mentita da faccia à faccia, il proceder suo non è stato se non honoreuole; Nè in quel luogo si richiedea ch'egli mettesse mano ad arme, nè facesse piu auanti. Et hauendogli D. Fran. in luogo doue non si conueniua, & per ingiusta querela dato quello schiaffo, à lui fu lecito in qualunque modo gli potè uenir fatto dargli il castigamento della sua temerità. Nè la fuga sua gli dee essere apposta à biasimo, essendo quella stata non tanto per D. Fr. quanto per gli altri Cavalieri, in compagnia de' quali egli si trouaua, che sentendosi essi per quello atto da lui offesi, hauerebbono potuto fargli soperchiarìa, Et così giusto, & valoroso di remo essere stato il procedere dell'Vnghero; e conseguentemente lui douerne rimaner honorato.

Per D. Fr. diremo dall'altra parte, che il suo in sul principio fu bene error, ma che l'error suo p le parole dell'Vnghero prese giusta querela, hauendo colui risposto che volena tener lo staffiere: che sopra queste parole riuisciron poi quelle altre, che tenendolo hauerebbe fatto nõ da Cavaliero: et sopra queste fu la querela fondata, et sopra questa fondata essendo, et essendo fondata conditionalmente sopra le parole del Balasso, et sopra quelle hauendo cõ la mentita del Balasso contestata lite, si vede che viè ad hauer presa ingiusta querela. Che hauendo prima disuiato il seruadore, & appresso detto nõ uolerlo tenere contra la loro volontà, dir poi di uolerlo tenere, chi non sa che questo è piu tosto atto uillano, che canalleresco? Potena l'Vnghero leggiermente sgannare

sgannare D. Fran. & metter fine alle differenze: ma egli con la bugia confirmandolo nel già preso errore, diede catione a lui di nuoua, & giusta querela, condã vãdo se stesso per bugiardo, & per ingiusto. Che se noi uorremo considerar le intentioni dell' uno, & dell' altro, troueremo diritta, et giustificata essere stata quella di Don Fran. La doue di quella Balasso sarà da dire tutto il contrario: perche anche di lui si dirà, che egli ha ingiustamente adoperato, & che per ingiusta Cauallero merita di esser dannato.

Della mèrita altro nõ dirò, se nõ che essẽdo (come già detto s'è) stata data sopra le cõditionali, et giustificate parole di D. Fr. ingiustamẽte uiene ad essere stata data; ilche maggiormẽte cõdanna lo Vng p ingiusto.

Nè migliori sono quelle ragioni, le quali si dicono del ualore che usò il Balasso, che nõ è da commẽdare questa risposta sua fatta (come si allega) per non mostrare viltà; che il parlar contra il uero, & il prederẽ auuedutamente querela contra il douere, non è da stimar ualore, ma temerità. Et essendo stato tale il caso, che incontanente si potẽua far chiaro l'errore, non era da temer che il giustificar se stesso per huomo seruante della parola sua, a viltà gli donesse essere attribuito. Di che si come temerario si puo dire che fosse il proceder suo, così valoroso, diremo che fosse quello di D. Fr. prima cõ parole risentendosi dell' offesa, ch' egli pareua riceuere; & appresso dãdogli quello schiaffo per discarico della mentita; & ultimamente mettendo mano all' arme per difendere come ben fatto q̃l, ch' egli haueua fatto e non fuggendo

L'intentione giustificata.

Temerità.



do come fece l'Unghero, dopola bastonata, la qual non si può dire che lecito gli fosse di darla in quel luogo per alcuna ragione. Et già dimostrato habbiamo che Don Francesco giustamēte gli diede quello schiaffo, perche à quello argomento di ingiustitia non risponderemo con piu parole. Ma quanto si parla del luogo, dico che degni sono di godere de' priuilegj de' luoghi coloro, che non rompono i priuilegj di quelli. Non è lecito nelle corti dare schiaffi. Non è lecito nè ancor dar mentite. Et hauendo in quel luogo il Balasso data la mentita, non doueua aspettar, che quello ne'l saluasse dallo schiaffo. Quando Don Francesco gli disse quelle parole, che egli si tiene ad ingiuria, egli doueua orispondere à lui; Se fuori di qui mi direte tali parole, io vi farò la risposta, che uì si conuerrà; o in altro modo simigliantemente; o vero, volendo dar mentita, à franchezza di luogo pensar non douea. Et si come Don Francesco per conseruation dell'honor suo non hebbe risguardo al luogo, così nõ doueua egli esser piu rispettoso ne' fatti, che fosse stato nelle parole. Ma egli piu pronto di lingua, che di mano dimostrandosi, venne à commetter viltà. Et Don Francesco fece il debito suo, & quando altramente fatto hauesse, hauerebbe commesso mancamento. Adunque nè per la qualità del luogo, nè della querela non fu lecito risentimento quello del Balasso. Et menõ si dee dire che lecito gli fosse di fuggire per rispetto di quegli altri Cavalieri; che questa scusa hauerebbe luogo, quando de gli altri dopo quello atto ne fossero soprauenuti in fauor dell'offeso. Et il douere era, ò che egli presente coloro

Luoghi di rispetto.

nō lo hauesse percosso, ò che presente coloro difendesse  
 p bē data quella percossa, ilche fatto nō hauendo, mi  
 par che cōchiuder ueramēte si possa che si come teme  
 raria cosa fu nel Balasso il præder quella querela, così  
 in perseguirla di uiltà si sia p se medesimo cōdånato.

ib idgon  
 .orregli  
 Duello.

Et percioche in materia di Duello altri potrebbe  
 dubitare con qual modo tra que' due Cavalieri proce  
 der si douesse, & quale incaricato ne rimanga; Dico  
 che il Duello da prima fu istituito p giustification di  
 verità in quistioni, alle quali necessaria giustification  
 si richiedesse: Et à nostri tēpi è stato ridotto a determi  
 nation di honore. Et percioche in questo caso non c'è  
 querela, alla quale p alcuna legge pruona si richieg  
 ga per giustification di verità, essendo ricercato a ri  
 spondere in quistion di honore, all' vso moderno accom  
 modandomi parlerò di quel modo, che ne' resentimen  
 ti per conto di honore ad altrui si dee tenere.

Risenti  
 menti.

E adunque da sapere, che a quale hora altri da al  
 trui si sente offeso, o sia di parole, o di fatti, a volerse  
 ne honoratamente risentire si conuicne che il risenti  
 mento sia fatto così cauallerescamente, come fu fat  
 ta la offesa, come per esemplo, Se altri dirà a me in  
 faccia da pari a pari che io sia traditore, & che io  
 non gli risponda medesimamente ad equal partito, &  
 poscia lontano da lui dica, o scriua che egli mente, o  
 essendo io ad vna finestra, & colui, che mi ha dato  
 quel biasimo nella uia, io gli dia vna mentita, que  
 sti non è honoreuole risentimento, nè perciò mi sono sca  
 ricato del carico, che colui mi ha fatto; Ma se non  
 ci essendo io, altri dirà di me ch'io sia un mancator di  
 fede.

fede. Io risapendolo, potrò in presenza di Cavalieri dar la mentita à colui, ancor che egli presente non vi sia: che eguale sarà stato il modo della mia risposta à quello della sua proposta. Et così se altri scrivierà in mio dishonore, io in iscrittura con mentita mi potrò difendere. Et in somma se il risentimento non è così honoreuole, come la maniera della offesa, l'offeso non si può dire essersi legittimamente discaricato. Si potrà bene honoratamente passar il termine dell'offesa, come se apponendomi altri lontano da me alcun mancamento, io in faccia gli risponderò che mēte: che questo sarà honoratissimo modo di procedere, solo che si faccia senza alcuna soperchiaria. Ma peccādo vn Cavalier nel meno fa graue errore, & con carico ne rimane. Con questa regola, che datta habbiamo alle offese delle parole, potremo medesimamēte regolar quelle de fatti. Che se per vna mentita datami ad equal partito, io darò altrui con soperchiaria vna bastonata, io farò bene ingiuria a colui, ma non rileuerò me del carico. E in qualunque modo che colui si uendichi, sarà ben vendicato: ma io se honoreuolmente non mi risento, nō sono del carico liberato: anzi con quell'atto haurò fatto vergogna a me stesso. Che quāte volte io farò atto alcun nō caualleresco, tātē ne verrò io a riportare il biasimo, & nō colui, a cui egli sarà stato malamēte vsato. Che quale è colui che non possa essere con mali modi offeso? Et il nō guardar si da quello, da che altri nō si può guardare, nō dee fare altrui uergogna: Ma la uergogna dee esser di colui, che dall'atto brutto guardar potēdosi, nō se ne guarda, non conuenendosi

Chi con  
mali modi  
offende so  
perchiaria  
per soper-  
chiarza.

prendosi Cavaliero (come già detto s'è) adoperare le ar-  
 me se non honoratamente. Et queste maniere di ferire  
 dopo le spalle: di far le superchiarie; di dar bastonate;  
 & fuggirsene subito; & le altre cose simiglianti sono  
 tutti atti vituperosi, & da mal Cavaliero, a quali ri-  
 sentimento di honore non si richiede, condannandosi  
 colui, che ha fatto l'atto dishonoreuole per persona vi-  
 le, e che non ardisce di venire alle mani col nemico suo  
 a fronte a fronte; & in tali casi Duello non si richie-  
 de; che essendo manifesto il mancamento, non è neces-  
 sario di venir in pruoua di quello. Et al malamente of-  
 feso, & a colui, che ha malamente offeso, ogni volta  
 che con altrui occorresse nuoua querela, direi io sem-  
 pre che colui, il quale hauesse fatto l'atto dishonesto,  
 potesse esser da gli steccati ributtato; e che l'altro le-  
 gittimamente vi douesse esser riceuuto; essendo antica  
 sentenza, che l'huomo da bene non ha da guardarsi, se  
 non da commetter difetto. Et noi diremo il medesimo  
 del Cavaliero, ch' a lui basta nõ hauer commesso atto,  
 che meriti biasmo à doner egli honorato rimanere.  
 Dalle cose dette di sopra potremo noi adunque con-  
 chiudere, che Don Francesco cauallescamente si sia  
 gouernato, essendosi prima da faccia a faccia cõ paro  
 le risentito contra l'Vnghero della offesa, che riceuer  
 gli pareua, et appresso hauẽdo cõ lo schiaffo risposto al  
 la sua mentita: & ultimamente hauẽdolo dopo il dis-  
 honesto assalto per buono spatio seguitato. Nè hauen-  
 do egli in punto alcuno fatto mancamento all'honore,  
 obligatione non gli rimane; & obligation nõ gli rima-  
 nendo, non si dee dire, se non che egli si stia con l'honor  
 suo

Officio di  
 huomo da  
 bene & da  
 Cavaliero

Chi con  
 non ha  
 osando  
 peccando  
 per lo  
 christo

suo immacolato. Dell'Vnghero poi diremo, che il risentimento suo non è stato conuenevole, nè da Cauallero: & che per tanto egli dal carico dello schiasso non è punto rileuato. Et percioche chiara cosa è che vno atto dishonorato non puo honorare chi lo fa, essendo dishonorato stato l'atto suo, non si puo dire ch'egli per quello honorato habbia à rimanere. Qui si potrebbe aggiungere, che hauèdo egli lasciato scorrer tanto tempo dopo lo ricouer dello schiasso senza risentirsene, ha passata ogni prescrizione di legitimo risentimento. Et dire si potrebbe che quel ricorere al Maestro di casa del Re non fu punto atto caualleresco. Ma l'altre cose già dette à me sembra che bastino assai per dimostrare come egli in tutte le maniere sia poco honoratamente proceduto.

Chi con  
mali modi  
offende.  
Tempo  
scorso.

Atto non  
caualleresco.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendomi sempre al giudicio di ogni persona piu esperta, & piu intendente.

Risposta seconda.

Nella querela già proposta fra il S. D. Francesco Lasso, & il S. Gio. Balasso sono allegate alcune cose in fauor del Balasso, alle quali hauendo io hauuta consideratione, risponderò quello, che mi occorre, accioche da' Cauallieri si possa far piu chiaro giudicio di quello, ch'alle leggi dell'honore si conuenga.

Del medesimo.

Dicesi adunque, che due essendo le vie di pcedere l'vna di querela, & l'altra di briga, il Balasso ha presa la uia della briga, & che per qlla ne rimane sodisfatto. Alla quale opinione quãto si debbia accòsentire, lascerò giudicarlo altrui. Io dirò bẽ tãto, che à me

nò pare, che nè i Cavalieri la habbiano da seguitare, nè i Principi da approuare: percioche se questa per regola caualleresca fosse riceuuta, ogniuno si uerrebbe a fare lecito di far de gli atti dishonesti, nè diffinitione ni sarebbe da opera honoreuole, a dishonoreuole. Che come altri si sentisse alcun carico, cercherebbe d'assassinar l'aduersario suo; & direbbe di hauer presa via di briga: & così cosa honoreuole sarebbe di far le cose dishonorate. Ilche se sia da dire, non è mestier che se ne fauelli.

Briga.

Ma come si habbiano ad intèdere q̄ste materie di q̄rele, & di brighe; & di honore, & di dishonore, io sommariamēte dirò quello, che io ne sento. La briga intèdo io che sia vna cosa tumultuaria, nella quale s'è za ordinario procedere, gli huomini p̄ cagion di nimicitie v'ègono all'arme: et hoggi l'una, domane l'altra parte fanno nuoue u'edette secūdo che loro si offeriscono le occasioni. La q̄rela ueramēte è un p̄cedere ordinario di Cavalieri per cagion di honore, per lo quale u'ègono in proua di arme, & cō vna vltima diffinitione si ha honoreuolmēte da determinare. Or q̄sto caso del qual si tratta, se egli per via di briga, o di querela si habbia a trattare, assai ageuolmēte si puo discernere. I Cavalieri da noi già nominati nō p̄ nimistrà sono venuti a questa differēza, anzi e' s'èdo essi amici, p̄ cagion di honore sono caduti in q̄sta nimistà: che a D. F. non pareua di poter cō honor suo comportare, che colui hauesse disuiato il seruidore del fratel suo, & promesso di non tenerlo, & poscia che egli pur lo tenesse. Il Balasso riputò che dishonore gli fosse, che D. Fran.

Querela.

con così ardite parole a trouare ne'l fosse uenuto, & per ciò disse volerlo tenere. Et D. Fr. giudicando, che ciò di dishonore esser gli douesse, gli rispose, che haurebbe tenendolo fatto non da Cavaliero, ma da villano. Et il Balasso sentendosi nell'honor punto, per discarico suo gli diede quella mentita. Et D. Fran. per rileuarsi da quella, gli diede lo schiaffo. Lequali cose tutte di mano in mano furono p gradi cōuenienti fatte per rimordimēto di honore, & fatte cauallerescamente. Et essendo le cose in questa maniera procedute, in forma di querela sono procedute: & per consegūte per uia di querela si cōuenia seguitare al Balasso; Ilquale o allhora incōtanente doueua cō mano armata scaricarsi, o dapoī honoratamente risentirsi, Il che fatto non hauendo, con carico ne rimane. Perciache ne gli atti simigliāti, doue le mani si adoperano, due cose sono da considerare: l'una è la percossa, l'altra il modo di quella. La percossa offende la persona: il modo tocca l'honore: che si come altri offende, o è offeso honoratamēte, o vergognosamente, così la opinion de' Cavalieri dee essere, che egli con l'honore, o cō la vergogna se ne rimāga. Della percossa puo ben essere, che il Balasso come di v̄detta nell'animo suo stia sodisfatto. Ma del modo della p̄cossa, nō hauēdo nè al tēpo dello schiaffo a faccia a faccia fatta alcuna dī mostratione caualleresca, nè dapoī mostrato honorato risentimento, nō ha sodisfatto a q̄lla opinione, che debbono di lui hauere i Cavalieri, che egli sia huomo p̄ difendersi da pari a pari a D. Fr. Lasso; che q̄sto è il carico, ilquale egli ne viene a riportare. Si che an-

Confidera  
tione di q̄-  
tele.

Carico.

Briga.  
Querela.

cora che egli perauentura della percossa si tenga re-  
dicato, non ha perciò sodisfatto all' honore. Là onde  
se bene si vorrà dire che egli habbia presa con D. F.  
nuoua briga questa, non perciò puo tor uia la quere-  
la: che essendo piu nobile, & piu honoreuole la quere-  
la che la briga, la briga non puo cancellar la quere-  
la; ma la querela puo ben mettere honorato fine alla  
briga. Per essere adunque soprauenuta briga, non  
sarà leuata la querela. Et se si vorrà forse dire, che  
tra loro essendo querela, & briga, non meno è obliga-  
to D. Fran. alla briga, che il Balasso alla querela, io  
risponderò, che per essere prima stata la querela, che  
la briga, essendo di ragione, che quale è prima in tē-  
po, preceda anche in ragione, alla querela si dee pri-  
ma attendere, che alla briga. Di che il Balasso è tenu-  
to di sodisfare prima a quella, che D. Fr. non ha da  
pensare a questa. Et percioche alla briga non è statui-  
to tempo, nè modo, di per seguir l'ingiuria, D. Fran. in  
ogni tēpo, et in ogni modo; che si vendichi sarà bē uen-  
dicato. Et per essere alla querela prefisso tempo, &  
modo, non si risentendo, o non si essendo risentito il Ba-  
lasso in tempo conueniente, nè secondo il proceder ca-  
ualleresco, con carico ne rimane. Et essendo cosa pro-  
pria della briga offendere, & della querela incarca-  
re, si potrà dire che D. Fr. sia offeso, & il Balasso inca-  
ricato. Et alla offesa conuenendosi uendetta, & al ca-  
rico honoreuole risentimento, quella ha uerà da fare  
D. Fran. secondo l' arbitrio suo, & secondo l' occasio-  
ni. Et questa si ha da far dal Balasso honoratamen-  
te, & secondo le leggi, & lo stilo de' Cavalieri.



Ma percioche à uoler dimostrare che l'atto del Balasso sia stato honoreuole. si dice, che egli andò ad affrontare. Affrontare.

affrontare D. Fran. da solo à solo in mezzo di molta gente, & con pericolo. Rispondo che io non dirò mai, altri assaltando altrui dopo le spalle, si possa dir che l'affronti, essendo questo uerbo composto da fronte, & non da spalle: ma isimerò io, che piu tosto dir si possa assassinare. Et si come l'affrontare altrui ad egual partito d'atto honoreuole, così l'assassinare in qualunque modo che si faccia è vergognoso; Et di D. Fran. chiara cosa è, che egli affrontò il Balasso da solo a solo; ma che il Balasso habbia affrontato D. Fr. questo per opinion mia non si puo dire. Et se il Balasso fece quello atto in mezzo di molta gente, D. F. non fece il suo in mezzo di poca, essendo in una città Reale nella corte del Re piena di Cavalieri. Anzi si come all'atto vergognoso del Balasso molti furono testimoni, così piu molti ne furono all'atto honoreuole di D. Fr. Poi quanto al pericolo, non minor fu quello di D. Fr. che quello del Balasso, essendo questi stato a cavallo, & in vna campagna aperta, & venuto proueduto per fuggire; Et quegli à piedi, & in vn palagio di vn Re senza hauere hamuto particolar pensiero di venire a tale effetto, & essendosi dopo il dar dello schiasso fermato, & entrato nella camera medesima del Re, com'è manifesto, che egli fece. Si che quãto al pericolo, maggior fu quello di D. Fr. & maggior fu la moltitudine, in mezzo della quale fece l'atto. Poi D. Fran. percosse lui da uiso a uiso, non senza essersi il Balasso prima proueduto, come colui, che per

Comparison  
tion di ri-  
sentimenti.

DELLE RISPONTE

per la contesa in pie s'era leuato. Et dopo la percossa D. Fran. stette fermo, & nel luogo medesimo per buono spatio si ristette. Là doue il Balasso uenne con intention di fuggire, ferì Don Fran. dopo le spalle non se ne auuedendo egli, & se ne andò prima che D. Fr. lo potesse vedere. Or se questo sia atto honoreuole, & risentimento pari, & al carico conuenueuole, io me ne rimetto all'altrui parere.

Et a quanto uien detto che l'hauere il Balasso assalito D. Fran. all'improviso, non pregiudica a lui, nè rileua D. Fran. percioche chi ha inimicitia, dee andar proueduto; Dico in risposta, che D. Fran. sapeua di hauer querela di honore; & credeua di hauerla con Cavalier di honore; & come di risentimento honoreuole andaua proueduto assai; ilche egli ben dimostrò, hauendo dopo la percossa arditamente per buono spatio seguitato il suo nimico. Ma si come D. Fran. dal Balasso si guardaua come da honorato Cavaliero, così il Balasso doueua guardarsi egli da fare atto, che ad honorato Cavaliero non si conuenisse. Et fatto hauendolo, nè ha rileuato se, nè pregiudicato all'honor di D. Fran. non hauendo D. F. commesso mancamento; & essendo di colui stato uituperoso il risentimento.

Non voglio mancar di rispondere a quella parte, doue si aggiuge, che il Balasso, se uolena, potena ammazzare D. F. hauèdo l'archibugio à rota carico allo arcione. Et che qui ha luogo vna regola, che quando l'offeso ha i podesta sua il suo nimico, & ne puo fare quel che vuole, se bene non gli fa mal niuno, o nè piglia

poca

pota sodisfattione, in ogni modo si intende essersi nobilmente uendicato, & iscaricato. Questa regola si come io la approuo per buona, così dico che in questo caso non ha luogo; percioche (per quello che intendo io) altro è hauere uno in suo potere, & altro poterlo assassinare. Che in poter mio è uno, che si rimette nelle mie forze, che à me si arrède; cui io ho fatto prigione, il quale io ho in terra sotto i piedi: & simiglian temète. Et in tali casi la opinion mia è, che anche piu honoreuole sia il perdonar liberamente, che il pigliar ne alcuna sodisfattione, o vendetta. Ma perche io possa assassinare altrui, non dirò di hauerlo in mio potere, nè di poterne far quello, che io voglio, saluo se nõ dirò di volerlo assassinare. Che a questo modo non è Principe, & non è Re alcuno, cui io non possa hauere in mio potere, & farne quello, che io uoglio, potendo con vno archibugio ferirlo, o in campagna, o da vna finestra nella schiena. Et così ogni uno, che si sentirà offeso, o incaricato, potrà, senza fare altro, rimaner sodisfatto, & iscaricato, dicendo di hauere il nimico suo in suo potere, ma che di tãto si contenta di poter far di lui ciò che vuole. Ma la cosa si à in altro modo. In mio potere sono quelle cose, delle quali sicuramente secondo il mio beneplacito, & senza cõtrasto io ne posso fare la mia volontà; Et altro è dire, In mio potere è di ammazzar D. Fr. Altro D. F. è in mio potere. Et se D. Fr. fosse stato in suo potere, egli non sarebbe fuggito dauanti à lui seguèdolo egli come fece. Si che q̃sta regola a me sèbra (come ho già detto) che a questo caso mal si possa accommodare, et che ella nõ faccia

DELLE RISPONTE

cia puto in beneficio del Balasso. Et quãdò il Balasso hauesse malamente ucciso D. Fr. egli si farebbe macchiato di vna perpetua, & irremediabil nota di infamia. Bẽche, se voglio anche dir q̃llo, che io ne sento, io penso ch'egli adoperò anzi il bastone, che l'archibugio, non perche la volontà sua non fosse di ucciderlo, ma percioche temette che il tratto non riuscisse vano, & dubitò di rimanere maggiormẽte inuilupato.

Habbiamo detto come non debbia essere altrui lecito sotto nome di briga voler abbattere le leggi dell'honore: & appresso dimostrato diuersa essere la querela dalla briga, & in quelle douersi diuersamente di ragion procedere. È stato aggiunto da noi ancora come in alcun modo di risentimento del Balasso non è stato pari al carico, che egli ha riceuuto; & che lecito non gli è stato di assalir di dietro persona, con cui egli hauesse querela di honore. Et vltimamente habbiamo fatto manifesto come dir nõ si puo che D. F. sia stato in potere del Balasso. Col qual discorso nostro ci pare di hauere pienamente risposto à quelle cose, le quali contra D. F. veniuano allegate. Di che si puo ben venire in conclusione, che nè il Balasso è discaricato, nè à D. Fran. rimane obligatione di honore. Et se in questa peruersità di opinioni, nelle quali io veggo nelle volgari corrutele il mondo esser inuolto, lecito mi fosse dire quello, che io ne sento, hauendo risguardo alla nobiltà del grado della caualleria, laquale con honoratissime, & religiosissime leggi douerebbe essere esercitata, & regolata, io direi che il Balasso non tanto per lo schiasso riceuuto, quanto

per

per la percossa data, atteso al vergognoso modo di quella rimanesse vituperato. Et che egli, si per punitione del suo mancamento, come per altrui esempio da chi ha la autorità delle leggi in mano meritasse d'esser digradato.

Digradar si douerebbe chi dishonoratamēte pceda.

Et questo dico per diritto, & per legge di honore esser il parer mio, rimettendolo al giudicio di chi meglio intende.

Risposta Terza.

**D**On Fr. Lasso mada tre patēti di campo a Gio. Balasso; & lo sfida a battaglia, & fa publicar questa disfida in Possomia città d'Vngheria, doue è il Re, & ad esso Gio. Balasso fa appresentare la patente, Gio. Balasso nè le accetta, nè le rifiuta, ma fa domā dar licenza al Re di vscire a questo abbattimento. Il Re gli rispōde, che per esser costitutione di quel Regno, & consuetudine, che alcuno non esca à cōbattere fuori della sua giuridittione, non vuol dargli tal licenza: ma che è bē contēto, che accetti tale abbattimento, & che ogni volta che D. Fr. gli domāderà patente di cāpo franco, gliele darà; e di questa risposta se ne fa vna autentica patēte, della quale Gio. Balasso ne mādà copia a D. Fran. feriuendogli che procuri di hauer campo dal Re, secondo la sua offerta; che esso accetterà la battaglia. Don Fran. gli risponde, che hauendogli esso già mandate tre patenti di campo, nè hauendone colui accettata alcuna, egli non intende di domandar campo al Re, ma che esso procuri di hauerlo, che egli lo accetterà, pur che gli sia permesso di combattere a tutto transito; o che essendo lo abbattimento in-

Caso di chi conduce al campo.

terrotto,

DELLE RISPOSTE

terrotto, non perciò sia pregiudicato dell'honor suo, ma che il tutto cada in pregiudicio del Balasso. Et il Balasso replica, Che D. Fran. impetri campo dal suo Re, ò licenza che egli possa vscire in luoghi stranieri a combattere: che esso non è per prendere altramète con lui battaglia. Et queste cose da loro sono dette con diuerse ragioni, lequali da noi saranno tocche qui sotto a' luoghi piu opportuni.

Sopra questo caso si domanda di qual de' due Cavalieri siano migliori le ragioni, & quello che di far loro si appartenga.

Essendo questa querela di honore, con le leggi dello honore mi sforzerò di farne conueniente risposta. Et di o, che ne' casi di caualleria per legge ha da esser tenuta la opinione, e la consuetudine de' Cavalieri. Et la opinione de' Cavalieri è, che legge alcuna nè di patria, nè di Principe, nè interesse di hauere, nè di vita all' honore non debbia essere anteposta: e che non ostante alcuna costitutione, nè pericolo di perdita, i Cavalieri alla legge dell'honore debbiano obedire: laqual è, che doue altri è chiamato per via ordinaria in pruoua di arme, là se ne debbia incontanente cò prontezza di animo caminare; & che quale altramente fa, non sia degno di essere annouerato fra Cavalieri honorati. Et questo, che dico essere di opinione di persone d'honore, è etiandio dalla consuetudine confermato; che anche in altri regni sono statuite le pene, che allega il Balasso esser nel regno d'Vngheria, per disturbar gli abbattimenti. Et pur, ciò non ostante, di quelli escono i Cavalieri per diffinire loro querela.

Legge di honore.

Nò si ha da obedire a' Principi in querela di honore.

querele, & da altrui chiamati, & per chiamare al-  
 trui; ilche si è veduto a nostri dì & di Spagnuoli, &  
 di Napolitani, & di Siciliani, & di sudditi de' SS.  
 Vinitiani, & di altri. Et non che altro si è visto da  
 noi, ma vscire delle città assediate, abbandonar l'im-  
 prese cominciate, & lasciare il seruigio de' loro Pren-  
 cipi, et seguirar chi in querela di honore gli ha sfidati  
 a battaglia. Di che vengo a dir io, che non so quanto  
 honoreuole sia stato l'atto del Bal. à voler con quel  
 suo souerchio chieder di licenza, sottomettendosi alla  
 legge di vna patria, pretendere di esser libero da quel  
 la superior legge, allaquale per opinione uniuersale  
 di Cavalieri, et per consuetudine hanno da cedere tut-  
 te l'altre leggi. I valorosi Cavalieri, come intendono  
 di sfidare altrui, ò come fanno di douere essere sfida-  
 ti, così incontanente abbandonano le patrie loro, et le  
 loro nationi, & vāno in parte lontane, accioche i Prē-  
 cipi loro, ò le corti, ò i maestrati nō interrōpano i loro  
 disegni. Et così testifica M. Paris nel primo lib. al ca.  
 xiiij. del uolume latino essere antica consuetudine. Nè  
 senza gran biasimo rimarrebbe colui, ilquale con la  
 sua tardità desse occasione che il combattere gli fos-  
 se uietato: anzi sarebbe stimato che all'honore suo ha-  
 uesse mancamento cōmesso. Et Gio. Balasso non sola-  
 mente ha aspettato alla corte del suo Re di essere a  
 battaglia ricercato, ma dopo la publicatione della  
 disfida, e dopo l'appresentatione delle patenti de' cā-  
 pi, quiui si è pur ancora fermato: nè essendogli da al-  
 cun impedito l'acceptar la battaglia, sotto pretesto di  
 domandar licenza di vscire, ha procurato di non vsei-  
 re.

Legge di  
honore.

Stilo de Ca-  
ualieri.

re. Et senza altro arresto che di parole in quel regno se ne rimane arresto dalla sua propria volontà. Là onde non so come si possa dire, che egli all'honor suo in alcun modo intenda di hauer sodisfatto. Che què non lo rileua quel lungo discorso, che egli fa, che si dee obedire à Principi, & che si ha da seruar la militar disciplina. Che queste cose in questo luogo non hanno luogo. A Principi si dee obedire; ma non nelle cose di shoneste: Et qual cosa è piu dishonesta che mancare all'honore? Nè in quelle cose, doue la ragione statuisce vna legge vniuersale si han da opporre costituzioni particolari. Et come vana cosa farebbe se alcun Principe volesse far determinatione, che altrui fosse honore fuggir dauanti il suo nimico, & che il farlo fuggire fosse vergogna, o che carico fosse il dar bastonate, & di sodisfattione il riceuerle, così lo statuire che altri non esca, non leua la vergogna à chi non esce, essendo di maggior autorità la legge dalla opinione vniuersale, che il comandamento particolare. Et della disciplina militar non veggo a che gioua il farne mentione in questo caso. Anzi dico io, che militar disciplina è che si come nelle guerre si hanno da vsar le leggi delle guerre, così ne' Duelli si seruino quelle de' Duelli, de' quali propria disciplina è, che senza hauer rispetto ad altro che alle leggi dell'honore, i Cavalieri là si debbiano condurre, doue per difesa di honore si sentono esser chiamati. Et che quato bene dal Batasso uèga offeruato, senza altro dirne, ad ognuno è manifesto. In qsto solamēte ancor dirò, che i tutti que' luoghi, doue son vietati gli abbattimēti, intorno alle mēite si

sogliono

Al Principe quando si dee obedire.

Legge vniuersale.

Militar disciplina.



fogliono ancora statuir le leggi, & spetialmente che nelle corti de Prencipi non si debbiano dare, & il Balasso nella corte del Re non hebbe rispetto di dar mē-tita a D. Fran. contra ogni legge, & contra ogni approuato costume, & contra la dignità del suo Re, & nello vscire a battaglia vuole essere sottoposto alla legge, & al Re, & rendergli obediēza, & riuerēza. Ilche non so quanto meriti commendatione.

Ma percioche il Balasso cerca di difendersi, & dimostrar che ha volontà di combattere, pur che l'aduersario suo impetri campo dal suo Re; & dice che hauendoglielo il Re offerto, gli sarà ageuole ottenerlo: oltre che questo non iscusa quello, che già di sopra si è detto, pur anche di questa parte non mancheremo di parlare. Dico adunque primieramente, che nella supplication porta al Re da parte del Balasso, si dice, che quello, che fece D. Fr. cōtra il Balasso fu contra sua Maestà, & contra la dignità della sua corte: & che ha fatto medesimamente contra la dignità di sua Maestà a fare affigger cartelli alle porte del palagio al tempo, che la dieta si celebrava sotto il saluo condotto di quella. Lequali cose così stanti, è da dire, che l'animo del Re non possa esser se non mal disposto contra D. F. Et ancor che di vna tanta Maestà non sia da presumere se non cosa giusta, pur non so come possa star quieto l'animo di colui, che si cōduca a combattere nel campo di Quel Prencipe, ilquale egli sappia, che habbi l'animo alienato da lui. Ilche tãto maggior mēte mi par da dire, quanto quella così cortese offerta del Re a me sempre metterebbe suspitione. Il Balasso

l'asso domanda licenza di andare a combattere con D. Fran. Et il Re non dà licenza a colui, che gliela domanda, & fa a D. Fran. offerta di quello, che egli non domanda. Et se nelle liti di pochi denari habbiamo per ogni minima cagione i giudici sospetti, che doueremo noi fare in quelle cause, & doue la uita, & l'honore in vn punto si mettono di bilancia? Et per tanto di co io essere il mio parere, che D. Fran. non solamente non è tenuto a domandar tal patente, ma che quando il Balasso gliela hauesse mandata, non so quanto egli fosse stato obligato ad accettarla, se da se a ciò fare nõ si fosse offerto. Ma da poi che egli vi si è pur proferto con le condiiioni di sopra dette, è da vedere, douendosi ottenere quella patente dal Re, a qual di loro si appartenga di procurarne la espeditione.

Legge di  
mandarci  
campi.

Dice D. Fran. che il Balasso non ha potuto rifiutar di accettare alcuna di quelle patenti, che egli gli ha mandate, percioche, si come le leggi danno al reo la election delle arme; cosi danno all'attore la election del campo. Ilche se cosi non fosse, il reo potrebbe sempre dire di non trouar campo, & mai non si verrebbe a diffinitione. Et che pur nondimeno ancor che egli tenuto non vi sia, accetterà la patente del Re, se il Balasso gliela manderà. Et dice il Balasso, che egli non vuole fuori dello stilo de' Cavalieri mandar patenti a D. Fran. perdendo delle sue ragioni, douendola egli da lui aspettare: & che le leggi de' gli abbattimenti sono piu chiare, che se ne conuenga dire molte parole; Et conchiude che o D. Fran gli mandila patente del Re; o dal Re gli faccia hauere licenza che egli vada a combat-

combattere in paesi forestieri. Sopra le quali proposte, & risposte dico che nè le leggi danno all'attore la eletion del campo; nè è contra lo stilo de' Cavalieri che il reo mandi patente all'attore. Anzi legge, & consuetudine antica è stata, che il reo mandasse le patenti all'attore: & era prescritto il tempo, nel quale egli mandar le douesse; & passato quello all'attore era lecito di mandarle, & così non era tolto il venire a diffinitione. Poi i rei per disgrauarsi di questo peso di cercar campi, hanno lasciato il carico a gli attori: & hoggi gli attori sogliono ordinariamente mandar le patenti, lequali se sono tali, che al reo paia di eleggerne vna elegge qual piu gli piace. Quando non gli piacciono, prende la cura di mandarne altrettante all'attore; il quale ha da farne esso eletionne. E queste sono le leggi del mandare i campi, le quali poi che il Balasso dice essere così chiare, doueua specificarle, & hauerebbe conosciuto non esser fuori dello stilo de' Cavalieri, che il reo mandi patenti all'attore: & che mandandole non perderebbe delle sue ragioni, anzi in quelle si conseruerebbe. D. Fran. ha mandato a lui tre patenti di campo, dopo le quali il Balasso da lui non ha da aspettarne altre; ma dee o accettarne vna, o mandarne esso altre a D. Fran. Conciosia cosa che non si vsa fra Cavalieri dapoi che altri gli ha procurati vna volta i campi, dire, Io non voglio accettare niuno di questi, prouedimi del tale, o dell'altrettale: Ma o ne accettano uno de' mandati, o veramente ne mandano essi de' nuoui. Di che io ho da conchiudere, che dapoi che D. Fran. gli vsa que-

DELLE RISPONTE

torno a mandarui tre patenti di campo, dandoui termine d'acceptarne vna tanto in tempo, che sessanta giorni dopo la publicatione di questo cartello mi habiate mandata la lista dell'arme, & quaranta giorni appresso, che sarà cento giorni dopò detta publicatione, cōducerui al campo per uoi eletto, ouero in detto tempo di risoluerui a mandarne tre altre a me sufficienti, & a tutto transito, ò quella del Sereniss. Re, che sia pure a tutto trāsito, ò con le conditioni già da me proposte: ch'io quella accetterò con ogni riuerentza, & piu volentieri che alcun'altra, fidandomi piu nel valore, & nella giustitia di sua Maestà, che dubitando delle inique uostre accuse. Et in caso che fra detto termine non pigliate alcuna di queste risoluzioni, infino ad hora io ui notifico, & protesto che io accetto, & ho per accettata la patente, & c. Et nel termine de cento giorni già assegnati mi conducerò al campo con quelle arme, che parranno a me piu convenienti, Et ò comparendo, ò non comparendo voi, io procederò alla infamia uostra per quelle uie, che per legge, ò consuetudine mi saranno permesse. Et così ui protesto, et riprotesto. Le originali delle patenti saranno in mano, & c. Et io starò in Roma aspettando la lista delle arme in casa, & c.

Questo è il parer mio in questo caso, al quale aggiungerò ancora, che bisogna bene esaminar quelle patenti di campo, per veder se elle sono accettabili: che in quella del Conte di Pitigliano ui è una clausula, ch'ella debbia ualere quattro mesi dopò l'appresentatione, il qual tempo dopò l'appresentatione fat-  
tane

tane al Balasso è piu che trapassato. Et cō tutto ch'è gli nō ne facesse elettione, nō si può dire ch'ella non si sia appresentata. Et p̄ tãto chi hauerà q̄sta cura douerà prouedere, che nō si dia occasione da disputare.

Risposta quarta .

**A** Conoscer tra il Mazzocco, et il Girondo qual sia reo, et quale attore, bisogna prima uedere qual sia la mentita legittima, & a uolere intendere quale ella sia, è mestiero di uedere qual di loro formi dirittamente le parole, sopra le quali ella è stata data. Et dicendole vn ad vn modo, e l'altro all'altro, nō si può parlar di ragione, se non s'intende la uerità di quelle. Dice il Mazzocco, che il Girondo ha detto di lui, che quando esso ammazzò Iacomo Zimatore, lo ammazzò malamente, et l'assassinò, & sopra ciò gli dà mentità. Et dice il Girondo, che parlandosi della morte del Zimatore, si disse, che il Mazzocco haueua detto, che quãdo esso l'ammazzò, colui fu primo a dargli una pugnalata: & che sopra ciò egli disse, che il Mazzocco mentiuua. Or se le parole sono state come dice il Mazzocco, chiara cosa è, che il Girondo douerebbe esser attore. Quando cosi state non siano, la cosa hauerebbe da passare in altra maniera. Et dappoi che le parole furono nell'anticamera del S. Duca di Ferrara, douendoui esser ragioneuolmente state piu persone, ageuol cosa douerà essere il venire in cognitione di questa uerità. Et se luogo alcuno ci ha a coniettura, io per quanto posso comprendere dal contesto de' cartelli, giudico, che quando l'una delle due mentite sia stata legittimamente data, la data dal

Caso di attore, è di reo senza querela di arme.

Girondo sia legittima, perciocche il Girondo nega di hauer dette le parole, che gli sono apposte dal Mazzocco; & il Mazzocco non solamente non pruona che egli dette l'habbia, ma non allega nè testimonianza, nè argomento, per la quale sia verisimile, che egli le habbia dette. Et fin che questo non appare, la mentita sua non ha fondamento. Et dall'altra parte dicendo il Girondo, che la mentita sua fu sopra l'hauere il Mazzocco detto che'l Zimatore fu primo a dargli vna pugnalata, il Mazzocco nõ pur non nega hauer detta cosa tale, anzi nel primo cartello dice che esso ammazzò il Zimatore, uolendo colui ammazzar lui. Là onde è verisimile, che la mentita, la qual dice il Girondo di hauer data al Mazzocco, habbia fondamento di verità. Ma poniamo, che le due mentite o non habbiano fondamento, o pur legittimamente date non si possano giustificare, il Girondo per lo suo primo cartello dà una sua mentita particolare sopra quello che seriuue il Mazzocco, che il Zimatore lo uolle ammazzar lui. Et questa mentita essendo certa, & spetiale, chiara cosa è, ch' ella uiene a far carico al Mazzocco, & per consequente douerebbe egli rimanere attore, saluo se non prouasse; che il Girondo hauesse parlato nella maniera, che da lui è stato detto. Che a quel modo se la mentita sua fosse stata legittimamente data, essendo prima in tempo, sarebbe anche migliore in ragione.

Non parlo della mentita generale tentata di dare dal Mazzocco, nè di alcune interpretationi di parole fatte ne' suoi cartelli, che quelle non sono altro, che

che cauillationi: & appresso persone intendenti non hanno bisogno di esaminatione.

Ho detto sopra le mentite quello, che mi occorre, hora aggiungerò vn'altra cosa. Et dico che quando ancora fosse chiarito qual di loro fosse il mentito: & per consequente qual douesse esser l'attore, non perciò si douerebbe combattere sopra questa querela. Nè Sig. alcuno hauerebbe ragione uolmète da dar loro campo. Che'l Maz zocco dice nel suo primo cartello, che puo ciuilmente prouare come passò il fatto tra lui, & il Zimatore: & che è noto in Ferrara. Et il Girondo scrive da persone degne di fede essere stato certificato del caso. Se adunque si puo ciuilmente prouare, & si puo certificare, & è notorio, nõ ueggo come di cosa, doue ci sia pruoua ciuile, si habbia da metter mano ad arme, nè perche dalla uia certa si habbia da discendere alla dubbiosa: nè perche sopra una cosa notoria si debbia cercare un giudicio incerto, determinandosi per le leggi di caualleria, che doue ci è pruoua ciuile, alle arme non sia lecito di ricorrere. Questa querela adunque tra loro si ha da diffinir per uia di testimonij: et quando per quelli la cosa sia fatta chiara, altra appellatione nõ ne rimane. Se veramente ci fossero di quà, & di là testimonij tali, che lasciassero la quistione dubbiosa, la differenza cesserebbe tra' principali, & si conuerrebbe uenire ad abbattimento da' testimonij, eleggendosene dall'una parte l'vno, e l'altro dall'altra, secondo che è ordinato nella legge Longobarda sotto il titolo de' testimonij alla legge decima: & alla vndecima, hauèdo da Longobardi

Proua  
uile.

Duelle f  
testimonij

DELLE RISPOSTE

gobardi in Italia i Duelli hauuto cominciamento.

Et tanto dico esser il parer mio in questo caso, rimettendomi sempre a miglior giudicij.

Risposta quinta.

Caso di due che dicono ha-uer tratto vn fallo.

**S**Opra il caso proposto a me occorrono alcune diffi-  
cultà, p̄ le quali io nō posso così incontanēte risol-  
uermi in fauore del Magnifico Gritti. Che primiera-  
mente quāto alle mētite, io non ho nè l'vna nè l'altra  
p̄ tale, che faccia carico veruno, p̄cioche hauendo il  
Gritti detto, Qualunque ha tratto per farmi carico,  
ha fatto male, Et il Bonfadino rispoſto, Io sono stato  
colui, che vi ha tratto, però se volete dire ch'io hab-  
bia fatto male, mētite, q̄sta mentita a quelle parole  
male si accōmoda. Che'l Gritti disse, chi ha tratto p̄  
farmi carico. Et il Bonfadino rispoſe solamente, Io ho  
tratto; nè disse, p̄ farmi carico. Et il Gritti uoleua pr̄  
der querela cō chi gli haueſſe uoluto far carico, et nō  
cō chi l'haueſſe tocco a caso. Appreſſo il Bōfadino  
non disse, Voi mentite ch'io habbia fatto male; ma,  
Se volete dire ch'io habbia fatto male, ſoſpendēdo la  
mentita cō quella conditione, Se volete, e quaſi aſpet-  
tādo che'l Gritti ſcopriſſe la ſua intētionē. Che'l dir.  
Se volete dire è modo di parlar, che piu al futuro, che  
al paſſato ſi può accommodare. Si che per tutte q̄ſte  
ragioni non veggo che queſta mentita in alcun modo  
leggi. Et di q̄lla del Gritti dico ancora il medeſimo,  
hauēdo egli detto, Tu mēti di hauere fatto bene. Che  
ſe ben il Bonfadino negaua di hauere fatto male, non

Mentita  
che da cō-  
modità di  
pentitiſi.

perciò



perciò affermava di hauer fatto bene. Nè è di necessità consequente, che come altri nega di hauer fatto male, dica di hauer fatto bene; perciocche tre sono le maniere dell'operationi, Buone, Ree, & Mezane. Et per non esser vna cosa rea, non è perciò incontanente buona, nè per non esser buona, è incontanente rea. Et perciò potendo l'atto del Bonfadino esser vna di quelle opere di mezzo, il suo negar di hauer fatto male non soggiace alla mētita dell'hauer fatto bene. oltre che l'ordinario delle mentite è che si diano sopra parole che altri dica, & non sopra sentimento, che da quelle si tragga in contrario, secondo che qui è stato fatto. Si che quanto alle mentite, io non ueggo che ne rimanga carico nè all'una, nè all'altra parte.

Tre maniere d'operationi. L'ordinario del dar mentite.

Nè quell'altra mentita data al Bonfadino sopra l'offerta dell'arme, opera cosa alcuna in questo caso. Che hauendo il Bonfadino tentato di prouare il detto suo per testimonij, ò prouato ch'egli lo habbia ò no, non si ha per tal proua da ricorrere ad arme, non essèdo lecito di uenire ad abbattimento per cosa che sì uilmente sia già stata tentata di prouare. Et perciocche si fa fondamento sopra quella richiesta, che fece fare il Bonfadino da M. Troiano al Gritti d'andare a far quistione: & si dice, che se non si fosse sentito incaricato, non l'hauerebbe mandato a domandare: Rispondo che'l medesimo si puo dir del Gritti, il quale domandò licenza al Sig. di far quistione col Bonfadino: che se non si fosse sentito incaricato, nõ haurebbe fatta quella istanza, oltre che poi cercò patēte di capo pur per fare quistione con lui. Et il Bonfadino dir potrebbe,

Proua ci uile.

BELLE RISPONTE

Io non mandai a domandare il Gritti per carico, che da lui mi sentissi; ma hauendo sentito, che egli haueua volontà di far quistione meco, & che ne haueua domandato licenza al Signore, io gliene voleua trar la voglia, & gliene offerfi la commodità. La qual risposta sua non veggo che potesse hauer replica. Si che ne etiandio per questa cagione io non intendo perche si possa dire che egli sia attore, nè che l'arme debbiano essere piu del Gritti, che di lui.

Or non essendo nè per le mentite, nè per lo voler far quistione molto chiaro di cui debbia esser l'elettione dell'arme, ci resta da dire, ch'essendo stato il Gritti per colosso da quel sasso, & hauendo detto il Bonfadino di essere egli stato colui, che lo trasse; & sopra questo venuti essendo essi alle mani, dal sasso si ha da cominciar la querela, laqual non puo esser senza ingiuria del Gritti. Et dopo le ingiurie de' fatti, il voler parlar di mentite, non so quanto sia a proposito. Il Bonfadino disse di hauer tratto egli, & il Gritti venne ad accettar quella percossa come da lui, hauendo sopra quella voluto mentirlo, che hauesse fatto bene, & sopra quella hauendo messo mano, si viene a dinotare, che quello, che detto ho, è la lor querela. Et del Bonfadino non è da credere che egli sia per dire, che egli tirò quel sasso, se non per fargli carico, dapoi che essendo già cessate le parole che sopra quello erano state fatte, & potendo egli star cheto, venne à dire, che egli lo haueua tratto. Et qual fosse l'intentione sua, altri che egli non ne puo far fede. Là onde stante le cose in questa maniera, nè

veden-

vedendosi che il Bonfadino habbia fatta cosa dappoi, per la quale si habbia fatto tal pregiudicio, che la querela debbia hauer mutata natura, io non so come risolvermi con ragione che la election dell' arme al Gritti si appartenga. Io in questo caso prenderei vn cammino molto diuerso da quello, per loquale veggo andare il Gritti: che dalla forma della querela si comprende, che M. Troiano, & non il Bonfadino tirò il sasso, che se egli tratto non l'hauesse, non accadeua a lui dir di hauerlo tratto; per volersene poi scusare. Et per tanto io cercherei per via di esaminatione di chiarir questa cosa ciuilmente, & autenticamente. Et quando io prouassi M. Troiano essere stato quel desso per via di vn Manifesto publicherei il caso, & darei vna mentita al Bonfadino sopra quello, che esso hauesse detto di hauermi detto, & cosi mi sbaricherei di ogni carico. Et quando io non potessi hauer questo fauore di giustizia, metterei fuori vn'altra scrittura, nella quale facendo pur mentione delle cose passate, direi che hauendo detto M. Troiano di hauermi esso tratto quel sasso, & hauendo il Bonfadino detto di essere egli stato desso, nè essendo quel sasso potuto vscir di piu che di vna mano, vno di loro si ha mentito. Et come tra loro sia chiarito questa verità, io non mancherò da fare quanto mi sarà conueniente, il che prima non posso fare, percioche potrei prendere ingiusta querela prendendola con lui, da cui io non fossi stato offeso. Così farei io, & mi starei aspettando che la cosa fra loro si soluesse, & secondo che ella fosse risolta, così appresso prenderei partito.

Risposta

Risposta Sesta.

**M**esser Pompeo Conforto va in casa di M. Faustino Lunghena dottore a rimettersi liberamente in lui per sodisfattione di vna ingiuria fattagli per adietro. M. Faustino gli dà vna bacchettata a trauerso il viso dicendo, che fa ciò per vn certo romore, che si era diuulgato, che tal remissione non fosse libera: & poi soggiunge, Se tu ti senti hora offeso, vien fuori adesso adesso, che io ti farò dare vna spada, & ti darò buon conto di me. M. Pompeo risponde, io son contento; M. Faustino gli dà di mano, & torna a dire, Vien fuori; che io ti farò dare vna spada. Vn gentilhuomo venuto col Conforto si interpone per interromper tal contrattatione: & vn parente del Lunghena gli dice che lasci parlare a M. Pompeo. M. Pompeo uolto a M. Faustino dice, Sete voi sodisfatto di me? Et egli risponde non volere altro. Et M. Pompeo se ne parte. & iui a dieci giorni scriue vn cartello a M. Faustino richiedendolo alla offeruatione della sua offerta.

Sopra questo caso si domanda se M. Faustino sia obligato a venire con M. Pompeo alla pruoua della spada offerta, come di sopra.

A questo rispondo, che pare in prima uista che sia da dire (secòdo che nel cartel di sopra allegato ancor si scriue) che hauèdo M. Faustino fatta, & M. Pompeo accettata l'offerta, a M. Faustino nò sia piu lecito ritirarsene: & che anche non hauèdogli fatto dare la spada allhora, gli ele debbia far dare hora; Et che trouan-

doti M. Pompeo in casa M. Faustino, il qual era circò dato dalla moltitudine de' suoi parenti, non lo poteua sforzare a mantenere la sua offerta; & per tanto ragioneuolmente non passò piu auanti riseruandosi à fare il douer suo a tempo, & luogo piu conueniente, le quali cose stanti in questo modo, si viene a conchiudere, che M. Faustino, saluo l'honor suo, non puo mancar di condursi a difender con vna spada l'atto della bacchettata data a M. Pompeo.

Ma poi piu maturamente ogni cosa considerando, entro in opinione, che la verità sia in contrario. Et per lasciare il parlare della significatione di quelle parole, Io sono contento; le quali piu non si possono applicare alla offerta fatta da M. Faustino, che alle altre cose passate auanti, dico che l'offerte, le quali altri fa per sua cortesia, si sogliono accettar con le medesime conditioni, con le quali elle sono proposte; nè è lecito alla parte contraria restringerle da se. nè ampliarle, nè diminuirle, nè alterarle: per cioche a stabilire il patto, il comune consentimento si richiede. Nè l'offerta fatta da M. Faustino si vede essere stata ristretta fra quel tempo, che espressero le sue parole, Se tu ti senti hor offeso, vien fuori adesso, adesso. Et si come se M. Faustino hauesse detto, Se ti senti offeso, mi offerisco fra otto dì, o fra vn mese, o fra vno anno a difendere con la spada l'atto mio per ben fatto, M. Pompeo hauerebbe hauuto termine di otto dì, o di vn mese, o di vno anno a richiederlo alla offeruanza della sua offerta: nè passato quel termine, per virtù di quella lo hauerebbe piu potuto chiamare con la spada, cosi,

Le offerte  
come fiano  
d'accettare.

così, essendosi obligato M. Faustino nel termine di adesso, quello essendo scorso, è insieme trascorsa la obligatione della offerta, nè à M. Pompeio per virtù di quella ne rimane ragion di attione contra di lui.

Mi risoluo io adunque quanto a questo capo, che quando ancora M. Pompeio habbia accettata la offerta fattagli da M. Faustino, non potendo egli a quella in alcun modo hauer data nuoua forma, il termine ne è già spirato, & M. Faustino viene a rimanere libero, & sciolto da ogni obligatione.

Nè solamente quanto alla virtù di alcuna accettazione, è M. Faustino libero da ogni obligatione; ma ardisco io a dire, che fra loro non è stata fermata alcuna conuenzione, anzi che M. Pompeio non ha mai

Contratti come si  
habbiano a  
stabilire.

quella offerta veramente accettata. Che se ben pare che le parole debbiano stabilire i contratti, questo è vero quando la intentione dell'huomo non si può prouare per altra via che per parole: ma doue i fatti bisognano, le parole non bastano. M. Faustino disse, Se tu ti senti offeso, vien fuori, che ti farò dare una spada, & gli diede di mano per andar fuori con lui. Hor se M. Pompeio si sentiua offeso, & voleua usar della spada offertagli, doueua andar fuori, secondo la offerta. Et la doue i fatti alle parole sono contrari, a fatti si attende, & non alle parole, secondo che dalla dottrina di Paris si raccoglie, il quale trattando il caso di colui, che in istecato combattendo disse, Mi rendo, & nel medesimo tempo uccise il suo nimico, conchiude, che all'atto, & non alle parole si dee hauer risguardo: ma & maggiormente è stabilite

Fatti & parole.  
i. 10.

lita

lita quella sentenza nel santissimo Vangelo, che in quello è scritto, che al padre obedi quel figliuolo, il quale haueua ricusato di uolere andare alla vigna, & poi vi andò, & non colui, che haueua detto di douerui andare, & non ui andò: a M. Pompeio adunque si richiedena volendo vsar del beneficio di quella offerta, accettarla con opere, & non con le sole semplici parole, & consistendola accettazione nello vscire, non essendo egli vscito al tempo nell'offerta specificato, non veggio come dir si possa, che quella sia da lui stata ueramente accettata.

Non lascerò di dire, che quando anche si debbia pur dire che M. Pompeio habbia accettata quella offerta, dal proceder suo si mostra, che egli, non fo come pentito, quella sua accettazione habbia renuntiatà. Che domandando a M. Faustino, se era sodisfatto da lui, diede segno di non uolere parlare di offesa, ma di uolere terminare quello, per ilche egli si era quini condotto. Quasi significando che se non era ben bene sodisfatto, era egli per dargli, o per lasciar che egli si prendesse la intera sodisfattione. Et che quando hauesse tale officio adempiuto, a lui non rimaneua altro che fare, come a colui, che per auentura si riceueua quella bacchetta, & era per riceuer ogni altra cosa che a M. Faustino fosse stata in grado, non per offesa, ma per giusta retributione. Che così a me par che suonino le parole di quella sua interrogatione.

Nè qui hanno luogo quelle scuse, che non gli fosse data la spada, che M. Faust. disse, che egli vscisse, che

AA haurebbe

haurebbe fatta dar la spada. Et appresso gli diede di  
 mano ritornando a fargli il medesimo inuito. Et essen-  
 dogli la spada offerta sotto la conditione dell' vscire,  
 non vscendo egli, & non hauendo adempiuta condi-  
 tione, M. Faust. non haueua altra obligatione. Nè a  
 M. Pompeo era lecito rinoltar l'ordine della offer-  
 ta fattagli, ma secondo quella la doueua accettare,  
 & haueua da vscire, & vscito che fosse stato, da do-  
 manzare la spada, la quale quando non gli fosse sta-  
 ta data, hauerebbe poi potuto dire quello, che egli  
 scriue nel cartello; Che essendo M. Faustino circon-  
 dato dalla moltitudine de' parenti, non lo poteua sfor-  
 zare a mantenere la offerta. Et hauerebbe potuto di-  
 re ancora, che M. Faustino alla parola sua, & all' ho-  
 nor suo fosse mancato. Ma hauendo M. Faustino fat-  
 ta quella offerta così honoreuole, & così honoreuol-  
 mente inuitatolo alla esecutione di quella: et appres-  
 so rinfrescatol' inuito, nè apparendo in parte alcuna  
 che di venire a quella per colpa di lui sia mancato:  
 Et non hauendo M. Pompeo mostrato quella pronte-  
 zza di risentimento, che in tal caso pareua che si  
 richiedesse, par che egli non di M. Faustino, ma di se  
 stesso ragioneuolmente si possa dolere.

State adunque che il tēpo di quella offerta sia tra-  
 passato: Et che M. Pōpeio o quella nō ha accettata,  
 o accettata hauēdo, a quella ha renūtiata; Nè in M.  
 Faustino apparendo segno di suspitione, che egli nel tē-  
 po offerto non fosse per mātenerne la sua offerta, a me-  
 detta la ragion, che egli habbia all' honor suo cōpinta-  
 mente sodisfatto, & che per occasione di tale offerta



ed M. Pöpeio a lui non rimanga alcuna obligatione,

Et questo dico essere il parere mio intorno al caso di sopra proposto, rimettendomi sempre ad ogni piu maturo giuditio.

Risposta Settima.

**D**IVVLGASI p Napoli nel mese di Agosto del MDXLVI, che al S. Cesare Pignatello sono state date bacchettate da vn creato dell' Illustr. & Reu. S. D. Fabr. Pignatello Bagliuo di santa Eufemia. Quattro, o cinque giorni dopo il dì, nel quale si diuulga tal voce, il Sig. Fabritio Pignatello a richiesta del S. Cesare va a trouare il S. Don Fabritio, & si duole da parte del S. Cesare, che di casa dell' Illustr. S. Duca di Monteleone fratello di esso Sig. Don Fabritio sia vscito vna tal fama, non essendo vero che a lui sia accaduta cosa tale; aggiungendo che egli è sempre stato, & vuole essere amico, & seruidore di esso S. Don Fabritio. Et dapoi incontrandolo per via, lo saluta; & insieme trouandosi. tiene conuersatione con lui. Poi sotto il dì XXX. di Giugno del MDXLVI. publica vn cartello indirizato al S. Don Fabritio, nel quale dice che nel mese di Agosto sopranotato il Creato del S. D. Fabritio venu togli di dietro correndo a cavallo gli fece offesa, & che esso S. Don Fabritio fu di quell'atto autore, & che per tanto lo richiede a battaglia, offerendosi di prouargli, che ha fatto officio da mal gentilhuomo, & da tristo Canaliero. Soggiungendo ancora, che negando esso di esserne stato autore, con le arme glie lo vuol prouare, & che tristamente lo nega. Et con que

Caso di querela nõ specificata, & di ricusatione di iudicio.

sto cartello insieme publica copia di quattro paten-  
 ti di campo dàdone al S. D. Fabritio l'elezione. Il S.  
 D. Fabritio gli risponde, che per non essere bene e-  
 spressa la querela, non essendo specificata nè la per-  
 sona, nè l'atto fatto, non si può risolvere a fargli spe-  
 cial risposta: e che per tanto parli chiaro, che gli  
 risponderà. Il S. Cesare replica che ha specificata  
 la querela, dicèdogli che gli vuol prouare che ha fat-  
 to officio da mal gentilhuomo, & da tristo Cavalie-  
 ro: Et che gliele vuol mantenere, negandolo, secondo  
 che nel primo cartello si cõtiene. Et nel fine lo richie-  
 de ad honorata conclusione, protestandogli che a ql-  
 la non uenendo, procederà contra di lui in tutto quel  
 lo, che per istilo di caualleria gli sarà conceduto. Il S.  
 D. Fabritio torna pur a dire che specifichi il nome  
 dell'offenditore, et la qualità dell'offesa, se vuole che  
 si risolua alla risposta. Et gli soggiunge, che non uolè  
 do uenire ad altra specificatione; gli propone sopra  
 quel punto, che è in quistione tra loro, giudicio di Ca-  
 ualieri. Il S. Cesare non l'accetta: anzi gli notifica  
 hauere accettato il campo concedutogli da' Signori  
 Sanesi, il quale è l'uno de' quattro proposti. Et gli mã  
 da una citatione di que' Signori a douer comparire il  
 sessantesimo nono giorno per dichiarazione della que-  
 rela, se è combattibile, o nõ: & il settantesimo per la  
 diffinitione con le arme. Alla quale citatione non con-  
 sentendo il S. D. Fabritio, & rifiutando quel giudicio  
 & per suspecto allegandolo il Commessario de' Si-  
 gnori Sanesi procede a sentenza, dichiarando la que-  
 rela combattibile, & il S. D. Fabritio per conuinto.

In questo caso si ricerca in qual grado di honore si ritruoua l'uno, e l'altro d' Cavalieri di sopra nominati. Hauendo io visto il caso proposto dallo Illustr. & Reuerendo S. Don Fabritio Pignatello; & con quello insieme il libro publicato dall' aduersario suo, a me pareua di vedere, che quanto sono grandi le ragioni del S. Don Fabritio, tanto grande è l' autorità di coloro, che hanno scritto per la parte contraria. Et per cioche molti piu sono quelli, che si muouono per autorità, che per ragione, per essere il diritto giudicio appresso pochi, ho lungamente meco pensato se io douessi prendere in mano la penna per difendere la ragione contra tante autorità temendo di non hauere dalla moltitudine la sentenza contra. Ma poi hauendo trouato che la causa del S. Don Fabritio è non solamente dalla ragione sostentata, ma dalla autorità ancora accompagnata, per hauere egli pareri de' me desimi, & di altri Prècipi, Signori, Cavalieri, & Dottori, da' quali la verità delle sue ragioni si manifesta (si come nel discorso dello scriuer mio farò palese) ho preso ardire di douere sotto lo scudo dell' autorità loro adoperar l' arme delle mie ragioni. Le quali se con animo libero da passione saranno intese, io son sicuro, che e dalla moltitudine, e da' pochi elle veranno ad essere approuate. Et per non perder molto tempo in lunghi proemij, terrò nello scriuer mio vn tal ordine, che prima parlerò della forma della querela dal S. Cesare proposta, appresso del procedere tenuto da esso S. Cesare, & nel fine della sentenza de' Sanesi ancora dirò alcuna cosa.

DELLE RISPOSTE

Dice M. Paris nel libro primo al cap. ix. che il giudicio del Duello non è differente dal giudicio ordinario se non nelle pruoue, percioche nel Duello si fanno con la spada di volontà delle parti. Et conferma questa sentenza M. Claudio Tolomei scriuendo per il S. Cesare. Tutto questo giudicio, dice egli, è formato, et composto di leggi, eccetto che la proua, la quale ne' giudicij civili si fa con le scritture, & in questo si fa con l'arme. Alle quali sentenze si come io mi confermo, così dico, che il formar la querela è altro che la proua, & perciò secondo le leggi si dee regolare. Or i cartelli certo è, che sono i libelli cauallereschi: & dice pure il Tolomei, che nel giudicio civile la domanda col libello si fa al giudice; ma nel militar col cartello si fa alla parte. Douendosi adunque questo giudicio regular secondo il civile, la domanda caualleresca douerà prender forma dalla domanda civile: & essendo i libelli generali, per conseguente i cartelli generali verranno ad esser nulli. Necessario è venire alla espressione de' particolari, & che secondo la qualità delle cause si specificchino i luoghi, i tempi, le cose, & le persone, sopra le quali habbiamo da fondar le nostre richieste, & le nostre accuse, accioche il richiesto, & l'accusato si possano risoluere dalle risposte. Che per discendere al particolare delle querele d'arme, tal forma potrà hauere l'imputazione, che mi uerrà data, che io negherò il fatto: potrà anche essere che io mi risoluero a confessarlo, & a difenderlo per ben fatto: & potrà esser il caso tale, che riconoscèdomi hauer mal fatto, porrò sodisfare

Cartelli libelli cauallereschi.

Specificazione di querela.

re all'offeso: & potrà anche auenire, che ciuilmen-  
 te mi offerirò di giustificar il caso mio, o farò alcuna  
 altra diuersa risposta. Et per tanto a cioche altri si  
 possa risolvere, & venire alla risposta spetiale, chi  
 intende di muouer querela, ha da uenire alla spetiali-  
 tà del caso, se non vuole mostrare hauer piu volontà  
 di disputare, che di combattere. Et vergognosa co-  
 sa è, a chi si fa attore, andare appresso alla generalità,  
 & alle dispute, come par che sia andato il S. Ce-  
 sare, non hauendo specificata querela. Ma percioche  
 si dice c'hauendo egli detto che il S. Don Fabricio lo  
 ha fatto assaltare, & che essendo l'assalto offesa, es-  
 sendosi di assalto fatto mentione, l'ingiuria è espressa.  
 Io rispondo che il S. Cesare dice che lo ha fatto assal-  
 tare, & offendere; & se l'assalto è quella cagione, p  
 laquale esso intendena di richiedere il S. D. Fabricio,  
 non accadeua far mentione d'altra offesa. Se lo ri-  
 chiedena per altra offesa, per la mentione fatta del-  
 lo assalto, ella non è perciò espressa. Et quando p quel  
 nome d'assalto sia bene espressa alcuna ingiuria, nõ è  
 specificata perciò ingiuria, che meriti abbattimẽto.  
 Che per uenire a battaglia, l'ingiuria vuole esser gra-  
 ue, & che apporti dishonore, che cosi testificano Pa-  
 vis, l'Alciato, & Iacomo di Castillo: ilqual dice anco-  
 ra tale essere la consuetudine. Et se tutti i Cavalieri,  
 che sono stati assaltati ancor che nõ habbino riceuuta  
 altra offesa, fossero dishonorati, di Cavalieri disho-  
 norati sarebbono le corti piene. Dice ancora Iacomo  
 di Castillo nel primo cap. del quarto lib. del suo trat-  
 tato di quello, che a gl'abbattimẽti si viene p parole

Assalto,

Graui e-  
gioni di lu-  
ello.

ingiuriose dette in presenza, o in assenza dell' aduersario; o per ingiurie di fatti nella persona, & ne' cartelli del S. Cesare non è espressa nè ingiuria di parole, nè di fatti nella persona; anzi tra suoi Consultori dice il Tornicillo, che non si sa, che oltra l' assalto vi fosse per cossa, & se per cossa vi fu, certo è che ella non è espressa, dapoi che di quella non si ha notizia. Et il nome di offesa è tanto generale, che non si può intendere, s' ella fosse di fatti, o di parole. Et secondo che testifica Paris al cap. 15. del lib. primo, generalmente si dice, che altri è offeso di tutto quello, che commoue l' huomo ad ira. Et spesso volte s' adirano gli huomini per lo riso di altrui, non che per altra cagione. Dicbe io vengo in questa resolutione, che nello atto, per lo quale pare che il S. Cesare sia voluto entrare in quello, o vi fu il solo assalto, o vi fu altra offesa; & se vi fu il solo assalto, la querela non è combattibile, se vi fu altra offesa, non si puo dire che ella sia specificata.

Si allega in favore del S. Cesare, che altri ha combattuto p querela di tràsfuga, di abottinatore, di traditore, e p altre tali, nè so a che fine, che tutte quelle sono querele specialissime a rispetto di questa generaliss. & tutte sotto nome di offesa si comprendono, che & il transfuga, & l' abottinatore, & il traditore offendono coloro, da chi fuggono, cōtra chi si abottinano, & a cui fanno tradimento. Si che per essersi combattuto per quelle querele si chiaramēte espresse, & specificate, non è perciò da conchiuder che merita l' abbattimento questa confusa, & generale. Et se bene

(come

Offesa è nome larghissimo.

Castelli  
bruttavall  
Tegolchi

colista

Castelli  
bruttavall  
Tegolchi

(come vien detto) non si dee venire alle incute di tutti i particolari; & non si dee discendere alle spetie spetialissime, non perciò si ha da stare in su i generi generalissimo. Nè bisogna disputare, se questa espressione si habbia da fare al giudice, o alla parte, che a me dee specificare chi vuol combatter con me, sopra qual cosa egli vuol combattere. Et non il giudice, ma io ho da risolvermi se mi sento colpevole, o no; & se io voglio combattere, o cedere; & già s'è detto, che il cartello è libello caualleresco: & dice il Tolomei, che le parole si dirizzano alla parte, & non al giudice; alla parte adunque si ha anche da specificare la querela: & tanto maggiormente che (si come diremo nel secondo capo) prima che patenti di campo habbiano luogo, la querela ha da esser contestata. Non voglio dire io che non si sia alcuna volta combattuto senza la debita espressione delle ingiurie: Ma ad ogniuno è lecito partirsi dalla sua ragione, cedere a quella, & pregiudicare a se medesimo; Nè perciò l'altrui temerità dee alterare il vero ordine di cavalteria. Et il S. Don Fabritio nel primo suo cartello non dice, che alcuno non sia mai inconsideratamente entrato in battaglia; ma che niun Cavaliero dee entrare in gaggio di battaglia senza vero fondamento di certa, & chiara querela. Si sono combattute anche delle querele, che non erano combattibili, & si è combattuto senza querela: Et altri ha espressa ne' cartelli vna querela, & ha hauuto intentione di combatterne vn'altra. Le quali tutte sono cose contra ogni legge, contra ogni ragione, & contra ogni drit-

Gli abusi  
non pregiu-  
dicano.

Huomini  
di guerra  
procedono  
da fiere .

to stilo di caualleria . Et dice Paris, che le tali cose non hanno da essere tirate in esempio, per procedere gli huomini di guerra alcuna volta piu da fiere , che da animali rationali .

Specificazione di querela.

Et per venire a dire quali siano le leggi, & quale il diritto stilo de' Cavalieri ; Recita Ul piano l' Editto del Pretore, che chi muoue attion d'ingiuria, dica cosa certa, quale ingiuria gli sia stata fatta, & soggiunge, che quale muoue attione d'infamia , non dee andar vagando con pericolo dell' altrui fama; ma dee disegnar cosa certa, & dire spetialmente quale ingiuria egli vuol prouare di hauer riceuuta . Per questa legge doueua il S. Cesare esprimer cosa certa, et ispetiale; & egli è stato cosi in su l'incerto, & in sul generale, che non ha pur dichiarato se l' offesa è stata di fatti, o di parole ; come ho mostrato per lo detto del Torniello. Et se bene altri vuole che s'intenda che ui sia stata percossa; questa uariatione de' suoi consultori mostra la incertitudine della querela; la quale se fosse stata formata certa , essi non sarebbero varianti , come sono in questo, & in quello ancora che quale forma la querela in su lo asalto ; quale in su la offesa di fatti , quale in su i' animo di offendere , quale in su la temerità , & qual sopra una cosa, & qual sopra altra : segno manifestissimo della incertitudine di quella . Et alle leggi tornando , Paris nel suo libro primo primo al cap. iij. dice che l' offeso incontanente nel cospetto dell' offensore dee spiegare l' offesa, dicendo che egli ha fatto, o procurato la tal cosa particolare tristamente, & non giustamente: &



al cap. 12. del medesimo libro scriue, che quando i Cavalieri Napolitani sono offesi d'alcuna ingiuria di fatti, o di parole, dicono nelle loro richieste, Tu hai detto, ò fatto il tal particolare, Tu mi hai chiamato traditore, o mi hai data la fede, & sei mancato facendo la tal cosa. Et in ogni parte, doue gli accade recitar querela formata, la recita specificata, & espressa. Et a queste cose, che io ho fin quà dette, si confermano ancora le sentenze de' Cavalieri, che il Signor Luigi Marchese di Gonzaga sopra la querela del Signor Giouan Battista dallo Tufo, & del Sig. Thomasso Gargano scriue in vn suo parere in questa forma; Non osta che habbia specificate alcune parole, per le quali venga a stabilire vna querela, per non esser lecito che la specifichi à modo suo, ma secondo che stà in fatto. infin qui il Signor Luigi. Et certo è, che il Signor Cesare ha formata la querela a modo suo, & non la ha specificata secondo che stà in fatto, non hauendo espressa la qualità della offesa. Et il S. Giouan Iacomo de' Leonardì Conte di Montelabbate dice queste parole; Giusta domanda fece il Gargano di voler saper la querela. Et se giusta fu quella domanda sopra querela di cose, che erano passate tra essi querelanti, giustissima fu quella del signor Don Fabritio trattandosi dell'atto fatto ad vna terza persona. Soggiunge esso Signor Giouan Iacomo; Se hauesse hauuto a combattere la insolenza, era necessitato il Tufo a chiarir quale. Et se la querela fondata in sul nome d'insolenzarichiedeuà necessaria dichiarazione, non veg

go perche al nome di offesa, sotto il quale anche la insolenza si comprende, & dichiarazione, & ispecificazione non si richiedesse.

Non lascierò di dire, che nella querela, laquale passò tra il Sig. Cesare Fregoso, & il Sig. Cagnino Gonzaga per sentenza di dottori, & di Principi fu dichiarato, che mentita generale non oblige altrui a difesa. Et de pareri di Principi ne è stampata vna lunga lista: nella quale non ci ha alcuno de' maggiori Signori d'Italia, che non sia compreso.

Ma tra gli altri chiarissima è la dichiarazione di Cosimo Duca Illustrissimo di Firenze, in vna lettera scritta al S. Cagnino: nella quale queste sono sue parole. Come nel giudicio ciuile, che è leggierrissimo peso, rispetto al Duello, doue si tratta di honore, interesse che ciascun Cavaliero suol preporre alla vita, par che si richiegga la espressione dal particolare, che muoue: accioche la parte possa determinarsi in cedere, o in litigare, altramente per volgarissima regola il mouimēto pare ancora nullo; cosi la mentita, che comparisce in Duello à similitudine del giudicio ciuile fondata sopra generalità, nō restringēdosi à termini speciali, par egualmente di nessun momēto, atteso che fa che l'aduersario nō possa, nè sappia deliberarsi per conuincerla a valersi delle arme ò della istessa verità. Il fondamento adunque generale della mentita, che il Signor Cesare fa a V. S. senza allegar la causa particolare, nella quale si sente offeso, come non mostra efficacia, cosi non par che necessiti la Sig. V. alla desensione,

Fin quì il S. Duca. Da questo scriuere molte conclusioni si traggono, & prima quella, che habbiamo detta della generalità de' cartelli; appresso che se nelle cose ciuili si ha da venire alla specificatione, molto piu si ha da venire nelle caualleresche, per essere l'interesse maggiore; Et se le mentite per rispondere a proposte generali sono nulle, molto piu debbono esser nulle le proposte generali. Et se le mentite si hanno a dare sopra parole espresse, accioche altri intenda a che si risponde, non meno dee venire a particolari chi è primo a parlare, accioche altri si possa risolvere, a che cose egli habbia da far risposta. Poi regola di ragione è che all'attore non è lecito quello, che non è lecito al reo. Et se il reo con parole generali non può obligare l'attore a battaglia, meno dee potere l'attore obligare il reo, essendo massimamente piu fauorabile il reo, che non è l'attore. Si che per tutte le vie si viene a conchiudere, necessaria essere la espressione del particolare. Nè basta dire, Tu sai bene perche io ti richieggo: che quando ciò bastasse, a questo modo si potrebbe richiedere, & constringere a battaglia ogni persona senza cagione, & senza ragione, & dirgli, Tu sai di che mi hai offeso. Il che è troppo piu disconueneuole, che si conuenga con molte parole dimostrarlo.

Aggiugasi alle cose dette che hauèdo gli anni passati il S. Giouan Battista da Lofredo scritto al Signor Don Giouan Caraffa sopra la forma di vna querela generale (come apparisce per vn libro da lui fatto stampare.) Egli dopò alcuni giorni tornò a specificarla,

carla, dicendo, che era tornato a scriuergli per dargli occasione di piu deliberata risposta, vedendo che egli non rispondeua, Ilche non è da dir che egli facesse per altro, se non che si auuedea che a quella querela non espressa, il signor D. Giouanni non era pur obligato a rispondere.

Non voglio passar con silenzio l'esempio del S. Co la allegato in fauor del S. Cesare, ilquale richiedendo a battaglia il Barone di Locomiso per vna ingiuria fattagli da Monserrato Formoso, nomina Monserrato, & ispecifica la ingiuria, che fu un pugno; & fu egli offeso nel cospetto del Barone. Di che è da dire che maggiormente doueua venire alla espressione il S. Cesare, che richiedeua il S. Don Fabritio per offesa fattagli da vn terzo, non essendo egli presente. Et se come alcuno dice, il S. Cesare forse non sapeua il nome di colui, che lo offese, doueua dire che non lo sapeua, & esprimere la offesa, laquale non è da dire che egli non sapeffe quale ella stata fosse. Et tanto mi basti haucere detto in generale sopra questa parte, essendo le ragioni allegate tali, che per quelle (al parer mio) vengono compresi tutti gli altri particolari, che si allegano in fauor della parte contraria.

Passo hora al secondo capo, Et dico che il Signor Cesare in questa querela non ha seruato nè legge, nè consuetudine di Cavalieri. Che prima egli ha richiesta il Signor Don Fabritio per vna offesa, dopo la quale (secondo il tēpo allegato da lui) per otto, o dieci mesi ha conseruata la amicitia con lui senza far dimostratione

zione alcuna di essere stato offeso. Et se secondo il detto del Giureconsulto, altri per infingersi, & per non mostrare incontanente risentimento, viene ad hauer la ingiuria rimessa, maggiormente si ha da dire, che la habbia rimessa chi la ha negata, o dopò quella ha mandato ambasciate di amicitia, o ha salutato, o amicheuolmente ragionato con colui, da cui egli pretende di esser stato offeso.

Poi ha egli richiesto il Sig. Don Fabritio per vna offesa fattagli da vn terzo, & non solamente non ha fatto apparir della commissione, ma non ne ha pur prodotti inditij, quasi come il solo dire, che altri habbia suspetto di altrui lo faccia atto con ogni carico, & con ogni macchia a richiedere senza altro fondamento ogni honorato Cavaliero. Et dice Paris nel libro primo al cap. XXI I I, che gli inditij si hanno da prouare, & che altramente ogni disperato richiederebbe altrui a battaglia senza cagione. Et in piu luoghi conferma egli la pruoua de gli inditij essere necessaria. Et nel libro ottauo al capo trentesimo terzo scrive, che se alcuno si conducesse in isteccato, & che per forza di arme di bocca sua si confessasse colpeuole di quello, che gli fosse stato apposto, se prima gli inditij non fossero stati prouati, quella confessione sarebbe nulla.

Et che dirò che oltre le cōtradittioni, le quali dal signor Don Fabritio sono state notate ne' suoi cartelli, egli nè nel mandar di quelli, nè nello assegnare i termini, nè nel mādare le patenti de' campi non ha seruato, nè

ne forma, nè ordine di cavalleria? Et ciò ad ogni persona, che habbia lume di queste materie può chiaramente apparire.

Il proceder suo ancora contra il signor Don Fabritio auanti il tribunal di Siena è stato fuor di ogni legge, & fuor di ogni vsanza: che chiara cosa è, che lo attore ha da seguir il foro del reo; & certissima cosa è, che il Signor Don Fabritio per legge alcuna a quel foro non è soggetto, & che a quelle non ha consentito.

Giudicio.

Appresso essendo nata differenzia sopra la espressione della querela, il Signor Don Fabritio ha proposto giudicio di Cavalieri, secondo la vsanza, & il S. Cesare ha quello recusato, & ha fatto electione di un giudice da se contra ogni legge, & contra ogni vsanza. Et che il S. Don Fabritio habbia proposto il giudicio secondo la vsanza, lo testifica M. Claudio auvocato del S. Cesare; il qual nel primo articolo confessò essere costume, & vsanza de' querelanti, che quando nel corso della causa non si accordano in qualche articolo, sogliono le piu delle volte rimetterlo al giudicio di qualche Signore; il quale si intenda di cavalleria, o almeno propongono di rimetterlo, come ha fatto il S. Don Fabritio: & queste tutte sono parole d'esso M. Claudio. Et nouellamente si è veduto nella querela del Sauorgnano, & del Buzzaccarini, che essi si rimisero nel giudicio dell' Illustrissimo Duca di Ferrara; & che ne nacque notabilissima sentenza. Et hora in Milano prende il giudicio di una querela rimessa nel S. Marchese di Marnano

rignano, & nel sig. Conte Filippo Torniello, come in Cavalieri confidenti. Et tuttodi si sentono delle cose fatte remissioni. Et io sarò cōtento di ricordarne vna sola, che hauendo il sig. D. Gio. Caraffa mandato al sig. Gio. Battista da Loffredo patenti di campo con protestatione che ne accetasse vna, o che esso vna ne hauerebbe eletto. Il S. Gio. Battista rispondēdo gli propose giudicio di Cavalieri sopra alcune sue difficoltà. Et il sig. D. Giouāni ciò veduto, dal perseguir q̄lla sua electione si rimase: nè questo è da dir che facesse p̄ altro, se nō p̄cioche doue giudicio di Cavalieri si propone da essere eletti da amēdue le parti, nō dee esser le-

cito ad una nè parlar di cāpi, nè formarli giudici a modo suo. Di che si uiene i chiara conoscēza, che si come il S. D. Fabritio si è gouernato secōdo l'usāza, così il sig. Cesare è proceduto cōtra ogni ordine di q̄lla.

Et per ragionar particolarmente di quella electione da lui fatta del campo, & del giudicio di Siena, ho da dire, Certissima cosa essere, che da principio in Italia i giudici ordinarij dauano Duello in alcuni casi permessi, & spetiali a coloro, i quali non haueano modo di prouar ciuilmente la loro intentione. Poi mutandosi gli Stati, ampliandosi le querele, & hauendosi il Duello per cosa odiosa, negando campo i signori a sudditi loro, si è venuto da Cavalieri a questa forma, che l'attore propone tre campi al reo, che de' proposti ne elegga vno, o ne proponga tre altri; & in caso, che la querela, à la persona non patisca eccectione, questo partito non si puo recusare, & il reo ha termine di sei mesi o di eleg-

Legge di  
mandare i  
campi.

ger esso vno de' nominati, o di nominarne tre altri: & non nominandone in quel termine, & richiedendolo poi l'attore ad accettarne vno de' nominati da lui, il reo ha da far di vno di quelli elette. Et non lo facendo l'attore con le debite richieste, e protestatione ne fa egli la elette. Quādo veramente nasce alcuno articolo da disputare, il costume è di rimettersi a giudicio di arbitri, si come ho dauanti detto. Et dopò la determinatione delle differenze ha da cominciare a correre il termine de' sei mesi. Nè sono quelli assegnati per diffinire dubij, & quistioni, & articoli, che nascano (come par che vogliano dire alcuni) che questo è contra ogni ragione, & contra la dottrina della scuola de' Cavalieri, Che prima, se i sei mesi corrono per colpa dell'attore, che ricusi il giudicio (come è nel caso nostro) non è ragionevole che il tempo trapassi in pregiudicio del reo. Poi dice Paris al cap. xix. del libro primo, che di consuetudine è dato al reo tempo di sei mesi di elegger giudice. Et il medesimo replica egli nel lib. iij. cap. ij. Et il trattato suo volgare al lib. i. & al cap. xiiij. dice che di consuetudine di cavalleria è conceduto al reo tempo di sei mesi da prepararsi, & da esercitarsi. Non dice egli, che i sei mesi siano per far diffinire articoli, ma solamente per esercitarsi, & per trouar giudice. presupponendo sempre che la querela sia contestata. Che scriue il medesimo al lib. ij. nel cap. x. che hauendo vn gentilhuomo sfidato vn' altro a battaglia, per essergli mancato di fede, colui rispose non esser vero, che gli fosse mancato. fin qua la querela è contestata: Et dopò tale cō

testatione

Termino  
di sei mesi.

lib. iij. cap. i.  
i. archuam  
1602



testatione il richieditore tornò a scriuere, che in termini di sei mesi douesse eleggere arme, luogo, & giudice competente. A questo, che dico io, consente ancor il S. Luigi Marchese di Gonzaga nella querela del Tuffo, & del Gargano, che egli dice queste parole, Il termine de sei mesi non aggraua il suddetto S. Thomaso, ilqual termine sono io di parer di conformità del Paride del Pozzo, come appar nel 11.ca. del terzo lib. ilqual non presfige il termine di sei mesi, ma dice di sei, & di otto, secondo la distanza del luogo & la esigenza del tempo, ilqual termine si dee credere, che incominci dal dì, che la parte non ha altro peso, che di dar il campo, & non mentre che contende della qualità della querela. Et il S. Bartholomeo Martinengo Conte di Villachiarà pur sopra la medesima querela scriue in questa forma. Il termino comincia passar formata la querela, & quando non resta altro che mandare i campi; & non so anche come ben siano nè sei, nè otto mesi. Et M. Honofrio Buommuncio scriue così. In questo caso io non veggio doue sia contestata la lite: nè credo che incominci a correre istanza, mentre che le parti sono in controuersia della querela, ma quando non resta piu altro che mandare i campi, le quali cose par che propriamente siano scritte sopra il caso nostro. Et sono queste sentenze ancora stabilite dal S. Gio. Iac. Conte di Montelabbate. Ilquale pur sopra quella querela afferma nõ esser in arbitrio altrui di potere stabilire que' termini, che piacciono a lui, & non volere anche chiarir le querele.

Da queste cose tutte si raccoglie che il S. Cesare nõ

ha in modo alcuno potuto far tale elettione, et che tē po alcuno non puo esser corso in pregiudicio del sig. D. Fabritio: nè poteua cominciare a correre se nō dapoī che sopra la nata difficultà fosse stato giudicato. Oltra che per vn' altra cagione dir si puō che nō sia corso tempo alcuno, che il sig. Cesare doueua prima mandar le patenti originali in luogo commodo al S. D. Fabritio, secondo il costume de' Cavalieri, & non ritenerle a Firenze: Et poi doueua mandargliele a lui, dapoī che egli seppe lui essere venuto a Beneuento, essendo quel luogo libero, & atto a potersene fare la appresentatione, che così vsano di fare i Cavalieri.

Il mandar  
de' campi.

Per le ragioni già dette è stata nulla quella sua elettione, & per vn' altra ancora; che quando egli fosse stato in termine di potere eleggere (come non è stato) non ha seruata la forma dell' elettion vsata da Cavalieri: che a lui si conueniua tornare a mandare (quando ancora le hauesse vn' altra volta mandate) le patenti de' campi, & richiedere il sig. D. Fabritio ad accettarne vna, con protesta che non la accettando fra vn certo termine, farà la tale elettione: Il che si pruoua con la testimonianza di que' medesimi Cavalieri, iquali da chi serine per lui sono allegati. Si uede ne' cartelli del S. Cola Mōt' aperto, che egli haueua da Milano mandate a Genoua tre patenti di campo, richiedendo il Barone di Locomiso a mandarne a pigliar vna, per non essere stato lecito mandare ad appresentarle in Sicilia: et il Barone scrisse al Mōt' aperto, che mandasse le sue risposte a Roma, per che egli in questa maniera gli rispose; Haue' domi noi scrit

Elettion  
de' cāpi del  
l'attore.

to che io uì debbia mandar le mie Risposte a Roma; a Roma ho mandato le patenti originali de' campi, & sono in mano del S. Hieronimo di Filiberto in casa dell' Illustriss. S. Principe di Macedonia. Et uì protesto, & riprotesto che in termine di trenta giorni cōtinui, dopò la publicatione di q̄sto cartello in Roma, de' quali ue ne assegno dieci per primo, dieci per secōdo, & dieci per ultimo, & per etorio termine, che voi debbiate accettarne vna, dādone insieme la lista dell' arme, che siano da gentilhuomo a colui, che darà la patente. Et ciò facendo voi, io aspetterò di condurermi al campo ottāta giorni dopò l' accettazione uostrā: & non accettandone uoi, io infino ad hora accetto, et ho per accettata la patente dell' illust. S. Carlo Gonzaga; Et quel che segue. Qui si vede che'l S. Cola haueua già vna volta mandate le patenti, & che tornò a mandarle, & richiede l' auersario da capo ad accettarne una, protestando in caso che non accetti di douere accettare, & di hauere per accettata la tale. Et il S. D. F. Lasso, pur nominato dalla parte contraria, hauendo prima mādate le patenti originali al suo auersario, tornò pur a mandargliele richiedēdo lo, che o ne accettasse una di quelle fra un certo termine, o ne gli mandasse dell' altre. Et in fine conchiude; In caso ueramente che fra detto termine non pigliate alcune di queste resolutioni, infino da hora io notifico, & protesto, ch'io accetto, & ho p̄ accettata la patente dell' illustre S. Cōte di Sāta Fiore. Tale è dunque lo stilo dell' accettationi caualleresche, Et q̄sto aggiungerò, che le patēti de' campi mādate dal S.

## DELLE RISPONTE

Termine  
di sei mesi.  
Sanesi dan-  
nati.

D. Francesco furono prima appresentate al suo ad-  
uersario a 17. di Febraio del 46. & l'electione del  
compo fu fatta alla fine di Luglio del 47. Ilche fu  
piu di 17. mesi dappoi; accioche s'intenda che il solo  
corso de sei mesi senza altro non è quello, che doni  
incontanente l'electione senza seruar regola, nè stilo.  
Or che il S. Cesare non habbia seruata la diritta for-  
ma dell'electione, si comprende dal suo cartello, che  
queste sono le sue parole. Poi che vi ho mandati quat-  
tro campi franchi; & che alcun di essi per voi non è  
stato accettato, vi chiarisco che io ho fatto elettio-  
ne di quello de gli eccelsi Signori Dieci Conseruatori  
della liberta, et dello stato della Republica di Siena.  
Questa è la sua accettazione, nella quale non ci è nè  
nuoua richiesta, nè nuoua proposta, nè nuoua intima-  
zione, o pur notificatione de' campi, ma la sola incom-  
petente electione del giudice; oltre che secondo q̃llo,  
che già s'è detto, nõ si puo dire che i campi siano mai  
stati mandati. Vero è che con questa sua accettatio-  
ne uiera vna citatione come se propriamente l'ha-  
uesse richiesto in giudicio dauanti il Reuerendis. grã  
Maestro della sua religione. Ma il Tolomei suo disen-  
sore confessa la forma del proceder caualleresco qua-  
le io ho detto. Che parlando egli nell' articolo nono,  
dello scriuere del S. Cesare dice, potena dir da princi-  
pio nel suo primo cartello, e non eleggendo uoi uno  
de' quattro campi, o non mi mandando i vostri in tẽ-  
po debito, io eleggerò il tal campo, doue farò; ma non  
l'bauendo fatto da principio, ragioneuolmente lo ha  
fatto dappoi. Ecco la forma, ch'egli haueua à tenere.

La quale se egli habbia tenuta, o no, credo che sia ageuole a giudicare. Io in alcu' luogo non lo so vedere. Se egli potesse, o non potesse far tale elettione nel suo primo cartello. quì non accade disputare.

Da chi nomina in fauor del sig. Cesare i due' Cavalieri di sopra allegati viene nominato anche un Cesare da Napoli: nel quale, per non hauere io mai visto il processo, non ne parlo: ma essendo & con quelli insieme, & dal medesimo nominato, è da credere che di procedere sia stato il medesimo. essendo stato il Signore di quel campo Cavaliero illustre, & di ualore. Nè a me accade intorno questo secondo capo dire altre parole, apparendo manifestamente che'l proceder del sig. Cesare è stato tutto lontano dalla via, per la quale usano di caminare i Cavalieri, che sono veramente gelosi, & desiderosi di honore.

Io proposi di douer nel terzo luogo parlar della sentenza de' Sanesi, la quale a me par che per molti rispetti si possa dir veramente nulla; & i principali sono; La qualità della persona dello attore: di quella del reo: & di quella de' giudici; Il proceder dello attore: & il proceder de' giudici; La recusatione fatta di quel giudicio; La appellatione interposta; & la forma della medesima sentenza. De' quali tutti tratteremo di uno in uno, & dal primo incominciando.

E da dire che per legge di caualleria il sig. Cesare non era persona atta a richiedere il sig. D. Fabritio a battaglia: percioche essendo egli stato offeso da altra persona, se l'offesa fu tale, che meritasse abbattimẽto

Offesa da  
terza perso  
na.

egli douea richiedere colui, che gli haueua fatta la offesa; che come altri è da altri incaricato, non gli è lecito richiedere a battaglia altro Cavaliero di honore, infìn che con colui, da cui ha riceuuto il carico, nõ si è discaricato. Ma percioche egli dice che richiede il sig. Don Fabritio come autore della offesa: Rispondo che la offesa per sua confessione è certa: & che non apparisce che il S. Don Fabritio ne sia stato autore. Et certa cosa è, che dal non liquido al liquido non si fa compenso. Hauendo egli adunque macchia di honore, douea richiedere colui, che tal macchia gli haueua impressa, se si voleua mandare: & contra colui risentendosi, & a lui dando castigamento, era certo di douere hauere all'honor sodisfatto, o lo hauesse colui offeso come principale, o per ordine altrui; ma risentendosi contra altra persona, non apparendo euidentemente del mandato l'offensore puo sempre dire, hauergli esso fatto quell'atto per suo interesse particolare, là onde ogni suo tentamento viene a rimaner nullo.

Oltre di questo se il sig. Cesare prendena la querela per la offesa, che si diuulgò per Napoli essergli stata fatta da un Creato dal sig. D. Fabritio, uolendo egli stare all'ambasciata uenne a mentir nel cartello; & uolendo stare al cartello, menì nella ambasciata, di maniera che in ogni maniera egli si uiene a condannare per mentito, & essendo la mentita macchia di infamia, non so come egli habbia uoluto richiedere persona di honore.

Non potena il sig. Cesare richiedere il sig. D. Fabritio,

ab dello  
 1634  
 Mentita  
 è macchia  
 di infamia.

brizio, nè poteua il sig. D. Fabritio, essere a battaglia richiesto, che essendo esso religioso, & frate, certo è che per gli stabilimenti della sua religione non puo entrare in Duello, & che a secolari giudicij non sottogiace. Di che atteso alla qualità della persona sua, & il sig. Cesare lo ha mal prouocato, & il tribunal Sanese ha mal giudicato. Et per piu che per vn capo si uede esser nulla quella sentenza, che prima giudice secolare ha giudicato del religioso; poi ha cōdannato il religioso di quello, che gli è del tutto interdeto. Et intanto gli è interdeto; che quando egli uollesse a tal priuilegio renuntiare; far non lo puo, per esser quello dato nō alla persona sua, ma alla dignità, & alla religione. Et questo aggiungerò ancora: che se altri secolare essendo, hauesse accettato di venire a Duello, & poi si facesse religioso, pur che ciò nō fosse fatto in fraude, contra di lui per uia caualleresca piu non si potrebbe procedere. Il che essendo, che si douerà dir del sig. D. Fabritio, il qual si ritroua in religione per ben dicesette anni auati questa prouocatione?

Religiosi.

Quanto veramente alle persone de' giudici antico prouerbio è;

Adopri ogniua quell' arte in ch' egli è esperto;

In materia di querela d' arme si ha da ricorrere al giudicio di persone, che di quelle habbiano sciēza, et esperienza, & così è lo stilo. Et Paris nel libro primo al ca. 16. dice che i giudici de' Duelli debbono haueere esperiēza dell' arte della guerra: & hauer nell' corte loro copia di Cavalieri nella militar discip' lūgamēte esercitati. Se tale è uno stato popola

Giudicio.

nefe, come è stato quello di quel giudicio, lascierò giudicarlo altrui. Et per non dirne altro, solamente allegherò quello, che essi dicono nella loro citatione: che si offeriscono di proceder con consulto di persone nobili, perite & honorate: il che (al parer mio) vuol dire che essi tali non sono: & che in queste così fatte materie di consulto hanno bisogno.

Del proceder del sig. Cesare s'è parlato di sopra copiosamente, che nel formar, nè nel mandar i cartelli, nè nel mandare i campi, nè in quella sua electione, egli non ha seruato nè legge, nè stilo, & per tanto qui non accade farne altra mentione.

Nè il proceder de Sanesi è stato piu legitimo di quello del sig. Cesare, che hanno dato patenti di campo senza inditij: & hauendo dato patente di diffinitione di arme a richiesta di una parte, si hanno applicata la giuridittione a giudicio civile: & hauendo assegnato per la patente termine quaranta giorni, ad istanza pur della parte, contra ogni stilo la hanno prolungato a sessantanoue & settanta. Oltre di ciò, se bene il sig. Don Francesco Lasso, & il sig. Cola sono andati al campo, & hanno accusata la contumacia de gli aduersarij, non perciò sono corsi i Signori di que' campi a condannar per sentenza i Cavalieri che non ui sono uenuti. Che'l sig. Cola corse bene il campo, ma non potè riportar sentenza. Il sig. D. Francesco non ne riportò nè sentenza, nè fu lasciato correre il campo, con tutto che nè l'vno, nè l'altro di que' Signori de' campi fosse stato giurato sospetto: nè stata interposta appellatione. Verò è che quelli  
sono



sono Cavalieri Illustrissimi, per valor d'arme notabili, & che di leggi d'honore, e di caualleria hanno cognitione.

Vengo hora alla recusatione fatta dal sig. D. Fabritio. Et dico che l'hauere egli recusato, allegato, et giurato suspecto quel tribunale, impedita la loro giuriditione in mō, che infin che sopra tal suspitione nō era dichiarato, a loro era uietato il passar piu auāti. Et ciò essendo di ragione, tutto quello, che hāno fatto stante tale allegatione di suspitione di ragione uiene a rimaner nullo. Ma perciocche da alcuno de' consultori del sig. Cesare si dice che il giudice non si puo allegare suspecto, io credo che cosi si dica piu per fauorir la parte, che per hauerne tale opinione. Che se ne' giudicij ciuili, doue si trattano uilissime materie a cōparatione dell'honore, hāno luogo le recusationi de' giudici, e l'allegationi delle suspitioni, maggiormente debbono hauerlo ne' cauallereschi, doue si tratta di cosa, che sopra i tesori, & sopra la vita è tenuta cara, e ptiosa. Nè in q̄sto caso uale lo esempio addutto che il sig. Luigi Gōzaga, essendo allegato suspecto, procedesse a sentēza: che chi l'allegò suspecto l'hauena prima accettato per giudice. Et si come q̄llo, ch' vna volta è piaciuto, non puo piu dispiacere, cosi al sig. D. Fabritio è potuto dispiacere q̄llo, che mai non gli è piaciuto. Et alla quistione, che uiene allegata di Paris d'vn nobile prouocato, rispondo, che colui nō mādò ad allegare nè suspitione, nè incōpetenza di luogo, nè di giudice; et il giudice non si sentendo fare oppositione alcuna, non hauena da suspendere il giudicio.

Allegatio-  
ne suspicio  
ne.

Contra Sa-  
neli.

cio. Si che quanto il caso sia diuerso, è piu manifesto che sia mestiero di disputatione. Senza che'l comparare questo à quel giudicio è vn far cõparatione da vna confusa ragunanza d'vn popolo seditioso, al legitimo tribunale d'vn Re supremo, & glorioso. Poi dice Paris nel lib. 1. al cap. 16. per istilo d'arme douersi elegger giudice cõpetente, che a niuna delle parti sia suspecto. Et il Tolomei scriuendo pur per lo sig. Cesare dice, che si propongono tre giudici dall'vna parte, de' quali l'altra se ne elegge vno, se già nõ hanno tutti qualche cagion legitima di poter si rifiutare. Et se proponendosene piu si posson rifiutar tutti, maggiormente se ne dee poter rifiutare vno, essendo massimamente proposto solo, contra ogni stilo. Et bẽ dice ancora il Tolomei, che si puo rifiutare il giudice ma non il giudicio, che cosi ha fatto il S. D. Fabritio, il quale ha rifiutato il giudice, non legitimamẽte eletto, hauendo egli già offerto giuditio secondo il costume de' Cavalieri. Nulla adunque viene a rimanere q̃lla sentenza per essere stata pronũtiata senza che sopra le cagioni della suspicatione sia stato giudicato. Ma p̃cioche rispondono, che non ri hauea suspitione legitima; anche a q̃sto farò risposta. Et dico che suspitione legitima diede al sig. D. Fabritio q̃l proemio della patente de' Sanesi, Doue si dice, che per far cosa grata all' Illust. S. Duca di Fiorenza amico, et confederato loro diedero q̃l cãpo. Nè con q̃sto mio dir liberamente q̃llo, ch'io sento, temo d'offender q̃l magnanimo Prencipe, al quale io non sono meno seruidore, che molti altri, iquali ne fanno professione. Et per  
dire

dire alcuna ragione del tutto mio, dice il Tolomei queste parole, Il S. Duca interuiene in questa causa, come auuocato, et fauoreggiatore. Et quãto all' auuocato, dico certa cosa essere che gli auuocati difendono molte volte delle cause di coloro, a' quali quando essi sedessero in tribunale, darebbono la sentenza contra. Et quanto al fauoreggiatore, Sciocco sarebbe stato il sig. D. Fabritio quando non hauesse pensato che il fauor di vn tãto Prẽcipe douesse a lui far pregiudicio, & gionamento alla parte contraria. Grã differenza è nella persona di vn Prẽcipe da considerarla come di sig. & giudice, & come di amico, & parte, che si come nel giudicare, l'occhio è volto alla giustitia, così nel fauorire è intento a fare a' suoi beneficio. Et io sempre al sig. D. Fabritio hauerei dato per consiglio, che nelle mani di vno Prẽcipe così virtuoso egli douesse hauer rimessa la cagione di tutto questo giudicio: ma che come di parte egli douesse hauer temuto vno aduersario così potẽte. Et se mai in alcun tẽpo fu da temere il suo fauore appresso Sanesi, fu al tẽpo di q̃sta protettione presa del S. Cesare, che sapẽdo quello stato popolar di Siena di quante colpe egli fosse reo appresso l' Imperadore: & nõ hauẽdo Prẽcipe, della cui intercessione piu si fidassero, nè delle cui forze piu temessero, che di quelle del S. Duca di Firenze, non si doueua aspettar da loro se nõ vn giudicio tale, quale poteuano pensare, che nella gratia di lui gli potesse cõseruare. Or se questa fosse cagione di suspitione legittima, non credo che sia da mettere in disputa. Vn' altra cagion ancora di suspitione legittima è sta

Contra Sa-  
nesi.

Contra Sa-  
ncti,

ta quella, che a richiesta della parte si vede essere stata formata la citatione con nuoue forme, con nuoue prorogationi di giuriditione; et secôdo che dalla parte medesima fu prescritto. la onde si poteua argomentar, che secondo il voler di quella sarebbe nata la sentenza la quale io stimo che fu data scritta al commissario prima che egli si partisse da Siena. Et ciò dico, percioche nella commissione sua stampata, si fa mentione che egli haueua in nota ciò che haueua da fare. Et di quella nota non ci è apparita altra dimostratione.

Dannati  
Sancti.

Non lascerò di dire ancora che a richiesta del sig. Cesare vien citato il sig. D. Fabritio per la decisione, se la querela sia cōbattibile a comparir personalmente. Del che, poiche il Tolomei si è faticato assai per rēderne la ragione, si risolue a dire, che non sa la mente di que' Signori, nè qual cagione gli habbia mossi: ilche non so che voglia dire, se non che si sono mossi senza ragione. Et soggiunge egli ancora, che ageuol cosa sarebbe stato far moderare tal citatione: ilche significa che era ingiusta; che le cose giuste non ageuolmente si rimuouono. Et se dalla ingiustitia incominciauano, giusta cagione hebbe da dubitare il sig. D. Fabritio, che con ingiustitia douessero terminare.

Appellatio  
ni,

Le suspicioni adūque erano legitime; & hanno al sig. D. Fabritio data cagion legitima di appellatione, et q̄lla stāte nõ doueano passar piu oltre ad atto alcuno: & essēdo proceduti, ogni atto viene a rimaner nullo. Et piu dirò, che per tale atto non solamēte la sentēza viene ad esser nulla, ma la auttorità dell' Impado

re ne viene ad esser stata offesa: che la appellatione è vn ricorrer alla protection di colui, a cui si appella: & quella riuerenza della quale Sanesi sono debitori a tanta Maestà non gli ha potuti ritenere, che non siano voluti passare auanti con la altrui ingiuria. Vero è che non tanto mi marauiglio di questa poca riuerenza del popolo Sanesi, quanto di quella del sig. Cesare, che per conseruar si in quello iniquo giuditio a tale appellatione si oppose, come a nõ legittima, negando la superiorità dell' Imperadore: quasi come Sanesi da lui non riconoscano la liberta per priuilegio; o come ad essi debbia esser lecito farsi giudici tra due sudditi dell' Imperadore, & essi all' Imp. non possono ricorrere; o come al popolo di Siena sia lecito giudicar di cosa di caualleria, & l' Imperadore, che è supremo Principe di Cauallieri, non possa esso farne giuditio. Cauallerescamente ne parla l' Illustriss. Duca di Urbino nel parer suo dato pur in fauore del sig. Cesare, che contra vna ingiusta sentenzia si può hauer ricorso anche ad alcuni de' piu principali Cauallieri della religione dell' honore. Et se anche ad altri Cauallieri si può hauer ricorso; maggiormente si dee potere hauere al sig. & superior legittimo delle parti, & del giudice. Ma et la appellatione del sig. Don Fabritio da Paris nell' vltimo libro viene approuata, & la opinione, che ho pur dinanzi recitata del sig. Duca viene chiaramente confermata.

Vengo hora alla sentēza, nella quale si giudica la querela esser cõ battibile. Et lasciãdo da parte le leggi, & constitutioni canoniche, p le quali a gli abbati-

Querela cõ  
battibile.

menti,

menti, è dato del tutto bando, dico che io non so trovare nè nelle leggi civili, nè nelle costituzioni di Federico, nè in quelle di Othone, & di Corrado, nè in tutta la Longobarda, o in altra legge scritta, che ne' cartelli passati fra questi due Cavalieri vi sia querela combattibile. Et se della consuetudine vorremo parlare, faremo questa divisione, che di tutte le querele, le quali vengono in pruova d'arme, due sono comunemente le forme, che si combatte, il fatto, o la qualità di quello. Il fatto, quando altri nega hauer fatto quello che gli viene apposto. Et la qualità, quando il fatto si confessa, & si nega hauer mal fatto. Esempio della prima forma è. Tu hai ucciso Antonio: Non l'ho ucciso. Della seconda hai fatto tristamente a percuotermi; Non ho fatto tristamente. Sotto queste forme si comprendono tutte le querele. Nè ancor si fa qual sia la forma della querela proposta dal S. Cesare, Che il sig. Don Fabritio non ha ancora negato nè il fatto, nè la qualità di quello; & a tal risposta non essendo venuto, la querela non è anche contestata; & contestata non essendo, non si può dire tra loro combattibile. Nè qui ha luogo quello, che alcuni dicono, che il sig. D. Fabritio, non hauendo negato di hauere offeso il sig. Cesare, lo ha tacitamente confessato; che non si può dire che altri tacitamente confessa quello, di che rispondendo ne domanda la dichiarazione. Due querele ha proposto il Sig. Cesare. Che il sig. Don Fabritio lo ha fatto offendere; & che ha fatto male a farlo offendere. Et vorrei sapere io dal giudice qual delle due sia la combattibile. Certo è, che egli non può giudicare l'una ef-

Due forme di querele.

Contestazione di querele.

Confessione tacita.

fer piu combattibile dell'altra, infino che'l S. D. Fabritio non uiene alla cōtestatione dell'vna, o dell'altra. Nè si può dire, che amendue siano combattibili; che nel contestar l'vna, l'altra vien tolta via. Et che nõ si possa dir che tra loro sia stata querela combattibile, si pruoua con l'autorità dell'Excellentiss. Vice Re di Napoli, il quale nel parer suo dato nella querela del S. Cagnino & del Fregoso dice, Che per non haue re il Fregoso ben dichiarate, & specificate le parole sue, & per non hauere il Cagnino nè accettato, nè negato, non si forma contesa, Che è apunto il nostro caso. Nel quale non hauendo il S. Cesare bene specificata la querela, nè il S. D. Fabritio accettato, nè negato, non si forma contesa: & contesa non forman dosi, non si uiene a contestar querela; & querela non contestandosi, non si può dir combattibile. Ilche essen do, come è veramente, per conchiudere anche questa parte non mi rimane altro da dire, se non che aggiun gendosi a tante nullità, che di sopra ho allegato, que sta ancora di hauer dato sentenz a auanti la contesta tione della lite, la medesima sentenza per se stessa si dichiara esser nulla, & di niun valore.

Contesta-  
tione di q-  
rela.

Dalle cose di sopra dette io mi risoluo che stāte la forma dello scriuere, et del procedere del S. Cesare, et stāti le tate nullità, che in quella sentēza si veggono esser così manifeste, non si può dire che nè il S. Cesare sia rileuato da offesa, o carico, che egli habbia riceuuto; nè che all'honore del S. D. Fabritio sia in parte alcuna pregiudicato. Et q̄sta dico intorno alle cose det te di sopra essere la mia opinione, Rimettēdomi, & c.

LIBRO QVARTO  
DELLE RISPOSTE

Caualleresche del Mutio

Iustinopolitano.



RISPOSTA PRIMA.

Al Signor Marchese del Vasto.

Caso di nobiltà & di egualità.



Ignore Eccellentissimo ho riceuuta la lettera uoſtra de gli viij. & con quella l'altre ſcritture inſieme eſpedite; dalle quali io raccolgo, che trattandofi pace fra il Conte Hercole da Sarego, & M. Marſilio Lauagnuolo ſopra le coſe fra loro paſſate, & eſſendo ſtate propoſte parole di ſodisfattione da douerſi dire dall'una parte, & dall'altra, M. Marſilio uorrebbe che il Conte dicelſe, che egli è ſuo pari: & al Conte Hercole non pare che di dirlo gli ſi conuenga. Queſta (ſe io non mi inganno) è tutta la ſomma; & ſopra queſto mi comandate che io riſponda.

Hor occorrendo tutto di delle coſi fatte differenze, nelle quali dell'eſſer pari, & non pari tra Cauallieri ſe ſuol dubitare, Io primieramente dirò alcune coſe



cose in generale a questa materia appartenenti; & appresso della proposta quistione tornerò a ragionare. Et per cominciar da un capo, dico che a me nò par molto probabile q̄lla opinione, laquale quasi per vniuersale consentimento uiene ad esser confermata, che come alcuno è nato di nobile famiglia, p̄ priuato che egli si sia, così vuole esser incontanente tenuto pari di nobiltà anche a coloro che seggono nell' altezze de' Principati; & dice se esser tanto gentilhuomo, quanto il Re, et quanto l' Imp. Questa sentēza, come ch'el la si sia a' bai vulgata, et da priuati gētilhuomini uniuersalmēte abbracciata, nò per ciò io (ancor che priuato) mi rimarrò di dire che p̄ uera non la posso aprouare. Percioche nò so con qual ragione dir si possa che p̄ esser alcū nato gētilhuomo, debbia essere tātō gētilhuomo, quātō que' Signori, iquali dāno altrui priuilegi di nobiltà, & titoli, et gradi a' quali i nobili vēgono ad essere sottoposti. Noi veggiamo in q̄sto nostro viner ciuile molte esser le conditioni, & i gradi delle p̄sone. Ci sono i contadini, ci sono gli artefici; ci sono i cittadini; et ci sono i gētilhuomini. Et di tutti q̄sti, che ho nominati, i gentilhuomini, senz'a alcun dubbio, tengono il piu alto luogo. Et quādo alcuni de' piu bassi a loro si uogliono agguagliare, essi hāno molta ragione di nò lo douer cōportare. Ma dall' altro canto hanno da cōsiderare, che essi nò sono nel sommo grado della nobiltà cōstituti; & i sono come un mezano stato fra gli oscuri, & gli illustri, & di quanto uogliono che a loro sia ceduto da gl' inferiori, d' altrettātō debbono anche essi cedere a' superiori. Ma p̄ passar un pezzo

Nobiltà.

Gentilhuom.

Nobile.

Gradi ciuili di persone.

piu auanti, lo farò nato gentilhuomo, & co' miei studij, o col mio valore mi haurò acquistato il grado del dottorato, o della caualleria, Con questi titoli douerò io dire ch' alla mia nobiltà naturale si sia fatto accrescimento, o che io sia pur rimasto fra que' termini ne quali io era prima ch'io gli haueffi conseguiti? Io fermamente mi istimerò di essere molto piu nobile con quelli, che senza. Che se vno non nato nobile con que' gradi uiene a nobilitarsi, non so perche io con quelli alla nobiltà del mio nascimento non debbia aggiungere esaltatione. Et per uenire ancora a piu certa determinatione di questa quistione; Chiara cosa è che altro non chiamamo noi gentilhuomo, se non quello, che latinamente è detto nobile. Et nobile altro non uol dire, che degno di essere conosciuto. Hor che diranno quì i nostri gentilhuomini? Diranno forse che ogniuno è tãto degno di esser conosciuto come ogniuno. Questo non potranno essi dire: che pur è piu degno di essere conosciuto colui, il quale essendo nato nobile con le opere uirtuose si hauerà acquistato honore, & pregio, & il quale con gli esempj suoi risueglia de gli altri al bene operare, che quell' altro, il cui nome non sarà mai uscito fuori de' domestici parenti, nè altro hauerà di nobile, che'l nascimento. Se adunque negar non si può, che uno piu d'un' altro sia degno di essere conosciuto, sarà conseguente ancora, che chi sarà degno piu di essere honoratamente conosciuto, sarà piu nobile, & piu gentilhuomo. Et perche non dee egli esser cosi? Noi in tutte le cose, che di altrui usiamo di dire con lode, o con biasimo, habbiamo per usanza di

Gentilhuomo.

Nobile.

C'è di più  
 tutti & di  
 egualità.

-io ibat  
 -olug ib il  
 on

di farle o maggiori, o minori, secondo i meriti di coloro, di cui parliamo. Che diremo di uno, ch'egli è dotto & di altro, che egli è piu dotto. Dirò di costui, che egli è piu ignorante di colui. Altri hauerà pregio di valente, & altri di piu valente. Loderò vno come liberale, o lo dannerò come auaro: Et di vno altro dirò che egli è piu o meno liberale, & piu o meno auare. Et così de gli altri di mano in mano. Ilche se è veramente detto, & conueneuolmente detto; non intendo, perche non mi sia lecito di dire, che un'huomo d'un'altro huomo sia o piu o meno gentile: & che questa voce non patisca nè alteratione, nè diminutione. Io dirò pur questo liberamente, che con tutto che io non sia de' piu ambiziosi huomini del mōdo, pur si come per la grandezza de' titoli, per la dignità de' gradi, per la chiarezza delle famiglie, & per le molte loro virtù io mi conosco a molti essere di nobiltà inferiore, così ad altra parte io soglio sentire consolatione, stimando che non men molti siano quelli, a quali, se io mi credo di esser superiore, non forse douerò esser biasimato di alcuna temerità o presontione, hauendo io visto per proua, che molti per nome hauendomi conosciuto, vedendomi appresso hanno mostrato di sentirne consolatione. Et sapendo ancora, che molti senza hauermi veduto mi amano, & midesiderano. Ilche altro non è, se non essere stimato degno che altri lo conosca. Nella qual cosa il nome del nobile viene ad essere adempiuto. Et il proposto ragionamento seguitando, con sicuro animo ardirò io di affermare, che non tanto si debbono contentar gli huomini

Nobiltà  
mutabile.

Virtù &  
fortuna hã  
no forza al  
ta nobiltà.

di esser nati nobili, quando hanno da faticarsi non solamente di mätenersi tali, ma di accrescer la nobiltà loro con le loro virtù. Che pur deuebbono sapere, che la nobiltà non è cosa, laquale in alcuna spetial famiglia sia, dirò, come vn carattere impressa, & che da quella non si possa cäcellare, & in altre non si possa imprimere. Che noi pur veggiamo molti nati nobili per li loro difetti essere come non nobili ributtati, & de gli altri da' Prencipi con perpetua infamia di nobiltà digradati. Et molti allo incontro usciti di famiglie non nobili, cosi per la loro virtù, come per testi moniãza di Signori anchora fra piu nobili essere annouerati. Et perche non dee poter la nobiltà mancare in vna parte, & germogliare in un'altra? Grande è la forza della virtù nella esaltatione della gloria, & non piccioli sono i riuolgimenti della fortuna. La natura da principio tutti eguali ci produsse. Et la virtù fu quella, che di nobili, & di non nobili cominciò a far distintione. A questa si aggiunse appresso la fortuna vsurpandosi la Signoria delle humane prosperità. Hor se la virtù con l'autorità sua tolse di mano alla natura (dirò cosi) lo scettro della egualità, & ci fece diseguali: Et se dapoì la fortuna co' suoi fauori seguitò in far di quelle operationi, che ella con ragione vedeuà farsi dalla virtù. Se, dico, quella come Regina, & questa come Tiranna hebberò forza d'insignorirsi fra gli huomini con le disaguaglianze de' nobili, et de' non nobili, quanto maggiormente si douerà concedere, che dapoì che elle insignorite se ne sono, debbiano ancora la loro giuridittione andar continuando?

do?

do? quella inalzando coloro, che di honor veramente sono degni, & i non degni abbassando? & questa in alto leuando quelli, che ella ha piu per amici? & de gli altri al fondo della instabile sua rota facèdo trabboccare? Questo non mi pare che si possa con ragione negare, vedendosi massimamète molte famiglie, che furono vn tempo alte, & copiose, & hora essere abbassate, & distrutte; & molte signoreggiare, che già seruiro; & molte inalzarsi che già giaceuano. Et ciò non solamente per quelle ragioni, che dette si sono, si puo prouare, ma con quella ancora, con laquale si cōsiderano tutte le alterationi, & tutte le mutationi delle cose, che da' Cieli sono contenute. Che essendo i corsi celesti circolari, secondo le rote de' loro giri si leuano, salgono, s'inclinano, & vanno in ruina tutte le cose elementate. Con quei mouimenti hanno principio, mezo, & fine le città, & i regni: con quelli le religioni, con quelli le scienze, con quelli le lingue, & con quelli tutte quelle altre cose, che piu al mondo sono tenute in pregio. Perche ad alcuno non dee parere cosa strana, se la nobiltà delle famiglie a quella legge sottogiace, alla quale tutte le cose, che sono nel mondo, & il mondo istesso si truoua sottoposto. Percioche anche egli ogni giorno si varia, si altera, s'inecchia, & alla fine aspetta di douere perire insieme con tutte le altre cose mortali.

Mutatione  
delle cose.

Ma io per auuentura in questo soggetto mi sono disteso uie piu che la quistione proposta nõ richiedeuà. Benche non tãto per la proposta quistione (come di sopra ho detto) sono io entrato in questo ragionamento

quanto per dire quello, che io sento di questa volgare opinione di volersi ciascuno istimare nobile al pari di ogni nobile. Poi allargandomi non so come il campo della materia, ho lasciata la quanto correre la penna a suo diporto.

Donendo hora venire al trattar della pace, Dico che dalle cose, che in questo mio discorso sono state tocche, quella fra l'altre si raccoglie, che per esser altri gentilhuomo, egli non viene incontanente ad esser pari ad ogni grande. Perche essendo i gradi delle maggioranze diuersi, colui, che è nel grado minore, non dee volere agguagliarsi al maggiore. M. Marsilio è gentilhuomo: & lo aduersario suo è gentilhuomo: fin qua sono pari. Poi l'aduersario suo è Conte, il che non è M. Marsilio. La onde ne viene a rimaner non pari, ma inferiore. Et ciò che dico io si mostra per confessione di esso M. Marsilio, il quale in una lettera sua dice, & nelle parole della sodisfattione conferma che egli è Conte; & gentilhuomo, & nello scriuer loro M. Marsilio chiama lui Conte: & il Conte chiama lui gentilhuomo. Oltra che in vna lettera M. Marsilio dice hauer tenuto il Conte da padrone. Per le quali cose tutte si mostra la disaguaglianza; & si mostra ancora che M. Marsilio domanda cosa souerchia, & cosa, che al Conte Hercole fare non si conuiene, nè per honor suo, nè per non pregiudicare a degli altri, che di titolo di Conte sono illustrati. Et questo voglio io aggiungere, Che o M. Marsilio tiene che vn gentilhuomo sia pari di Conte, o no. Se tiene di sì, gli dee bastare che il Conte dica che egli è gen-

tilhuo-

Gentilhuo-  
mo Conte.

noni  
della

Y  
Forti  
no for  
di nobi

stannu

tilhuomo. Se tiene di nò, non dee cercar cosa, la quale egli i stimi non conueneuole.

Ma forse M. Marsilio si muoue per quelle parole, che egli scrisse al Conte, Che esso gli haueua mandata vna lettera da non mādarne ad vn pari suo, & che poi il Conte nella risposta disse, che volendo dir di esser suo pari ne mentina, & per esser fra loro passate queste parole, egli par di sentirne alcun carico. Alche io rispondo che per hauer esso detto che quella non era lettera da mandare ad vn pari suo, non ha perciò detto di esser pari del Conte. Che essendo le qualità & le conditioni de gli huomini diuerse, non che gli altri, ma i SS. ancora scriuono a seruidori a qual con piu rispetto, a qual con meno. Et potrà auenire che'l seruidor si dorrà che il S. suo gli scriua non come a pari suo sarebbe conueniente. Nè perciò sarà da dire che colui dica di esser pari al suo Signore. Voglio io adunque dire, che M. Marsilio non ha detto di esser pari del Conte, & non hauendolo detto, non può esser mentito: & mentito non essendo, non ne sente carico: & carico non ne sentendo, non dee cercarne sodisfattione. Et se bene il Conte ha detto, che se vuol dire di esser suo pari, mente, questa mentita è nulla, che le mentite non si danno nè sopra la uolontà, nè auanti che altri parli. Et quando le parole del Conte fossero legittima mentita, nelle parole della sodisfattione uerrebbe a riuocarla, et mētir se medesimo, chiamo M. Marsilio gentilhuomo honorato, non potendo essere honorato chi rimane mentito. Non ci essendo adunque mentita legittima, nè parola affermatua

DELLE RISPOSTE

di alcun carico, non veggo perche anchor con piu lie-  
ni parole di quelle, che sono state proposte, non possa-  
no ritornare amici. Et mi par che & l'uno, & l'altro  
possa dir quelle, & di quelle cōtentarsi senza che un  
minimo carico ad alcuno ne rimanga.

Questo mi è occorso al presente in questo soggetto;  
nel quale, io non so, Signor mio come ui haurò ben so  
disfatto; che dal dì, che vltimamente mi vedeste infi-  
no al riceuere della vostra lettera, sono quasi di conti-  
nuo stato in letto. Nè so nella debolezza del corpo  
quanto possa l'animo essere stato gagliardo. Vi bacio  
con ogni riverenza le honoratissime mani.

Risposta seconda.

Al Signor Marchese del Vasto .

Caso di gi-  
uoco di mē-  
tite & di di-  
sfide.

**F**R A il S. Gio. Battista dallo Tufo, & il S. Tho-  
maso Gargano nasce differenza per cagione di  
giuoco, Se nè domanda il giudicio ad vn seruidore del  
sig. Paolo dallo Tufo intendente di giuoco, & egli di-  
ce che la ragione è del sig. Gio. Battist. Dapoi meglio  
informato, dice che il S. Gio. Battista ha torto, et il S.  
Paolo gliela torna a dire. Quindi passate alcune paro-  
le il Gargano domāda i danari del giuoco: & il Tufo  
non gliela vuol dare. Et dicendo colui, me li darai, o  
vogli, o nò, l'altro risponde, cercamegli: il Gargano  
prēde lo Tufo p lo braccio, et dice andiamo, et uà fuo-  
ri, il Tufo nò lo seguita: il Gargano torna dētro, il Tu-  
fo dice ricordatemi bene di quello, che hauete detto: xi

sponde



sponde il Gargano quando vorrete. Come? non sono io huomo da hauere il mio da voi? & da qualũque altra persona? Et voi hauete detto non me lo voler dare. Il Tufo soggiunge, Non ho detto cosi; & il Gargano. Se uoi dir che non hai detto cosi, menti per la gola: & il Tufo dice, a quello, che prouar si puo, non vi val mentita, & dapoi richiede il Gargano, & gli manda patenti di campo, dandogli termine di venti giorni di accettarne vna, o pigliar egli il carico di mandarne delle altre, & il Gargano risponde che risponderà in termine conueniente a cose tali.

Offerta di  
uscire.

Hora si cerca di conducer questi due gẽtilhuomini alla pace, & si domanda il modo, che si hauerebbe da tenere.

Sopra questo caso rispondendo dico, che primiera mente si dee per parer mio, considerar la qualità della querela, et appresso in qual grado di honore, & di dishonore si truoua l'uno, & l'altro per uedere se di questo, & di quello se ne possa far compenso.

Dico adunque, che quanto alla causa principale, essendosi essi vna volta rimessi nell' altrui giudicio, altra via prender non si conuiene; percioche dopo il giudicio ciuile, quello delle arme non si concede.

Quãto veramente alla mentita, essendo la natura di quella di ributtare le ingiurie, quella di ragione obliga tanto altrui alla proua delle arme, quãto è graue la ingiuria, & quanto a quella proua di arme si cõuiene. & qui nõ ci è parola di alcuna euidente ingiuria, di che nõ ci dee nè etiãdio essere obligatione di venir a battaglia. Potrei io dir qui, che ella fu data an-

Non ogni  
mẽtita ob-  
liga a Ducl  
lo.

cor sopra quella negatione, & non conditione, & sopra il verbo volere; le quali cose tutte le leuano la forza, ma ciò lasciando, dirò solamente, che essendo di ragione, che quelle cose, le quali ciuilmente prouar si possono, non debbiano ridurre in pruoua d'arme: & hauendo il Tuso al Gargano fatta questa medesima risposta; & potendosi assai ben giustificar (secondo che il medesimo Gargano conferma) con testimonianze se il Tuso disse quelle parole, non veggo che in modo alcuno quella mentita debbia obligar altrui ad abbattimento. Oltra che non douendosi combatter se non per quelle cose, alle quali necessaria pruoua si richiede, se il Tuso habbia o non habbia quelle parole dette non ci è veruna necessitá, che costringa a carne.

Piu dirò io ancora, che della mentita in questo caso è souerchio parlarne, che il Tuso non richiede il Gargano come mentito; ma solamente sopra quella promessa di uscire ad ogni sua richiesta; & quella fu prima che la mentita. Et se egli sopra la mentita hauesse hauuto intentione di richiederlo, non bisogna che facesse mentione della promessa, che q̃lla non obliga sopra quello, che è passato da poi. Si che hauendo egli la mēta passata, come q̃lla la quale egli ha per nulla (secondo che ci mostra la risposta che fece a quella) nè da noi dee ella esser posta in cōsideratione. Et per tanto passeremo all'altre cose, che possono parere di alcuno interesse di honore in questa querela.

Sono adunque da considerare quelle parole del mandar i danari; l'atto del chiamare; il nõ andare; il

dir che si ricordasse, l'obligarsi all'altrui richiesta: & che parendo al Tuso che in quell'atto in andasse del l'honore suo, si è condotto a richiedere il Gargano. Et sopra queste cose tanto dirò io, che se colui si sentina obligato a douere vscire, sentendosi chiamare, nõ doueua trouare scusa per li circonstanti; che questo è vn voler esser sauiò la doue bisogna essere animoso. Egli vscir doueua; et se non fosse nato impedimento, per loquale alla diffinitione nõ fossero potuti venire, egli nondimeno all'honor suo hauerebbe sodisfatto: & al Gargano sarebbe rimasa obligatione di tornare a domandarlo a tempo, & in luogo piu commodo: la doue non essendo vscito, la obligatione venne a rimaner sopra di lui. Or a questa ha egli del tutto sodisfatto hauendo richiesto il Gargano, & richiestolo liberamente come egli ha fatto. Di che mi par che sia da conchiudere, che a lui altro carico non debbia rimanere.

Obligatio-  
ne d'vscire

Hor si come alla chiamata del Gargano par che'l Tuso non interamēte sodisfaceffe al douere, costi alla richiesta del Tuso nõ par che'l Gargano si sia risoluto come douea, ch'essendosi obligato d'andare a richiesta dell'auuersario, mandandogli colui patenti di cāpi, et prefigendogli termine di vñti giorni a risoluerfi, egli non doueua rispondere, che in termine conueniēte a gli ordinarij abbattimenti gli hauerebbe risposto, che questo nõ ha da andar per termini ordinarij, da poi che ha da andare alla richiesta altrui; ma nel termine de' vñti giorni prescritti doueua o accettare una delle patenti a lui mādate, o prometter di mandarne egli

Termine  
di vscire.

egli dell'altre. Il che non hauendo fatto, et essendo passato quel termine, è consequentemente passato il termine d'ogni obligatione, che fosse tra loro di venire alle arme: che il Tuso non è piu tenuto a richiedere il Gargano. Et quando il Gargano uolesse hora o accettare alcuna delle patenti de' campi statigli mandati, o mandarne di nuove, il Tuso non sarebbe piu obligato a perseguir la querela, che come è passato il tempo prescritto alla obligatione, così è passata la obligatione. Et se di questo perauentura il Gargano alcuno carico se ne sentisse, & risentir se ne donesse, nè questo gli si douerebbe concedere: Che ad altrui è lecito risentirsi di que' carichi che altri gli fa, & non di quelli, che si fa egli medesimo; Et se egli in tempo non ha fatto quello, che gli si conueniu, a lui dee essere imputato, perche io dico, che di questo il Tuso non ha da rispondergli, nè da dargli sodisfattione.

Stando adunque il caso proposto, & le ragioni di sopra dette; & vedendosi che la dichiarazione del giuoco fu fatta prima in fauor dell'vno, & poi dell'altro, & che l'vno tiene i danari, & l'altro ha data quella mentita, qual che ella si sia: & che l'vno non è uscito alla chiamata, & l'altro alla richiesta non s'è risoluto, mi par che di queste cose insieme si possa farne compenso, & che col dimostrare a ciascuno il uantaggio delle sue ragioni si debbiano poter condurre alla pace, non essendo massimamente fra loro querela nè di cosa, che richiegga necessaria inquisitione di verità, nè di ingiuria alla quale risentimento di arme si conuenga.

Io ho in fino a qui Signore Eccellentissimo considerato le cose passate fra que' due Cavalieri, secondo che da voi mi è stato comandato: Et mi sono risoluto, così dittandomi la ragione, che tra loro si possa venire a quella pace, che si desidera, della quale prima che io venga a dire altro particolare, dopo che la benignità vostra mi è così larga in uedere, & in commendare le mie scritture, non intendo in alcun modo di douergliene io essere auaro. Et per tanto io dirò alcune cose, le quali a me occorrono degne di consideratione in generale nelle materie delle paci: le quali poi che da me saranno state esposte, ritornerò al caso già proposto. Et in ciò farò io quello, che si suole assai spesso fare, che altri potendo riducersi all' albergo per vna via brieve, & battuta, vago della verdura si prende diletto di dare vna volta per torti, & herbosi sentieri.

Si come molti sono quegli abusi, iquali per regole di honore sono stati introdotti, & in gran parte si usano fra Cavalieri in diffinir con l'arme le differenze loro, così non poche sono quelle opinioni, che nel trattar delle paci per caualleresche sono riceute, ancor che in loro fondamento non uia sia di alcuna ragione. Et ciò non altronde procede, se non per cioche queste cose lungo tempo senza alcun consiglio, & senza la superiorità di alcuna grande autorità col giudicio del vulgo, il cui parere le piu delle volte è inganneuole, sono state gouernate. Et ancor che & quegli abusi, & queste opinioni sieno in fresca offeruatione, non perciò istimerò io mai  
che

Gli abusi  
non si deb-  
bono segui-  
tare.

istimerò io mai che da persone intendenti a quelle si  
debbia andare appresso: salvo se nõ vogliamo ancor  
dire, che accorgendosi chi che sia in vn viaggio, che  
persone, le quali auanti di lui siano passate, hab-  
biano la strada smarrita, & conoscendo egli la buo-  
na, debbia dietro a quegli altri andar in dispersione.  
Io si come sempre direi che coloro si douerebbono  
piu tosto richiamare, che seguitare, cosi nelle cose  
dell'honore istimo essere molto piu loduole co'l lu-  
me della ragione dimostrare a' Cavalieri la uera uia,  
che le altrui fallaci pedate seguitando, star si insie-  
me con gli altri inuolto in vna perpetua notte di er-  
rore. Per questa via ho io adunque in queste ma-  
terie meco proposto di voler caminare. Et ancor  
che piu volte in questo proceder mio mi siano uenute  
trouate alcune strade per auentura non cosi bat-  
tute da ogniuno: pur mi sembra di hauer sempre scor-  
to, che quanto piu da eccellenti intelletti sono state  
esaminate, tanto maggiormente sono elle state appro-  
uate. Poi tanto piu volentieri mi parto io dalla com-  
pagnia del vulgo, quanto io trono, che quello, che la  
ragion mi ditta esser piu honoreuole, la coscienza  
mi mostra esser piu da Christiano. Hor percioche la  
vulgar opinione è da ogniuno intesa; ma della ragio-  
ne forse ogniun non è capace: o se pur altri la inten-  
de, vuole anzi errar co' molti, che tener co' pochi il  
diritto sentiero. per tanto io ho detto alcuna volta, Si-  
gnore Illustrissimo, che in trattando le paci, alle parti  
non si debbono dir tutte quelle cose, che nelle loro dif-  
ferenze si veggono: anzi che ben fatto è talhora l'in-

Inganno  
per cagion  
di pace.

gan-

gannargli. Che se io vorrò consigliare altrui a douer fare contra quello, che comunalmente si tiene, con tutto ch'io gli mostri, che la ragione il porti, egli per ciò non vorrà così di leggieri acconsentire, come se io farò buone le sue ragioni, & fortificherò quelle in modo, ch'io gli dia a uedere, che per la comune opinione egli sia in su l'honore: che questo se bene è vn modo di ingannare, è lodeuole, & salutifero inganno; non altrimenti che si sia quello del dare le medicine a fanciulli vngēdo la bocca del vaso con alcuna cosa dolce, nè so qual miglior comparatione di questa a questo proposito si possa adducere in mezo; che molti quantunque graui di anni in far distinction del bene dal male, dell'honesto dal dishonesto, et del giusto dal l'ingiusto, sono così poco giuditiosi, che veramente dir si possono fanciulli. Si come adunque in dar la salutifera medicina a coloro, pur che ella si dia loro, non si ha da fare differenza del modo, così per ridurre questi altri alla sanità, non dee l'huomo rimanersi da fare loro ogni piaceuole inganno: che questo è vn trasuiargli dal lor cattiuo camino, & riduceagli a buono albergo. Nelle materie caualleresche io non so veder cosa veruna di piu fatica, che'l trattar delle paci; & si come in difendere una parte in Duello per auuentura mi assicurerei di douerlo far senza lasciarla perdere punto delle sue ragioni, così in trattar cōcordia, confesso liberamente, che io non ho quella bilācia, la quale in tale opera vien richiesta: cioè di fare, che l'opinione dell'honore dell'vno, & dell'altro ui rimanga eguale. Ma se bene io mi sento tale, douerò io per ciò ri-

Trattar pace è cosa difficilissima.

Nelle paci  
chi habbia  
da patir  
grauazza.

manermi da trattar delle paci? Non veramente; che prima questa è santa, & honoreuole fatica; postcia ho nella cosa è, che quale ha altrui offeso, debbia dar cō ueneuole sodisfattione: & diritta cosa è, che a colui, il quale è stato ingiuriato, si habbia piu rispetto, che al facitor della ingiuria, accioche, In giusta parte la sentenza cada . Et quando io fo quel, che la ragion mi mostra douersi fare, io sono sicuro di far piu il douer mio, che se io cercassi di proceder pur secondo la opinione del vulgo; ilche nõ so se in cento anni io il mi sapessi fare ; giudicando che honoreuole sia all'huomo non quello, che la plebe istima che sia ben fatto, ma quello che la maestra ragione ci prescriue. Anzi dirò io piu, che molto piu ageuolmente si possono trattar le paci ad honor di amendue le parti con le leggi della ragione, che con la comune opinione. Comunalmente si tiene che come alcuno ha detta, o fatta cosa, o buona, o rea che ella si sia, egli dee anzi con armata mano mantenerla, che reuocarla . Et con questa legge chi hauerà fatto oltraggio, nõ douerà uoler dare alcuna sodisfattione, & per consequente non si potrà venire a pace. Et la ragion ci insegna, che il Cavaliero dee far professione di difender la verità, & la giustitia ; & per tanto sentendosi hauer detto, o fatto cosa rea, douerà piu tosto riconoscersi, & rimanersene, che voler nella mala opinion continuare. Et così doue il vulgo istima cosa dishonoreuole il sodisfare altrui, la ragione ci dimostra il contrario . Et la doue io loderò per atto honoreuole che altrui voglia ammèdare il suo fallo, da altrui verrà tenuta opera

Opinione  
contraria a  
tutte le pa-  
ci .

Officio di  
Caualiere .



di viltà. Fra queste due vie adunque volendosi caminare, ci fa mestiero di esser bene accorti, & a voler peruenire sicuramente al destinato fine, non si conuiene andare con la faccia scoperta, ma mascherato ricoprendo la ragione sotto la maschera della opinion volgare: & con ragioni di fuori apparenti persuadere altrui a quello, che veramente si richiede. Et questo che dico, ho da applicare io alla differenza del Tuffo, & del Gargano. Nella quale se si volesse dire; La quistion vostra è per cagion di giuoco; & si come delle cotali differenze il tribunale ciuile non se ne impaccia, così non se ne dee venire alla diffinitione per uia di arme; & per tanto potete liberamente venire alla pace. Chi così dicesse loro, & delle altre cose che in tal materia si potrebbero dire, ancor che loro si dicesse il vero, essi per auuentura ne farebbono le risa. Bisogna adunque mettersi la maschera, & all'uno, & all'altro separatamente mostrare, che l'honor è dalla parte sua: Et che egli può venire alla pace. Che al Tuffo si hauerà da dire quanto alla remissione fatta, che essendo una uolta stato dichiarato in suo fauore, egli non era obligato a stare alla seconda sentēza. Et oltre a ciò, che haueuolo il Gargano domandato fuori, & dappoi obligatosi ad uscire ad ogni sua richiesta, non poteua con nuouementite alterare la querela; senza che quella mentita non è di ualore per le molte ragioni che già, trattandosi il caso, habbiamo toccate. Poi, che tenendogli egli i danari, mentita non ha luogo di carico; & appresso si douerà aggiungere, che haucndo egli richiesto

Esempio  
di inganno  
per pace.

chiesto il Gargano, & quegli non si essendo in tempo risoluto, egli non ha altra obligatione; & per tanto con honor suo alla pace può acconsentire. Al Gargano poi si potrà dire, che da poi che il giudice meglio informato fece la dichiarazione per lui, si vede chiaramente la ragione essere dalla parte sua: & che hauendo domandato fuori il Tuso, & non essendo egli uscito, esso honorato ne rimase. Poi che se bene colui tiene il danaio, egli ha ancora il peso della mentita, la quale hauendo egli data al Tuso, il Tuso non più sopra la chiamata, ma sopra la mentita douena richiederlo: il che fatto non hauendo, esso non è obligato a prendere altra resolutione; & può honoratamente venire alla pace. & così a ciascuno facendo conoscer le ragioni sue, & quelle dell' auuersario nascondendo, si può così loduole inganno venire all' effetto della mascherata, la quale io ho di sopra proposta. Et questa per parer mio si dee senz' a risparmio usare in così fatte differenze, doue non è atroce ingiuria, nè cosa, a cui inquisition di verità necessariamente si richiegga. Che in quelle si ha non da vngere il uaso di mele; ma il fuoco, o il ferro è mestiero che ui si babbia ad operare.

Risposta terza.

Al Signor Governador di Como.

Caso di so-  
perchiaria.

**H**ieri hebbi la lettera vostra de' xxix. del passato, & hauuto diligente consideratione sopra il caso madatomi, ho da dire prima, che se di quelle persone,

persone, tra lequali la cosa è accaduta, vno facesse professione di arme, & l'altro no, si douerebbe hauere risguardo alla diuersità delle loro conditioni, hauendo sempre piu rispetto alla qualità di colui, di cui cosa propria fosse l'esercitio delle arme. Et dappoi che quello non è mestiero nè dell' vno, nè dell' altro, si dee hauere vna simil consideratione, come se fossero amendue soldati. Che secondo che altri dice, che per non essere huomo d' arme, lo offeso non dee cercare cosi sottilmente la intera sodisfattione; cosi dir si puo che l'offenditore per non essere egli huomo di arme, non dee aßottigliarsi cotanto in dargliene: Che essendo in pari grado, quello che dir si puo dell' uno, si puo anche dir dell' altro. Appressò a me pare, che non in vltimo luogo sia da considerare il principio, & fondamento di tutta la querela. Che secondo che altri ha cognitione della giustitia, & della ingiustitia delle parti; & che sia l'autore della discordia, cosi si viene a piu giustificata deliberatione del modo, il quale si habbia a tenere in far dare la sodisfattione, dando fauore a colui, dalla cui parte si troua essere la ragione. Di questo punto non ne hauendo io particolare informatione, non posso cosi sicuramente risolvermi, come io vorrei, ma piu rispondendo sopra le parole proposte dico, che per sodisfattione di Alfonso a me parrebbe, che douerebbono esser piu gagliarde. Et o dicessero con quelle molte risposte, o in vn tratto solo, io non ne farei molta differenza, ma vorrei che insomma fossero tali.

Mi duole che la tolera mi trasportasse i giorni p. s

Nelle paci  
è da fauorir  
l'ingiuriato.

DELLE RISPOSTE

fati a faruì ingiuria: & quando io la hauessi fatta fuori di colera, hauerei fatto malamente. Et se noi ci fossimo trouati nell'essere che ci trouiamo al presente, nõ sarei stato huomo da faruì offesa. Hora come di cosa mal fatta dolendomi, vi prego che vi piaccia riceuere questa mia cõfessione p sodisfattione, & perdonarmi. Et quando di questa non vi contentiate, mi offerisco di rimettermi al giudicio del S. tale, per fare quanto egli mi ordinerà. Queste parole vorrei almeno che si dicessero, lequali quantunque portino alquanto piu di sodisfattione all'offeso, non perciò sono tali, che l'offenditore non lo possa dire senza dishonore.

Risposta quarta.

Casi di bastone e di mètita per pace.

Officio di Cauallieri. Valoroso. Caualleria.

**D**VE sono le conditioni a Cauallieri principali, & queste sono la giustitia, & la magnanimità. Nè valoroso Caualliere direttamente si puo chiamar colui, nel quale vna di qste uirtù si senta macare: che essẽdo stata la caualleria insiuita a difesa del douere, & della ragione, & essendo l'huomo animal di ragione, come si potrà dire che nõ mächì al grado del Caualliere colui, il quale contra la ragione, & cõtra il diritto prede le armi in mano? Et richiedẽdosi molte uolte per difesa della giustitia adoperar la forza, come si douerà dire, che habbia fatto l'officio suo colui, il quale per uiltà di animo di porre mano alla spada nõ sarà stato ardito? Arme di giustitia, & di fortezza è la spada; là onde è da dire, che chi quella ingiustamente, o uilmente adoperà, contra l'honor

Spada.

L'honor caualleresco commette difetto. Cò questo fondamento è il parer mio che di tutte le operationi de' Cavallieri si possa fare diritto giudicio. Et p̄cioche in querele d'ingiurie sono ricercato a dover rispondere, dirò con breuità quello, che in altre mie scritture hogià detto piu copiosamēte, pur in conformità della sentenza, laquale disopra ho proposta. Dico adunque che è da cōsiderare quale sia colui, ilquale habbia ingiustamēte, o vilmente adoperato: che potrò io in alcun modo hauere hauuto ragione, & essermi dimostrato vile; & potrò da altro canto hauere hauuto il torto, & hauer dato segno di generoso cuore; & potrò anchora hauere vsato tale atto, che per ingiusto, & per vile meriterò di esser condannato. Et come altri in uno di questi mancamenti è caduto il voler difender l'error suo per cosa ben fatta dee essere istimata opera di iniquo, & di mal Cavaliero, & di colui, ilquale non si ricordi la istitutione della caualleria essere stata fatta per difesa della giustitia, da poi che egli contra la giustitia intende di prender l'arme. Anzi si come l'huomo per viltà non dee rimanersi da difender le cose giuste, così per voler mostrarsi coraggioso non dee combatter contra le giuste; che quello, che altrui forse potrebbe parer magnanimità, è temerità manifesta; conciosia cosa che la magnanimità contra la giustitia non opera, non essendo le virtù vna ad altra contrarie, ma piu tosto insieme congiunte, & catenate, anzi pur vna cosa istessa. Come adunque altri hauerà alcuna cosa o vilmente, o ingiustamente adoperata, egli douerà volere anzi con-

Tre maniere di mal operare.

Mal Cavaliero.

Magnanimità.  
Temerità.  
Virtù.

Sodisfat-  
tione di  
che si deb-  
bia doman-  
dare.  
Ingiurie.

feffando il fallo suo rimaner giusto, che in quello con-  
tinuando, diuenire ingiusto. Et la giustitia vuole che se  
io hauerò alcuna cosa vilmente adoperata, io non  
debbia cercar da altrui sodisfattione del mio man-  
camento. Ma se altri a torto, o con mal modo mi ha-  
uerà offeso, di questo mi douerà ben egli dar la con-  
ueniente sodisfattione. Or perciocche nelle querele del-  
le ingiurie, due sono le cose, che possono venir in consi-  
deratione, & queste sono il carico, & l'offesa, anche  
di questo diremo alcune poche parole, hauendone co-  
piosamente ragionato altroue. Ogniuno sa che sia  
offesa; che sia carico non forse è così inteso da ciascu-  
no, et io il dirò in due parole. Carico è ingiuria di fatti  
è obligation di prouar, che altri altrui offendendo ha  
malamente adoperato; Et colui, a cui è fatta l'offe-  
sa, dee prender l'arme per mostrare che esso non ha  
mancamento commesso, anzi che l'auerfario suo ha  
fatto atto cattiuo. Et ogni volta che cosa manifesta  
è, che egli non ha adoperata cosa degna di biasimo,  
et che l'altro non è cauallerescamente proceduto, ca-  
rico alcuno, cioè obligation di proua non rimane. Che  
il voler venire alle arme per cosa chiara sarebbe va-  
ler prouar la cosa prouata. Ilche in alcun modo non  
dee esser comportato che si habbia a fare. Adunque,  
doue sopra altrui non cade suspitione che egli habbia  
comnesso mancamento, nè atto vile, carico alcuno  
non gli rimane: & carico non gli rimanendo, non gli  
rimane obligation di risentirsi p cagione di honore;  
ma solamēte gli rimane la semplice offesa. Della qua-  
le io soglio dire, che se Domenedio per tate offese, che

Carico.

il perdo-  
nare.

noi vilissimi vermini tutto di gli facciamo, si contenta che noi pentendoci gliene domandiamo per dono, non veggo perche noi tra noi domandandoci l'uno all'altro perdono, di questo atto di humiltà non debbiamo rimaner sodisfatti. Questo mi occorre di dir sommariamente in materia d'ingurie di fatti in generale. Et al caso particular venendo de' due cugini, da quali l'uno all'altro ha fatto affronto di bastone, dico che per rilenuar di carico l'offeso, l'offenditore ha da dire in qual modo lo ha offeso, & appresso domandar gliene perdono, aggiungendoui di quelle parole, che per istilo di Cavalieri si soglion dire in somiglianti casi. Et percioche il caso è stato contato a me, che essendo tra loro passati alcuni motti alquanto acerbi, non hauendo alcun di loro fatto di mostratione di sentirne carico, essendo per adietro stati cōgiuntissimi d'amore, nō mē che di sangue, l'uno di essi vn'altro giorno ben a canallo fece all'altro l'offesa, che detta s'è, non si pensando colui che egli gli fosse nimico: & che l'offeso non mancò di far dimostratione di cuore. Direi io che l'offenditor douesse dire, Io confesso, che non hauēdoni io fatto segno, per loquale voi da me guardarmi doueste, io vi feci la ingiuria che fatta u'ho: & che quando come da nimico da me vi foste guardato, sareste stato nō meno per offender me, ch'io noi. Et per tanto conostendoui Cavalier di honore, ni piego che mi perdoniate. Et stando il caso, secondo che io lo ho quì formato, chi in Duello conducer lo uolesse, sarebbe per rilenuar l'offeso da suspicion di viltà, & per n. ostrar che l'offenditore non fosse canallere-

Caso di offesa di bastone.

Forma di sodisfatione.

scamen-

DELLE RISPOSTE

scamente proceduto. Et le parole da noi proposte uen-  
gono a rilcuare l'offeso da ogni obligation di pruoua ;  
Perche quelle etiandio par che a bastanza facciano  
per questa pace. Che l'offenditor nè in questo, nè in al-  
tro caso non ha da ritirarsi da confessare il uero . Et  
dell'offeso il parer mio è, che egli debbia di tal sodis-  
fattione contentarsi, essendo egli in tutto liberato da  
ogni opposition di mancamento ; & essendogli della  
offesa chiesto perdono . Et quando ancora per piu  
intera sodisfattione dell'offeso si ricercasse che l'of-  
fenditore aggiungeße . Et ui priego che uoi di questa  
sodisfattione siate contento: & quando questa non ui  
basti, mi offerisco di darui tutta quella, che da hono-  
rati Cavalieri sarà giudicata conueniente. Queste pa-  
role si come all'offeso possono esser di conforto, cosi al  
l'offenditore non debbono esser di noia, il quale quan-  
do sopra quelle facesse difficoltà ueruna , parrebbe  
che fuggisse la ragione , nè sarebbe perciò necessario  
di ricercarne altro giudicio.

Et questo è sopra questo caso il mio parere, rimet-  
tendomi nondimeno sempre a piu purgati giuditij.

Caso di mē  
tita.

Nell'altro caso ueramēte, doue l'un Cavaliero ha  
detto all'altro che è per castigar lui, & cento pari di  
lui: & sopra queste parole l'altro ha data mentita: E  
si uorrebbe colui, il quale data ha la mētita dicesse nõ  
hauerla data: & che l'altro poi gli desse sodisfattion  
di quelle parole. Io rispondo, che nõ darei mai parere,  
che altri senz a macchia di honore potesse mētēdo ne  
gar la sua mentita : che ogn'altra cosa a me par che  
far si debbia da Cavalieri, prima che parlar cōtra la  
verità.

Non si dee  
negare il  
uero.



verità. Et quādo io haueffi data mētita altrui uorrei piu tosto dir di hauerla data male, che negar di hauerla data. Ma pur per nō passar questo caso senza alcū rimedio, dirò q̄llo, che mi occorre; Ilche se parrà approbabile, si potrà o seguitare, o da questo prendere una miglior forma. Il dator della mentita per via di domāda potrebbe dire all' altro, Io hauerei caro d' intendere da uoi con qual animo mi diceste i passati giorni le parole, sopra le quali io vi risposi con mentita. Et colui hauerebbe a rispondere, Io le dissi trasportato dalla colera, & non p̄ intētion che io haueffi di farui carico. Et il primo douerebbe tornare a dire, Dapoi che quelle parole furono da uoi dette in colera, io di chiaro che la intētion mia non fu di darui mentita, se non in caso che uoi dette le haueste con animo deliberato di farmi carico: Et dico che la mentita mia nō le ga, & che ella è nulla, e di niū ualore: e che quādo haueffi saputo che uoi nō haueste hauuto animo d' incariarmi, hauēdomi data mētita, mi hauerei mal mētito. Cō questo scābiamēto di parole si potrebbe perauentura peruenire alla pace, che si cerca, senza che carico ne rimanesse ad alcuno. Et intorno a quelle non penerò a far lungo discorso per nō hauer piu tēpo: & p̄ cioche il peso dell' une, et delle altre mi par che da intendēti Cavalieri ageuolmente possa esser compreso.

Sodisfazione.

## Risposta quinta.

**M**esser Gio. Batti. Gazaro porge al S. Marchese una supplicatione di accusa cōtra il Capitano

Caso di accusa &amp; disdetta.

tano

DELLE RISPOSTE

tano Gio. Battista Cruciano. Se ne forma processo, et auanti che si venga a sentenza, il Gazaro vuol dir di hauer fatto male, & domandar al Capitano Gio. Battista. Si domanda se egli con honor suo possa perdonargli, & far con lui la pace.

A questo rispondo, che essendo certa, & espres-  
sa l'accusa, si come nel processo è manifesto, per  
dire il Gazaro semplicemente di hauer fatto male,  
& domandar perdono, non perciò il Capitan Gio.  
Battista puo con honor suo venire alla pace, se pri-  
ma contra di esso accusatore non ne nasce sentenza,  
o che esso per la confession sua non si condanni. Per-  
cioche altri puo ben dire di hauer fatto male, hauen-  
do detto alcuna cosa, ancor che ella sia uera: che ci  
sono de' rispetti, iquali fanno che anche la uerità di-  
cendo si puo far male. Et altri nelle altrui forze tro-  
uandosi puo per timore domandar perdono. Per che  
ne segue che il dir di hauer fatto male, & il doman-  
dar perdono non è fermo argomèto, che vere non sia-  
no le cose, lequali sono state apposte altrui. Et per  
tanto a giustificatione dell'accusato, è necessario che  
vi sia (come detto s'è) o la sentenza del giudice, o la  
libera, & espres-  
sa confessione dello accusatore. Et  
dico libera, che si conuiene che l'accusatore senza  
conditione, nè conuentione, che gli debbia esser per-  
donato, la habbia a fare. Et dico espres-  
sa, per richie-  
dersi che mentione si faccia delle cose, lequali egli  
confessa. Che se il Capitano Gio. Battista tenesse ho-  
ra trattato col Gazaro, che douesse disdirsi, che egli  
gli pdonerà, questo sarebbe quasi un dimostrare, che  
egli

Far male.

Confessio-  
ne libera,  
& espres-  
sa.

egli hauesse paura che si venisse alla cognitione del vero, & l'honore suo non so come ci potesse essere intero. Et se il Gazaro dicesse solamente, io ho detto il falso, & mi prego che mi perdoniate; potendosi intendere quel falso di diuerse cose, & di cose da questo caso separate, il Capitano Gio. Battista non perciò ne verrebbe a rimaner giustificato. Si vuole adunque, che egli liberamente, & giuridicamente confessi false esser quelle accuse, che nel processo si leggono essere state apportate contra esso Capitano Gio. Battista, & vere quelle cose, che contra esso Gazaro sono state addutte. Et fatta questa confessione, & domandandone perdono, l'opinione mia è, che il Capitano Gio. Battista possa con honor suo perdonargli non meno, che se in vno steccato lo hauesse condotto a disdirsi, & a chiederne perdono.

Risposta sesta.

Luciano venuto a differenza cō Hortensio, gli dà vna mēta, et mette mano dicēdo che gliele vuole sostenere. Hortensio allhora non fa altro motto; ma dopò passati alcuni giorni, essendo Luciano cō un' altro gentilhuomo, viene con alcuni altri in compagnia et di dietro gli da una bastonata, et se ne fugge. Sopra questo caso si cerca se si possa venire alla pace; et cōe.

Per hauer io in altro luogo copiosamente trattato di quello, che a questo proposito si puo accommodare, con breuità mi risoluerò in quel ch'io sento in cōclusione. Et dico, che l'officio dell'huomo da bene, del gētilhuo-

Caso di debito di mēta, & di bastonata.

DELLE RISPOSTE

mo, & del Cavaliero è di guardarfi da commetter mancamento, & che vergogna non gli puo venire se non da quelle cose, che egli malamente adopera. Et dico che è in me il potermi guardare da fare alcuna opera vergognosa; ma non è già in me il guardarmi che altri con soverchiaria, o in altro modo tristamente non mi offenda.

Risenti-  
menti.

Gli atti di-  
shonorati  
non disca-  
ricano.

Appresso dico, che essendo fatto altrui carico per conto di honore, a voler l'honor suo scriuere, honoreuolmente si dee risentire. Et chi con vno atto vergognoso pensa di disincarcarfi di carico, che honoratamente gli sia stato fatto, di gran lunga si inganna: percioche egli con quello non solamente non si rileua dal carico, che gli è stato fatto; ma sopra quello si aggiunge nuoua vergogna.

Con questi fondamenti uengo io ad inferire, che Luciano nella differenza proposta non si uede, che in alcuna parte habbia fatto cosa, onde dishonor glie ne possa venire. Che prima (secòdo la scrittura a me produtta) ragioneuolmente si mosse a dar quella mètita; & appresso potendosene star di tanto con suo honor sodisfatto, mise mano alla spada, per uolere incontanente, & senza cercare altro uantaggio difender la sua parola. Di che si dee dire che egli non solamente non ha commesso cosa, che meriti biasimo, ma che ha adoperato ancor piu di quello, che gentiluomo sia tenuto di operare per cagion d'honore.

Dapoi hauendo egli quella bastonata riceuuta nel modo detto di sopra, quella a lui non può far vergogna, per non hauer egli uergognosamente adoperato.

Che

Che la vergogna è di colui, che fa l'opera vergognosa, & non di quell'altro, verso il quale ella è fatta; potendo il facitor dell'ingiuria, & douendo tanto guardarsi da farla, quanto in arbitrio dell'altro non è il poterse ne guardare. Et ad vn Prencipe, non che ad un priuato gentilhuomo, è in podestà di ogniuno di fare una così fatta offesa.

A queste cose aggiungo, che hauendo Luciano data ad Hortensio quella mentita così legittima, & hauendogli offerto commodità da poterse ne honoratamente risentire: & hauendo appresso Hortensio di dietro data a lui quella bastonata, & poi fuggitose ne, non si può dir che egli di quella mentita si sia discaricato. Che con uno atto malamente fatto si vendica bene vn'atto fatto malamente, & con vna soperchiaria si vendica vna soperchiaria: ma ad vn carico fatto honoreuolmente, & ad egual partito, vna opera honoreuole, & di partito eguale vi vuole a douerlorilenare.

Da queste cose tutte io mi risoluo, che per quello, che è passato fra i due gentilhuomini di sopra nominati, a Luciano non ne rimane nè carico, nè obligatione di honore. Non dico già che egli ingiuriato non sia: ma dico che per cagione di honore egli non è tenuto ad alcun risentimento. Et si come l'ingiuria è quella offesa, che si fa senza ragione; così il carico è quella obligatione, che si mette altrui a dosso. Che tra l'ingiuria, & il carico questa differenza vi è, che l'una porta offesa, & l'altro porta vergogna. Et ogni Cavaliere di honore, uorrà prima rimanere offeso, che incaricato:

La vergogna è di chi opera uergognosamente.

Risentimenti.

Soperchiaria per soperchiaria.

Ingiuria.

Carico.

Et

Et l'ingiuria senza biasimo & con laude si puo perdonare, la done del carico per legge di cavalleria, altri senza esserne scaricato non puo venire a pace, nè a compositione. Et nel trattar di concordia sopra le ingiurie quantunque graui, basta confessar la qualità di quelle, & domandarne perdono. Et percioche opinione di alcuni è, che di ingiuria di fatti non si possa dar sodisfattione di parole, coloro per opinione mia molto s'ingannano. Che se bene par che habbiano piu peso i fatti che le parole, nondimeno altri piu si dee vergognare di hauer malamente operato, che di essere malamente stato offeso.

Poi humiliandosi l'offenditore, & confessando il suo mancamento, questa humiltà, & confessione cancella, & leua via tutta quella macchia, che de gli animi altrui potesse cadere opinione, che all'offeso rimanesse per cotale offesa.

Io so che ne trattamenti di pace per conto di ingiurie di fatti si suol domandare che l'ingiuriante si rimetta liberamete nelle mani dell'ingiuriato, la qual remissione ogni volta che sia libera in maniera che non vi sia suspitione, che fra le parti non sia promesso di non ne fare altra vendetta, ella è cosi compiuta so disfattione, che non vi è ingiuria cosi horribile, che cō questa non si possa sodisfare. Ma come a tal remissione si possa venire, io non so di leggieri immaginarlo. Ben è il parer mio che anche senza questa remissione la pace si possa fare, che dicendo Hortensio di hauer data quella bastonata a Luciano di dietro, & non se

ne

Parole so-  
disfanno a  
fatti.

Remissio-  
ne.

Forma di  
pace.

ne auuedendo esso, & con soperchiaria, & che per tã to gliene domanda perdono: per parer mio egli si può venire alla pace. Conciosi a cosa che confessando esso il mancamento suo, rileua Luciano di ogni suspitione di mancamento: & domandandogli perdono, con tale humiltà, viene a compensar la offesa.

Ma perciocche fatta la sodisfattione dell'ingiuuria, non perciò è rileuato il carico di Hortensio, anche a quello si dee hauer risguardo, accioche nuoua querela non ne habbi a resultare. Et perciò stanti le cose nel modo, che à me sono state produtte, Hortensio douerà pagare l'intero debito, confessando di hauere hauuto il torto; che in cotal guisa si discaricherà, dimostrando di volere anzi dimostrar l'error suo, che perseuerare in ingiusta querela. Et Luciano potrà dire, che gli rincresce di hauere hauuto occasione di hauere data quella mentita, & che lo riconosce per gentilhuomo da bene. Nè sopra questa parola si ha da far punto di difficoltà, che non uiuendo alcuno senza difetto, quelli sono da bene, che de gli errori loro auueduti, ne fanno la ammenda.

Huomini  
da bene.

Et tanto mi occorre di dire sopra questo caso, con chiudendo tale esser la opinione mia, & rimettendome al giudicio di qualunque altra persona è piu esperta, & piu intendente.

### Risposta settima.

**L** Ancilotto stà appoggiato ad vna finestra d'vna bottega cõ le spalle uolte verso la strada: Tristano viene di dietro, & cõ la spada lo ferisce in su la te-

Caso di ferir di dietro.

E E sta.

sta. Sopra questo caso si cerca di far la pace, & si domanda il modo.

L'honore  
dell'huomo  
è in lui.

A questo rispondo che l'honore del gentilhuomo è in lui stesso, & non in altrui. Et ciò dico io per significare, che ogni gentilhuomo viene ad esser tanto honorato, & tanto suergognato, quanto egli fa opere honoreuoli, o uergognose. Et se io fo vn'atto vituperoso contra di alcuno, il vituperio è mio, & non di colui, a cui egli è fatto: Percioche io mi posso ben guardare da farlo, & non guardandomene, opero uergognosamente: ma egli perauentura non si puo guardare, che io non gli usi quell'atto brutto, & per tanto a lui non dee essere uergogna, che gli interuenga cosa, dalla quale non si possa guardare. Io sotto la fede, o con tradimento fo altrui vna ingiuria. Qui vorrei sapere da ciascuno, quale egli volesse anzi essere, il mancator di fede, & il traditore, ouero l'ingiuriato. Certo sono io, ch'ogni persona honorata uorrà prima riceuere l'ingiuria, che esser uituperata di nomi di cotal biasimo. La uergogna adunque è di colui, il quale fa la mala opera, & a lui ne rimane infamia; & allo altro la semplice offesa. Dico semplice, perche non uì è carico, nè obligatione di risentirsi, chiamando colui all'arme. Che questi risentimenti si hanno da fare nelle cose dubbiose, & che hanno bisogno di proua. Et come chiara cosa è che l'atto sia stato mal fatto, per quello non si ha da combattere, che ciò sarebbe vn voler prouare la cosa prouata.

La uergogna è di chi  
fa male opera.

Infamia  
è di chi  
fa male opera.

Offesa semplice.

Stanti le cose dette di sopra, dico che dubbio non è che brutto non sia stato l'atto di Tristano, & che  
quel



quello fu tale, che non so come dir si possa che Lancilotto se ne potesse guardare. Et per tanto di lui non si può dire che egli habbia cosa alcuna uilmente, nè vergognosamente adoperata. & perciò a lui ne rima ne la semplice offesa; & la uergogna è di Tristano. In maniera che per rispetto di honore, migliore è la conditione di Lancilotto, non rimanendo a lui alcun biasimo, nè carico. Et ritrouandosi egli in tale essere, a me pare che leggiermente possa fare honorata pace con honesta sodisfattione. Et honesta sodisfattione chiamo quella, per la quale altri non cerchi di aggrauar l'altra parte di cosa, che piu possa far uergogna a quella, che honore a se: anzi mi pare che atto honore uole sia ne' casi così fatti contentarsi che altri rimanga piu che sia possibile honorato, per far pace, & amicitia con honorata persona, & non con infame.

Sodisfattione honesta

Viene adunque proposto, che Tristano debbia dire, che egli ha fatto male & tristamente, laqual cosa à me non sembra che sia necessaria, bastando a Lancilotto essere egli giustificato senza l'altrui dishonore. Et la giustificatione sua è, che si intenda il modo, nel quale egli è stato offeso; che quello inteso, come di sopra habbiamo detto, egli è libero di ogni uergogna. Vorrei adunque che Tristano dicesse non di hauer fatto tristamente, ma che stando Lancilotto, come detto s'è, egli lo ferì su la testa. Et confessando il modo, col quale egli l'offese, ogniuno conosce senza altro se l'atto fu bello, o brutto. Et Lancilotto non hauendo commesso atto alcuno uergognoso, & hauendo questa confessione per la bocca dell'offenditore,

Tristamente

Forma di sodisfattione

egli senza alcuno carico ne rimane : & quello accrescere di hauer fatto tristamente, non accresce giustificatione a Lancilotto; ma carica ben di vergogna Tristano. A questa dichiarazione del modo, che detto ho, vi si può dire appresso, che gli rincresce infino all'anima : & che ne è pentito, & che se fosse a farlo, non lo farebbe; & che se l'hauesse incontrato a faccia a faccia, non saria stato per offenderlo, se non come esso lui, & delle altre parole così fatte. Et tanto può bastare all'honor di Lancilotto. Ma quando alla sodisfattione dell'offesa, io direi che douesse esser assai, che Tristano solamente gliene domandasse perdono, che questo è vn'atto di humiltà tale, che è bastate a placare l'ira di Dio contra di noi per mille offese, che gli facciamo ogni giorno. Et i piu valorosi Cavalieri sono sempre stati al perdonar pronti. Et le piu generose fiere, chi a loro si humilia, non gli fanno alcuno oltraggio. Si che vedendosi questa prontezza di perdonare in Dio, & ne gli animali rationali, & ne' bruti, è da dire, che per ogni legge di natura debbiamo riceuer per sodisfattione, che altri ci domandi perdono.

Di Tristano veramēte dico, che l'esercitio dell'arme è tãto honoreuole, quanto egli è honoreuolmente esercitato: & virtuosamente l'esercita, chi p difesa del diritto, della giustitia, della verità, & della equità adopera la spada. Et p cioche la terrena nostra natura è pure inchinata al male, et al far de gl'errori; cōe ci sentiamo hauerne fatto alcuno, piu honoreuol'atto non possiamo fare che pentirsene, ritirarsene, & am-

men-

Il perdona  
re e da ge-  
neroso.

Officio di  
chi ha fat-  
ta cola tri-  
sta.

inendar sene, & condannar noi medesimi di hauer errato. & chi così fa, fa opera di animo sincero, & innocente, mostrando che la intention sua per innanzi è di douersene guardare. Et chi vuole ostinato mantenere, che tutto quello che egli ha detto, & fatto, è ben detto, & ben fatto, si mostra di essere di natura incorreggibile, & fa officio di mal Cavaliero, contra la giustitia adoperando la spada, laquale è arme di giustitia. Et per tanto Tristano non dee punto ritirarsi da riconoscere il suo errore, & farne la ammenda conueniente; essendo sicuro, che quanto egli darà piu piena sodisfattione all' offeso, tanto l'honor suo sarà maggiore. Che il confessare la qualità dello errore, & dannarlo per errore, & come di errore domandarne perdono, laua, & leua tutta la macchia di quello.

Tanto occorre a me di dire intorno à ciò del mio parere; il che ho fatto piu breuemente, per hauere altre volte, & in altri luoghi piu a pieno discorso in simili materie. Il tutto rimettendo ad ogni meglio risoluto giuditio.

Risposta ottava.

**P**Acciaca da Terani si appresenta in campagna dananti al S. Nicolò Secco Luogotenente dello Illustriissimo S. Fabritio Colonna, & dice, Posso io dir due parole cō licenza di V. S. Alquale egli risponde. Ditene quatro, chi ui tiene? ma parlate honesto. Et replicando colui, posso io dir con licenza? il Luogotenente torna a dire, Dite: ma auuertite al parlare: Et soggiu

Caso di risentimēto col superiore.

ge, io non ho spada, & se ne fa dare vna; poi dice. Hor dite, et auuertite a casi vostri. Allhora Pacciaca incominciò, Qui è un gentilhuomo, che ha hauuto a dire, che io ho hauuto da far con vn ragazzo, et ciò disse con parole dishoneste. Gli rispose il Luogotenente, chi ve lo ha detto? Disse Pacciaca, Me lo ha detto costui, mostrando vn M. Camillo Pisciansanti. Et M. Camillo hauendo confessato di hauerglielo detto, domadato dal Luogotenente chi l'hauesse detto a lui, rispose che l'hauua vditto da Nicolò da Reggio. Vn capitano Bartolomeo Spirtizio di Nicolò disse a M. Camillo, Non hauete fatto da buon gentilhuomo a riportare, & metter queste zizanie. Et M. Camillo gli rispose, Tu menti per la gola, & mise mano alla spada: Et il Luogotenente subito ancor egli pose mano a quella, che si hauea fatto dare. Et voltandosi M. Camillo verso un Prato (che erano in campagna) correndogli il luogotenente dietro, gli diede una coltellata nel collo, o nella spalla. Et nel medesimo punto, che fu data la mentita, anche il capitano Bartolomeo pose mano alla sua spada, & fu appresso a M. Camillo, e gli diede un'altra ferita. Et correndo M. Camillo, e dicendo, Ah Signor Nicolò, Ah Signor Nicolò, io ui sono seruidore, quegli rispose; Io ui sono stato buono amico. Et Nicolò da Reggio correndo anche egli appresso a M. Camillo, gli diceua, Tu menti per la gola, che io ti habbia detto, Che Pacciaca l'habbia fatto, fermati, uoltati, che io mi uoglio amazzar con te. Et M. Camillo si fermò impugnando la spada. Et correndo cōtra di lui ancora il capitano Bartolomeo. il Luogote-

gotenente sgridandogli, & minacciadogli fece star quieti. Et cacciò Pacciaca dauanti, poi hauendo ordinato, che fosse incarcerato, non si trouò. Et M. Camillo fu posto in prigione, ilquale promettendo di douer andare a trouar il Sig. Fabritio fu licenziato. Et uscito dello Stato del Sig. Fabritio cominciò a cartelleggiar contra il Secco, richiedendolo a battaglia.

A tutte queste querele si uorrebbe metter fine: et per cominciar da quella di M. Camillo col Luogotenente, si domanda quale sia intorno à ciò la ragione dell' vna parte, & dell'altra, & come tra loro si possa venire alla pace.

Sopra il proposto caso, & alla domanda di sopra fatta douendo io rispondere, procederò di questa maniera, Che primieramente dimostrerò Camillo non ha uere querela col Secco Luogotenente, alla quale abbattimento si conuenga. Appresso esaminerò se il proceder del Secco è stato legittimo ò no, & vltimamente dirò quali siano quei modi, iquali per parer mio, tener si possano per resolutione di ogni difficoltà. Et il primo capo prendendo dico, che

In tutti coloro, iquali sostengono carico di maestro, o di alcuna superiorità, & maggiorãza, che da altrui sia stata loro commessa, due conditioni di persone uengono in consideratione: & l'una è la propria loro, & l'altra quella dello officio, laquali sono tra se molto diuerse, & differenti. Che se io sarò da alcuno Prencipe posto a gouerno di città, ò di stato, mi trouerò non solamēte procedere, ma esser superiore di mol-

Due persone ne' maestri.

ti, iquali a me, come al Mutio, ſcederebbono di molti gradi. Et nondimeno ſe ben prendo la perſona del maſtrato, non per ciò mi ſpoglio di quella di me priuato, ſe nõ come farei, ſe io foſſi maſcherato, che ſotto la forma di un Re, o d'un villano, o d'una femina ci farei pur io nè Re, nè villano, nè femina. Or ſi come nello officio eſſendo, io ſoſtengo due perſone, coſi fo ancora due maniere di operationi: per cioche quelle, lequali al gouerno ſi appartengono, le opero come gouernadore, & come publica perſona, & le biſogne mie priuate le opero come il Mutio, & come perſona priuata. Et ſecondo che gran differenza è dalla publica amminſtratione alla priuata operatione, è me deſimamente diuerſo il modo del render ragione di quella, & di queſta. Che di quella mi baſterà aſſai il giuſtificarmi col Prencipe: e di queſta ſarò debitore di ſodisfare anche a coloro, co' quali hauerò fatto alcun contratto, o patto, o cõuentione, che dir la uogliamo. Il che ſi come è vero nel reggimẽto ciuile, coſi nelle offeruanze de' Cavalieri ha da eſſere approuato, douendo lo ſtilo di caualleria eſſer ſecondo le leggi, & cõforme alla ragion ciuile, & naturale. Che qual hora auueniſſe in vna compagnia di ſoldati. Et io ſopra queſta regola fondandone vno eſempio, dico che alcun commetteſſe delitto militare; & che il Capitano con fatti, o cõ parole graui lo caſtigaffe, ancor che a colui pareſſe che il caſtigamento foſſe ſtato maggior del peccato, nõ per ciò gli ſarebbe lecito di richiederẽ il ſuo Capitano a Duello, hauẽdo egli fatto qlto atto come ſuperiore, & p cõſeruatione della militat

disciplina. Ma douerebbe colui offeso tenendosi, vi-  
 chiamarsene al superiore, & a lui domandarne giu-  
 stitia. Nè perciò sarebbe da dire, che il soldato fosse  
 dishonorato, salvo se'l delitto non fosse tale, ch'egli  
 per quello ne venisse a rimanere infame. Se uerame-  
 te un Capitano mesossi a giuocar con alcuno de' suoi  
 soldati, per cagione di giuoco lo offendesse di fatti, o  
 di parole, essendo questa operatione fuor dell' officio  
 del Capitanato, ogni ragione uorrebbe che il Capitano  
 al soldato desse la debita sodisfatione, o che da lui ri-  
 chiesto per via di arme gli hauesse a rispondere in  
 quella forma, che p' legge di Duello gli fosse prescrit-  
 to: Che qui non sarebbe da far comparatione da Ca-  
 pitano a soldato: ma da giuocatore a giuocatore. Et  
 facendo le carte, & i dadi pari le ragioni di questo  
 & di quello, non è da dire, se non che anche pari deb-  
 biano essere tra loro le azioni delle ingiurie. Et tanto  
 sia detto in generale per le cose che tutto di ci auuen-  
 gono, o ci possono auuenire.

Hora al proposto caso discendèdo dico, Chiara co-  
 sa essere, che le cose in quello narrate passarono dauã  
 ti al Secco, e con lui, come cõ Luogotenente del S. Fa-  
 britio Colonna, e come cõ superiore di coloro, tra qua-  
 li si cõtendeva. Nè in quelle cose si vede che il Secco  
 ne hauesse alcuno interesse particolare, anzi era pur  
 quella cognitione dello officio, che egli teneua, et pro-  
 pria del Luogotenente, & non del Secco: il quale an-  
 ch' haueua protestato che si parlasse honestamete: et  
 haueua tolta la spada in mano per castigar chi altra-  
 mente fatto hauesse. delle quali cose niuna si appartene-  
 uena

Carico Pu-  
nitione.

ueua a lui come a persona priuata. Et per tanto ha-  
uendo come Luogotenente castigato colui, che in pre-  
senza sua haueua vsata q̄lla liberta di lingua, et mes-  
so mano all' arme, quello atto suo non viene in nome  
di carico, ma di punitione: della quale se egli si tiene  
in alcũ modo aggrauato, al Prencipe suo ha da ripor-  
tarne la querela, & da domandargliene giustitia.

A questo intendo che da Camillo si risponde, ch' e-  
gli era gentilhuomo del S. Fabritio, & non soggetto  
al Secco: & che percio le ragioni, che della sua mag-  
gioranza si dicono, non hanno luogo contra di lui, la-  
qual risposta non so quanto sia da approuar per buo-  
na. Che io non credo che la intentione di alcun Pren-  
cipe sia, che i gentilhuomini suoi possano andare per  
lo stato suo, & viuere licentiosamente, & non render  
honore a suoi gouernadori, & ufficiali senza paura  
di essere da loro castigati. Che quando cio si permet-  
tesse, ogniuno che fosse gentilhuomo di vn Prencipe,  
potrebbe nello stato di di quello farsi lecito il libito.  
Ma molta differenza è dal gentilhuomo al Luogote-  
nente: che quegli è persona priuata, & questi publi-  
ca. Et colui sostiene persona di gentilhuomo, & costui  
di Prencipe. Et per tanto mi risoluo io pur a dire, che  
questa è querela da portare al Prencipe, & non da  
richiederne il Luogotenente.

Gentilhuo-  
mo del Si-  
gnore.

Ma percioche da poi sono passati cartelli, p̄ liqua-  
li Camillo ha richiesto il Secco a battaglia (lasciãdo  
hora da parte il disputar di cui debbia esser la prima  
querela cõ Camillo, hauẽdone egli in questo caso piu  
di vna) Dico ancora che questo non pregiudica q̄llo,  
che



che io di sopra ho detto, per esser la querela fondata sopra il caso, delquale la cognitione dirittamente al Prẽcipe si appartie. Nè è lecito altri hauẽdo un giudice ordinario, & legittimo, uoler tirare una causa p uia straordinaria, & dannata dalle leggi: e sẽdo massimamente il Duello dato in difetto di giudice, & di proue, delle quali cose niuna ne m`aca nel caso nostro.

Duello di delitto di proue.

Al Prẽcipe adunque si conuiene di giudicare intorno à questa differenza. Sopra laquale ogni volta che egli voglia hauer diligẽte esaminatione, a me pare che habbia da conoscer che quello atto del suo Luogotenente, in castigar colui fu piu da capitano di guerra, che da giudice ciuile. Che fra gli eserciti, doue non sono i tribunali ordinarij, è lecito al Capitano per offeruanza della militar disciplina, castigar con mano i suoi soldati. Ma tra le congregazioni delle cittadinanze, & de' popoli, oue i tribunali de' giudici secondo le leggi hanno da esser gouernati, & doue sono ordinate le prigioni, i ceppi, le funi, i sergenti, & gli altri ministri di giustitia per punire i nocenti, legittimamente, & cõ maturo giuditio si ha da procedere. Là onde non ueggo, come difender si possa, che egli in questa parte non habbia trapassati i termini dell' officio suo, & che egli dal Prẽcipe non meriti correctione.

Proceder militare e ciuile.

A questo si aggiunge da parte di Camillo, che hauendo il Capitan Bartolomeo detto a Camillo, che nõ hauena fatto officio da buon gentilhuomo, non si sa con qual ragione egli si douesse anzi mouere contra Camillo, che rispose alle ingiuriose parole, che cõtra

Mentita in presẽza de' iuperiori.

DELLE RISPOSTE

il Capitano Bartolomeo, il quale presente esso Luogotenente si volle far giudice con offesa di esso Camillo. Che si come esso Capitano saluo l'honor suo poteua starsene senza parlare, cosi Camillo saluo l'honor suo non poteua starsene senza rispondere. Et da che il Capitano Bartolomeo facendo ingiuria a Camillo non fu punito, meno douea esser punito Camillo, che la ributtava; & che non era primo ad offendere: anzi che offeso si difendeva. Ilche par che sia con ragioni detto. Che quantunque questo nome di mentita paia altrui cosa cosi graue, non è ella perciò per sua natura parola ingiuriosa, anzi è ripulsa di ingiurie. Et per tanto, tanto è piu iscusabile colui, che con mentite risponde a chi gli dice ingiuria, di colui, che gli dice la ingiuria, quanto è degno di maggior fauore chi si difende, che quale cerca di offendere altrui. Di che par quasi che si possa dire, che il Luogotenente sia ancor caduto in un' altro errore, che hauendo grauemente punito Camillo, non ha castigato colui, il quale non meritaua minore castigamento di lui. Ma qui si puo rispondere che Camillo, non solamente rispose cō la mentita, ma mise ancora mano alla spada, ilche fu forse anche quello, che indusse il Luogotenente a metter mano alla sua piu che la mentita.

Bene è vero, che hauendo esso già castigato Camillo, non doueua comportare che il Capitano Bartolomeo nel cospetto suo lo assaltasse, nè ferisse. Che doueua ben bastare la punitiōe che egli data gli haueua, senza che colui di sua mano se ne hauesse a pigliare altra sodisfattione. Oltra di q̄sto se p̄ hauer Camillo data

Mentita  
repulsa di  
ingiuria.

data mentita, & messo mano alla spada, fu dal Luogotenente ferito, non si uede perche à Nicolo da Reggio debbia essere stato lecito di dar mentite a Camillo, & di prouocarlo all'arme nella presenza di esso Luogotenente: Nè parche il Capitano Bartolameo, & Nicolo non douessero essere anche essi incarcerati, dapoì che pur Camillo si incarceraua.

In tante maniere adunque par che si possa dire che il Luogotenente habbia dato occasione a Camillo di querela. Ilche si come non si nega, così si dice che al S. Fabritio si appartiene tutta questa cognitione. Et se il Luogotenente suo ha errato, a lui si richiede di farne contra di lui giusta dimostrazione. Quale veramente ella habbia da essere, non ho io da farne giuditio. Ben dirò che due uie per mio parer tener ui si possono; & l'una è ciuile, & l'altra cauallesca. Et la ciuile è, che con consulto di Giureconsulti cõtra il Luogotenente si proceda per quella via, che si trouerà conuenirsi per leggi, o per statuti. La cauallesca, che esso dia a Camillo quella sodisfatione, che per consulto di Cavalieri sarà determinato, che in tal caso si richiegga.

Nõ lascerò già di dire per tornare alla distintione delle due p̄sone, dellaquale di sopra ho parlato, che essẽdo l'atto del Secco, delquale si tratta, stato fatto come da Luogotenente, la persona priuata di lui in q̄sto caso nõ entra in cõsideratione, ma quella del Luogotenente. Et come Luogotenente ha da sodisfare a Camillo: se pur questa uia piacerà di tenere al Prẽcipe. Et quãtunque di sopra detto habbiamo, ch'essẽdo la  
 offesa

## DELLE RISPOSTE

offesa fatta dal Luogotenente, quella a Camillo non mette adosso carico di honore, & per conseguente paia che sodisfattione non le si richiegga, dico questo esser vero, quanto per cagione del risentimento di Camillo: Ma dando il Prencipe al Luogotenente sua questa punitione, tale atto ha da esser posto per executione di giustitia, alquale il Luogotenente, che si troua hauer errato, non dee ricusare di douer soggiacere.

Et tanto sia detto per uia di parere sopra il caso di sopra proposto, rimettendomi ad ogni miglior giudicio, & principalmente di chi per ragione ne dee hauere tutta la cognitione.

J  
I L F I N E.



1705  
1705